COMUNE DI ROVERCHIARA
PROVINCIA DI VERONA

Var. 10 P.I.

Elaborato	VA	01	

VA
Verifica di Assoggettabilità (VA)
Art. 12 TUA – art. 8 del Regolamento n. 3 09.01.2025

Adottato con Del. C.C.
Approvato con Del. C.C.

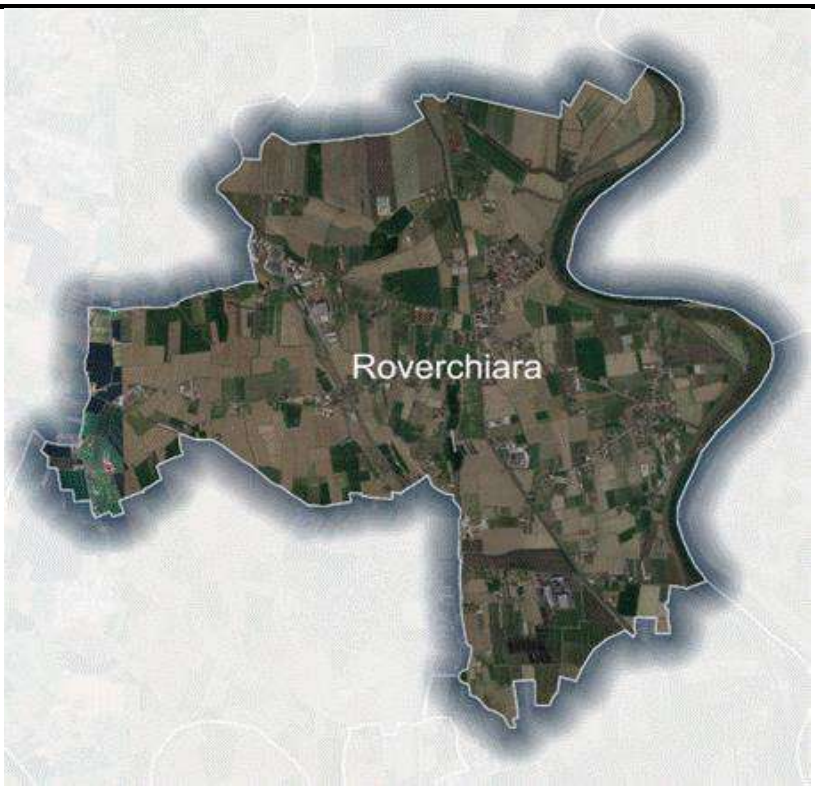

IL SINDACO
Loreta Isolani

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL PROGETTISTA
STUDIO ASSOCIATO ZANELLA
Dott. Pian. Terr.le Alice Zanella
Architettura e Urbanistica
Via Vittime delle Foibe, 74/6
36025 Noventa Vic. (VI)
Tel 0444 787040 - 760099
info@studiozanella.it

Studio Benincà
Dott. nat. Giacomo de Franceschi

Studio Beninca'- Associazione tra Professionisti
Via Serena n° 1 - 37036 San Martino B/A (VR), Tel. 045/8799229
Fax. 045/8780829, P.iva 02494960236
E-mail:info@studiobeninca.it
PEC: valutazioni@pec.studiobeninca.it

DATA: Aprile 2025

INDICE

1 PREMESSA 7
1.1 MODALITÀ DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI CONTENUTI 7
1.2 RIFERIMENTI NAZIONALI 8
1.3 RIFERIMENTI REGIONALI 10
2 ITER PROCEDURALE 12
2.1 ELENCO DEI SOGGETTI ED AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 12
3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 13
3.1 LA VARIANTE 10 P.I. 13
3.1.1 Pianificazione vigente 13
3.1.2 Iter di formazione della presente variante 10 P.I. 13
3.1.3 Documento del sindaco 14
3.1.4 Contenuti ed obiettivi della variante al P.I. n. 10 14
3.1.4.1 Accoglimento richieste 15
3.1.4.2 Revisione delle aree oggetto di decadenza art. 18 della l.r. 11/2004 17
3.1.4.2.1 Zona C2/3 di Via Crosara 18
3.1.4.2.2 Zona C2/4 di Via Borcola 21
3.1.4.2.3 Zona D2/4 Via del Lavoro 23
3.1.4.2.4 Zona D2/1 Via Cappafredda 24
3.1.4.2.5 ZTO F3/18 Fattoria didattica ed annesse attrezzature, soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata 25
3.1.4.3 ALTRE MODIFICHE AL PI 27
3.1.4.3.1 Indicazione due azioni di "schema direttore viabilità di progetto" 27
3.1.4.3.2 Recepimento del PUA in variante al PI della ZTO D2/4 29
3.1.4.3.3 Riclassificazione di zone di espansione residenziale con PUA approvato a zone di completamento 33
3.1.4.3.4 Riclassificazione di zone di espansione produttiva con PUA approvato a zone di completamento 35
3.1.4.3.5 Riconferma della ZTO F3/16 39
3.1.4.3.6 Modifiche artt. 40.2 e 40.4 NTO 42
3.1.4.3.7 Aggiornamento cartografico – individuazione allevamenti intensivi 43
3.2 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E CARICO INSEDIATIVO DELLA VAR. 10 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 45
3.2.1 Aree a servizi di var. P.I. 45
3.2.2 Verifica fabbisogno aree per servizi 46
3.3 RECEPIMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL NUOVO P.G.R.A.– PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI 47
3.4 VERIFICA DELLA ZONA SISMICA 49
3.5 VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO – L.R. 14/2017 49
4 MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE 50
4.1 MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE NELLE NORME DEL PAT VIGENTE 50
5 CRITERI DI APPLICAZIONE E ART 5 – REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2025 55
6 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA – QUADRO DI RIFERIMENTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 60
6.1 QUADRO DI SINTESI 60
6.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (PTRC 2020) 61
6.3 PIANO TUTELA DELLA ACQUE (PTA) 64
6.4 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) – DISTRETTO FIUME PO 67
6.5 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (PRT) 69
6.6 PIANO GESTIONE DELLE ACQUE (PGA) 71
6.7 PIANO DI UTILIZZO DELLA RISORSA TERMALE (PURT) 73
6.8 PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA (PRAC) 74

6.9 PIANO FAUNISTICO VENATORIO (PFV) ... 75
6.10 PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) ... 76
6.11 RETE NATURA 2000 ... 77
6.12 PIANO D'AREA VALLI GRANDI ... 78
6.13 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI VERONA ... 84
6.13.1 Tavola n.1 - Carta dei Vincoli ... 84
6.13.2 Tavola n.2 - Carta delle Fragilità ... 88
6.13.3 Tavola n.3 - Carta del Sistema Ambientale ... 90
6.13.4 Tavola n.4 - Carta del Sistema insediativo – infrastrutturale ... 92
6.13.5 Tavola n.5 - Carta del Sistema del Paesaggio ... 94
6.14 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO ... 96
IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVERCHIARA ... 96
6.15 PIANO DEGLI INTERVENTI APPROVATO – VIGENTE ... 96

7 VERIFICA DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – ANALISI E DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI ... 97

7.1 SISTEMA ATMOSFERICO ... 98
7.1.1 Zonizzazione regionale del Veneto ... 98
7.1.2 Clima ... 99
7.1.2.1 Temperatura ... 99
7.1.2.2 Precipitazioni ... 100
7.1.2.3 Direzione ed intensità dei venti ... 101
7.1.2.4 Cambiamenti climatici ... 102
7.1.2.4.1 Interazioni tra clima e foreste ... 105
7.1.3 Qualità dell'aria ... 106
7.1.3.1 Concentrazioni atmosferiche rilevate dalla rete di monitoraggio ... 107
7.1.3.2 Emissioni di inquinanti significativi a livello comunale ... 110
7.2 MATRICE ACQUA ... 111
7.2.1 Acque superficiali ... 111
7.2.1.1 Bacini idrografici e rete idrografica ... 111
7.2.1.2 Qualità delle acque superficiali ... 112
7.2.1.3 Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) ... 114
7.2.1.3.1 Monitoraggio degli inquinanti specifici ... 115
7.2.1.3.2 Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB ... 116
7.2.1.3.3 Stato Chimico ... 117
7.2.2 Acque sotterranee ... 118
7.2.2.1 Qualità delle acque sotterranee ... 118
7.2.2.1.1 Concentrazione di Nitrati nelle acque sotterranee ... 121
7.2.2.1.2 Concentrazione di Nitrati nelle acque potabili ... 122
7.2.3 Criticità idrauliche ... 123
7.2.4 Sistema fognario e acquedotto ... 124
7.3 SUOLO E SOTTOSUOLO ... 125
7.3.1 Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e inquadramento sismico ... 125
7.3.2 Rischio incendi ... 128
7.3.3 Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del Veneto ... 129
7.3.4 Vulnerabilità ai nitrati ... 130
7.3.5 Stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo ... 131
7.3.6 Permeabilità del suolo ... 132
7.3.7 Riserva idrica dei suoli ... 133
7.3.8 Uso del suolo ... 134
7.3.9 Consumo di suolo ... 137
7.3.10 Siti contaminati, cave e discariche ... 140
7.4 SERVIZI ECOSISTEMICI ... 142
7.4.1 Stoccaggio e sequestro di Carbonio ... 143
7.5 BIOSFERA ... 146
7.5.1 Il valore ecologico ... 146
7.5.2 Rete Ecologica ... 147

7.5.3 Rete Natura 2000 ... 151
7.5.4 Flora ... 151
7.5.5 Fauna ... 153
7.6 AMBIENTE FISICO ... 153
7.6.1 Inquinamento luminoso ... 153
7.6.2 Inquinamento acustico ... 155
7.6.3 Radiazioni ionizzanti ... 157
7.6.3.1 Radon ... 157
7.6.3.2 Elettrodotti ... 158
7.6.4 Radiazioni non ionizzanti ... 159
7.7 AMBIENTE ANTROPICO ... 160
7.7.1 Assetto sanitario ... 160
7.7.2 Assetto demografico ... 161
7.7.3 Sistema economico ... 162
7.7.4 Sistema infrastrutturale ... 164
7.7.4.1 Sistema viario ... 164
7.7.5 Sistema insediativo ... 165
7.7.6 Attività a rischio di incidente rilevante ... 168
7.7.7 Rifiuti ... 169
7.8 ENERGIA ... 170
7.9 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE ... 170
7.9.1 Il contesto dei vincoli paesaggistici ... 170
7.9.2 Patrimonio architettonico ... 171
7.9.3 Paesaggio naturale ... 173

8 SINTESI DELLE SENSIBILITA' AMBIENTALI PER IL TERRITORIO IN ESAME ... 175

9 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DEL PIANO ... 178

9.1 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEI SINGOLI INTERVENTI DI PIANO ... 178
9.2 ANALISI COMPARATIVA E VALUTAZIONE DELLE NORME ... 196
9.3 ANALISI DELLE MODIFICHE AGLI USI DEL SUOLO NEL TERRITORIO COMUNALE ... 208
9.4 RIEPILOGO DEGLI EFFETTI DEL PIANO E MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE ... 210

10 INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 214

10.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO IN RIFERIMENTO AD ALTRI PIANI E/O PROGRAMMI ... 214
10.2 INFLUENZA CON ALTRI PROGRAMMI ... 214
10.3 PERTINENZA DEL PIANO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ... 214
10.4 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO ... 214
10.5 RILEVANZA DEL PIANO O DEL PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE ... 214
10.6 PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI ... 214
10.7 CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI ... 214
10.8 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI ... 214
10.9 RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE ... 214
10.10 ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) ... 214
10.11 VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA A CAUSA DI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE ... 215
10.12 VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELL'AMBIENTE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO ... 215
10.13 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE ... 215

11 CONCLUSIONI ... 216

1 PREMESSA

La presente relazione descrive e valuta il Piano degli Interventi – Var. 10, secondo i contenuti previsti dall'art. 12 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dal Regolamento Regionale 09 gennaio 2025 n.3.
Scopo del presente documento sarà di fornire all'Autorità Competente i necessari elementi informativi per definire e valutare la significatività degli impatti sull'ambiente indotti dalla realizzazione del Piano, in modo che la medesima Autorità possa pronunciarsi rispetto all'assoggettamento o all'esclusione dello stesso dai successivi obblighi previsti dalla procedura di VAS, in accordo con quanto dettato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.1 Modalità di analisi e valutazione dei contenuti

Il presente documento infatti ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, le informazioni necessarie, in coerenza con il **D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,** ossia:

- la coerenza con la programmazione sovraordinata
- le caratteristiche delle aree potenzialmente coinvolte da essi
- le caratteristiche del programma
- le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione

Il presente documento prevede i medesimi documenti di analisi e valutazione così come definiti dall'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- **Parte di Analisi:** contiene gli approfondimenti propedeutici all'elaborazione della successiva valutazione redatti con particolare riferimento all'andamento degli indicatori significativi del programma dalla sua approvazione ad oggi al fine di:
  - identificare le caratteristiche ambientali e territoriali dell'areale nel quale si inserisce il programma complesso proposto, con particolare riferimento all'individuazione di elementi di particolare pregio e all'identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti;
  - individuare e analizzare le caratteristiche tecniche del programma complesso, comprensivo della definizione delle eventuali misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione che rendono sostenibile il progetto, nonché verificare le norme di piano vigente tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
    - in quale misura il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
    - in quale misura il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
    - la pertinenza del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
    - problemi ambientali pertinenti al programma;
    - la rilevanza del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
- descrivere le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative dell'intervento e le azioni da essi previste, considerando l'influenza che essi possono generare su altri piani/progetti;
- verifica tramite sopralluoghi dello stato di fatto, analizzando le condizioni attuali delle aree interessate dal programma, per poter valutare in maniera diretta i potenziali impatti sugli elementi naturali presenti, in particolare sul sistema paesaggistico e agronomico.

- **Valutazione degli impatti:** valutazione degli impatti specifici locali delle azioni del programma complesso, al fine di verificare la significatività degli impatti, sulla base dei criteri definiti dall'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  In particolare:
  Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  - *carattere cumulativo degli impatti;*
  - *natura transfrontaliera degli impatti;*
  - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
  - *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
  - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
    - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
    - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
    - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1.2 Riferimenti Nazionali

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE viene recepita con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". La seconda parte del D.Lgs. 152/06, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" è stato integrato e modificato dal successivo D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii,** recante norme in materia ambientale".

L'articolo 6 definisce la Valutazione Ambientale e i piani, programmi che devono essere assoggettati a VAS:
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del Piano di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o dal Piano di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale, il Piano di sviluppo aeroportuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro

interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

[…]

12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

L'Articolo 12 norma la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS:
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

L'allegato I alla Parte II del Dlgs 152/2006 definisce i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1.3 Riferimenti Regionali

Il recente **Regolamento Attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024 n.12)** aggiorna le procedure amministrative già individuate ed evidenzia l'esistenza di tre fattispecie ricadenti nella disciplina di VAS, vale a dire:

- "Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) " art. 6 del regolamento;
- "Procedura per la Valutazione di Assoggettabilità (VA) " art. 8 del regolamento;
- "Procedura di Monitoraggio VAS" art. 10 del regolamento.

La **Procedura per la Valutazione di Assoggettabilità (VA)** del **Regolamento Attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024 n.12)** norma la procedura per la verifica di assoggettabilità come di seguito riportato:

Fase 1	*L'autorità procedente o il proponente, trasmette su supporto informatico all'autorità competente:* *1. Istanza per l'avvio della procedura, di iniziativa pubblica o di iniziativa privata;* *2. il verbale della conferenza di servizi decisoria o il provvedimento amministrativo con il quale il piano/programma è stato adottato dall'autorità procedente;* *3. il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, adottato dall'autorità procedente, redatto in conformità ai contenuti previsti nell'Allegato I alla parte seconda del TUA;* *4. la Valutazione d'Incidenza Ambientale;* *5. La "Tavola Planivolumetrica", se necessaria, così come prevista dal "Decreto Sviluppo" – Decreto Legge n. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 106 del 12/07/2011;*
Fase 2	*La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS verifica la completezza della documentazione trasmessa e, laddove necessario, comunica all'autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell'istanza che deve intervenire nei successivi 10 giorni. Qualora l'autorità non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel termine previsto, l'istanza viene archiviata.*
Fase 3	*La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS, in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità per acquisirne il*

	parere. I soggetti competenti in materia ambientale rendono il parere sulla compatibilità ambientale delle azioni di piano e sulla sussistenza di potenziali impatti significativi sui temi ambientali di competenza e inviano lo stesso alla struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS e all'autorità procedente entro 30 giorni dalla trasmissione.
Fase 4	*1) La Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS:* *a) Svolge le attività tecnico-istruttorie sulla base degli elementi di cui all'allegato I alla parte secondo del TUA;* *b) Verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;* *c) Predispone la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione regionale per la VAS per le determinazioni di competenza.* *2) la Commissione regionale per la VAS, entro i 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, si esprime con provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA.* *3) Il Provvedimento di verifica, comprese le motivazioni, nonché i pareri prevenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono pubblicati dall'autorità competente nel sito web della Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS.* *4) Nel caso in cui l'esito del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di assoggettamento alla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piani/programmi assoggettati a VAS, riprende il suo percorso di valutazione dalla FASE 4 (fase di scoping).*
Fase 5	*Nel caso in cui l'esito del provvedimento di verifica di assoggettabilità della Commissione regionale, per la VAS sia di esclusione del piano/programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del TUA, l'autorità procedente trasmette alla Struttura a supporto della Commissione regionale per la VAS la relazione di sintesi che riepiloga sinteticamente le modalità con cui le raccomandazioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica sono state integrate in sede di approvazione.*

2 ITER PROCEDURALE

2.1 Elenco dei soggetti ed autorità competenti in materia ambientale

Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm., l'elenco completo dei soggetti ed autorità competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS è riportato nel modulo relativo nel regolamento.

3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 La Variante 10 P.I.

3.1.1 Pianificazione vigente

Il **P.R.C.** Piano Regolatore Comunale di Roverchiara, redatto ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", risulta ad oggi così composto:

- **P.A.T. di Roverchiara** adottato con D.C.C. n. 31 del 26.11.2009 e approvato con Conferenza di Servizi in data 10.11.2010, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della sopraccitata LR. n. 11/2004 e con Deliberazione di Giunta Regione del Veneto n. 3387 del 30.12.2010, pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 25.01.2011, è stato approvato il P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004;
- **Var. 1 P.A.T.** in adeguamento alla Legge Regionale n. 14/2017 e DGR n. 668/2018 per il contenimento del consumo del suolo approvata con D.C.C. n. 24 del 13.11.2019;
- **Primo Piano Degli Interventi** adottato con D.C.C. n. 35 del 27.12.2011 e approvato con D.C.C. n. 2 in data 21.03.2012;
- **1^ variante al Piano degli Interventi** adottata con D.C.C. n. 49 del 28.11.2012 e approvata con D.C.C. n. 7 del 19.02.2013;
- **2^ variante al Piano degli Interventi** adottata con D.C.C. n. 5 del 29.04.2014 e approvata con D.C.C. n. 20 del 30.07.2014;
- **3^ variante al Piano degli Interventi – Variante verde** adottata con D.C.C. n. 2 del 31.01.2017 e approvata con D.C.C. n. 43 del 31.07.2017;
- **4^ variante al Piano degli Interventi** adottata con Del. C.C. n. 25 del 26.04.2017 e approvata con Del. C.C. n. 51 del 28.11.2017;
- **5^ variante al Piano degli Interventi** adottata con Del. C.C. n. 25 del 13.11.2019 e approvata con Del. C.C. n. 06 del 08.06.2020;
- **6^ variante al Piano degli Interventi** il cui Documento del Sindaco è stato adottato con Del. C.C. n. 32 del 22.10.2020 ed è in corso di redazione la variante.
- **7^ variante al Piano degli Interventi** adottata con Del. C.C. n. 12 del 19.04.2021 e approvata con Del. C.C. n. 29 del 22.07.2021.
- **8^ variante al Piano degli Interventi** adottata con Del. C.C. n. 36 del 13.10.2021 e approvata con Del. C.C. n. 49 del 20.12.2021;
- **9^ variante al Piano degli Interventi** adottata con Del. C.C. n. 37 del 13.10.202 e approvata con Del. C.C. n. 50 del 20.12.2021.

3.1.2 Iter di formazione della presente variante 10 P.I.

Il Procedimento di formazione della Var. 10 P.I. avviene ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. che sinteticamente è composto dalle seguenti fasi:

- predisposizione da parte del Sindaco del documento (Documento del Sindaco) in cui sono evidenziati gli obiettivi, i contenuti e gli effetti attesi e sua illustrazione in Consiglio Comunale;
- pubblicazione del relativo avviso pubblico;
- adozione della Variante in Consiglio Comunale;
- successivamente all'adozione della Variante sarà avviata la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art 12. del D.Lgs 152/2006 e relativa procedura di Valutazione di incidenza ambientale;

- entro otto giorni dall'adozione, deposito della Variante e sua disposizione al pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, controdeduzioni delle stesse e approvazione della Variante da parte del C.C.;
- depositato della Variante presso la sede del Comune per la libera consultazione;
- efficacia della Variante quindici giorni dalla pubblicazione della relativa Delibera di Consiglio Comunale di approvazione all'Albo Pretorio;
- dopo l'approvazione della Variante, ai sensi dell'art. 18, comma 5bis della LR 11/2004 e s.m.i., trasmissione del Q.C. - Quadro Conoscitivo del P.R.C. aggiornato, alla Giunta Regionale dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione della Variante.

Si specifica che saranno acquisiti durante il percorso della Variante i pareri necessari di Enti competenti in materia.

3.1.3 Documento del sindaco

La legge regionale di Governo del Territorio n. 11/2004 e s.m.i. prevede all'art. 18 che l'Ente Locale, che si intende dotarsi del Piano degli Interventi o sue varianti, debba predisporre un Documento dove il Sindaco evidenzia, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2024, è stato preso atto dell'avvenuta presentazione del Documento del Sindaco della presente Variante n. 10 di PI, come previsto dall'art.18, comma 1 della L.R. n. 11 del 23/04/2004 e s.m.i.

3.1.4 Contenuti ed obiettivi della variante al P.I. n. 10

Le priorità della Var. 10 al Piano degli Interventi, tenuto conto:

1. del P.A.T. approvato;
2. della Var. 1 al PAT approvata di adeguamento al quantitativo di consumo di suolo ai sensi della Legge Regionale n. 14/2017 e della DGRV n. 668/2018;
3. del Primo PI e successive Varianti;
4. di quanto stabilito dalla Legge Regionale 11/2004 e s.m.i.;
5. che il Piano deve essere "mirato" a soddisfare le reali ed attuali esigenze del territorio, al fine di rispondere in modo più adeguato possibile alle stesse;

sono finalizzate principalmente a quanto esplicitato di seguito.

Nel seguito le variazioni di Variante trovano una organizzazione mediante una numerazione progressiva nella colonna denominata "N. identificativo intervento VAS".

Al capitolo 5 "Criteri di Applicazione e Art. 5 – regolamento regionale n. 3/2025" viene presentata una tabella riepilogativa delle azioni e interventi di Piano e l'applicabilità, azione per azione, dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 3/2025.

3.1.4.1 ACCOGLIMENTO RICHIESTE

Considerato che:

- con apposito avviso pubblico l'amministrazione comunale ha informato che si stava dando inizio alla formazione della Variante n. 10 al P.I., per valutare le richieste che la cittadinanza poteva inoltrare;
- sono pervenute diverse richieste pianificatorie da parte dei cittadini di variante al Piano degli Interventi;

le richieste pianificatorie pervenute sono state istruite e valutate dal Comune e progettista verificando la loro compatibilità tecnica - urbanistica con il P.R.C. – P.A.T. + P.I., con la legislazione vigente in materia e con gli obiettivi politico - programmatici dell'Amministrazione comunale.
Dopo l'istruttoria delle richieste pervenute e confronto con gli aventi titolo, che in alcuni casi hanno comportato la sottoscrizione di atti unilaterali d'obbligo (le cui copie sono state allegate all'Elab. di PI *ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO o ACCORDI PUBBLICO – PRIVATI SOTTOSCRITTI)* quelle che hanno dato esito positivo e di "continuità" vengono qui di seguito descritte.

Interventi Var. 10 PI								
Richiesta n.	Atto n.	N. identificativo intervento VAS	Sunto Intervento introdotto nella Var. 10 PI	Classificazione Var. 10 di PI	Dimensionamento Var. 10 PI		Indicazione Tav. 4 PAT	ATO PAT
					Residenziale e attività comp. (direz./comm)	Industria artigianato		
					mc.	mq.		
1		4	Per il fabbricato sito in via Vittorio Veneto e catastalmente descritto al Fg. 5 mapp. 244, stralciata nella Tav. 13.3.A *Centro storico capoluogo* l'indicazione di *ambito di progettazione unitario* n. 3 interessante fabbricati siti in ZTO A - centro storico al fine di intervenire singolarmente nelle diverse proprietà, in quanto il richiedente proprietario dei fabbricati con n. 121, 122 intende utilizzarli, ora dimessi e degradati, mediante la loro ristrutturazione nel rispetto del grado già assegnato n. 6 - ristrutturazione globale	ZTO A			Area urb. consolidata Sistema residenziale	R1.1
2	9	5	Ampliata la Zona B1/37 mediante la riclassificazione dell'area limitrofa da zona agricola di 2.160 mq, al fine di aumentare la potenzialità edificatoria già prevista da 1.200 mc a 1.400 mc (+200 mc)	ZTO B1/37	200,00		Ambito agricolo	R2.1

Interventi Var. 10 PI								
Richiesta n.	Atto n.	N. identificativo intervento VAS	Sunto Intervento introdotto nella Var. 10 PI	Classificazione Var. 10 di PI	Dimensionamento Var. 10 PI		Indicazione Tav. 4 PAT	ATO PAT
					Residenziale e attività comp. (direz./comm)	Industria artigianato		
					mc.	mq.		
3		**6**	Per il fabbricato sito in via Roma e catastalmente censito al fg. 7, mapp. 82, sub. 1, in ZTO A - centro storico: stralciata l'indicazione di ambito di progettazione unitario n. 1 a cui fa parte.	ZTO A			Area urb. consolidata Sistema residenziale	R1.1
5	**10**	**7**	Modifica della scheda "Attività Produttiva da confermare n. 5": a) includendo nel perimetro della stessa scheda anche le aree limitrofe in proprietà catastalmente descritte al Fg. 2: - mapp. 65 (126 mq); - parte di mapp. 234 esclusa dalla scheda (circa 6.459 mq); - mapp. 280 (1.506 mq); per un totale di 8.101 mq di ampliamento del perimetro di scheda, <u>senza prevedere nuova possibilità edificatoria</u>; b) aggiornando la scheda con i dati della nuova ditta (anche in recepimento della DCC n. 3 del 04.03.2024); c) aggiornando la planimetria di progetto.	Attività Produttiva da confermare n. 5			Ambito agricolo	A.2.2
6	**8**	**8**	Viene aggiornata la scheda n. 23 di *fabbricati non più funzionali al fondo agricolo* dando la possibilità ad una porzione di fabbricato catastalmente descritto al Fg. 9, mapp. 315, sub 7, di 22 mq e 90 mc, del cambio d'uso da garage a commerciale connesso al birrificio, come per la rimanente porzione di fabbricato adiacente e comunicante, già riconvertito a commerciale connesso al birrificio, attività presente nel fabbricato antistante. Viene inoltre aggiornata la descrizione	fabbricati non più funzionali al fondo agricolo n. 23			Ambito agricolo	A.2.2

Interventi Var. 10 PI								
Richiesta n.	Atto n.	N. identificativo intervento VAS	Sunto Intervento introdotto nella Var. 10 PI	Classificazione Var. 10 di PI	Dimensionamento Var. 10 PI		Indicazione Tav. 4 PAT	ATO PAT
					Residenziale e attività comp. (direz./comm)	Industria artigianato		
					mc.	mq.		
			della situazione di fatto (i sub 6 e 8 ora sono rispettivamente 9 e 10 con già destinazione d'uso consentita dal PI, aggiornando l'estratto del PI e l'estratto di mappa castale).					
TOTALE					**200,00**	**0,00**		

3.1.4.2 REVISIONE DELLE AREE OGGETTO DI DECADENZA ART. 18 DELLA L.R. 11/2004

Relativamente alla decadenza delle previsioni di aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture ed a aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio, si cita la **LR 11/2004, all'art. 18, commi 7 e 7 bis.**

Con **D.C.C. n. 28 del 22.07.2021**:

- si è stabilito che il termine di decadenza di cui al comma 7 dell'art. 18 della LR 11/2004 e s.m.i, decorre dai 5 anni:
  - per le aree di espansione con obbligo di PUA e i vincoli preordinati all'esproprio introdotti fino alla Variante 4 di PI, dell'efficacia della delibera n. 51 del 28.11.2017 con la quale è stata approvata la Var. n. 4 di PI (antecedente alla LR 14/2017 che ha introdotto il comma 7bis dell'art. 18 della LR 11/2004), e pertanto dal 3 maggio 2018, conseguentemente la decadenza avverrà il 3 maggio 2023;
  - per le aree di espansione con obbligo di PUA e i vincoli preordinati all'esproprio introdotti dalle Varianti di PI successive alla variante n. 4 di PI in poi, dell'efficacia della delibera con la quale è stata approvata la Var. di PI relativa;

Il Comune, prendendo atto di quanto sopra, ha comunicato direttamente con nota del 08.06.2023 agli aventi titolo delle aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, la avvenuta decadenza e la possibilità di richiedere la proroga entro il 19.06.2023 previo versamento del contributo pario allo 0,1% del valore delle aree ai fini IMU, da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del temine quinquennale.

In particolare, vengono qui di seguito descritte le aree oggetto di decadenza, le eventuali risposte di deroga degli aventi titolo e le determinazioni della classificazione prevista con la presente Variante 10 PI.

3.1.4.2.1 Zona C2/3 di Via Crosara

Per la Zona C2/3 di via Crosara l'avente titolo non ha risposto alla nota del Comune dell'avvenuta decadenza e della possibilità di proroga.

Il PI vigente classifica e norma la Zona C2/3 come segue:

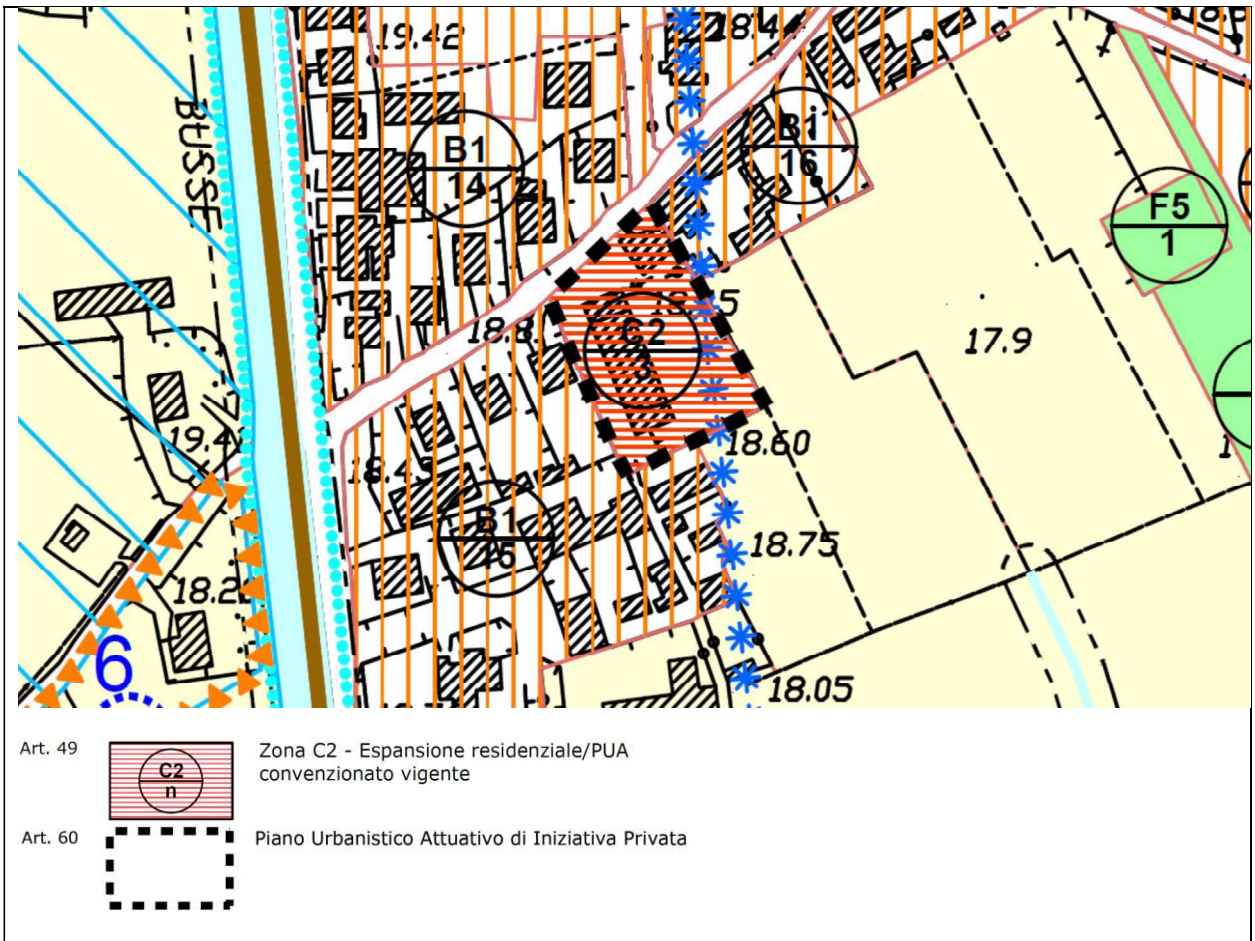

Estratto Tav. Var. 9 PI - ZTO C2/3 via Crosara

ZTO espansione edilizia C2	
Indice di edificabilità territoriale	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

C2/3:
- Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo con progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per la demolizione dell'edificio dismesso ex Consorzio Agrario.
- L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.

C2/4:
- Dovrà essere realizzata a carico dei lottizzanti una viabilità di penetrazione come da schema direttore individuato nella Tavola 1 del PI.

Estratto art. 67 NTO – Var. 9 PI

La zona C2/3, essendo avvenuta la decadenza, è divenuta area non pianificata di cui all'art. 33 della LR 11/2004 e s.m.i..

Considerato che la zona C2/3 non è libera ma è edificata, ovvero sono presenti fabbricati dismessi ed abbandonati dell'ex Consorzio agrario con pertinenza, che necessita di una pianificazione di promozione del recupero e riqualificazione dell'area, **con la presente Var. 10 PI si propone di riclassificarla come ZTO C1/6 con possibilità di attuazione mediante intervento diretto (IED) mediante demolizione e ricostruzione secondo gli indici predeterminati specifici, mantenuti come l'ex zona C2/3, e cambio di destinazione d'uso a residenziale e compatibili di cui all'art. 48 delle NTO.**

Pertanto, la presente variante prevede la seguente classificazione e disciplina:

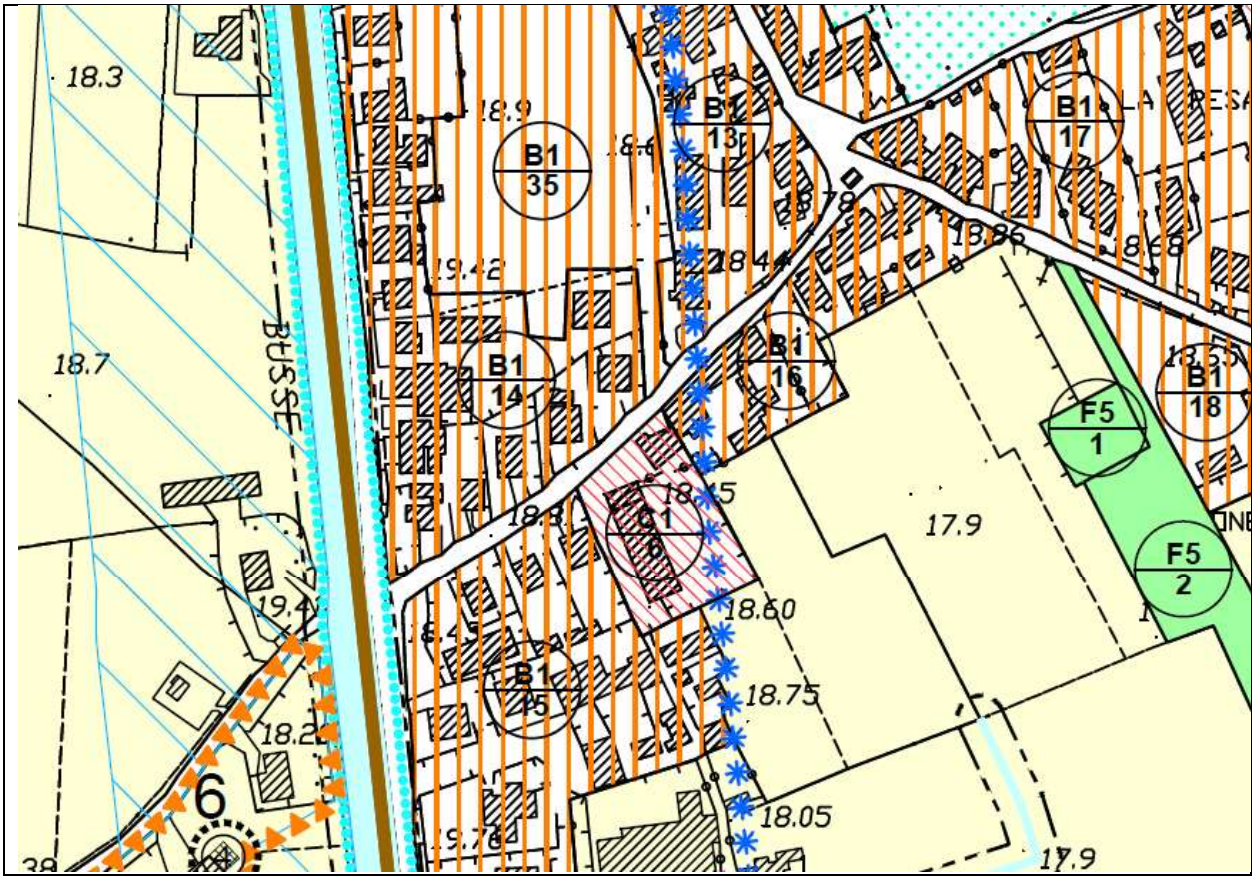

Art. 48 | C1 n | Zona C1 - Completamento edilizio

Estratto Tav. Var. 10 PI – ex ZTO C2/3 con obbligo di PUA riclassificata a ZTO C1/6

ZTO espansione edilizia C2

Indice di edificabilità territoriale	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

~~**C2/3:**~~

- ~~Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo con progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per la demolizione dell'edificio dismesso ex Consorzio Agrario.~~
- ~~L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.~~

~~**C2/4:**~~

- ~~Dovrà essere realizzata a carico dei lottizzanti una viabilità di penetrazione come da schema direttore individuato nella Tavola 1 del PI.~~

Estratto art. 67 NTO Var. 10 PI

ZTO C1/6 *(ex ZTO C2/3)*

Indice di edificabilità fondiaria	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

- Attuazione tramite intervento edilizio diretto (IED) di progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio che prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione nel rispetto dei parametri sopra descritti, con cambio d'uso a destinazioni residenziali e compatibili, come consentite per le ZTO C1 dalle presenti norme, con reperimento degli standards ai sensi di legge.
- L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.

Estratto art. 48 NTO Var. 10 PI

3.1.4.2.2 Zona C2/4 di Via Borcola

Per la **Zona C2/4 di via Borcola**, l'avente titolo non ha risposto alla nota del Comune dell'avvenuta decadenza e della possibilità di proroga.

Il PI vigente classifica e norma la Zona C2/4 come segue:

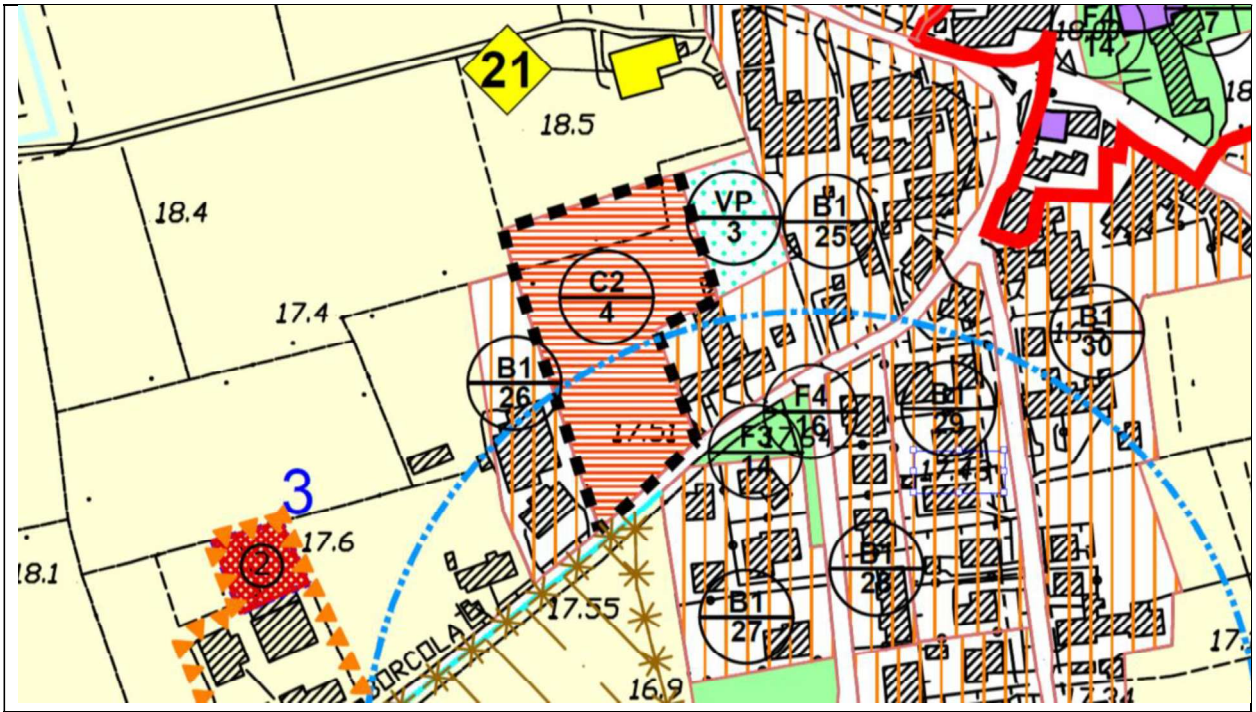

Art. 49 — Zona C2 - Espansione residenziale/PUA convenzionato vigente

Art. 60 — Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata

Estratto Tav. Var. 9 PI - ZTO C2/4 via Borcola

ZTO espansione edilizia C2	
Indice di edificabilità territoriale	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

C2/3:
- Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo con progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per la demolizione dell'edificio dismesso ex Consorzio Agrario.
- L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.

C2/4:
- Dovrà essere realizzata a carico dei lottizzanti una viabilità di penetrazione come da schema direttore individuato nella Tavola 1 del PI.

Estratto art. 67 NTO – Var. 9 PI

La zona C2/4, essendo avvenuta la decadenza, è divenuta area non pianificata di cui all'art. 33 della LR 11/2004 e s.m.i..

La presente Variante 10, non essendo pervenuta richiesta di proroga da parte dell'avente titolo, **riclassifica l'area a Zona agricola** e conseguentemente adegua gli elaborati del PI come segue:

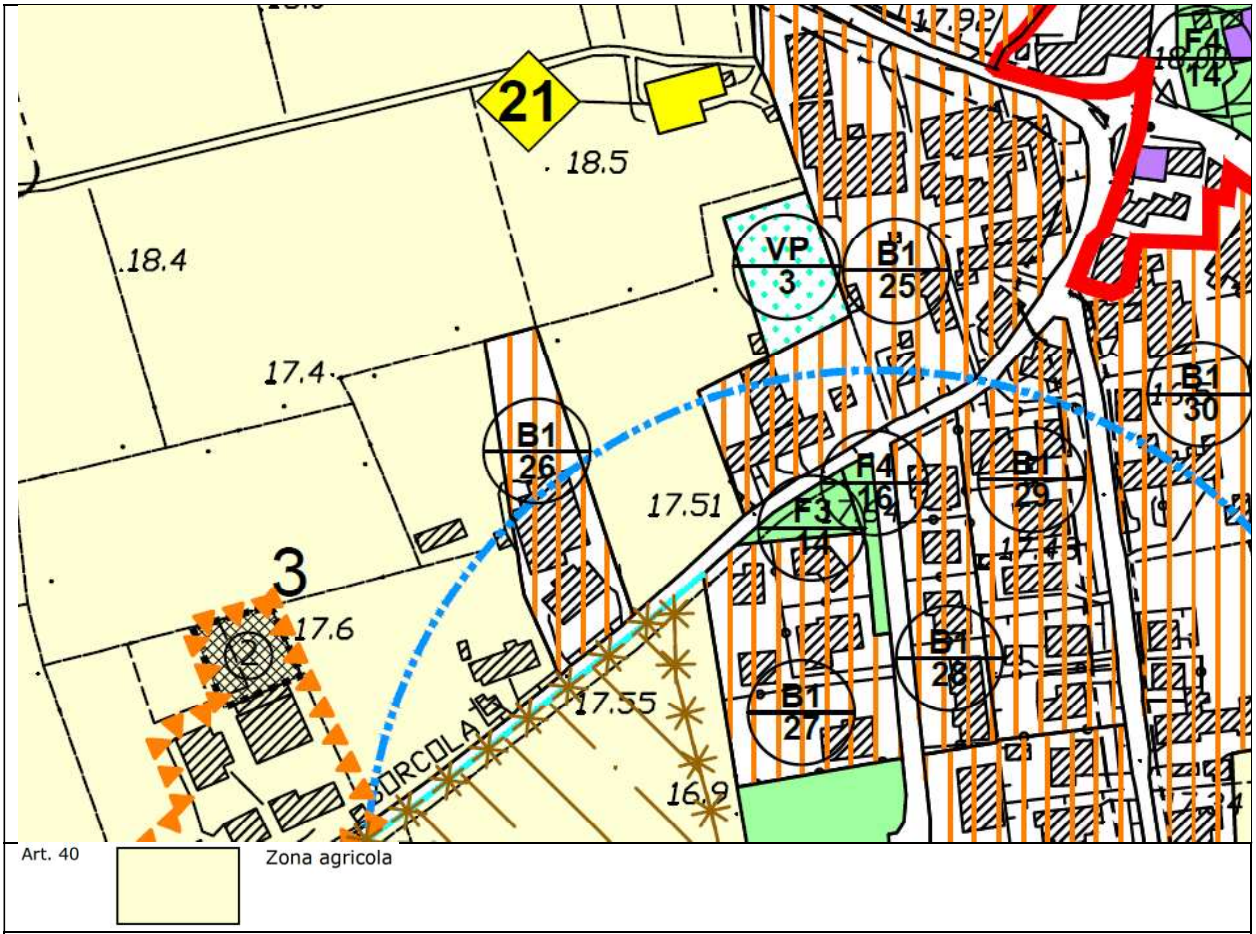

Estratto Tav. Var. 10 PI – ex ZTO C2/4 riclassificata a zona agricola

ZTO espansione edilizia C2	
Indice di edificabilità territoriale	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

~~**C2/3:**~~
- ~~Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo con progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per la demolizione dell'edificio dismesso ex Consorzio Agrario.~~
- ~~L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.~~

~~**C2/4:**~~
- ~~Dovrà essere realizzata a carico dei lottizzanti una viabilità di penetrazione come da schema direttore individuato nella Tavola 1 del PI.~~

Estratto art. 67 NTO Var. 10 PI

Si precisa che la ZTO C2/4 di sup. 8.560 mq è stata inserita con il primo PI, la cui volumetria di 8.650 mc è stata scomputata dall'ATO di appartenenza R.1.2.

Pertanto con la sua declassificazione a zona agricola viene "ripristinato" il volume di 8.560 mc scomputati con il primo PI nell'ATO di appartenenza R.1.2 e scomputati i relativi abitanti insediabili – vedi cap. 5.2 *VERIFICA FABBISOGNO AREE PER SERVIZI* e cap. 6 *COMPATIBILITÀ CON IL P.A.T. - VERIFICA CARICO INSEDIATIVO AGGIUNTIVO* e che segue.

3.1.4.2.3 Zona D2/4 Via del Lavoro

Per la Zona D2/4 di via Del Lavoro, l'avente titolo ha risposto alla nota del Comune dell'avvenuta decadenza chiedendo la proroga con nota di prot. n. 5030 del 16.06.2023.

Con la presente Variante si mantiene la classificazione produttiva e la disciplina della ZTO D2/4 distinguendola in due abiti (D2/4 e D1/13) e aggiornandola rispetto al PUA in Variante al PI approvato, come specificato al **cap. 4.5.2** a cui si rimanda.

3.1.4.2.4 Zona D2/1 Via Cappafredda

Per la Zona D2/1 di via Cappafredda, l'avente titolo ha risposto alla nota del Comune dell'avvenuta decadenza chiedendo la proroga con nota di prot. n. 5049 del 16.06.2023.

Con la presente Variante si mantiene la classificazione e la disciplina della ZTO D2/1 (art. 69 NTO) come sotto riportato:

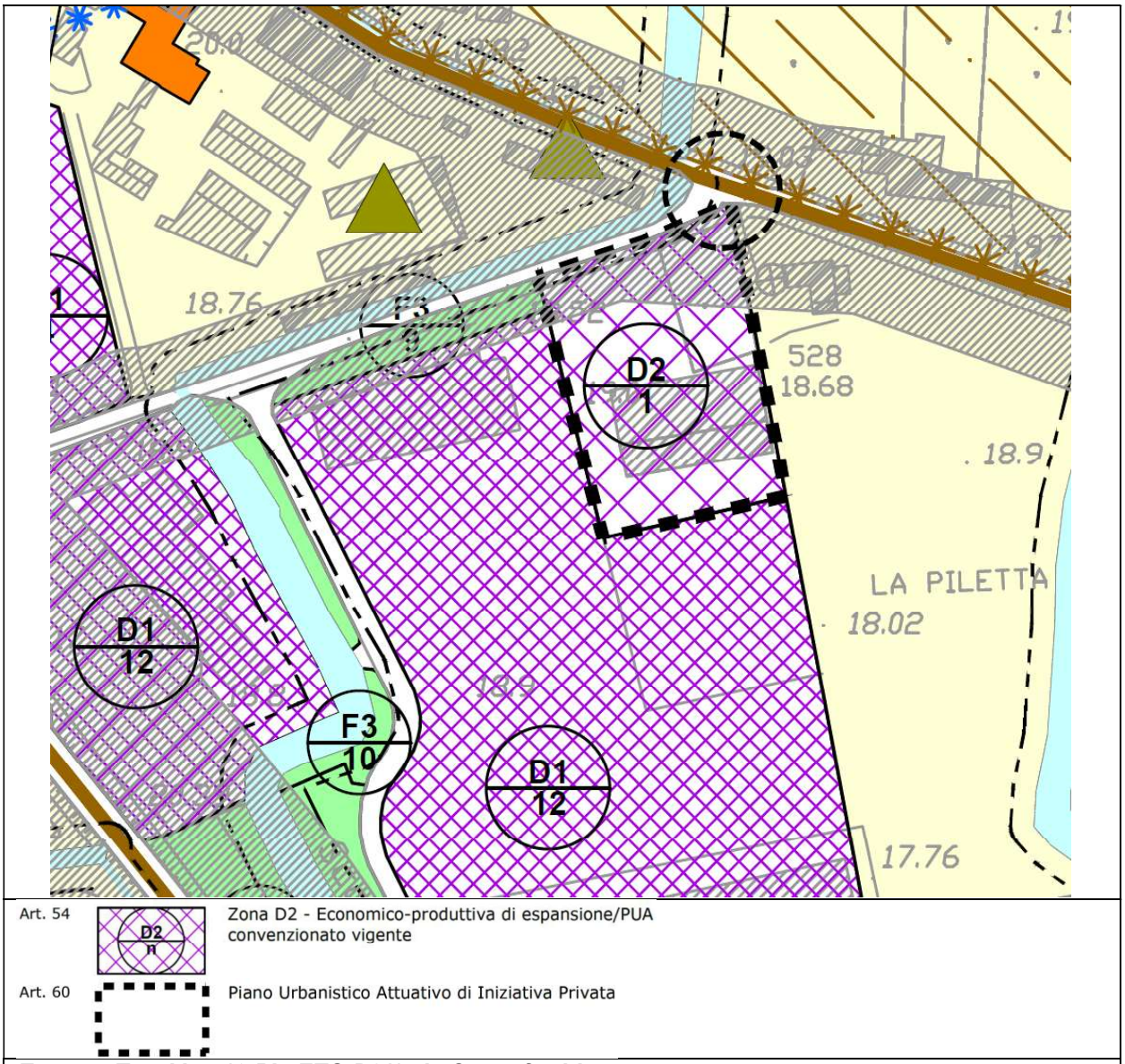

Estratto Tav. Var. 10 PI - ZTO D2/1 via Cappafredda

3.1.4.2.5 ZTO F3/18 Fattoria didattica ed annesse attrezzature, soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata

La zona **F3/18** ***Fattoria didattica ed annesse attrezzature, soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata*** **–** art. 58 NTO era stata introdotta con la var. 2 di PI, oggetto di atto unilaterale d'obbligo n. 2.

L'avente titolo non ha comunicato la sua volontà a mantenere e prorogare tale area; pertanto, essendo decaduta e divenuta *area non pianificata* di cui all'art. 33 della LR 11/2004 e s.m.i., con la presente Variante 10 PI viene classificata a **Zona agricola,** e conseguentemente adeguati gli elaborati del PI come segue:

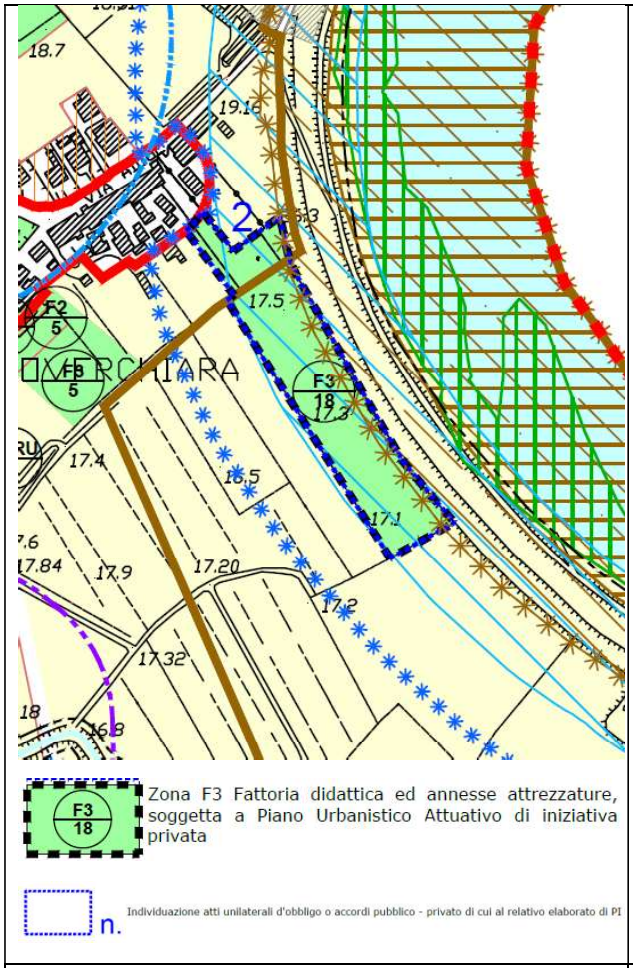

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relativa voce di legenda

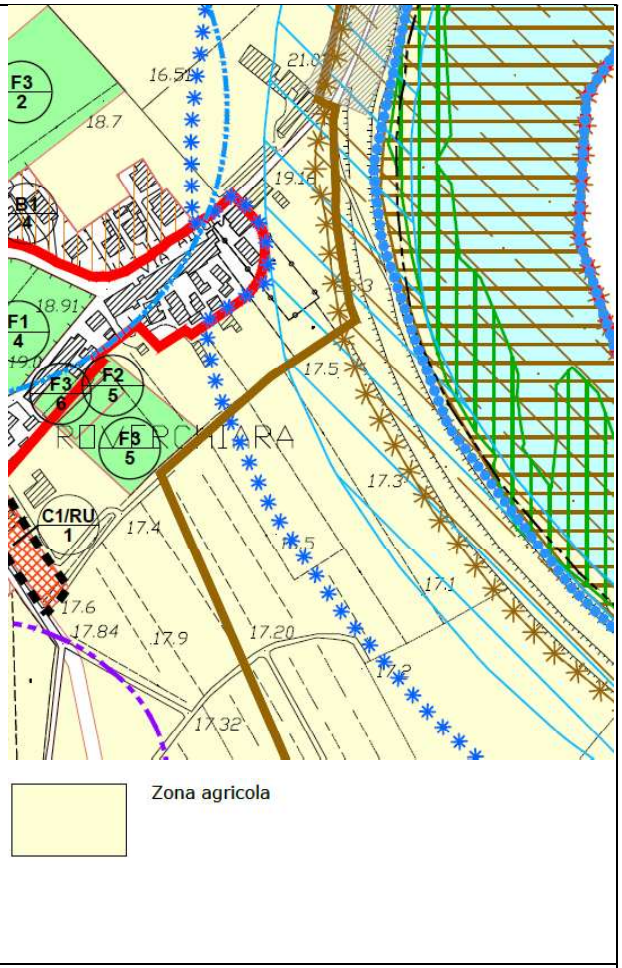

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

~~**ZONA F3/18 Fattoria didattica ed annesse attrezzature**~~

~~Zona destinata a fattoria didattica ed attrezzature annesse a tale attività, quali aule didattiche, aree di servizio (aree per il gioco, ricovero bici, servizi igienici, …), depositi per il foraggio, strutture e coperture per il ricovero di vari animali (ovini, equini, suini, bovini, animali da cortile,…).~~

~~La presente Zona potrà attuarsi esclusivamente previo Piano Urbanistico Attuativo che preveda la distribuzione delle attività consentite, l'organizzazione e la fruizione delle aree scoperte con eventuali percorsi distributivi, eventuali scoline e rimboschimento (che dovrà avvenire solamente con l'utilizzo di piante autoctone) e quanto altro previsto e consentito per la Zona stessa.~~

~~È consentita una volumetria massima realizzabile per le destinazioni consentite di 3.000,00 mc da comporsi e rendere coerente al contesto ambientale circostante esistente, presentando una qualità architettonica formale adeguata e con l'uso di materiali tradizionali, tipici della zona agricola e con una altezza media interna di 3,00 ml.~~

~~Tutti gli interventi previsti, sia edificatori che delle aree scoperte, dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche e le indicazioni relative al territorio agricolo di cui all'art.40 delle presenti Norme e al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.~~ ~~Dovranno essere individuati e dimensionati standard in riferimento alle funzioni ammesse previste.~~ ~~Dovranno essere adottare opere architettoniche e/o di mitigazione ambientale al fine di limitare gli effetti negativi come rumori, odori, … e dovranno essere specificare le modalità di smaltimento dei reflui zootecnici.~~ ~~In caso di cessazione o trasferimento dell'attività è concesso il subentro dello stesso tipo di attività ma non il subentro di altre attività. In caso di cessazione o trasferimento senza il suddetto subentro, è obbligatoria la demolizione di tutte le strutture realizzate ed il ripristino dei luoghi.~~
Estratto art. 58 NTO Var. 10 PI – stralcio della disciplina della ZTO F3/18

Nell'elaborato *ATTI UNILATERALI D'OBBLIGO o ACCORDI PUBBLICO – PRIVATI SOTTOSCRITTI* viene **stralciato l'atto n. 2 relativo alla ZTO F3/18**.

3.1.4.3 ALTRE MODIFICHE AL PI

Sono stati redatte alcune modifiche agli elaborati di PI necessarie per adeguarli a variazioni alla legislazione vigente in materia, alla situazione di fatto documentata, o a iniziative amministrative, che vengono qui di seguito esplicitate.

3.1.4.3.1 Indicazione due azioni di "schema direttore viabilità di progetto"

Nella Tav. 1 di PI sono state inserire ed indicate con la voce di legenda ***Schema direttore viabilità di progetto*** **–** art. 75 NTO*,* le previsioni urbanistiche di **due rotatorie**:

1. una in corrispondenza dell'incrocio tra la SP44 e la laterale via Cappafredda;
2. una in corrispondenza dell'incrocio tra le strade SP 45b e via Bussè, via Borcola e via Molaro.

al fine di futuri interventi di progetto sulla viabilità; tali azioni sono indicate nella tavola di piano come schemi direttori, che, come specificato al relativo art. 75 NTO, hanno *valenza indicativa, rappresentativa di un tracciato che sarà individuato e determinato in sede di progetto*.

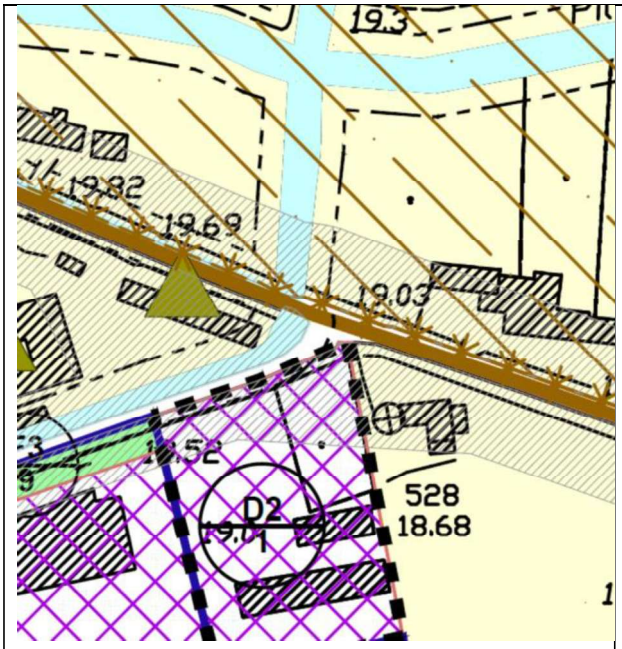

Estratto Tav. 1 Var. 9

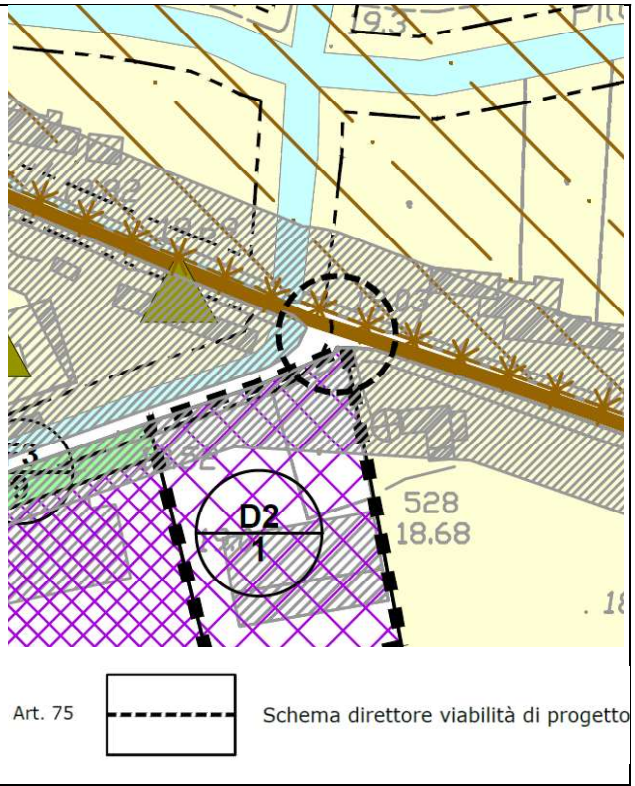

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

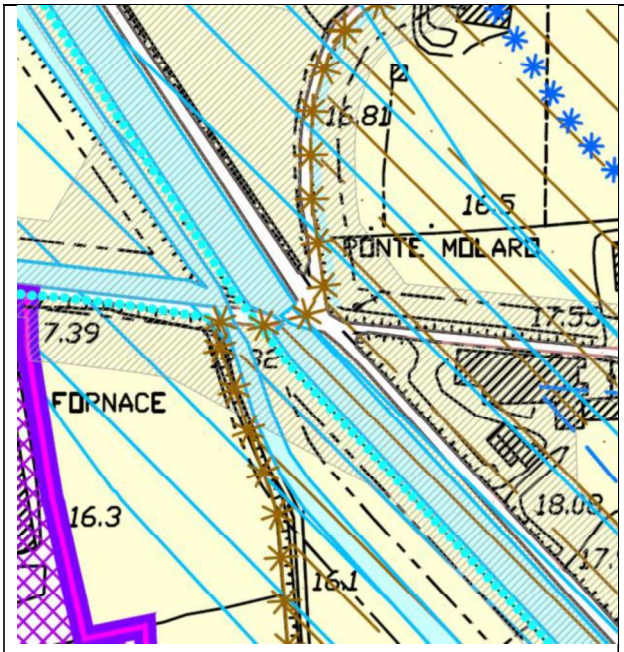

Estratto Tav. 1 Var. 9

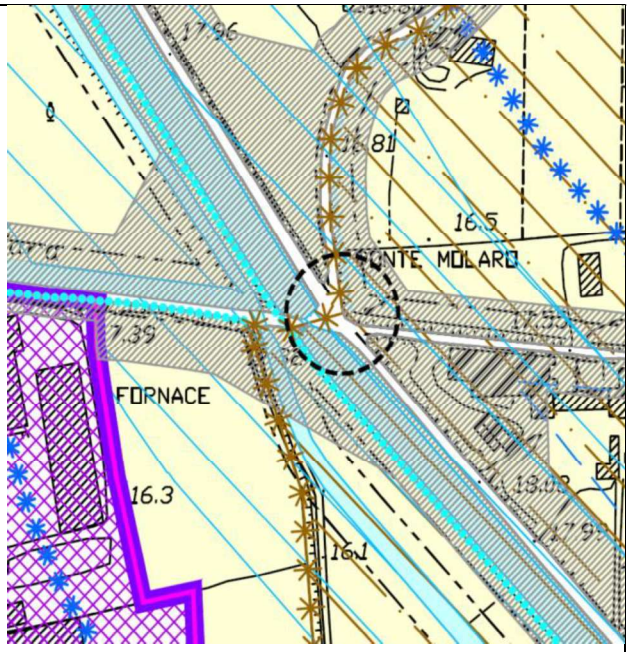

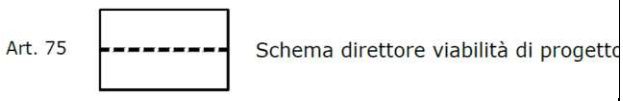

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

3.1.4.3.2 Recepimento del PUA in variante al PI della ZTO D2/4

La presente Variante n. 10 recepisce le modifiche al P.I. previste dal P.U.A. - **Piano Urbanistico Attuativo in Variante al PI relativo all'ambito della ZTO D2/4 "Zona D2 – economico produttiva di espansione", in via del Lavoro, approvato** ai sensi dell'art. 20, comma 8ter della L.R. n.11/2004 e s.m.i. **con D.C.C. n. 20 del 20.08.2024**.

Vengono pertanto adeguati gli elaborati di PI come segue:

- nella Tavola di PI:
  - viene modificato il perimetro di *Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata* – art. 60 NTO (attualmente il PUA è approvato ma non convenzionato);
  - viene modificata l'indicazione dello *Schema direttore viabilità di progetto* – art. 75 NTO;
  - vengono distinti i due ed autonomi ambiti di intervento, denominati D2/4 con *PUA di iniziativa privata* e D1/13;
- nelle NTO all'art. 69 *Zona D2 economico-produttiva di espansione* viene modificata l'indicazione dell'altezza massima consentita per tutte le ZTO D2, per tutte le destinazioni d'uso consentite, da 10 ml a 14 ml, e anche all'art. 53 per le ZTO D1/12 (ex ZTO D2/2) e D1/14 (ex ZTO D2/3) - vedi cap. 4.5.4 che segue.

Si riportano qui di seguito lo stato di fatto di PI e lo stato di Variante 10 PI delle ZTO produttive suddette.

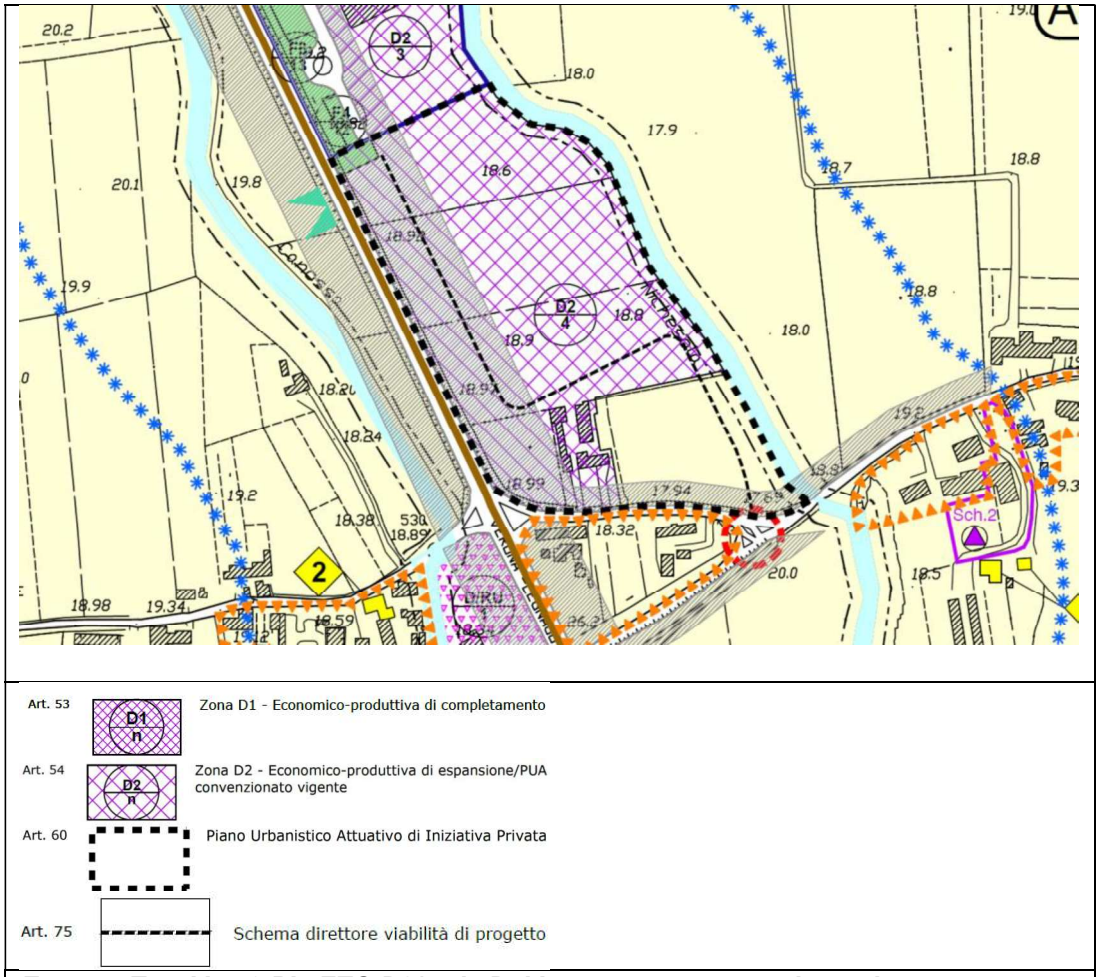

Estratto Tav. Var. 9 PI - ZTO D2/4 via Del Lavoro con estratto legenda

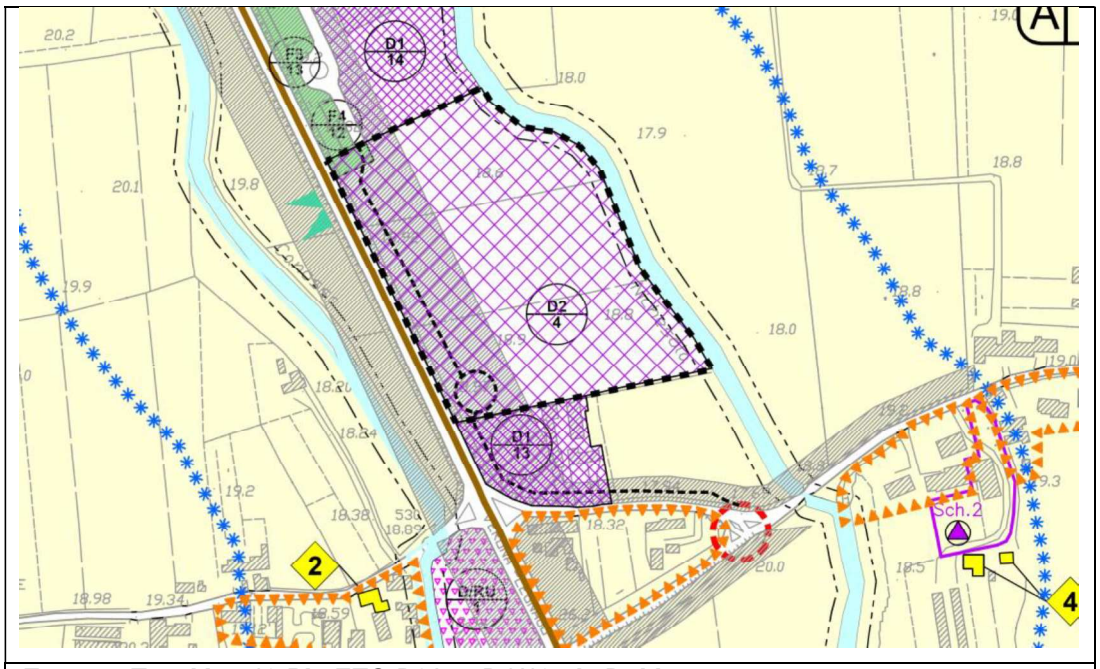

Estratto Tav. Var. 10 PI - ZTO D2/4 e D1/13 via Del Lavoro

Estratto art. 69 NTO con evidenziato in giallo le modifiche introdotte

ZTO Industriale – Artigianale di espansione D2

Indice di edificabilità territoriale	0,60 mq/mq
Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	~~10 m~~ 14 m
Superficie minima a servizi	Art.31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

Sono ammesse, nella misura massima del 20% della Superficie Fondiaria definita dal Piano Attuativo, attività ricettive-alberghiere, ristoro, sale convegni, uffici direzionali e attività di svago per la fruizione del tempo libero, purché puntualmente previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo Obbligatorio unitario, con i seguenti indici geometrici e stereometrici:

Indice di edificabilità fondiaria	1,50 mc/mq
Superficie coperta	35% della superficie fondiaria
Superficie minima a servizi	Art.31 LR 11/2004
H max dei fabbricati	~~10 m~~ 14 m
Numero piani	3
Distanza minima dal confine stradale	D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima dai fabbricati	minimo m10,00

Il Piano Urbanistico Attuativo Obbligatorio dovrà prevedere la localizzazione, oltre che il dimensionamento, degli standard necessari in rapporto al tipo di attività da insediare, onde organizzare un intervento funzionale ed organico alle specifiche funzioni previste. Per quanto riguarda le strutture ricettive-alberghiere, le stesse dovranno essere dotate inoltre di Parcheggi Privati nella misura di 1 posto macchina ogni camera.

D2/1:

- L'intervento dovrà adeguarsi alle prescrizioni relative ai sistemi compensativi per lo smaltimento delle acque meteoriche come da relazione geologica dello strumento urbanistico previgente.
- In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, si prescrive quanto segue:
  - sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.
  - nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

D2/4:

- La viabilità dell'area produttiva dovrà essere realizzata secondo lo schema direttore della viabilità obbligatorio riportato nella Tavola 1 del PI, ovvero in prosecuzione della viabilità di lottizzazione dell'area produttiva esistente e in particolare dal confine Nord dell'ambito di intervento, e che si articola quindi verso Sud, fino ad intercettare con apposita rotonda, la strada comunale nelle vicinanze del cavalcavia e dello svincolo di connessione della stessa strada comunale, con la SS434, in località Beazzane. Tale rotonda fra la strada interna di lottizzazione e la strada comunale, dovrà essere prevista nel Piano Urbanistico Attuativo e realizzata, come tutta la viabilità di lottizzazione, a cura e spese dei proprietari dell'area, dovrà essere studiata secondo i disposti del Codice della Strada e, comunque, conforme a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza del traffico e della viabilità.
- Nessun accesso potrà avvenire all'area produttiva direttamente dalla SS434.
- Fascia di rispetto dalla Strada Statale SS434 pari a m 60.
- Le aree a standard della lottizzazione dimensionate come da art. 31 della LR 11/04, potranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434 che ha una profondità di m 60 in analogia all'area produttiva adiacente esistente, previo parere favorevole da parte dell'Ente titolare della strada.
- L'intervento dovrà adeguarsi alle prescrizioni relative ai sistemi compensativi per lo smaltimento delle acque meteoriche come da relazione geologica dello strumento urbanistico previgente.
- In merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale rispetto al Sito di Importanza Comunitaria, si prescrive quanto segue:

- sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto.

nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.

3.1.4.3.3 Riclassificazione di zone di espansione residenziale con PUA approvato a zone di completamento

Considerato che le **Zone C2/1** e **C2/2** di ***espansione residenziale/PUA convenzionato vigente*** sono oggetto di PUA approvato e convenzionato e sono realizzate, ultimate e cedute le relative opere di urbanizzazione, vengono riclassificate a zone ***C1 - completamento edilizio***.

Pertanto, vengono adeguati gli elaborati di PI come segue:

- nelle Tavole:

Riclassificata la ZTO C2/1 a C1/7 stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente. Viene inoltre adeguata la CTRN rispetto allo stato di fatto vigente

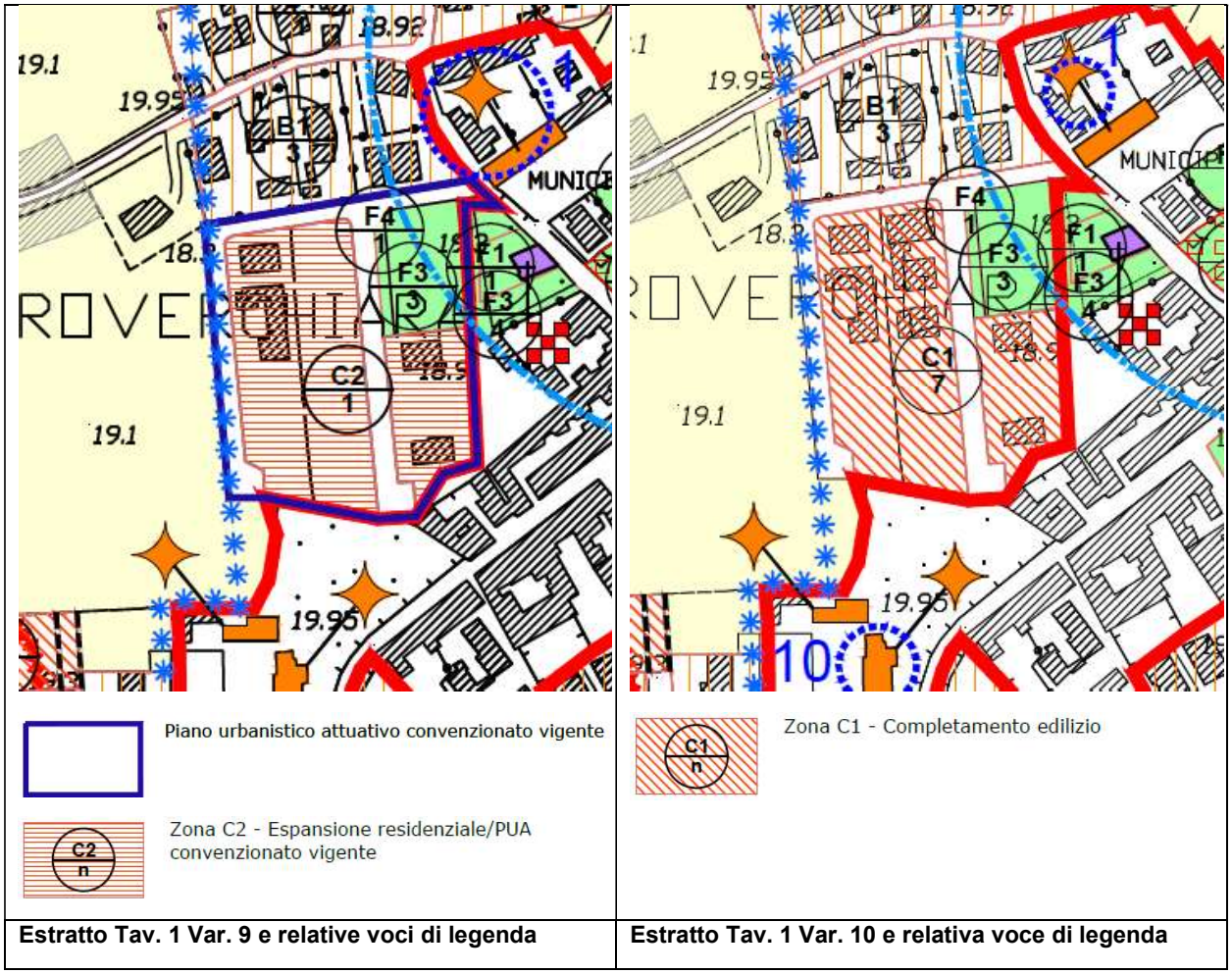

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relative voci di legenda	Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

Riclassificata la ZTO C2/2 a C1/8 stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente. Viene inoltre adeguata la CTRN rispetto allo stato di fatto vigente

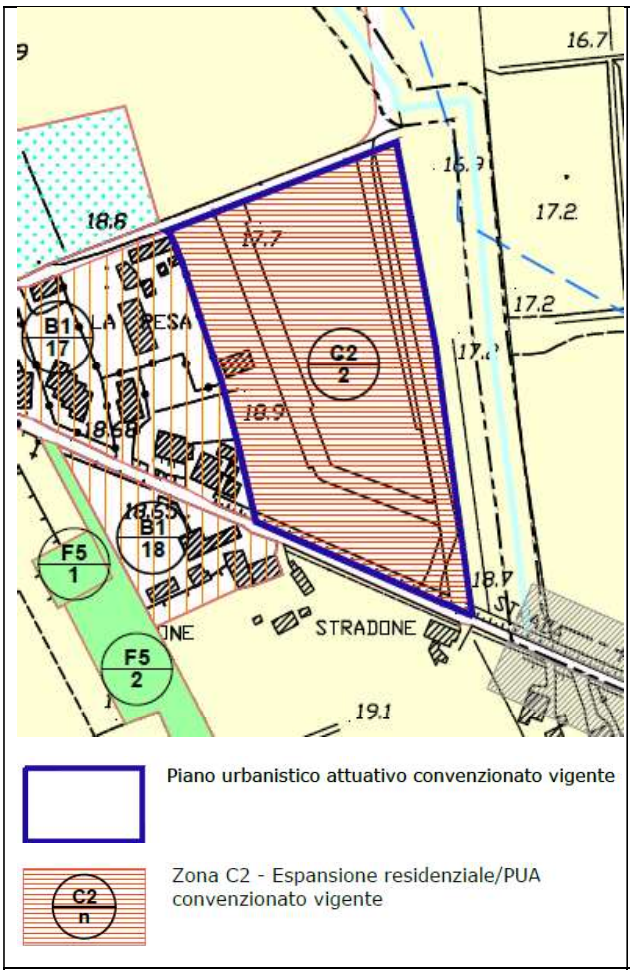

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relativa voce di legenda

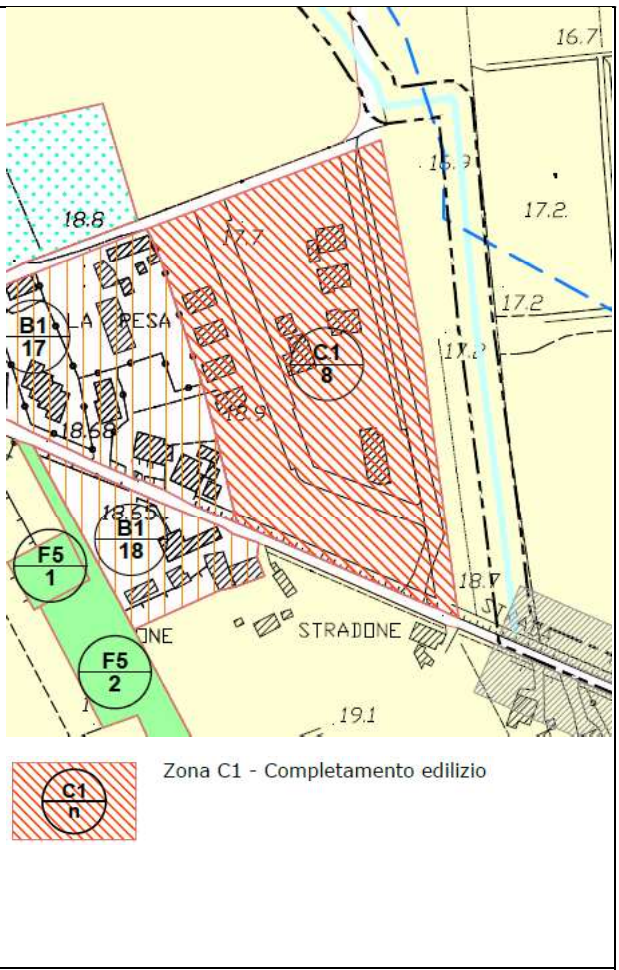

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

- nelle NTO:

all'art. 63 stralciati i riferimenti delle ZTO C2/1 e C2/2 all'art. 63

Art. 63 Piani urbanistici attuativi convenzionati vigenti
…….
~~**C2/1:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.17 del 25.06.2003 e convenzione urbanistica rep. n.114516 del 24.03.2003 del notaio dott. Macchi Sergio.~~
~~Sono confermate e valgono le previsioni del PUA vigente.~~
~~**C2/2:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.16 del 10.04.2002 e convenzione urbanistica rep. n.9419 del 22.05.2006 del notaio dott. Salvatore Lorenzo.~~
~~Sono confermate e valgono le previsioni del PUA vigente.~~

all'art. 48: integrata la disciplina di *Parametri di interventi* come segue:

ZTO C1/7 (ex ZTO C2/1) e C1/8 (ex ZTO C2/2)
Per tali zone l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA.

3.1.4.3.4 Riclassificazione di zone di espansione produttiva con PUA approvato a zone di completamento

Considerato che le **Zone D2/2** e **D2/3** di ***espansione produttiva/PUA convenzionato vigente*** sono oggetto di PUA approvato e convenzionato e sono realizzate, ultimate e cedute le relative opere di urbanizzazione, vengono riclassificate a zone ***D1 – Economico – produttiva di completamento***.

Pertanto, vengono adeguati gli elaborati di PI come segue:

- nelle Tavole:

Riclassificata la ZTO D2/2 a D1/12 stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente. Viene inoltre adeguata la CTRN rispetto allo stato di fatto vigente

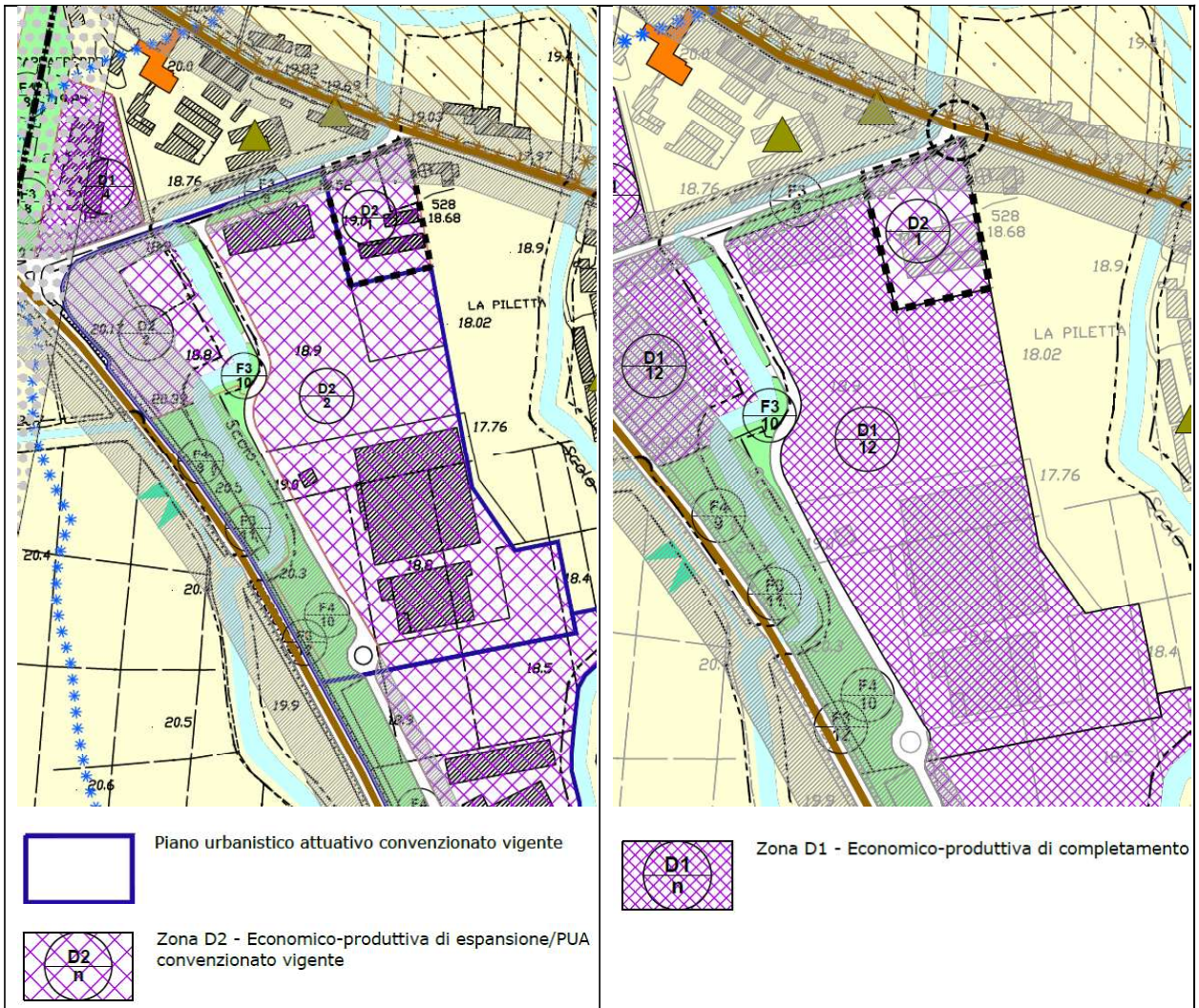

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relative voci di legenda	Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

Riclassificata la ZTO D2/3 a D1/14 stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente.

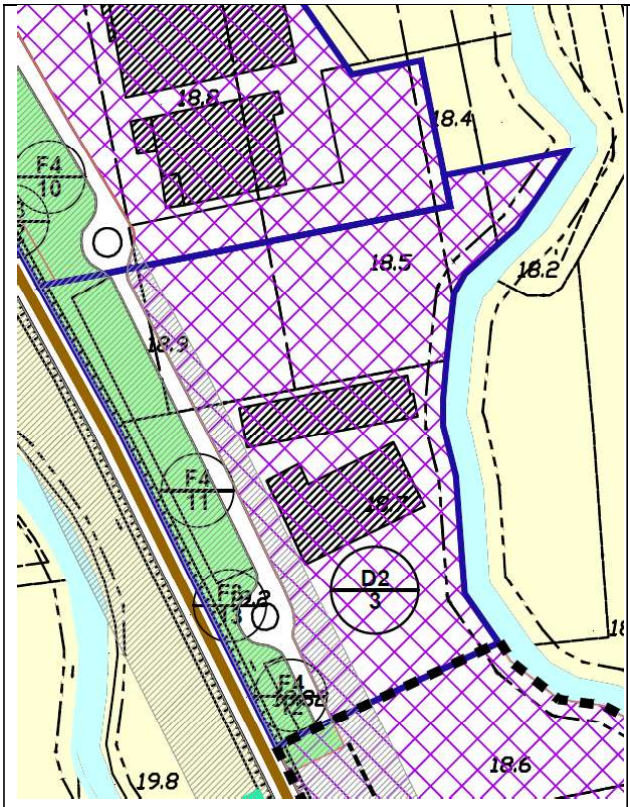

Piano urbanistico attuativo convenzionato vigente

Zona D2 - Economico-produttiva di espansione/PUA convenzionato vigente

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relativa voce di legenda

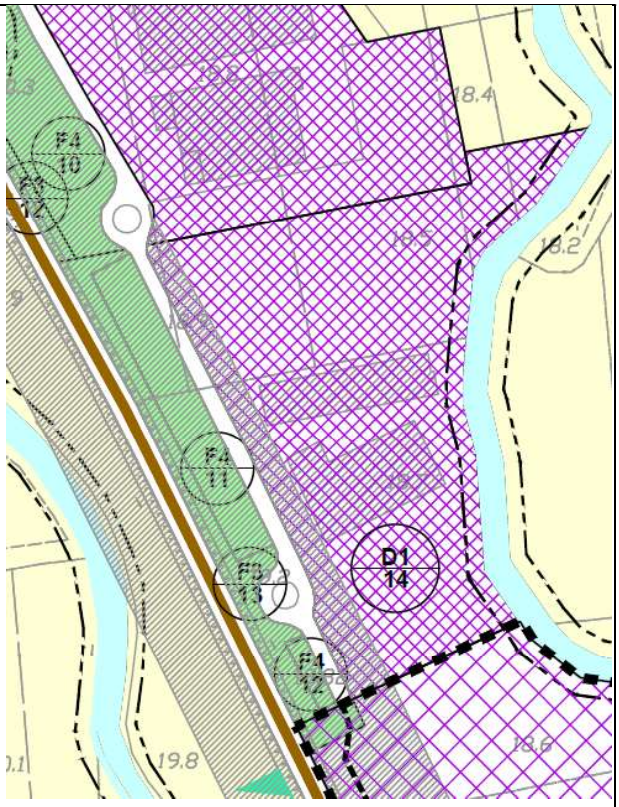

Zona D1 - Economico-produttiva di completamento

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

- nelle NTO:

all'art. 63 stralciati i riferimenti delle ZTO D2/2 e **D2/3 all'art. 63**

Art. 63 Piani urbanistici attuativi convenzionati vigenti

…….

~~**D2/2:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.31 del 03.11.1999 e convenzione urbanistica rep. n.437 del 23.05.2000 del notaio avv. Cristiano Casalini.~~
~~Per il presente piano valgono i parametri del PUA vigente e le prescrizioni che di seguito vengono riportati:~~

~~Indice di edificabilità territoriale~~	~~0,60 mq/mq~~
~~Rapporto di copertura~~	~~50% della superficie fondiaria~~
~~H max dei fabbricati~~	~~10 m~~
~~Superficie minima a servizi~~	~~Come da PUA vigente~~
~~Distanza minima dal confine stradale~~	~~D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68~~
~~Distanza minima dai confini~~	~~H/2 con minimo m5,00~~
~~Distanza minima tra fabbricati~~	~~minimo m10,00~~

- ~~Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di un quinta alberata come elemento di mediazione.~~
- ~~Le aree a standard della lottizzazione dovranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434, ch ha una profondità di m 60, comprendente altresì gli spazi esistenti tra lo scolo denominato Canossa e l Superstrada, con adeguata sistemazione ambientale per la tutela dello stesso corso d'acqua.~~
- ~~Al fine di non aggravare la viabilità, deve essere realizzato un accesso all'area senza accedere direttamente creare nuovi flussi di traffico dalla SS434 e senza interessare la zona della corte limitrofa gestendo la viabilit in maniera unitaria con l'adiacente comparto.~~

~~**D2/3:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.8 del 06.03.2002 e convenzione urbanistica rep. n.2170 del 31.07.2002 del notaio avv. Cristiano Casalini.~~
~~Per il presente piano valgono i parametri del PUA vigente le prescrizioni che di seguito vengono riportati:~~

~~Indice di edificabilità territoriale~~	~~0,60 mq/mq~~
~~Rapporto di copertura~~	~~50% della superficie fondiaria~~
~~H max dei fabbricati~~	~~10 m~~
~~Superficie minima a servizi~~	~~Come da PUA vigente~~
~~Distanza minima dal confine stradale~~	~~D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68~~
~~Distanza minima dai confini~~	~~H/2 con minimo m5,00~~
~~Distanza minima tra fabbricati~~	~~minimo m10,00~~

- ~~Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione tra le nuove fabbriche e la strada.~~
- ~~Le aree a standard della lottizzazione potranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434 in analogia all'area produttiva adiacente esistente.~~
- ~~L'accessibilità all'area produttiva non potrà avvenire direttamente dalla SS434, si dovrà proseguire la viabilità della lottizzazione esistente adiacente.~~

all'art. 53: integrata la disciplina di *Parametri di interventi* come segue:

ZTO D1/12 *(ex ZTO D2/2)*

Per tale zona l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA, in particolare le prescrizioni di seguito riportate:

Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	14 m
Distanza minima dal confine stradale	D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione.
- Le aree a standard della lottizzazione dovranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434, che ha una profondità di m 60, comprendente altresì gli spazi esistenti tra lo scolo denominato Canossa e la Superstrada, con adeguata sistemazione ambientale per la tutela dello stesso corso d'acqua.
- Al fine di non aggravare la viabilità, deve essere realizzato un accesso all'area senza accedere direttamente e creare nuovi flussi di traffico dalla SS434 e senza interessare la zona della corte limitrofa gestendo la viabilità in maniera unitaria con l'adiacente comparto.

ZTO D1/14 *(ex ZTO D2/3)*

Per tale zona l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA, in particolare le prescrizioni di seguito riportate:

Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	14 m
Distanza minima dal confine stradale	D.Lgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione tra le nuove fabbriche e la strada.
- Le aree a standard della lottizzazione potranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434 in analogia all'area produttiva adiacente esistente.
- L'accessibilità all'area produttiva non potrà avvenire direttamente dalla SS434, si dovrà proseguire la viabilità della lottizzazione esistente adiacente.

3.1.4.3.5 Riconferma della ZTO F3/16

La Zona **F3/16** ***Zona umida assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica destinata a Zona F3*** di PI è stata indicata dal primo PI in recepimento al PAT che la tutela indicandola nella Tav. 4 come ***Zona umida –*** art. 11.4 NT e come ***Isola ad elevata naturalità (stepping stone) –*** art. 12.2

Estratto Tav. 4 PAT

Nel vigente PI la ZTO F3/16 viene assoggettata a **Piano Particolareggiato di tipo ambientale di iniziativa pubblica** e viene allegata al PI una specifica **Scheda di progetto** che prefigura gli interventi finalizzati ad indirizzare la progettazione urbanistica ed ambientale che avverrà a maggior livello di definizione in sede di PP.

Inoltre, la ZTO F3/16 viene normata all'**art. 58 delle NTO.**

Con la presente Variante 10 PI si intende riconfermare la ZTO F3/16, in recepimento a quanto previsto dal PAT, specificando e disciplinando al relativo art. 58 NTO che la zona deve essere assoggettata a **Piano Particolareggiato di tipo ambientale non solo di iniziativa pubblica, ma anche privata o mista.**
Pertanto, a tal fine vengono adeguati gli elaborati di PI come segue:

- **nelle Tavv. di PI**: mantenimento della ZTO F3/16 perimetrata oltre che con PP di iniziativa pubblica anche con PUA di iniziativa privata e conseguentemente adeguato il titolo della voce in legenda come segue: ***F3/16 Zona umida assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica <u>o privata o mista</u> destinata a Zona F3***:

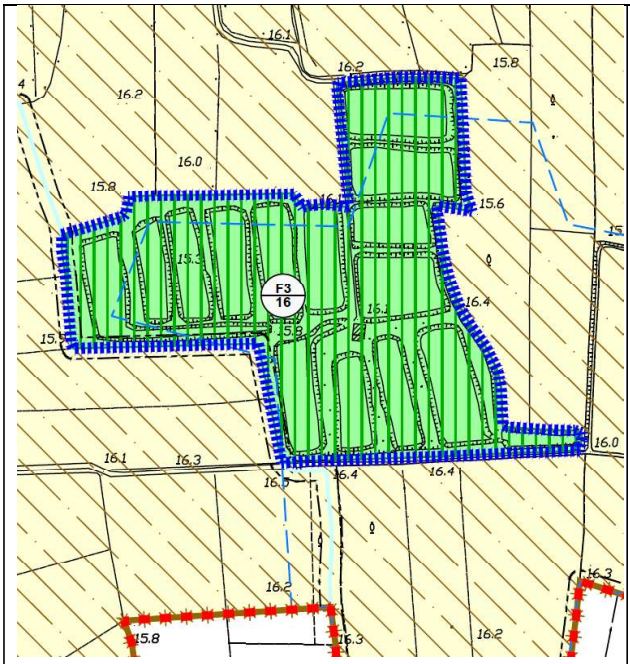

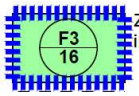

Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica destinata a Zona F3.

Estratto Tav. 1 Var. 9 e relativa voce di legenda

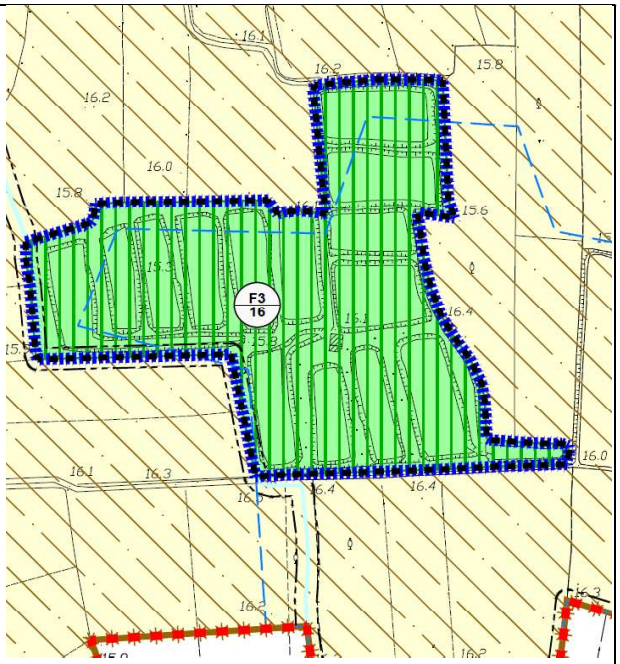

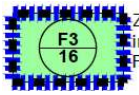

Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata o mista destinata a Zona F3.

Estratto Tav. 1 Var. 10 e relativa voce di legenda

- l'**art. 58 delle NTO** viene adeguato come segue:

ZONA F3/16 Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata o mista destinata a zona F3
Il PI individua la zona umida situata in prossimità del confine meridionale del territorio comunale (ATO A2.4) laddove sono presenti specchi d'acqua freatici formatisi da alcune fosse di cava dismesse (bacini lacustri) e la classifica Zona F3/16 e l'assoggetta a Piano Particolareggiato di tipo ambientale che sarà ~~esclusivamente~~ di iniziativa pubblica o privata o mista. Il Piano Particolareggiato ~~di iniziativa pubblica~~ è finalizzato ~~all'acquisizione~~ alla esecuzione delle aree necessarie per la realizzazione di verde ~~pubblico~~ didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il Piano Particolareggiato dovrà contenere tutte le disposizioni per la tutela e la valorizzazione della zona umida di cui all'Art. 27 delle presenti norme, anche ai fini della conservazione della biodiversità presente in tale particolare contesto. Il Piano Particolareggiato preciserà l'organizzazione complessiva dell'area, anche in riferimento alla fruizione collettiva della stessa, individuerà percorsi naturalistici, percorsi didattico culturali con punti di osservazione della flora e della fauna (nature watching) e quant'altro previsto nelle presenti norme per le zone umide (Art. 27) e per le aree di stepping stones (Art. 25). Il Piano Particolareggiato individuerà, inoltre, le specifiche attrezzature e le eventuali modeste strutture di supporto alla fruizione pubblica dell'area. Viene allegata una scheda progetto, predisposta dall'Amministrazione Comunale di Roverchiara, che prefigura gli interventi previsti per tale area a verde pubblico finalizzati ad indirizzare la progettazione urbanistica e ambientale, che avverrà a maggior livello di definizione in sede di redazione del Piano Particolareggiato ~~di iniziativa pubblica~~.

- i seguenti elaborati della ***scheda di progetto*** **denominati**:
  - Stato attuale - Scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;
  - Stato attuale - Tavola 2 - Scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica – Indicazione dei percorsi pedonali
  - Tavola 1 - Scheda d'area assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica;

  vengono adeguati nella testata stralciato nel Titolo la dicitura *di iniziativa pubblica*.

3.1.4.3.6 Modifiche artt. 40.2 e 40.4 NTO

Per una migliore lettura e interpretazione vengono modificati gli **artt. 40.2** ***Allevamenti zootecnici non intensivi*** **e 40.4** ***Strutture agricolo-produttive*** come segue:

40.2 Allevamenti zootecnici non intensivi

I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre strutture agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto per le strutture agricolo-produttive dalle presenti norme tecniche operative.

L'accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere attestata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", a firma di un agronomo o tecnico abilitato, così come previsto dalla LR 11/2004.

Per i nuovi centri ~~Gli allevamenti~~ zootecnici non intensivi si dovranno rispettare i vincoli e le distanze di seguito indicate:

- altezza massima fuori terra della linea di gronda inferiore a 7,50 m e comunque non superiore all'altezza degli edifici di interesse storico e ambientale presenti nell'aggregato abitativo; tale altezza può essere superata nel caso di silos con giustificazione motivata dalla relazione agronomica;
- distanze:
  - minime dai confini di proprietà ≥ 25 m
  - minime dagli edifici residenziali aziendali ≥ 10 m; tale distanza è riducibile a 5 m se tra residenza e stalla sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali
  - minime dagli edifici residenziali extra-aziendali ≥ 50 m
  - minime dalle zone extra agricole ≥ 50 m
  - minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice della Strada.

40.4 Strutture agricolo-produttive

Per le strutture agricolo-produttive si prescrive:

a. altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 m dal piano campagna; potranno inoltre essere consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari esigenze agricolo-produttive fino, comunque, ad un massimo di 12,00 m dal piano campagna; in ogni caso non si potrà superare l'altezza degli edifici di interesse storico-ambientale presenti nell'aggregato abitativo;
b. distanze:
   - minime dai confini di proprietà ≥ 5 m
   - minima tra edifici ≥ 10 m ove non in aderenza ad altro edificio preesistente
   - minime dagli edifici residenziali aziendali ≥ 10 m; tale distanza è riducibile a 5 m se tra residenza e stalla sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali
   - minime dagli edifici residenziali extra-aziendali ≥ 50 m; tale distanza è riducibile se tra residenza e fabbricato sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali
   - minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice della Strada.
c. coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti, escluse quelle in cemento, e per comprovate, motivate e particolari esigenze anche coperture in lamiera ondulata colorata;
d. divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne tradizionali tipiche della zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata esigenza sanitaria;
e. strutture metalliche a vista per serre fisse e mobili.

L'edificazione dovrà inoltre essere realizzata in armonia con le prescrizioni contenute nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

Per fabbricati ad uso allevamento potranno essere consentite, previo parere positivo da parte del Consiglio Comunale, deroghe alle distanze (fatte salve le distanze previste dalla DGR 856/2012), alle modalità costruttive e tipologiche edilizie disciplinate dalle presenti N.T.O. e dal Prontuario in caso di comprovate esigenze agricole

– produttive, di utilizzo di innovazioni tecnologie e di miglioramento del benessere animale, il tutto dimostrato da apposito studio redatto ed asseverato da professionista specializzato abilitato in materia che dimostri che la soluzione proposta è effettivamente migliore rispetto a quella che si avrebbe utilizzando le modalità costruttive e tipologiche edilizie tradizionali.

3.1.4.3.7 Aggiornamento cartografico – individuazione allevamenti intensivi

Vengono adeguate le Tavole di PI rispetto allo stato di fatto degli allevamenti zootecnici intensivi di cui all'art. 24 delle NTO stralciando l'individuazione di due allevamenti in seguito alla dismissione del relativo codice stalla.

Art. 24 — Allevamenti zootecnici intensivi
LR 11/2004 e smi

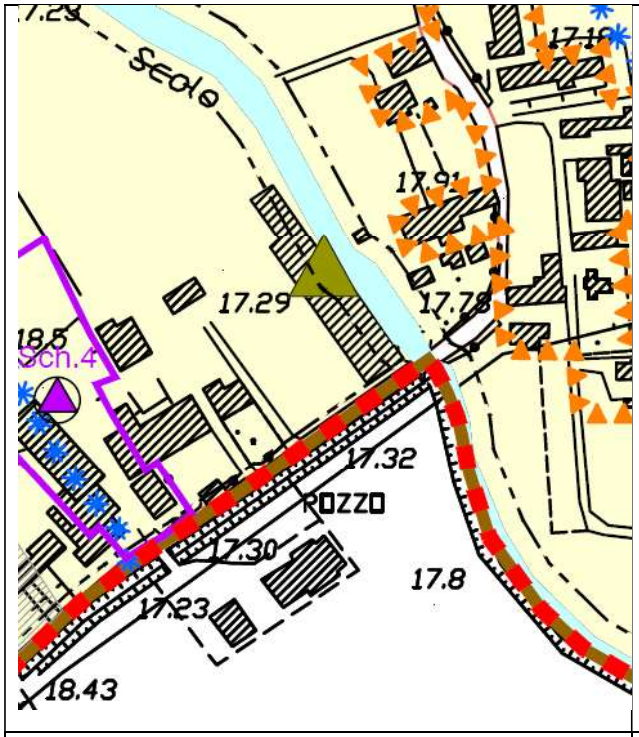

Estratto Tav. 1 Var. 9

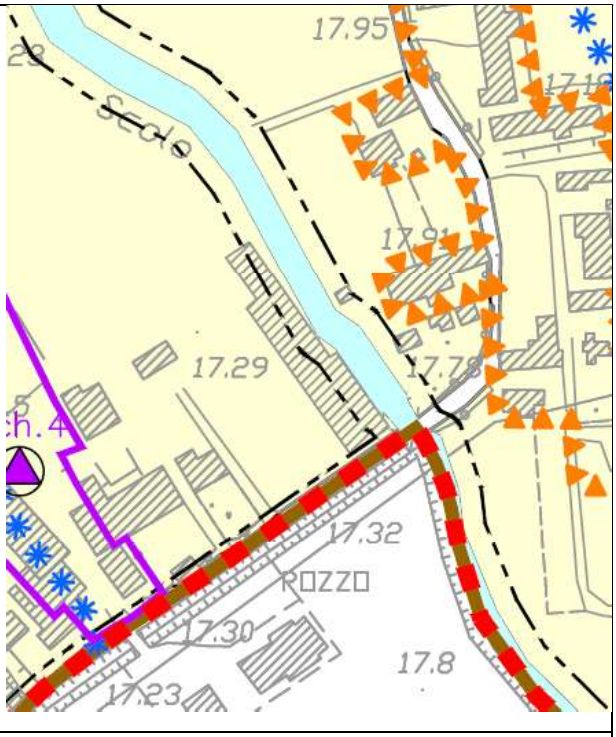

Estratto Tav. 1 Var. 10

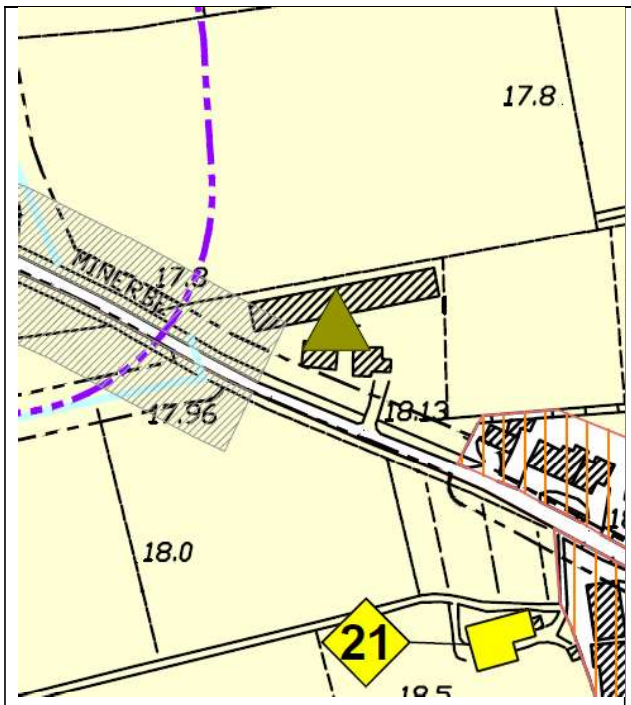

Estratto Tav. 1 Var. 9

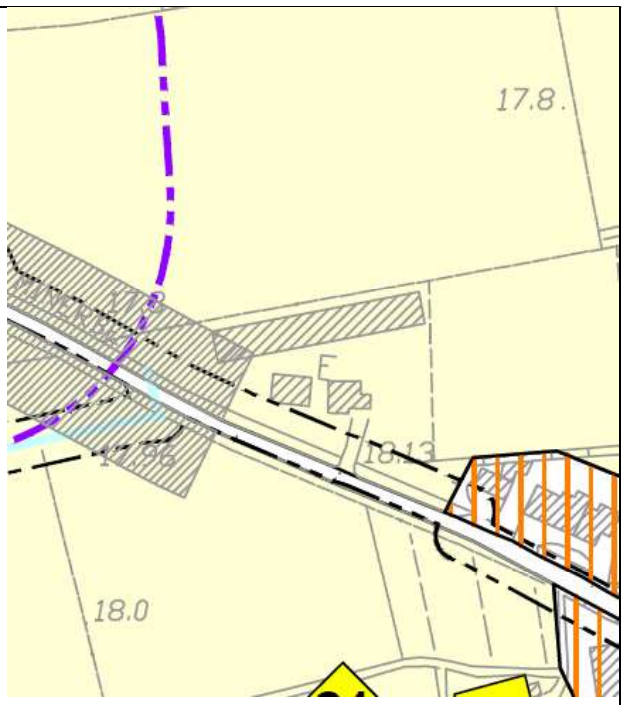

Estratto Tav. 1 Var. 10

3.2 VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO E CARICO INSEDIATIVO DELLA VAR. 10 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

3.2.1 Aree a servizi di var. P.I.

Le aree a servizi del P.I. sono qui di seguito esplicitate:

Zone a Servizi e attrezzature previsti dal PI		mq	Note
F1	Zone per l'istruzione	28.333	
F2	Zone per attrezzature di interesse comune	11.989	
F3	Zone attrezzata per parco, gioco e sport	128.781	
F4	Zone a parcheggio	34.791	
Totale		**203.894**	
Vengono escluse dal calcolo delle aree a servizi le seguenti ZTO:			
F3/1	Zona umida a nord	106.509	Esclusa perché, come specifico nella Relazione del primo PI che, "non viene conteggiata ai fini degli standard urbanistici comunali per la residenza in quanto verrà realizzata e gestita da privati e destinata soprattutto ad un'utenza turistica"
F5	Zona F5 Aree per servizi tecnologici destinate ad impianti, strutture e servizi strettamente tecnologici sia di interesse generale che di interesse locale	7.213	Escluse essendo Zone destinate ad impianti, strutture e servizi strettamente tecnologici non usufruibili direttamente come servizi

3.2.2 Verifica fabbisogno aree per servizi

La presente Var. 10 P.I. verifica se le aree per servizi previste soddisfano gli abitanti insediabili ipotizzati come di seguito riportato.

Verifica del dimensionamento Var. 10 P.I. - Fabbisogno Aree per Servizi						
		Fabbisogno Servizi per abitanti insediabili				Totale (30 mq/ab)
	ab. insediabili totali	Primari (come da tabelle ATO NT PAT)		Secondari (come da tabelle ATO NT PAT)		
	n.	mq/ab	mq	mq/ab	mq	
Fabbisogno per ab. insediabili	**2.870**	10,0	**28.703**	20,0	**57.405**	**86.108**
Servizi previsti PI			**163.572**		**40.322**	**203.894**
Verifica Fabbisogno Aree per Servizi Differenza tra Previsti e Fabbisogno per ab. insediabili			**134.870**		**-17.083**	**117.787**

Abitanti insediabili Var. 10 PI		
		Abitanti insed. 230 mc/ab
Vol residenziale aggiuntivo mc	200,00	1
Vol. residenziale ripristionato a seguitio stralcio ZTO C2/4 mc	-8.650,00	-38
Totali ab. insed. Var. 10 PI		-37

Abitanti insediabili totali dati dalla somma di =	
ab. al 31.12.2010	2.839
ab. insediabili Primo PI	118
ab. insediabili Var 2 PI	3
ab. insediabili Var 3 PI	-54
ab. insediabili Var 4 PI	0
ab. insediabili Var 5 PI	0
ab. insediabili Var 6 PI	0
ab. insediabili Var 7 PI	1
ab. insediabili Var 8 e 9 PI	0
ab. insediabili Var 10 PI	-37
Tot. ab. insediabili	**2.870**

Come si può constatare dalla Tabella **le aree a servizi pubblici previste dal P.I., soddisfano abbondantemente gli abitanti insediabili totali di 2.908 ab., con un surplus totale di ben 117.787 mq.**

3.3 RECEPIMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL NUOVO P.G.R.A.– PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Il **P.G.R.A. – Piano Gestione Rischio Alluvioni**, redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali è stato approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 e con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 di data 4 febbraio 2022), è stato **adottato il suo primo aggiornamento**, le cui Norme all'art. 16 specificano che le norme "*…sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di adozione della delibera in Gazzetta Ufficiale*".

Il **P.G.R.A. nel territorio comunale di Roverchiara indica come pericolosità: *Area fluviale***.

Considerato che all'art. 16 delle norme del PGRA si disciplina che:

> *3. Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano cessano di avere efficacia i Piani stralcio per la sicurezza idraulica e, per la parte idraulica, i Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali e del distretto Po.*
>
> *4. I Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali e del distretto Po continuano a esprimere le conoscenze, le disposizioni e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a fenomeni gravitativi e valanghivi.*

nella **Tav. di PI è stata recepita l'Area fluviale del PGRA** introducendo pertanto la relativa nuova voce:

Art. 11.1	Aree del P.G.R.A. - Area fluviale
Estratto legenda Tav. Var. 10 PI - Voce di legenda aggiunta	

Inoltre, sono state integrate le NTO del PI all'art. 11.1 *Aree del P.G.R.A. – Area fluviale* specificando che sono fatte salve e si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.R.A., che in particolare:

- all'art. 2 definisce:

- *"rischio": probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall'attività dell'uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area;*
- *"pericolosità": probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo e in una data area;*

- all'art. 10 disciplina le aree fluviali.

<u>È stata redatta una apposita Tavola di sovrapposizione tra le aree oggetto di intervento della Var. 10 di PI e l'area del PGRA suddetta e nessun intervento ricade in tale area.</u>

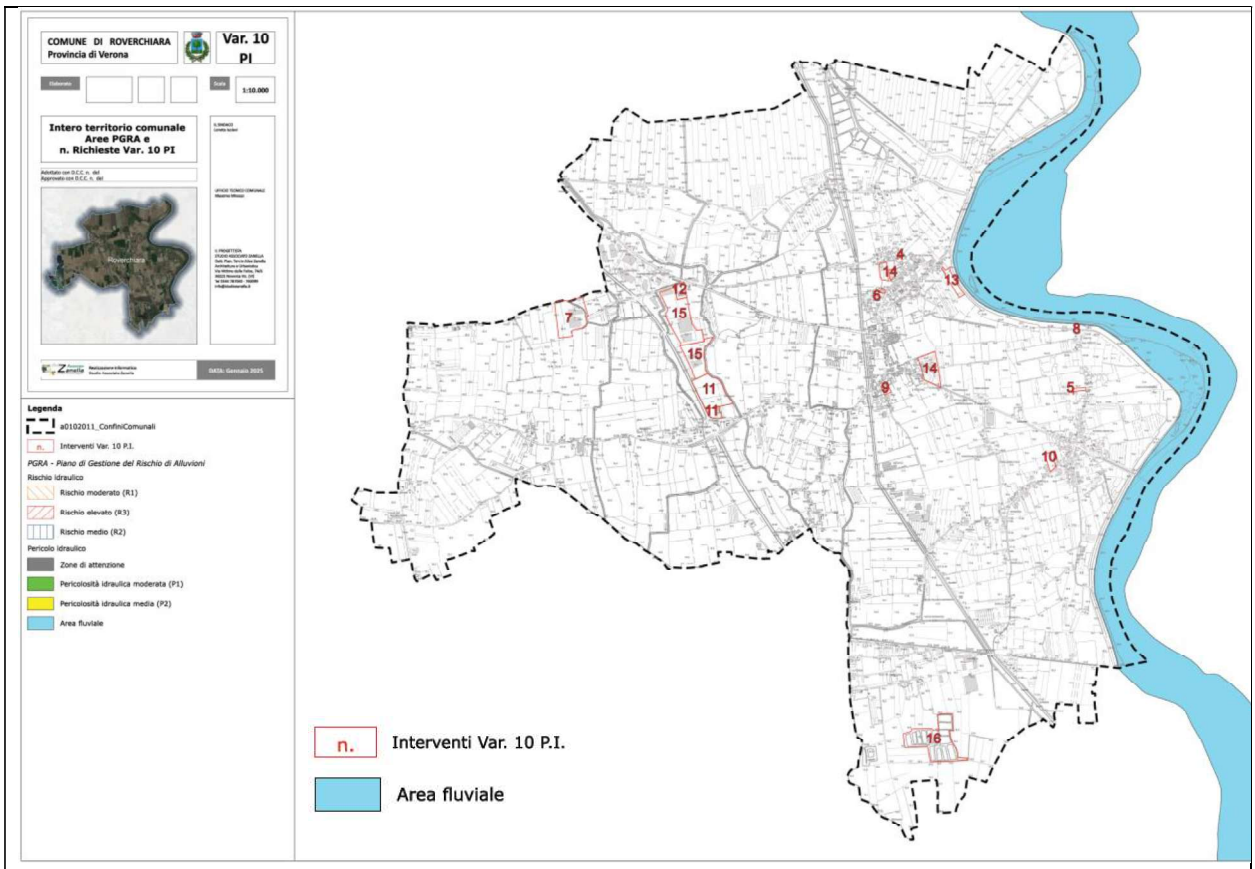

Tav. e legenda di sovrapposizione aree oggetto di intervento Var. 10 PI e area di PGRA

Considerato che:

- il P.G.R.A. in particolare prescrive nelle relative norme (**art. 8**) che l'Amministrazione comunale, nel redigere strumenti urbanistici e relative varianti, deve verificare le condizioni di pericolosità idraulica del proprio territorio per le aree non mappate dal piano e gli esiti della verifica devono essere trasmessi all'Autorità di bacino ai fini dell'emanazione del Decreto di cui all'**art. 6, comma 6** delle Norme, il quale sostanzialmente specifica che "… *il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta con decreto immediatamente efficace le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come zone di attenzione ai sensi dell'art. 9*…";
- l'art. 8 specifica altresì che "…*la valutazione delle condizioni di pericolosità e del rischio viene operata d'ufficio dall'Autorità di bacino che provvede entro 90 giorni dalla notifica del Decreto al Comune territorialmente interessato alla classificazione dell'area e alla trasmissione del Decreto di aggiornamento del Piano alla Gazzetta Ufficiale*";

il Comune non ha rilevato altre aree a pericolosità idraulica tali da richiedere l'attivazione della procedura di cui all'art. 8 delle Norme del PGRA.

3.4 VERIFICA DELLA ZONA SISMICA

È stato verificato se la D.G.R.V. n. 244 del 09.03.2021 **–** *aggiornamento elenco zone sismiche del Veneto* ha modificato la classe della zonazione sismica per il Comune di Roverchiara ricade in **zona sismica 3**.

3.5 VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO – L.R. 14/2017

Il quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito con la Var. 1 al PAT è di **8,62 ha.**

Il PI vigente (dalla var. 7 in poi) non ha consumato suolo.

Gli interventi della Var. 10 di PI consumano suolo per un totale di 10.390,00 mq ovvero 1,039 ha.

A seguito dell'approvazione del *Progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria dell'area economia-produttiva di espansione D2/4, ubicata in via del Lavoro* con DGC n.3 del 17.01.2025 è stata dedotta la sup. di consumo di suolo della ZTO D2/4 pari a 33.241,61 mq e conseguentemente aggiornato il Registro di consumo di suolo.

Con la **Variante n. 10 di PI**:

- viene adeguato l'elab. *Tavola A.U.C. e interventi di PI* individuando gli interventi della Var. 10 PI;
- viene adeguato l'elab. *Registro del consumo di suolo* come segue:
  - al cap. 3 viene riportata la tabella descrittiva degli interventi della Var. 10 PI;
  - al cap. 3.1 vengono riportate le risultanze di consumo di suolo fino alla Var. 10 PI;
  - al cap. 4. *Registro del consumo di suolo*: vengono aggiornate le tabelle del registro in considerazione della Var. 10 PI.

Le **risultanze finali del consumo di suolo** sono le seguenti:

Consumo max di suolo Var. 1 PAT - LR 14/2017 (Ha)	8,62
Consumo di suolo Var. 7-9 PI (Ha)	0,00
Recupero suolo Var. 7-9 PI (Ha)	0,00
Consumo di suolo Var. 10 PI (Ha)	1,039
Recupero suolo Var. 10 PI (Ha)	0,00
Consumo di suolo ZTO D2/4	3,324
Consumo di suolo residuo (Ha)	**4,257**

4 MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE

Tutti gli interventi del presente PI dovranno comunque essere attuati nel rispetto delle norme del PAT e del PI, che contengono già una serie di indicazioni specifiche al fine di limitare il più possibile e/o mitigare gli effetti degli interventi di trasformazione del territorio.

La tabella seguente riassume i principali articoli normativi che interessano gli interventi del presente PI e che prevedono misure di attenzione ambientale e di mitigazione degli effetti delle trasformazioni del territorio.

Per una analisi delle misure di attenzione ambientale specifiche ai singoli interventi si rimanda alle schede di valutazione degli impatti (Paragrafo 131).

4.1 Misure di attenzione ambientale nelle norme del PAT vigente

Articolo NTA PAT	Misure di attenzione e mitigazione
Art. 6 – RETE NATURA 2000	Ambito territoriale designato come Sito di Interesse Comunitario (SIC), denominato IT3210042 FIUME ADIGE TRA VERONA EST E BADIA POLESINE facente parte del sistema di aree Rete Natura 2000 istituito dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ai fini di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri. I piani, i progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, nell'ambito di SIC o esterni allo stesso ma in grado di comportare incidenze significative negative su di esso e che per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 3173/2006. - In ogni caso in tali piani, progetti o interventi devono essere tutelate e salvaguardate le emergenze floro-faunistiche e gli habitat di interesse comunitario che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC, con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulle modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate. - Per ogni opera di completamento edilizio che genera occupazione di nuovo suolo, di qualsiasi natura ricadenti nelle aree di cui al presente articolo valgono le seguenti disposizioni: 1. Dovrà essere redatto uno Studio pre-fattibilità che contenga un'adeguata rappresentazione delle opere mediante foto inserimento, allegato fotografico e relazione agronomica sulla tipologia vegetazionale presente in un ambito di studio significativo; 2. Nel caso in cui lo Studio di pre-fattibilità sia ritenuto idoneo, il progetto dovrà essere soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale che rilevi eventuali incidenze significative su Habitat e/o specie di interesse comunitario; se saranno accertate incidenze negative, si dovranno prevedere misure di mitigazione affinché le incidenze stesse non siano significative e pregiudizievoli del buon stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000; se il progetto dovrà realizzarsi per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, in assenza di soluzioni alternative, si dovranno adottare opportune misure di compensazione; 3. Per le opere di miglioramento fondiario e per le sistemazioni agrarie dovrà essere redatto uno Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale, per ogni opera che genera occupazione di nuovo suolo;

	4. Gli interventi sulla viabilità esistente e di nuova previsione dovranno essere soggette a Valutazione di Incidenza Ambientale; 5. È vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto, e altre attività che generano impatti diretti e indiretti sulle specie ed habitat; 6. Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi; 7. Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o nuove e le opere necessarie alla realizzazione e manutenzione dei servizi a rete. Direttive - Il PAT promuove e incentiva, azioni gestionali all'interno del SIC e nelle zone limitrofe, in particolare: - ricerche scientifiche e acquisizioni di dati e informazioni costantemente aggiornate (perimetrazione di dettaglio degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie; acquisizione dati sulla vegetazione, la flora e sui popolamenti faunistici ed individuazione aree degradate per ricomposizioni e/o ripristini); - valutazioni preventive delle capacità di carico e dello stato di salute e di capacità di sopportazione rispetto a specifiche modalità d'uso del territorio (agricoltura, urbanizzazione, allevamento, attività estrattive, captazioni idriche, turismo, ecc.); - realizzazione di piani e programmi di gestione per l'agricoltura, per le opere di captazione idrica, per le attività legate alla pastorizia e alla forestazione; - incentivazioni, accordi, contratti ecc. per controllare–indirizzare le modalità d'uso del biotopo; - regolamenti per la disciplina e il controllo di determinate attività e per gli indirizzi operativi; - acquisizione pubblica di aree; - rilascio di licenze per la gestione di servizi. Il PAT, recependo la normativa Comunitaria (92/43/CEE), configurano i seguenti obiettivi gestionali: - gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano; - conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora (in particolare degli habitat e delle specie di interesse comunitario); - mantenimento della diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività. Il PAT promuove linee gestionali specifiche per il sito in esame, da sviluppare ulteriormente in sede di PI, per contribuire al conseguimento degli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito stesso, perseguendo: - le misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat; - la predisposizione di interventi agro-silvo-pastorali da realizzare secondo criteri selvicolturali di tipo naturalistico; predisposizione di interventi atti a favorire il rinnovamento del bosco; mantenimento di radure, al fine di favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della fauna; mantenimento di alberi vetusti, in grado di ospitare sia vertebrati che invertebrati; - l'approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive; - riduzione della frammentazione del paesaggio e incremento della sua connettività (soprattutto nelle aree eventualmente coltivate); - l'incentivazione delle pratiche agronomiche tradizionali; - la riconversione dei boschi caratterizzati da essenze non autoctone o estranee alle vocazioni ecologiche dei siti.;

	- la tutela degli argini e della vegetazione arbustiva idrofila e degli spazi golenali; - la definizione delle vulnerabilità afferenti della idrodinamica fluviale e dell'alveo, e le limitazioni alle azioni di rettifica e rimodellamento delle sponde; - l'individuazione dei fattori di incidenza, anche conseguenti ad interventi sull'area più amplia del bacino scolante, che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.
Art. 8.3 – Viabilità – Fasce di rispetto	- Per le fasce di rispetto delle strade valgono le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. n.285/1992, Nuovo Codice della Strada. - Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. - Nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili, purché non in contrasto con le disposizioni relative alle articolazioni del territorio da esse interessate, le trasformazioni fisiche volte a realizzare: a) strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale; strade di raccordo dei vari sbocchi viari; strade a servizio di opere consentite in detta fascia; b) reti idriche; c) reti fognarie; d) canalizzazioni irrigue; e) metanodotti, gasdotti, e simili; f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; g) cabine di distribuzione elettrica; h) recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti commi; i) manufatti per il commercio al dettaglio di carburanti con i relativi accessori; j) pozzi; k) parcheggi scoperti (sempreché non comportino la costruzione di edifici), nonché parcheggi coperti interrati. Direttive - Il PI completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Art. 17.2 – Edificazione diffusa/nuclei isolati	(…) - Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento sono condizionati al miglioramento del contesto dell'insediamento: • realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti; • riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza; • sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada; • collocare preferibilmente i nuovi volumi in modo da non occludere eventuali varchi residui nel fronte edificato lungo la strada; • ricomposizione del fronte edificato verso il territorio agricolo in adeguamento al contesto ambientale; • adozioni di misure di mitigazione ambientale nel caso in cui tali azioni si rendano necessarie. - L'attuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esclude, per le unità poderali, la possibilità di realizzare nuovi edifici con funzione abitativa, laddove vi siano edifici con originale funzione abitativa da recuperare o edifici dismessi con funzione diversa da quella abitativa. (…)
Art. 17.6 – Opere incongrue	Le opere incongrue sono costituite da quei manufatti e/o elementi aventi caratteristiche funzionali, architettoniche ed ambientali non compatibili rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, che comportano effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi, o di altra natura). Il PAT ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione. (…) - Il PI, oltre che recepire le opere individuate, potrà individuare e integrare limitate opere incongrue o elementi detrattori previa ricognizione del territorio secondo i seguenti criteri: a) l'opera incongrua è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona; b) l'elemento di degrado è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato. - Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive: a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PAT; b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito è disciplinata dal PI in modo puntuale ed è assoggettata a convenzionamento;

	c) il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti: - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal PAT per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree della rete ecologica o invarianti); - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica; d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola. (…)

5 CRITERI DI APPLICAZIONE E Art 5 – Regolamento Regionale n. 3/2025

Di seguito viene riportato l'elenco degli interventi del PI 10 oggetto del presente RAP identificando il campo di applicazione della procedura di valutazione di cui all'art. 5 del regolamento attuativo in materia di VAS n. 3/2025.
Si fa presente che la Verifica di Assoggettabilità avverrà solo per gli interventi n. 5, 7 e 11.

N. identificativo intervento VAS	Sunto intervento introdotto nella Var. 10 PI	Capitolo di riferimento nel presente elaborato	Campi di applicazione Regolamento Regionale n.3 del 09/01/2025
4	Per il fabbricato sito in via Vittorio Veneto e catastalmente descritto al Fg. 5 mapp. 244, stralciata nella Tav. 13.3.A Centro storico capoluogo l'indicazione di ambito di progettazione unitario n. 3 interessante fabbricati siti in ZTO A - centro storico al fine di intervenire singolarmente nelle diverse proprietà, in quanto il richiedente proprietario dei fabbricati con n. 121, 122 intende utilizzarli, ora dimessi e degradati, mediante la loro ristrutturazione nel rispetto del grado già assegnato n. 6 - ristrutturazione globale. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo intervento di modifica della modalità di attuazione (stralcio di ambito di progettazione unitaria) mantenendo i gradi di protezione vigenti. Non vengono pertanto previste nuove aree in trasformazione o nuove possibilità edificatorie.	3.1.4.1	Art. 5 punto 3 lett. f) *"Varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d'uso o del loro grado di protezione."*
5	Ampliata la Zona B1/37 mediante la riclassificazione dell'area limitrofa da zona agricola di 2.160 mq, al fine di aumentare la potenzialità edificatoria già prevista da 1.200 mc a 1.400 mc (+200 mc). Viene inoltre ampliata a ovest del fabbricato esistente la ZTO B1/37 senza nuova potenzialità edificatoria di 129 mq.	3.1.4.1	Valutato nel presente elaborato.
6	Per il fabbricato sito in via Roma e catastalmente censito al fg. 7, mapp. 82, sub. 1, in ZTO A - centro storico: stralciata l'indicazione di ambito di progettazione unitario n. 1 a cui fa parte. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo intervento di modifica della modalità di attuazione (stralcio di ambito di progettazione unitaria) mantenendo i gradi di protezione vigenti. Non vengono pertanto previste nuove aree in trasformazione o nuove possibilità edificatorie.	3.1.4.1	Art. 5 punto 3 lett. f) *"Varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d'uso o del loro grado di protezione."*
7	Modifica della scheda "Attività Produttiva da confermare n. 5": a) includendo nel perimetro della stessa scheda anche le aree limitrofe in proprietà catastalmente descritte al Fg. 2: - mapp. 65 (126 mq); - parte di mapp. 234 esclusa dalla scheda (circa 6.459 mq); - mapp. 280 (1.506 mq);	3.1.4.1	Valutato nel presente elaborato.

	per un totale di 8.101 mq di ampliamento del perimetro di scheda, senza prevedere nuova possibilità edificatoria; b) aggiornando la scheda con i dati della nuova ditta (anche in recepimento della DCC n. 3 del 04.03.2024); c) aggiornando la planimetria di progetto.		
8	Viene aggiornata la scheda n. 23 di fabbricati non più funzionali al fondo agricolo dando la possibilità ad una porzione di fabbricato catastalmente descritto al Fg. 9, mapp. 315, sub 7, di 22 mq e 90 mc, del cambio d'uso da garage a commerciale connesso al birrificio, come per la rimanente porzione di fabbricato adiacente e comunicante, già riconvertito a commerciale connesso al birrificio, attività presente nel fabbricato antistante. Viene inoltre aggiornata la descrizione della situazione di fatto (i sub 6 e 8 ora sono rispettivamente 9 e 10 con già destinazione d'uso consentita dal PI, aggiornando l'estratto del PI e l'estratto di mappa castale). Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo intervento di riconversione della destinazione d'uso da garage a commerciale connessa al birrificio, esistente e antistante, di una piccola porzione (22 mq e 90 mc) di fabbricato già esistente.	3.1.4.1	Art. 5 punto 3 lett. f) *"Varianti connesse a interventi su singoli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, o comportanti modifiche alla destinazione d'uso o del loro grado di protezione."*
9	Riclassificazione da ZTO C2/3 residenziale di espansione con obbligo di PUA a ZTO C1/6 con intervento diretto di recupero e riqualificazione dell'area edificata abbandonata e dismessa dell'ex Consorzio agrario. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo mantenimento della classificazione residenziale, cambiando le modalità di attuazione da obbligo di PUA a intervento diretto, mantenendo gli stessi parametri edificatori e con il fine di riqualificare e recuperare l'area edificata dell'ex Consorzio agrario dimesso e abbandonato.	3.1.4.2.1	Art. 5 punto 6 *"Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS".*
10	Classificazione della ZTO C2/4 residenziale di espansione con obbligo di PUA, decaduta ai sensi dell'art. 18, LR 11/2004, a Zona agricola considerato che l'avente titolo non ha presentato la richiesta di proroga. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo riclassificazione di un'area libera mai edificata ed urbanizzata con destinazione residenziale con obbligo di PUA a Zona agricola.	3.1.4.2.2	Art. 5 punto 3 lett. c) *"Modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l'esclusione di aree edificabili".*
11	Per la ZTO D2/4 produttiva di espansione con obbligo di PUA decaduta ai sensi dell'art. 18, LR 11/2004: considerata la richiesta di proroga presentata dall'avente titolo e del PUA in Variante PI e degli adeguamenti della Var. 10 PI: - mantenimento della zona produttiva;	3.1.4.2.3 3.1.4.3.2	Valutato nel presente elaborato.

	- modificato il perimetro di Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata – art. 60 NTO (attualmente il PUA è approvato ma non convenzionato), interessante la ZTO D2/4; - modificata l'indicazione dello Schema direttore viabilità di progetto – art. 75 NTO; - distinti i due ed autonomi ambiti di intervento, denominati D2/4 con PUA di iniziativa privata e D1/13 produttiva di completamento (considerata che è già edificata e urbanizzata); - nelle NTO all'art. 69 Zona D2 economico-produttiva di espansione viene modificata l'indicazione dell'altezza massima consentita per tutte le ZTO D2, per tutte le destinazioni d'uso consentite, da 10 ml a 14 ml. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo un adeguamento di quanto previsto dal PUA approvato in Variante al PI, e pertanto non si prevede nuova possibilità edificatoria o nuova zona trasformata.		
12	Per la ZTO D2/1 produttiva di espansione con obbligo di PUA, decaduta ai sensi dell'art. 18, LR 11/2004, considerata la richiesta di proroga presentata dall'avente titolo: mantenimento della ZTO D2/1 con obbligo di PUA. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo in quanto si prevede il mantenimento di una ZTO produttiva di espansione con obbligo di PUA già prevista dal PI; pertanto, non si prevede nuova zona in trasformazione o nuova potenzialità edificatoria.	3.1.4.2.4	Art. 5 punto 6 *"Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli art. 3 e 4 del presente regolamento, le varianti al PI confermative di strumenti attuativi decaduti, qualora ricadano in ambiti già oggetto di VAS".*
13	Per la zona F3/18 Fattoria didattica ed annesse attrezzature, soggetta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata – art. 58 NTO, decaduta ai sensi dell'art. 18, LR 11/2004, considerato che l'avente titolo non ha comunicato la sua volontà a mantenere e prorogare tale area, viene classificata a Zona agricola. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo riclassificazione di un'area libera mai edificata ed urbanizzata con destinazione a fattoria didattica con obbligo di PUA a Zona agricola.	3.1.4.2.5	Art. 5 punto 3 lett. c) *"Modifiche di Piani e Programmi, già oggetto di VAS, finalizzate ad incrementare le misure di tutela ambientale, tra cui la riduzione del carico urbanistico e l'esclusione di aree edificabili".*
13A	Vengono inserite ed indicate due azioni di "Schema direttore viabilità di progetto" nella Tav.1 di PI, le previsioni urbanistiche di due rotatorie: 1. una in corrispondenza dell'incrocio tra la SP44 e la laterale via Cappafredda; 2. una in corrispondenza dell'incrocio tra le strade SP45b e via Bussè, via Borcola e via Molaro. Al fine di futuri interventi di progetto sulla viabilità, tali azioni sono indicate nella tavola di piano come schemi direttori, che, come specificato al relativo art. 75 NTO, hanno *valenza indicativa, rappresentativa di un tracciato che sarà individuato e determinato in sede di progetto.*	3.1.4.3.1	*Art. 5 punto 2* *"Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative*

			modifiche, non riconducibili ad un'attività pianificatoria o programmatoria".
14	Le Zone C2/1 e C2/2 di espansione residenziale/PUA convenzionato vigente, essendo oggetto di PUA approvato e convenzionato e per le quali sono state realizzate, ultimate e cedute le relative opere di urbanizzazione, vengono riclassificate a zone C1 - completamento edilizio; in particolare vengono riclassificate la ZTO C2/1 a ZTO C1/7 e la C2/2 a ZTO C1/8, stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo riconoscimento di uno stato di fatto esistente, considerato che il PUA è stato attuato e realizzato e cedute le opere di urbanizzazione, proponendo di mantenere la classificazione di zona residenziale ma non riferendosi al PUA convenzionato ma favore dell'intervento diretto, nel rispetto comunque dei parametri edificatori del PUA. Non vengono pertanto previste nuove aree in trasformazione o nuove possibilità edificatorie.	3.1.4.3.3	Art. 5 punto 3 lett. e) *"Varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o di correzione di errore materiale."*
15	Le Zone D2/2 e D2/3 di espansione produttiva/PUA convenzionato vigente, essendo oggetto di PUA approvato e convenzionato e per le quali sono state realizzate, ultimate e cedute le relative opere di urbanizzazione, vengono riclassificate a zone D1 – Economico – produttiva di completamento; in particolare vengono riclassificate stralciando l'indicazione di PUA convenzionato vigente. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo essendo riconoscimento di uno stato di fatto esistente, considerato che il PUA è stato attuato e realizzato e cedute le opere di urbanizzazione, proponendo di mantenere la classificazione di zona produttiva ma non riferendosi al PUA convenzionato ma favore dell'intervento diretto, nel rispetto comunque dei parametri edificatori del PUA. Non vengono pertanto previste nuove aree in trasformazione o nuove possibilità edificatorie.	3.1.4.3.4	Art. 5 punto 3 lett. e) *"Varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o di correzione di errore materiale."*
16	La Zona F3/16 Zona umida assoggettata a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica destinata a Zona F3 è stata indicata dal primo PI in recepimento al PAT che la tutela indicandola nella Tav. 4 come Zona umida – art. 11.4 NT e come Isola ad elevata naturalità (stepping stone) – art. 12.2. Con al Var. 10 PI si riconferma la ZTO F3/16, in recepimento a quanto previsto dal PAT, specificando e disciplinando nelle NTO al relativo art. 58 che la zona deve essere assoggettata a Piano Particolareggiato di tipo ambientale non solo di iniziativa pubblica, ma anche privata o mista; viene pertanto adeguato la voce della Zona come segue: F3/16 Zona umida assoggettata a Piano	3.1.4.3.5	Art. 5 punto 2 "*Non rientrano nel campo di applicazione delle procedure di valutazione e verifica di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, tutti gli atti e i provvedimenti comunque denominati, nonché le relative modifiche non riconducibili ad*

	Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata o mista destinata a Zona F3. Non è prevista nuova impermeabilizzazione di suolo in quanto si prevede il mantenimento di una ZTO a servizi specificando che può essere attuata non solo tramite PP di iniziativa pubblica ma anche di iniziativa privata o mista; pertanto, non si prevede nuova zona in trasformazione o nuova potenzialità edificatoria.		*un'attività pianificatoria o programmatica."*
17	L'azione consiste nell'aggiornamento e modifica degli artt. 40.2 "*Allevamenti zootecnici non intensive"* e 40.4 "Strutture agricolo-produttive" delle NTO, in cui vengono date prescrizioni per i nuovi centri e sulle distanze minime tra allevamenti ed edifici residenziali extra-aziendali.	3.1.4.3.6	Art. 5 punto 3 lett. e) *"Varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o di correzione di errore materiale."*
18	L'azione prevede l'aggiornamento cartografico delle tavole di PI rispetto allo stato di fatto degli allevamenti zootecnici intensivi di cui all'art. 24 delle NTO stralciando l'individuazione di due allevamenti in seguito alla dismissione del relativo codice stalla.	3.1.4.3.7	Art. 5 punto 3 lett. e) "*Varianti ricognitive dello stato dei luoghi o di rettifica o di correzione di errore materiale."*

6 VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA – QUADRO DI RIFERIMENTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

6.1 Quadro di sintesi

L'esame della coerenza esterna è stato condotto mediante specifico approfondimento per i temi di rilevante interesse determinati dalla attuazione delle aree di trasformazione ed in particolare per gli aspetti connessi alla presenza di vincoli ma anche l'analisi dei temi di interesse ambientale come rete ecologica, i corridoi o la presenza di reti e/o piste ciclabili, la presenza di aree a rischio idraulico e/o la presenza di ambiti di interesse paesaggistico. Particolare rilevanza è stata rivolta alle eventuali prescrizioni che potessero limitare o impedire l'attuazione delle scelte di Piano.

Come meglio descritto nel seguito, **tutti gli interventi previsti dal PI n. 10 sono risultati coerenti con la pianificazione territoriale sovraordinata**.

Strumento di pianificazione	Esito della coerenza
P.T.R.C 2020	**Sì**
Piano di tutela delle acque (PTA)	**Sì**
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - Distretto Alpi Orientali	**Sì**
Piano Regionale dei Trasporti (PRT)	**Sì**
Piano Gestione delle Acque (PGA)	**Sì**
Piano di Utilizzo della Risorsa Termale (PURT)	**Sì**
Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC)	**Sì**
Piano Faunistico Venatorio (PFV)	**Sì**
Piano Urbano della Mobilità Sostenibilità (PUMS)	**Sì**
Rete Natura 2000	**Sì**
Piano d'Area Valli Grandi	**Sì**
Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento di Verona (PTCP)	**Sì**
Piano di Assetto del Territorio - PAT	**Sì**
Piano degli interventi - PI	**Sì**

La normativa, tuttavia, non esclude la realizzazione di tali ambiti e prevede eventualmente misure di mitigazione e/o attenzione ambientale.

Altre valutazioni puntuali in merito alla coerenza con gli strumenti urbanistici PAT, PI vigente sono dettagliatamente descritte nelle schede di valutazione specifiche riportate al Paragrafo 9.1.

6.2 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2020)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020
Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). Il nuovo Piano sostituisce il PTRC 1992 ed è entrato in vigore a partire dal 03/08/2020. Il PTRC è lo strumento sovraordinato a tutti i piani territoriali ed urbanistici. Il PTRC ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e assetto del territorio regionale, nonché le strategie volte alla loro realizzazione. È dunque un piano delle idee e delle scelte, più che delle regole. Si tratta di un piano di strategie e progetti che ha l'obiettivo di orientare la pianificazione provinciale e comunale.

Come specificato all'art. 2 comma 2 delle NTO del PTRC, gli elaborati grafici indicano le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico.
Pertanto, nel seguito viene analizzata la sovrapposizione tra gli interventi proposti dal progetto di PI Var. 10 e le sole tavole "*Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992*" e "*Sistema del territorio rurale e della rete ecologica*", che contengono tematismi per i quali il PTRC prevede specifiche indicazioni normative.

<u>Per quanto riguarda la tavola di Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992 il Comune di Roverchiara rientra all'interno del perimetro del Piano d'Area Pianuere e Valli Grandi Veronesi.</u>

PTRC 2020 - Ricognizione degli ambiti di tutela del PTRC 1992

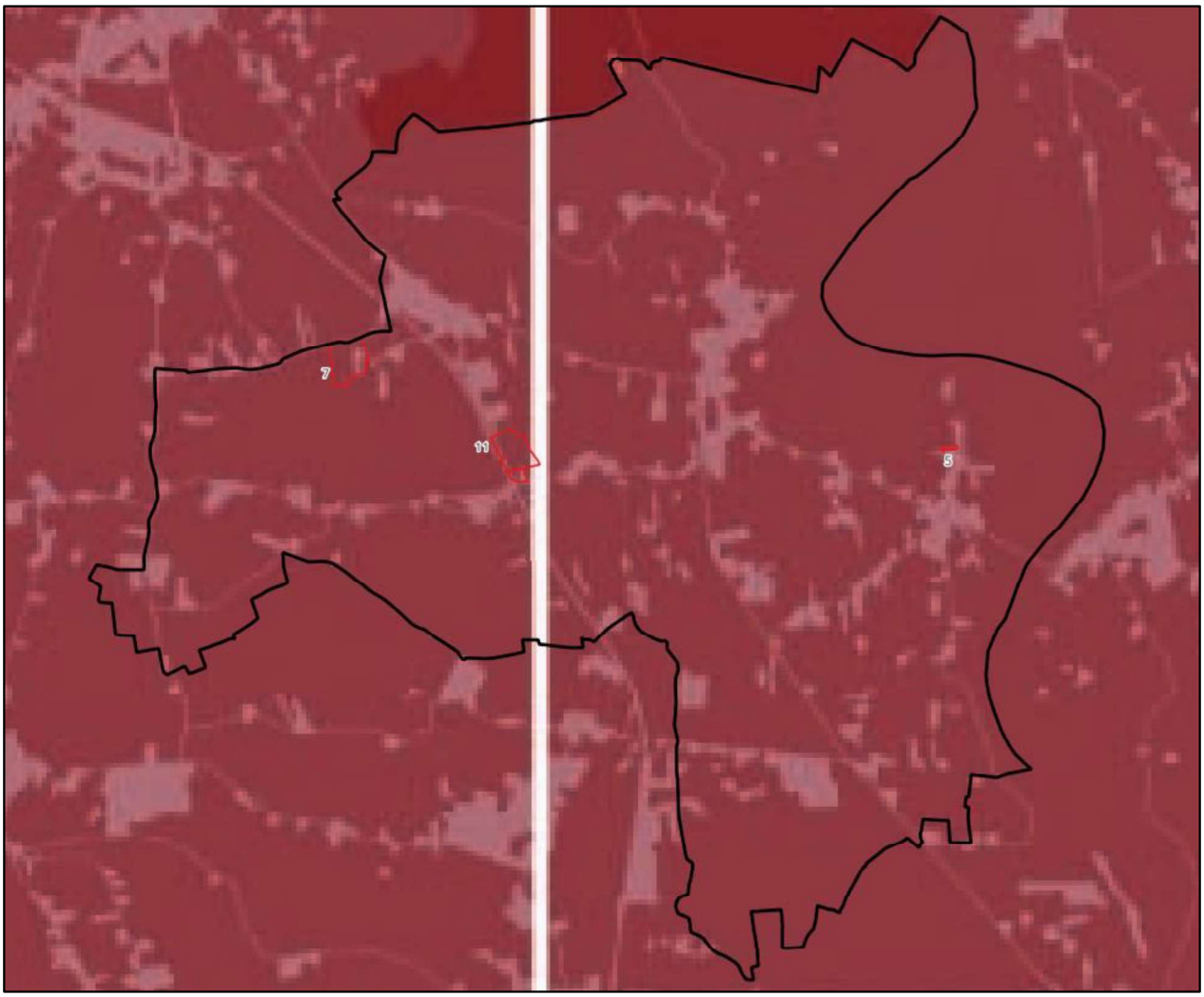

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°9 - *Tavola del sistema del territorio rurale e della rete ecologica* emerge invece quanto segue:

ID Intervento_PI Var.10	PTRC 2020 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	Aree agropolitana in pianura	Sì
7	Aree ad elevata utilizzazione agricola	Sì
11	Aree agropolitana in pianura	Sì

Considerando la tipologia di interventi, è possibile confermare la coerenza degli stessi con le indicazioni e prescrizioni del PTRC 2020.

Estratto PTRC 2020 -Tavola del sistema del Territorio rurale e della rete ecologica

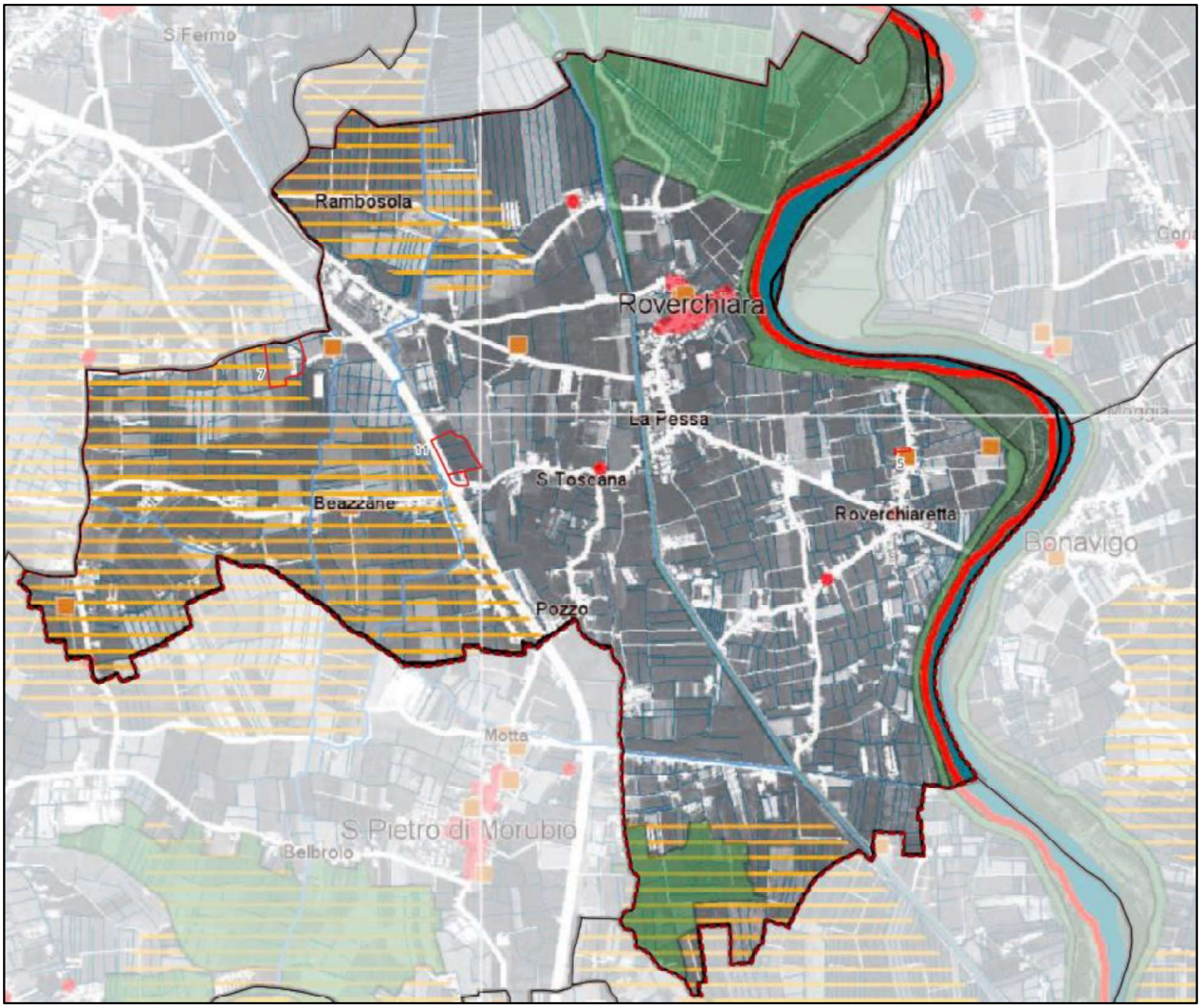

SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA

aree nucleo

corridoi ecologici

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

aree ad elevata utilizzazione agricola

agricoltura mista a naturalità diffusa

agricoltura periurbana

aree agropolitane in pianura

aree sotto il livello del mare

prati stabili

ELEMENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO

confine comunale

ricognizione dei paesaggi del Veneto - perimetri

ipotesi di tracciato viario

idrografia superficiale

corso d'acqua di interesse regionale

fascia delle risorgive

testa di fontanile

geosito

centro storico

centro storico minore

città murata

strada romana

5 Km

zona archeologica

villa veneta

villa del palladio

castello

luoghi e manufatti della grande guerra

0 1

paesaggi agrari storici

paesaggi terrazzati

bosco della serenissima repubblica

bosco litoraneo

bosco di pianura

dune consolidate, boscate e fossili

6.3 Piano Tutela della Acque (PTA)

Piano Tutela della Acque (PTA)
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009. Il PTA comprende i seguenti tre documenti: a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico. b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: · Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. · Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici. · Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. · Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. Il Piano di Tutela delle acque definisce il deflusso minimo vitale (DMV), strumento importante per una corretta gestione delle risorse, come la portata istantanea che, in ogni sezione del corso d'acqua, consente il mantenimento delle caratteristiche biologiche e naturalistiche ottimali per il bacino in esame. Il DMV si riferisce, per tutte le sezioni interessate da opere di derivazione, alla portata che deve essere assicurata immediatamente a valle del punto di presa. Nella determinazione della portata, si deve tener conto della tutela delle biocenosi acquatiche e, in generale, con il raggiungimento degli obiettivi dei corpi idrici interessati. Il Piano conferma inoltre le determinazioni in merito al Deflusso Minimo Vitale già assunte dall'Autorità di Bacino del fiume Po per il Po e dall'Autorità di Bacino per i Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta – Bacchiglione per i fiumi Piave e Tagliamento.

Il Comune di Roverchiara si colloca

- nel bacino scolante nel Mar Adriatico (Carta delle aree sensibili);
- all'esterno delle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Carta delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola);
- in zona di pianura - zone a bassa densità insediativa (Carta delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento);
- per quanto riguarda la Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, il territorio in cui si inserisce il comune di Roverchiara risulta interessato dalla presenza di grado di vulnerabilità da estremamente elevato a medio.

Per gli interventi saranno adottate le misure imposte dalle NTA in relazione agli interventi non collegati alla fognatura nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PTA, art. 21 e all'articolo 5 del regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'ATO Veronese approvato con delibera di assemblea d'ambito n.5 del 8/10/2020.

Estratto carta delle aree sensibili

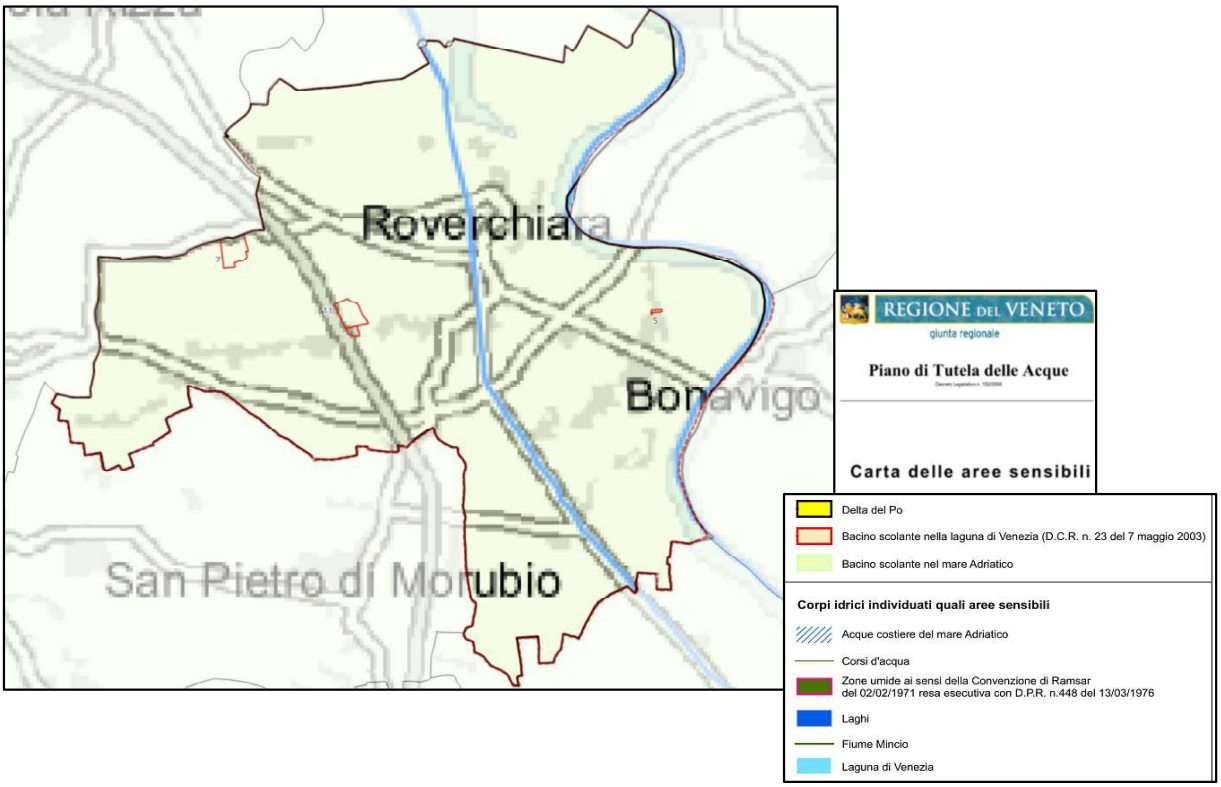

Estratto carta delle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola

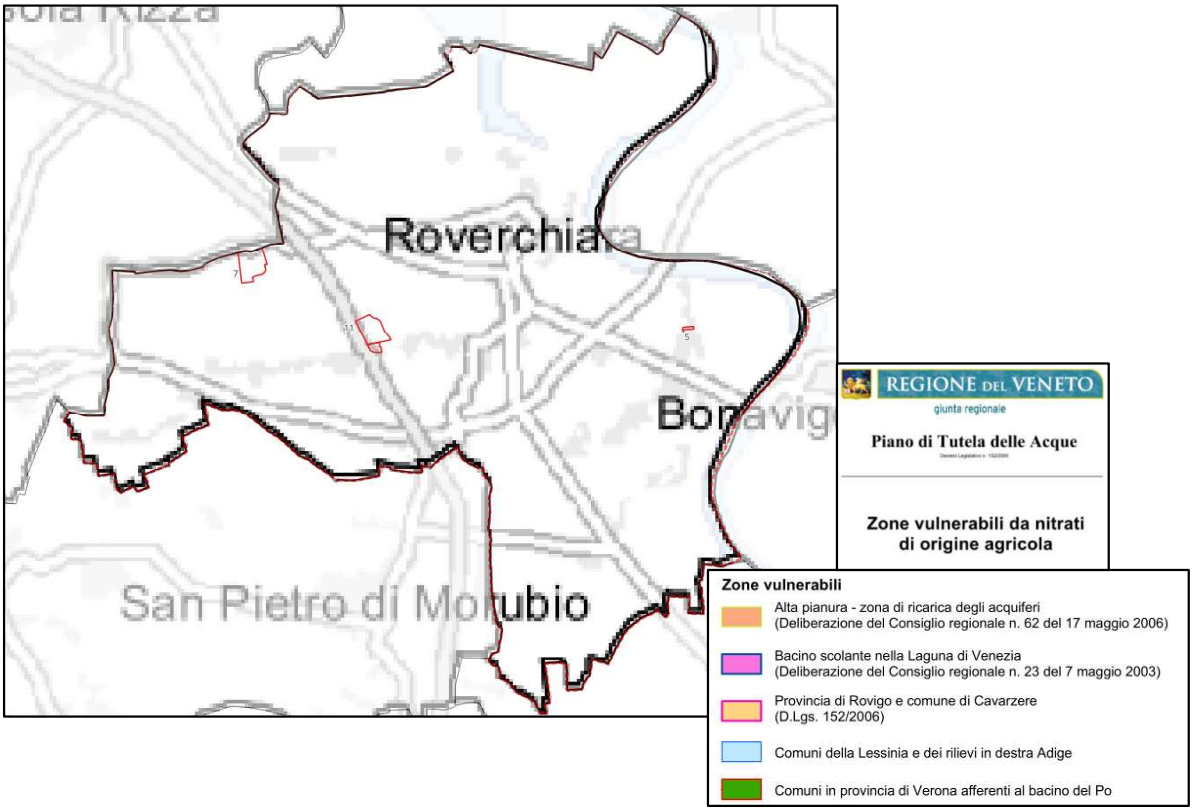

Estratto della Carta delle zone omogenee di protezione dall'inquinamento

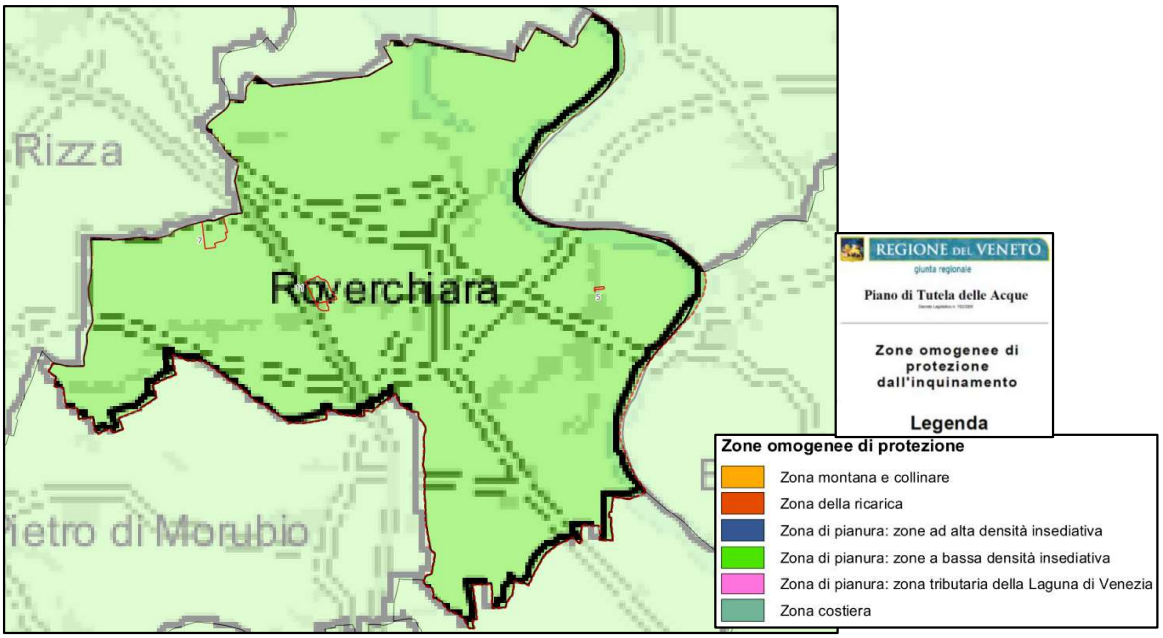

Estratto Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta

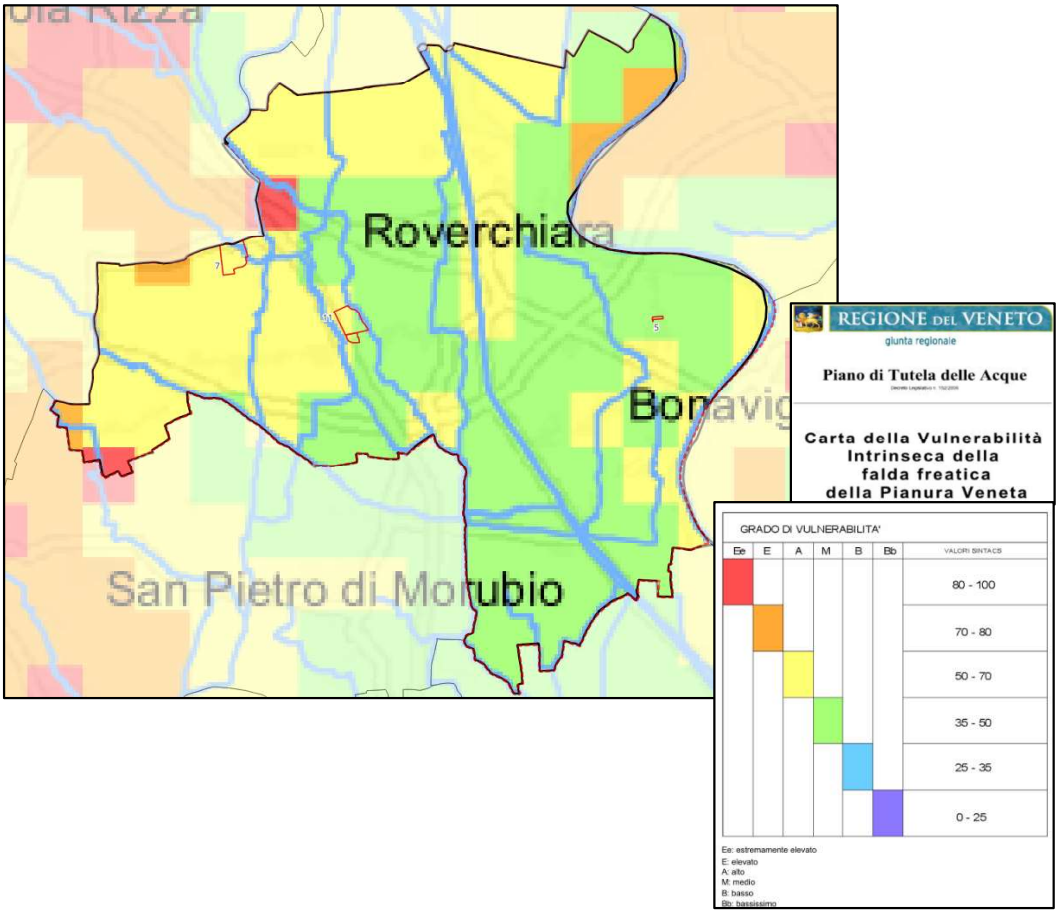

6.4 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) – Distretto fiume Po

Il Comune di Roverchiara rientra nel Distretto Idrografico del fiume Po.

PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è stato introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurne le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) va aggiornato ogni 6 anni ed è caratterizzato da scenari di allagabilità e di rischio idraulico su tre differenti tempi di ritorno (30, 100, 300 anni). La mitigazione del rischio è stata affrontata interessando, ai vari livelli amministrativi, le competenze proprie sia della Difesa del Suolo (pianificazione territoriale, opere idrauliche e interventi strutturali, programmi di manutenzioni dei corsi d'acqua), sia della Protezione Civile (monitoraggio, presidio, gestione evento e post evento), come stabilito dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva Alluvioni. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Gli organi istituzionali che regolano e governano la rete fluviale e il reticolo dei canali di scolo del Comune di Roverchiara sono:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (all'interno del quale è recentemente confluito il Bacino dei Fiumi Fissero – Tartaro – Canalbianco che in precedenza era stato assegnato al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali);
- Consorzio di Bonifica Veronese.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che ha redatto la cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE recepita nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010) e ne ha prodotto l'aggiornamento P.G.R.A. 2021 – 2027, all'interno del territorio comunale di Roverchiara non evidenzia aree soggette a pericolosità idraulica, né zone di attenzione idraulica per le possibili inondazioni causate dai corsi d'acqua.
Il Comune di Roverchiara è esterno alle aree allagabili e a rischio.

Carta delle aree allagabili (P.G.R.A. 2021 - 2027 del Distretto Idrografico del Fiume Po)

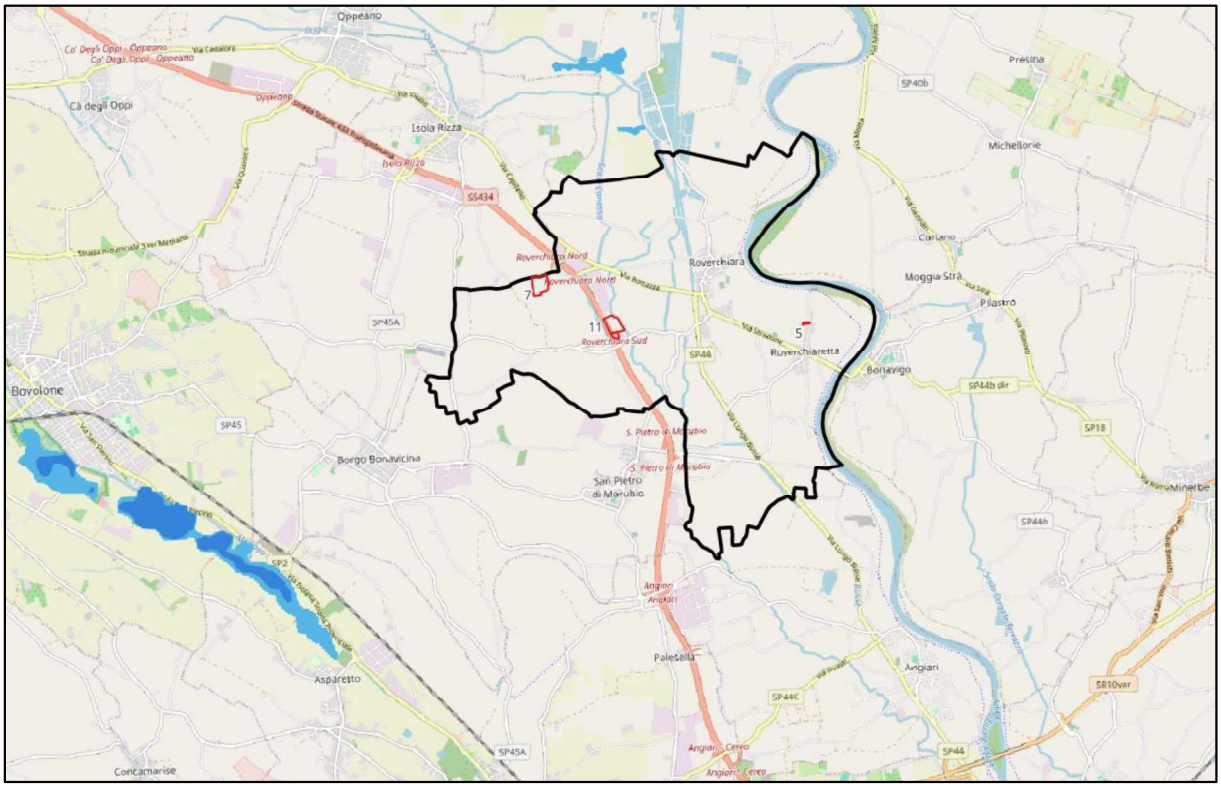

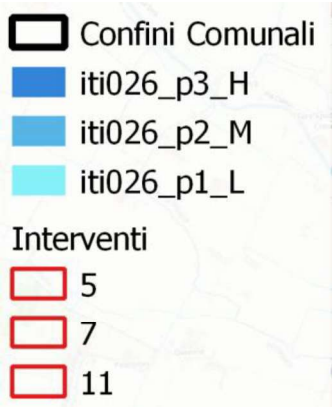

Classi Aree Rischio idraulico

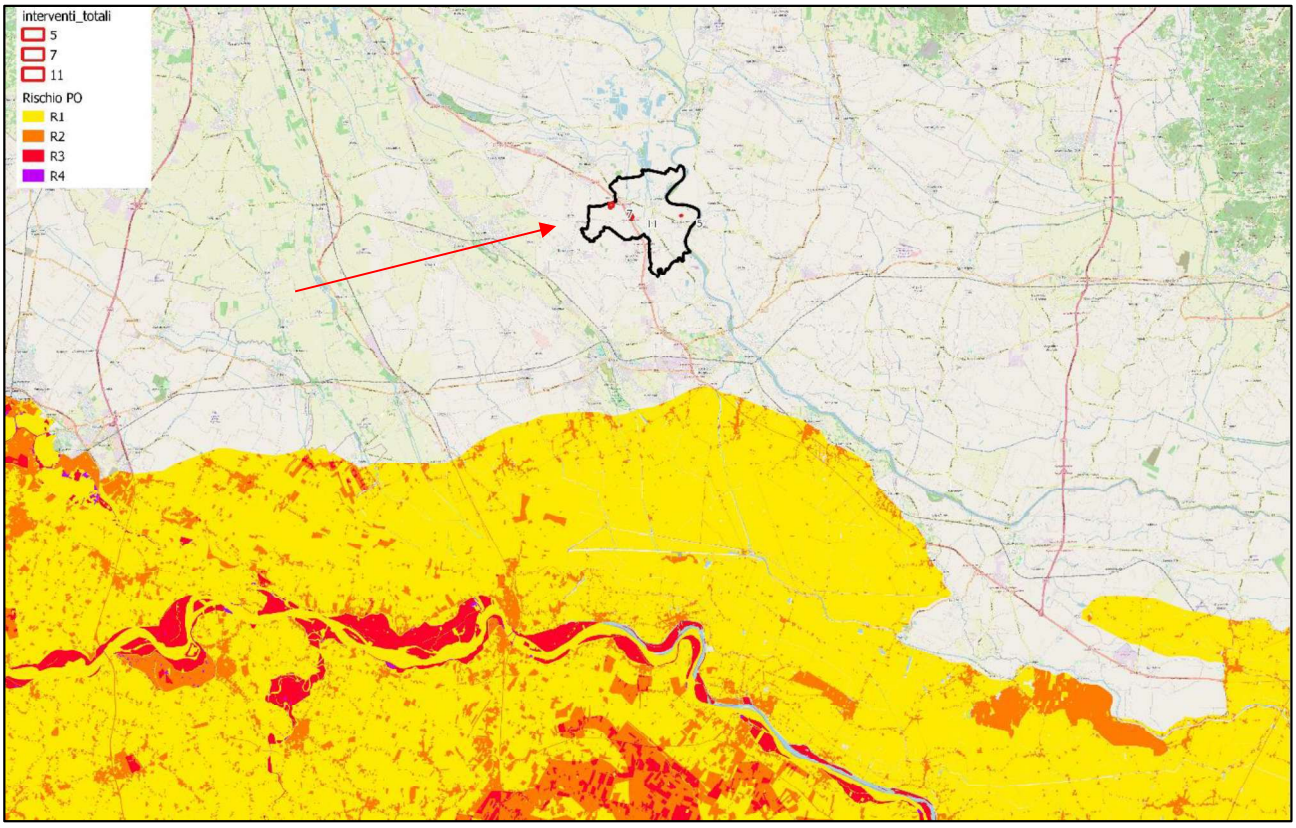

6.5 Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Piano Regionale dei trasporti
Con **Deliberazione n. 1376 del 23 settembre 2019**, la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Regionale dei Trasporti. Il Piano ha l'obiettivo di creare un assetto coerente delle politiche che disciplinano i molteplici aspetti del settore trasportistico (infrastrutture, organizzazione dei servizi, disciplina dei sistemi multimodali sia per viaggiatori che per merci). Il fine è quello di perseguire una visione unitaria e condivisa, promuovendo un sistema di mobilità sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

La Giunta regionale ha avviato l'iter di elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) nel luglio 2018 con le Deliberazione n. 997 del 6 luglio 2018. Il documento di Piano, così come previsto dalla Legge Regionale 25/1998, è stato adottato dalla Giunta Regionale il 24 settembre 2019.
Le proposte in esso contenute fanno riferimento non solo alle scelte infrastrutturali necessarie, ma anche ad un insieme di politiche della mobilità, di proposte sullo sviluppo del territorio veneto, di strumenti di regolazione dei mercati e di incentivi per le aziende di trasporto e logistica, di norme sulla pianificazione e sulla organizzazione della Regione.
La politica dei trasporti che la Regione intende perseguire è declinata nel Piano in obiettivi e strategie infrastrutturali e gestionali, azioni e progetti che comprendono il miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti, la previsione delle ulteriori infrastrutture necessarie al miglioramento della mobilità delle persone e del trasporto delle merci, il rilancio del servizio di trasporto pubblico nonché le nuove strategie di programmazione e governo del Piano.
Il Piano si compone di 8 obiettivi, 8 strategie e 37 azioni.

Obiettivi
1. Connettere il Veneto ai mercati nazionali e internazionali, per la crescita sostenibile dell'economia regionale
2. potenziare la mobilità regionale per un Veneto di cittadini equamente connessi;
3. promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto;
4. sviluppare un sistema di trasporti orientato alla tutela dell'ambiente e del territorio;
5. accrescere funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto;
6. promuovere il Veneto come laboratorio per nuove tecnologie e paradigmi di mobilità;
7. efficientare la spesa pubblica per i trasporti e mobilitare capitali privati;
8. sviluppare una nuova governance integrata della mobilità regionale.

Strategie
1. Inserire l'area metropolitana diffusa del Veneto nella metropolitana d'Italia;
2. promuovere la modalità mare - gomma - ferro ed il riequilibrio modale del trasporto merci;
3. realizzare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente;
4. efficientare e completare la rete stradale regionale;
5. migliorare l'accessibilità delle aree turistiche;
6. sostenere la transizione energetica del trasporto verso la mobilità sostenibile;
7. promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità;
8. strategie di governo, programmazione e controllo.

Le modifiche previste nella variante n. 10 al P.I. non comportano alterazioni alle infrastrutture e ai sistemi di trasporto e pertanto interferenze con lo strumento di pianificazione superiore.

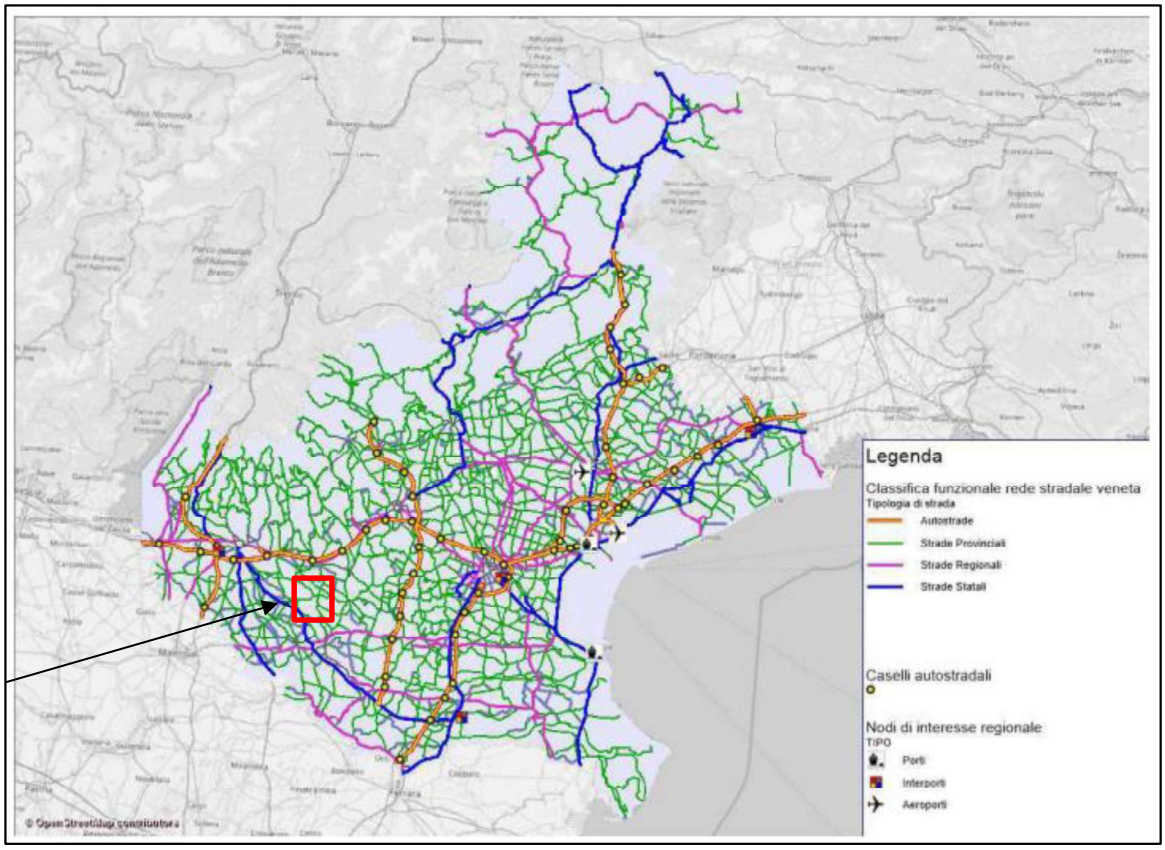

Il comune di Roverchiara è caratterizzato dalla viabilità di livello statale, la SS 434, e dalla viabilità provinciale, la SP 44, oltre che da strade comunali. La SS 434 – Transpolesana è tra le strade più importanti a livello locale che collega Verona a Rovigo. Essa rappresenta la grande viabilità a scala territoriale e collega in strettissima relazione l'area metropolitana veronese a nord, con i suoi avanzati servizi, tra i quali il Centro Intermodale del Quadrante Europa e l'aeroporto Catullo, con il significativo distretto produttivo legnaghese a sud.

La presenza della Transpolesana ha contribuito a rendere la posizione del Comune di Roverchiara strategica nello scenario relazionale della pianura meridionale veronese, favorendone lo sviluppo produttivo. La S.S. 434 viene a soppiantare con la sua valenza funzionale la S.P. 44, detta "legnaghese", che, su altro tracciato, attraversa sempre il territorio comunale da nord a sud e costituisce la viabilità "storica" tra la città di Verona e la pianura meridionale veronese. La S.P. 44 rimane comunque una viabilità significativa, attorno cui si articola quella comunale interna. La S.P. 44b è invece la direttrice viaria che attraversa il territorio da est a ovest e che connette le importanti arterie viabilistiche della S.S. 12, che passa per Isola della Scala, e della S.P. 2, che passa per Bovolone, con i centri della zona sud-orientale della pianura meridionale veronese quali Cologna Veneta, attestata lungo la S.S. 500, e l'area del cosiddetto "colognese".

Significativa è anche la presenza della mediana provinciale, che collega l'A22 Autobrennero dal casello di Nogarole Rocca con la S.S. 434 all'altezza di Oppeano, e la previsione del nuovo tracciato viario che dalla Transpolesana porta a Cologna Veneta.

6.6 Piano Gestione delle Acque (PGA)

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA): a. "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico"; b. "agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili"; c. "mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie"; d. "assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento" e. "contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità". Nel Programma di Misure (art. 11 della DQA, di seguito PoM) del PdG Po sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA (art. 4), per tutte le tipologie di corpi idrici che ricadono nel distretto (acque superficiali interne, acque di transizione, acque marino-costiere e acque sotterranee). La verifica di tali traguardi e, quindi, dell'efficacia delle misure, da applicarsi entro i 3 cicli di pianificazione previsti, avviene attraverso i seguenti obiettivi: 1. non deteriorare lo stato dei corpi idrici; 2. raggiungere, entro i termini 2015, 2021 e 2027, il buono stato per tutti i corpi idrici del distretto. Le strategie di intervento indicate nel PdG Po 2021 mantengono come riferimento le 10 questioni di rilevanza distrettuale di cui alla Tabella 2.1, individuate attraverso l'intenso lavoro di cooperazione e collaborazione con tutte le Regioni del Distretto che ha portato all'Atto di indirizzo per la predisposizione del secondo ciclo di pianificazione idrica distrettuale e il coordinamento dei Piani di Tutela delle Acque e gli strumenti di programmazione regionale con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (di seguito Atto di indirizzo distrettuale), approvato in sede di Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013, e tuttora attuale.

Il territorio di Roverchiara, fatta eccezione per l'asta fluviale del Fiume Adige, di competenza del Distretto delle Alpi orientali, ricade nel Distretto dell'Autorità di Bacino del fiume Po, che a seguito della seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 23 maggio 2017 è subentrato alla già autorità di bacino del fiume Po annettendo i Bacini interregionali del Reno, del Fissero-Tartaro-CanalBianco, del Conca-Marecchia e i bacini regionali Romagnoli. Con l'aggiornamento del 2021 il distretto idrografico del fiume Po amplia il proprio territorio di competenza comprendendo il bacino idrografico FTC.

Estratto bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco

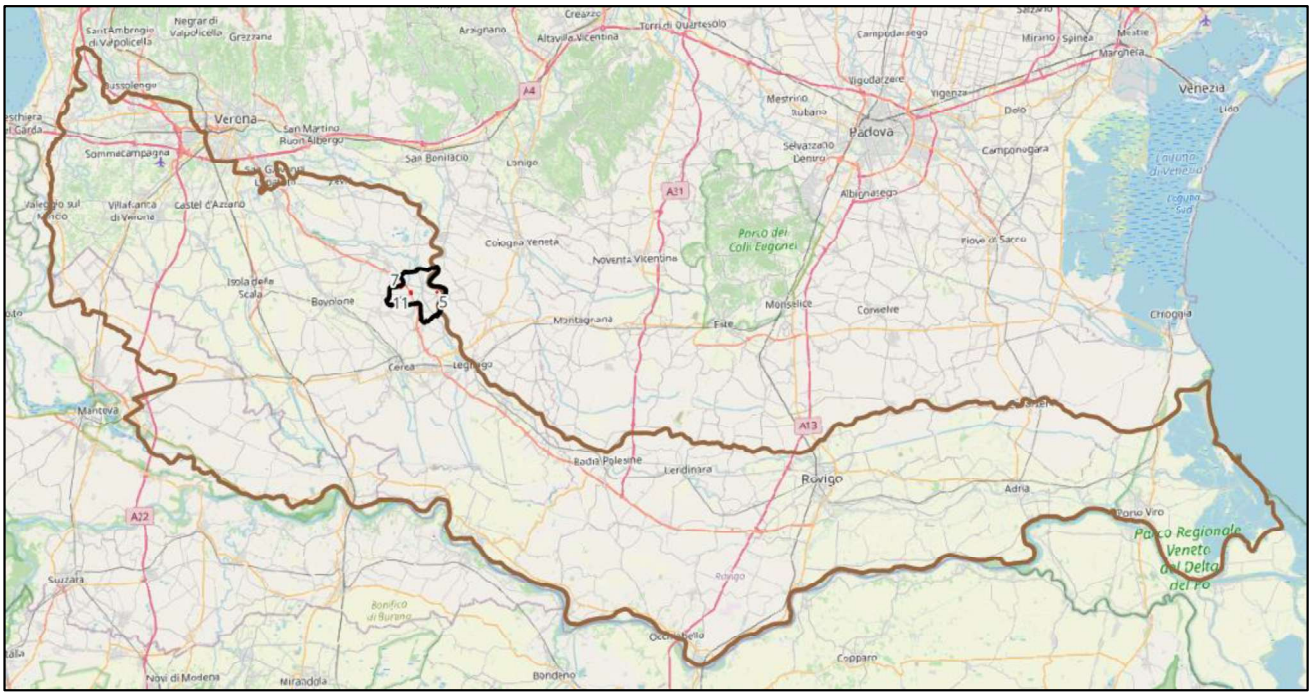

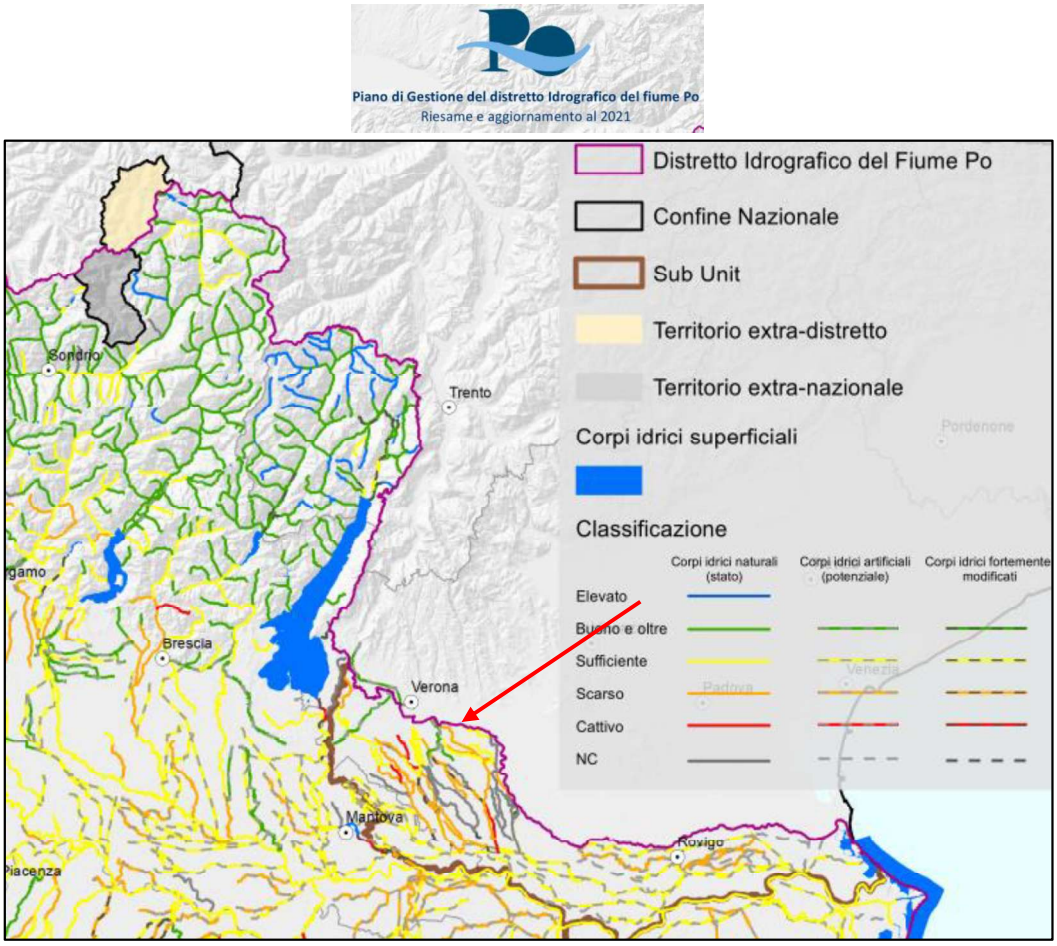

6.7 Piano di utilizzo della risorsa termale (PURT)

Il comune di Roverchiara si pone a circa 16 km dall'ambito di sviluppo termale e a 13 km dal polo turistico termale e città termale.
Nessun intervento, pertanto, viene interessato da alcun tematismo riguardante il piano di utilizzo della risorsa termale.

Localizzazione ambiti termali

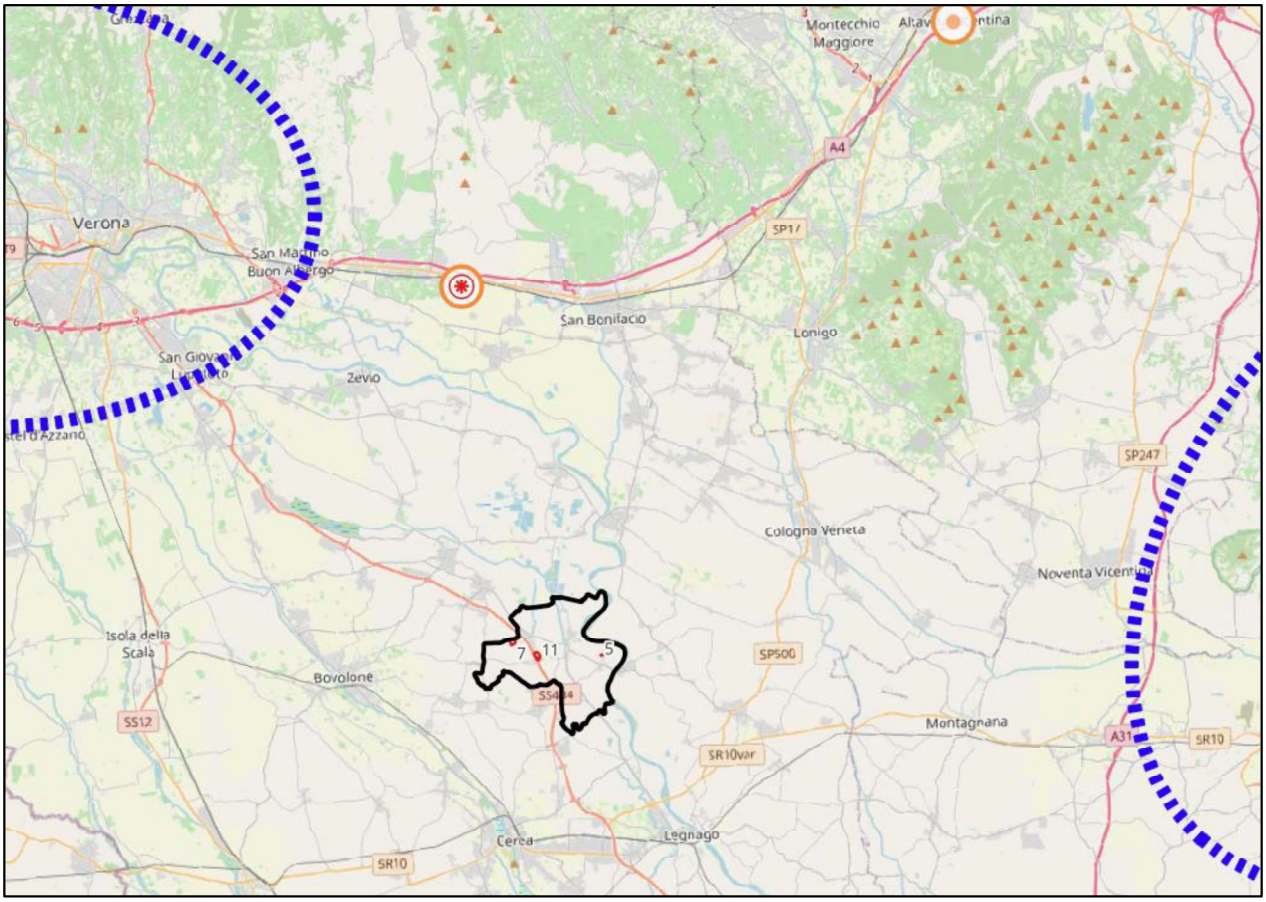

6.8 Piano regionale delle attività di cava (PRAC)

Piano regionale delle attività di cava (PRAC)
Il PRAC è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018. La legge prevede la pianificazione dell'attività di cava attraverso il Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC) per i materiali di Gruppo A. Il PRAC detta, inoltre, disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa per la disciplina della coltivazione delle cave, riferite tanto ai materiali di Gruppo A quanto a quelli di Gruppo B.

La coltivazione dei giacimenti di materiale di cava è subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava.
L'attività di cava è soggetta alle disposizioni della L.R. 16 marzo 2018, n. 13 – "Norme per la disciplina dell'attività di cava". Tuttavia, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13/2018 "ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui hanno avuto inizio" (L.R. 07.09.1982, n. 44).
Le tipologie di materiale estraibili sono così classificate dall'art. 4 della legge.

a. materiali di *Gruppo A,* destinati alle costruzioni, costituiti da:
   1. sabbie e ghiaie;
   2. materiale detritico;
   3. calcari per costruzioni.

L'ambito comunale di Roverchiara non viene interessato da alcun tematismo riguardante il Piano Regionale delle attività di cava.

Ambiti estrattivi PRAC

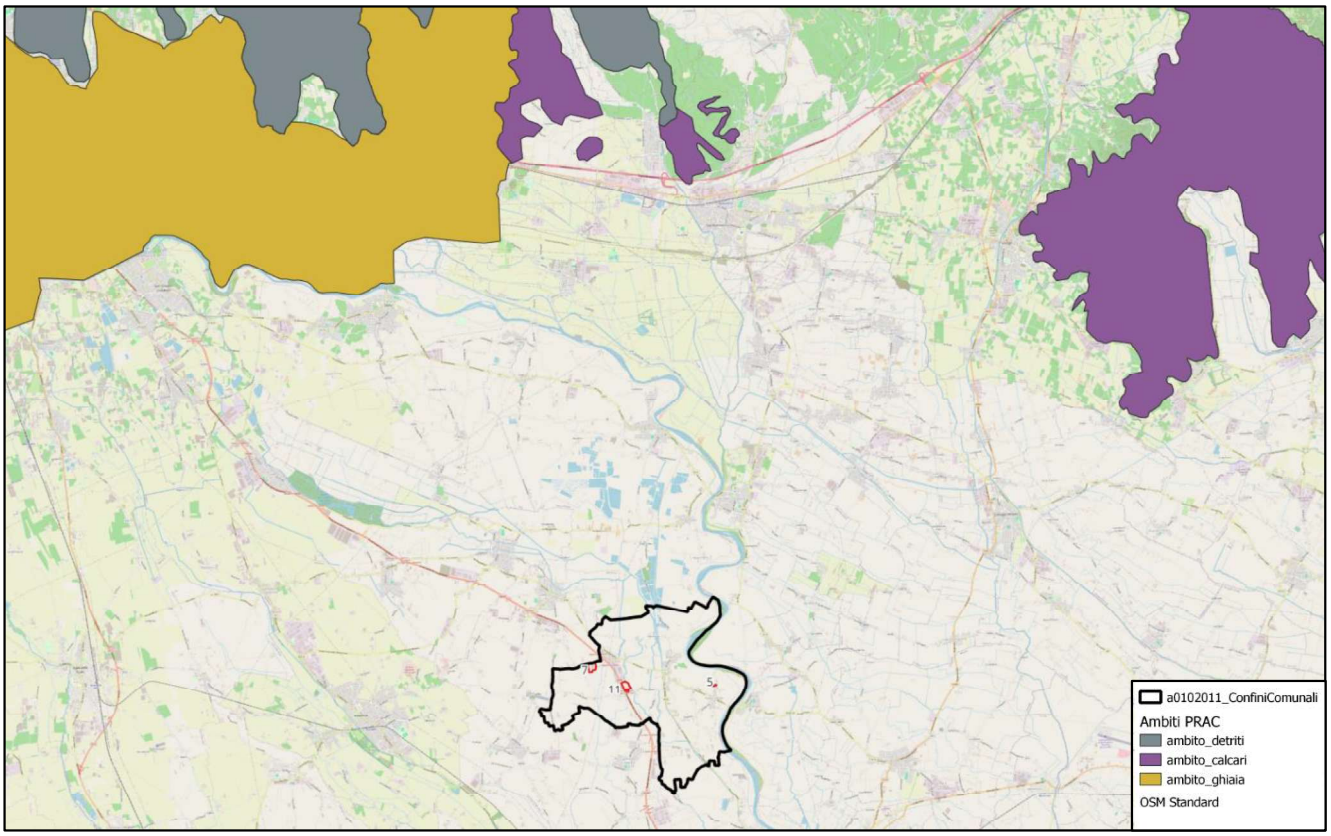

6.9 Piano Faunistico Venatorio (PFV)

Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027
Il Piano faunistico venatorio regionale, sulla base dei criteri dettati dall'art. 10 della Legge 157/92, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha validità di cinque anni, come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 50/1993. Il Piano regionale viene redatto sulla base dei Piani F.V. provinciali, in quanto le competenze in materia di caccia e pesca sono delegate alle singole provincie. Con Legge Regionale n. 2 del 28.1.2022 (BUR n. 16 del 1 febbraio 2022) è stato approvato il vigente PFVR 2022/2027.

Le immagini seguenti rappresentano la collocazione degli ambiti di intervento rispetto agli istituti faunistici definiti dal Piano proposto della Regione Veneto. Gli interventi non interessano gli elementi cartografati dal Piano Faunistico Venatorio regionale 2022/2027.

Interventi di piano rispetto alle aree del piano faunistico venatorio

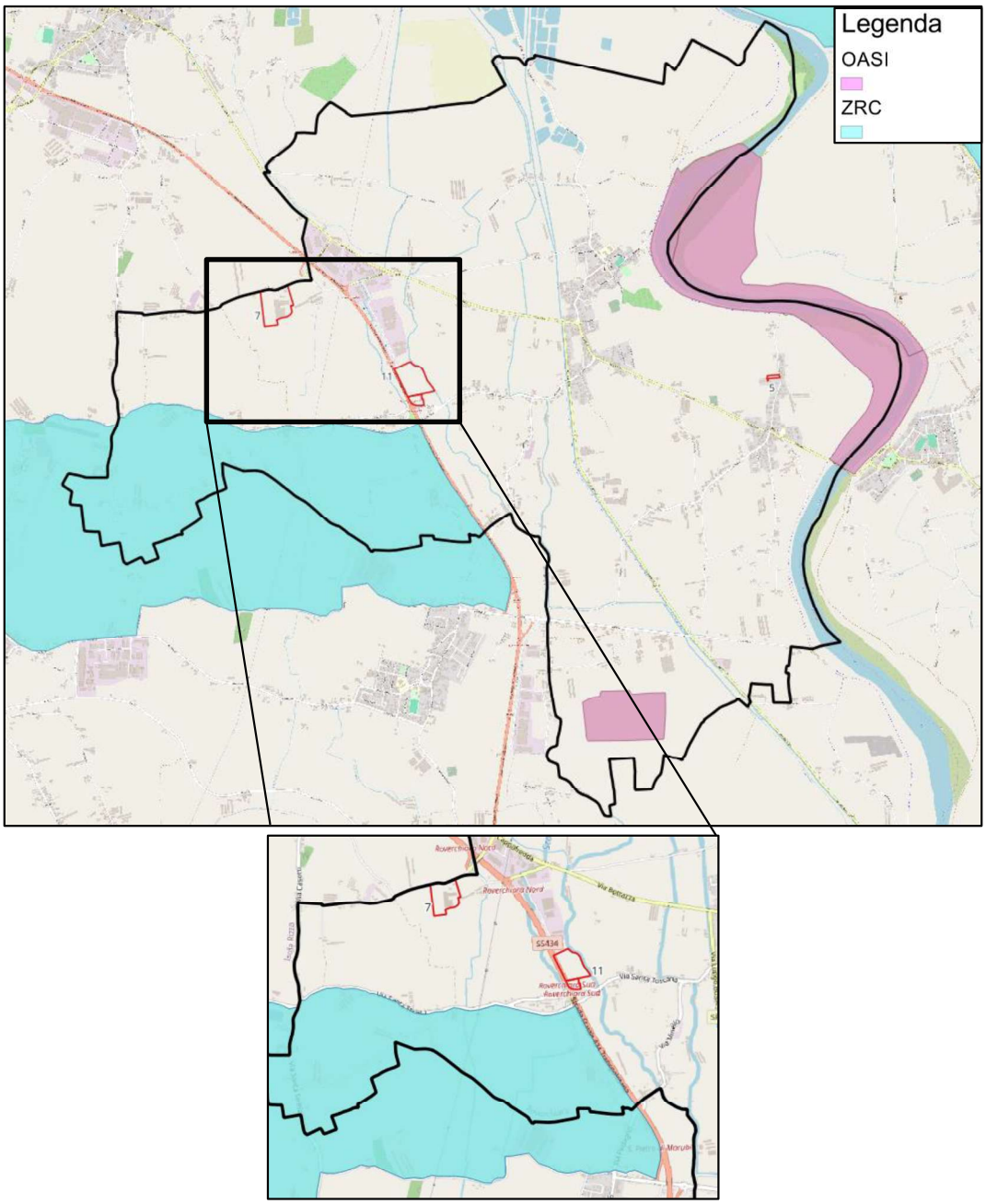

6.10 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un piano strategico che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni.

Il Comune di Roverchiara non è dotato di PUMS. Tuttavia, la tipologia di Comune e gli insediamenti previsti dal PI non determinano variazioni essenziali nei livelli di traffico.

Rete stradale comune di Roverchiara

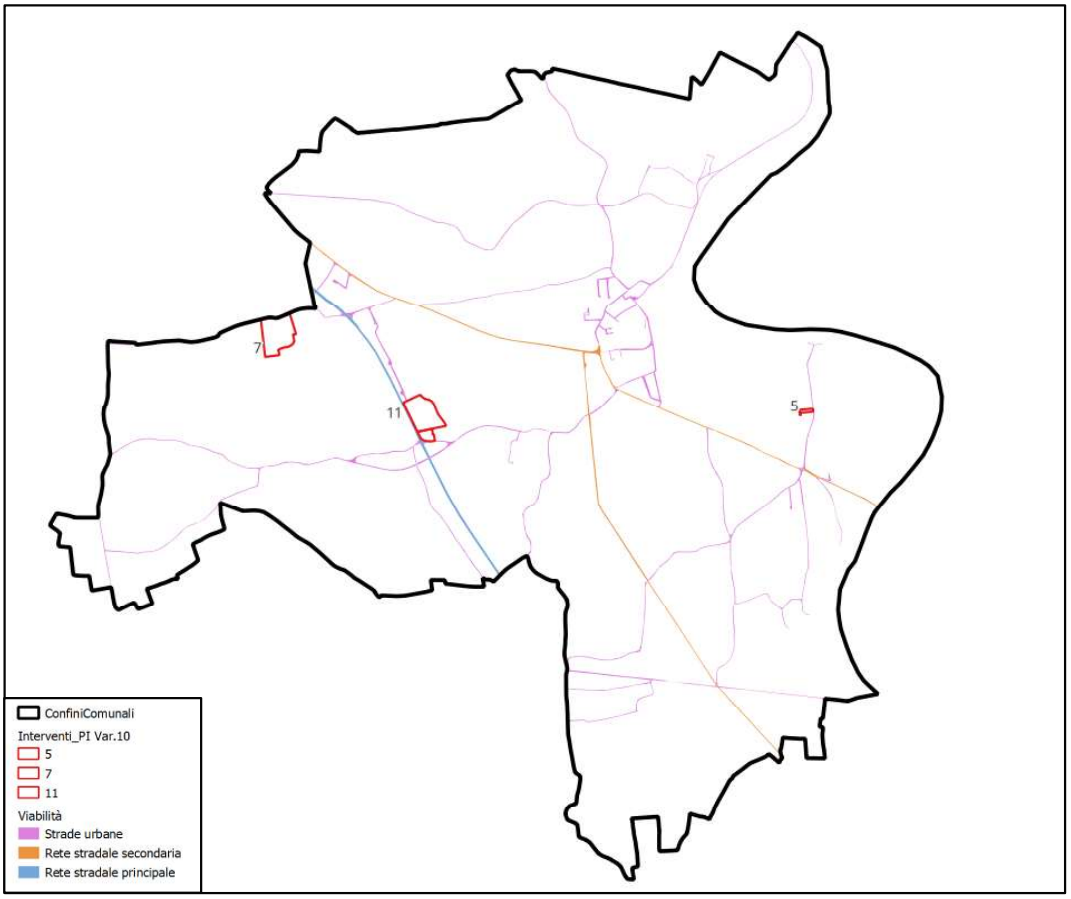

6.11 Rete Natura 2000

Il territorio comunale ricade internamente al Sito Rete Natura 2000.
Il comune di Roverchiara è interessato dal Sito **IT3210042 –** *"Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine".*
L'intervento n.5 risulta essere il più prossimo al Sito Rete Natura 2000 e si trova ad una distanza di 700 m.

Rete Natura 2000 rispetto territorio Comunale di Roverchiara

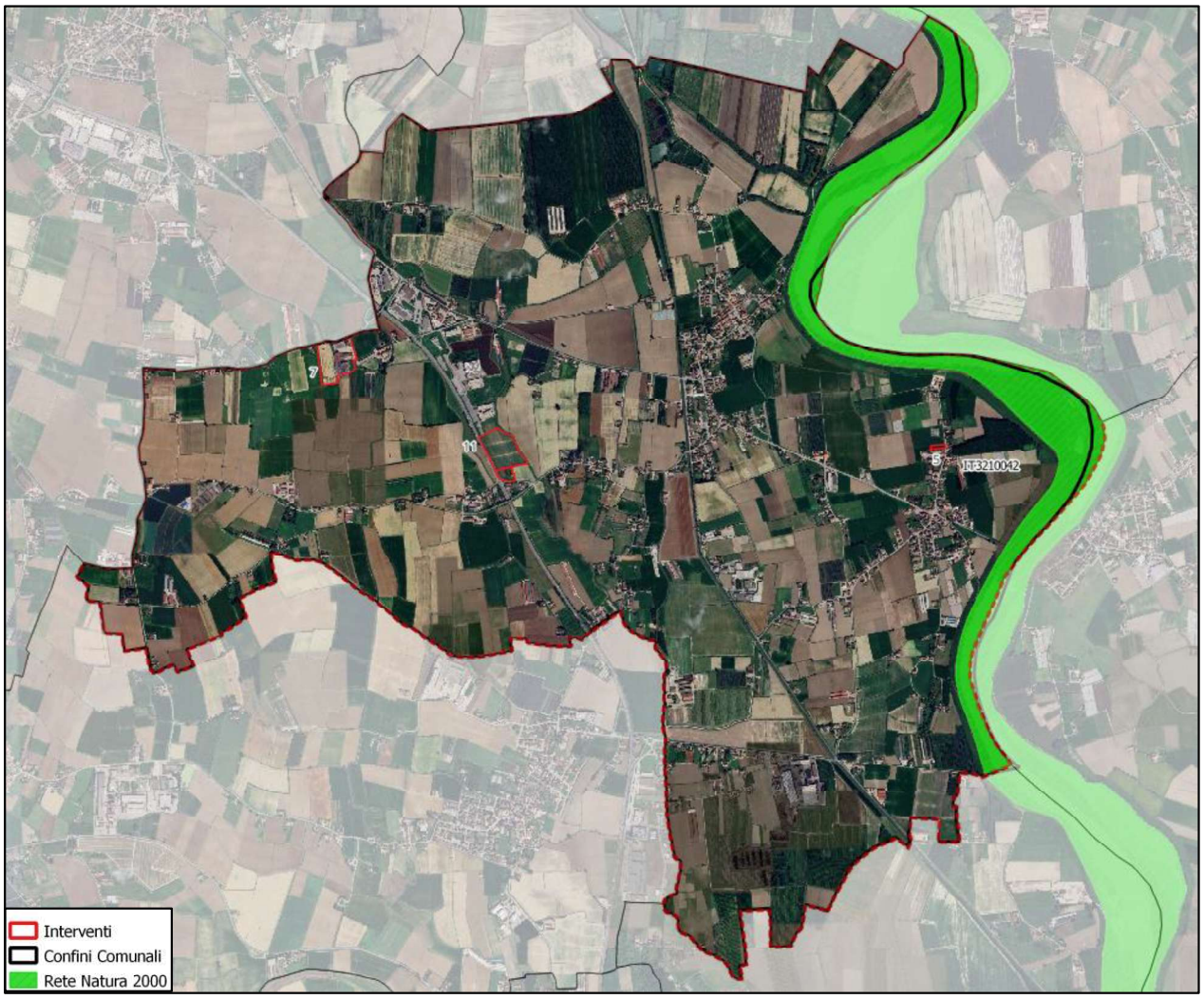

6.12 Piano d'area Valli Grandi

Piano d'area Valli Grandi

Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 23/03/2010 - Bur n. 32 del 16/04/2010 ed approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 02/08/2012. I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C., si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che sono individuati, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento.

L'obiettivo del piano è una crescita economica e sociale dell'area, finalizzata ad un generalizzato miglioramento della qualità della vita, da perseguire attraverso uno sviluppo sostenibile del territorio, incentrato sulla valorizzazione delle risorse locali, ambientali, economiche e sociali.
Allo scopo il piano propone un articolato insieme di politiche di valorizzazione delle risorse esistenti, delle eccellenze e delle peculiarità locali. Tutte le politiche devono in ogni caso garantire l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, e promuoverne la qualità ambientale, paesaggistica ed urbana.
La qualità ambientale delle pianure e Valli Grandi Veronesi, associata alle problematiche insediative dell'area, conseguenti ai trasferimenti dei processi di crescita dell'area metropolitana veronese, individua e sancisce l'inderogabilità della tutela attiva del territorio quale risorsa scarsa non riproducibile.
In questa logica il piano affronta tematiche legate prioritariamente alla tutela e valorizzazione ambientale.
Salvaguardia ambientale accompagnata alla valorizzazione delle risorse produttive e sociali dell'area, attraverso una pianificazione strategica attenta alle potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio.

Gli interventi oggetto della Var. 10 del Comune di Roverchiara in esame interessai seguenti temi:

- Parco Adige
- Antiche terre del riso

Estratto tavola 4

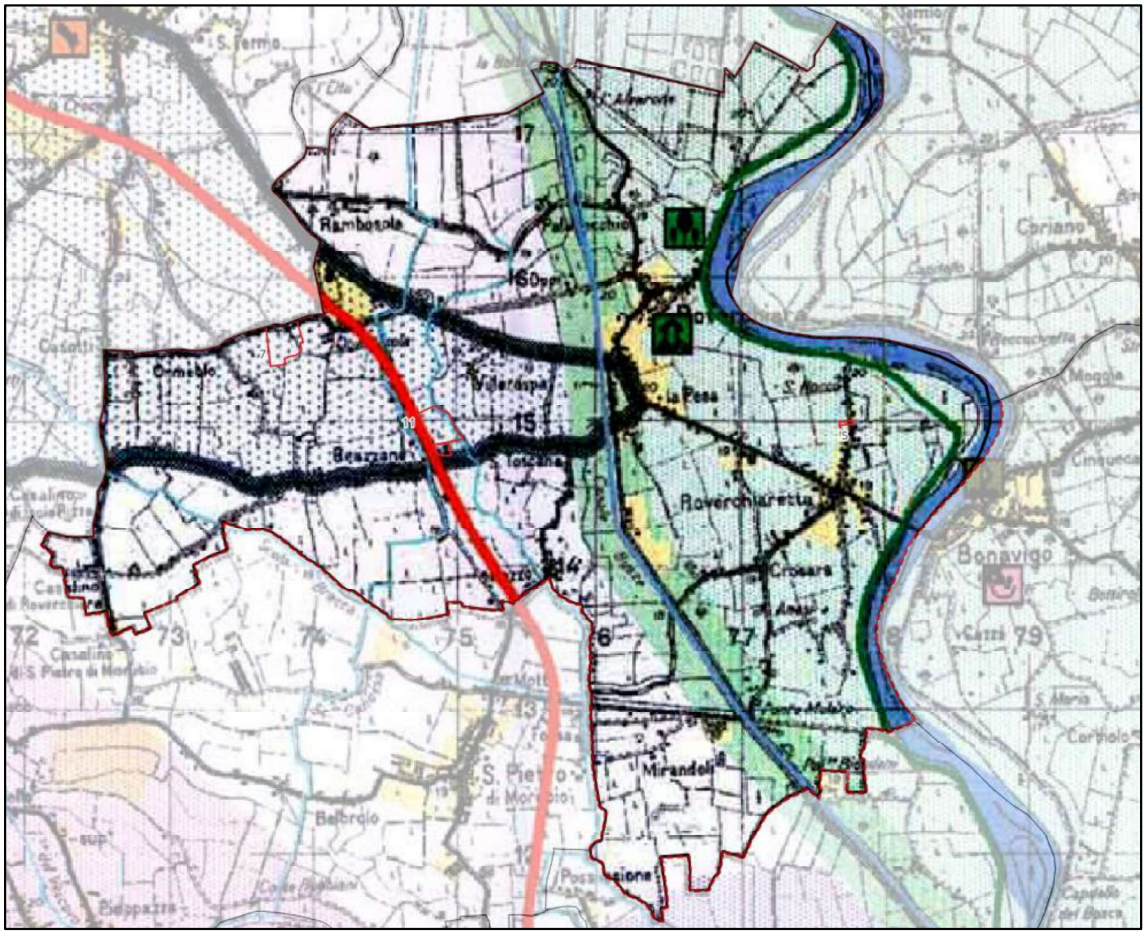

Art. 28 Rete dell'ospitalità e della conoscenza del territorio

Il piano di area indica tra le politiche territoriale della Città diffusa delle pianure e valli grandi veronesi la "rete dell'ospitalità", quale filiera costituita da un insieme di elementi, di acqua e di terra, finalizzati alla valorizzazione del sistema storico-paesaggistico dell'area, caratterizzata dalle ultime praterie della pianura veneta e segnata da un reticolo diffuso di fiumi e canali che ne fanno un ambiente unico e suggestivo.
Su tali contesti il Piano prevede, con riferimento alle diverse vocazioni territoriali, una interrelazione tra la conoscenza e la tutela del territorio e lo sviluppo compatibile dello stesso, finalizzato anche alla creazione di un circuito per la fruizione e l'ospitalità.
La Rete dell'ospitalità si articola nei seguenti Sistemi e Polarità Territoriali:
a) luoghi per la ricettività;
b) spazi aperti per la conoscenza del territorio;
c) centri del benessere.

b) *Spazi aperti per la conoscenza del territorio.*

7. Antiche terre del riso. Sono indicate dal piano nei Comuni di Oppeano, Roverchiara, Bovolone, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Sorgà, Isola Rizza, Isola della Scala, Vigasio, Mozzecane, Erbé, Bonferraro, Nogara, Salizzole, Buttapietra in quanto elemento di tipicità dell'ambiente rurale, da tutelare e valorizzare quale segno di riconoscibilità storica e punto di partenza per la prefigurazione di un utilizzo agricolo eco-compatibile del territorio, che preveda lo sviluppo di servizi rari e di eccellenza.

Art. 33 Ambiti di intervento con schema direttore

Il piano di area, per alcuni ambiti ritenuti più significativi o con armatura territoriale poco definita, predispone i seguenti Schemi Direttori, la cui descrizione è contenuta nell'allegato a) delle presenti norme:

- Le piazze di Legnago
- Porta di Legnago e Cerea
- Littorina
- Asta del Bussè
- Parco Adige
- Parco archeologico Valli Grandi
- Circuito Sorgà - Nogara
- I mercati di Zevio
- Porta logistica-direzionale di Nogarole Rocca
- Itinerari naturalistico-culturali Casaleone-Valli Grandi
- Il castello e i boschi nuovi di Sanguinetto
- Progetto isola della Scala

Per tali ambiti il piano indica specifici indirizzi progettuali, che i comuni recepiscono in sede di adeguamento al piano di area, anche adeguando e integrando le indicazioni riportate per meglio adattarle alla realtà territoriale di pertinenza.

Estratto tav. 2.6 Fragilità

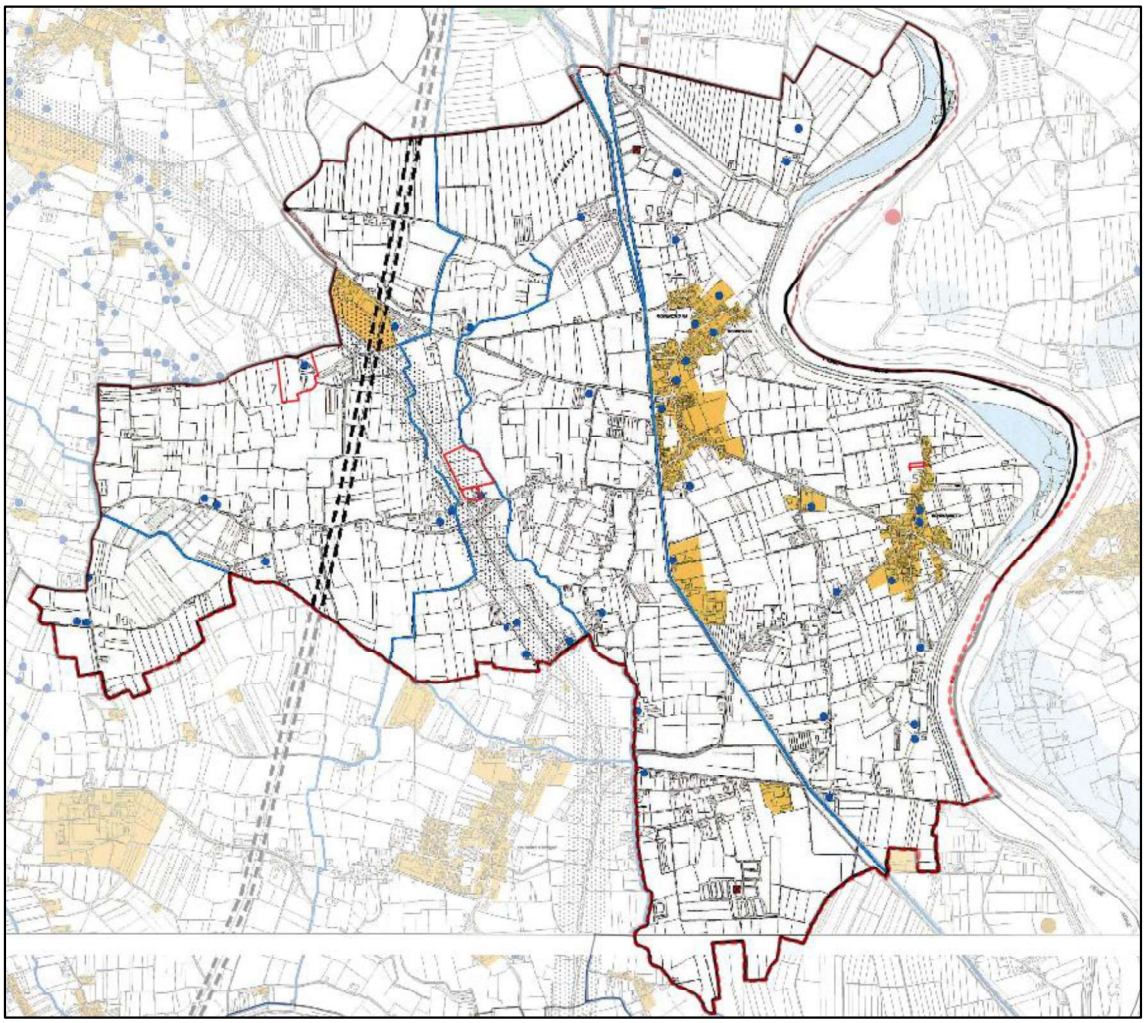

Fragilità:

- Area a drenaggio e deflusso difficoltoso
- Pozzo ad uso idropotabile

Segni di descrizione

Confine del piano di area

Area zonizzata come da strumenti urbanistici vigenti

Ambiti ed elementi di fragilità di origine naturale

Area a drenaggio e deflusso difficoltoso

Zona ad elevata vulnerabilità idrogeologica (legge Sarno)

Zone a rischio idraulico

Rischio elevato

Rischio medio

Rischio moderato

Fascia risorgive

Corso d'acqua principale

Ambiti interessati da fenomeni di inquinamento

Corridoio di difesa dall'inquinamento acustico

Corridoi di difesa dall'inquinamento elettromagnetico

Ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica

Sito con impianto di lavorazione e/o trattamento rifiuti

Sito con impianto di estrazione e lavorazione sabbia dai fiumi

Sito con impianto ad alto rischio

Cava attiva

Cava dismessa

Discarica

Pozzo ad uso idropotabile

Punto di presa per approvigionamento idrico

Art. 5 Ambiti ed elementi di fragilità di origine naturale

Il Piano di area, nella tav.2 "Carta delle fragilità", indica gli elementi e gli ambiti di fragilità di origine naturale:

a. area a drenaggio e deflusso difficoltoso;
b. zona ad elevata vulnerabilità idrogeologica;
c. zona a rischio idraulico;
d. fascia risorgive;
e. corso d'acqua principale.

Direttive

I Comuni sulla base di quanto indicato negli elaborati grafici di progetto:

a) individuano le zone di tutela ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/04 e successive modificazioni;
b) dettano norme per la messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico, con riferimento agli ambiti ed elementi sopracitati;
c) stabiliscono specifiche normative e limitazioni d'uso del territorio per le aree poste nelle vicinanze degli ambiti e degli elementi di cui al presente articolo, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture;
d) sentiti i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile, dettano norme specifiche per l'individuazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni che impediscono la sicurezza idraulica del territorio e il regolare deflusso delle acque, e per evitare, o quanto meno limitare, gli effetti dannosi delle ricorrenti eccezionalità e avversità atmosferiche;
e) precludono azioni e interventi tali da alterare o arrecare danno al corridoio fluviale;
f) recepiscono nei propri strumenti urbanistici le indicazioni (elaborati e norme di attuazione e prescrizioni) contenute nel progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco (Piano di Assetto Idrogeologico), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco con deliberazione n.1/2002 del 12.04.2002.

Prescrizioni e vincoli

E' vietata l'apertura di cave a cielo aperto, miniere, discariche o altre forme di interventi di trasformazione del territorio; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. E' comunque consentita la coltivazione di cave di argilla che prevedono un ripristino di tipo naturalistico/ambientale o ad oasi di incentivazione della biodiversità, anche finalizzato ad attività ricreative e/o didattiche.

Sono vietati gli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale da aggravare il fenomeno di dissesto e instabilità, come la tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture.

E' vietata la previsione di nuove zone di espansione residenziale e produttiva, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

E' vietata l'individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di allevamenti zootecnici intensivi.

Eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordarsi con il Consorzio di Bonifica, devono essere realizzati in modo tale da comportare un miglioramento idraulico della situazione di fatto esistente.

Nella progettazione di nuove infrastrutture devono essere previste opportune opere tali da garantire la soluzione di pericoli derivanti dal rischio idraulico.

E' fatto obbligo ai Comuni e/o agli Enti competenti individuare zone di rispetto o tutela assoluta , a difesa della qualità dell'acqua, ai sensi del DPR 236/88 e successive modificazioni.

Nelle zone a giacitura depressa gli interventi consentiti, ai sensi della strumentazione urbanistica comunale e del presente piano di area, sono subordinati a un'indagine geologica al fine di stabilire eventuali opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque.

Nelle zone con maggiore difficoltà idraulica gli interventi consentiti, ai sensi della strumentazione urbanistica comunale e del presente piano di area, oltre a quanto disposto ai sensi del comma precedente, devono essere realizzati al di sopra di una quota di sicurezza idraulica sul piano campagna, da concertare con il Consorzio di Bonifica; la determinazione dei volumi e delle altezze viene definita al netto della quota di sicurezza idraulica.

Vige la disciplina prevista dalle Norme di attuazione e prescrizioni del progetto di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Fissero Tartaro Canalbianco, adottato in data 12.04.2002.

Art. 7 Ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica

Il piano di area indica nella tav. 2 "Carta delle fragilità" gli ambiti ed elementi di fragilità di origine antropica:

a. Sito con impianto di lavorazione e/o trattamento rifiuti;
b. Sito con impianto di estrazione e lavorazione sabbia dai fiumi;
c. Sito con impianto ad alto rischio;
d. Impianto di produzione dell'energia elettrica;
e. Cava attiva;
f. Cava dismessa;
g. Discarica;
h. Pozzo ad uso idropotabile;
i. Punto di presa per approvvigionamento idrico.

Direttive

Per le cave dismesse, la Provincia e i Comuni provvedono a definire i metodi di risanamento e riqualificazione degli ambiti degradati, anche mediante la previsione di ampliamenti in superficie e/o in profondità delle aree già soggette ad escavazione, e finalizzano il recupero delle aree di cava ad usi compatibili con l'ambiente, il paesaggio circostante e la salvaguardia degli ecosistemi presenti, anche prevedendo la possibile fruizione dell'area per finalità naturalistico-didattiche, con riferimento in particolare al Titolo V, "Aree di cave abbandonate o dismesse", della L.R. 7 Settembre 1982 n. 44.

Nei siti adibiti a discarica le autorità competenti provvedono al controllo e monitoraggio della qualità dei suoli e dell'acqua al fine di verificare lo stato di inquinamento dei luoghi e prevedere le eventuali conseguenti azioni secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia.

Relativamente agli elementi di cui alla lettera h) gli enti competenti provvedono inoltre a:

- predisporre interventi volti al ripristino della qualità dell'acqua e dell'integrità ambientale e morfologica dell'ambito in cui si trovano;
- individuare un adeguato ambito, circostante i punti di presa per approvvigionamento idrico, a salvaguardia degli stessi, ove inibire l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali di scarto, l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti.

Prescrizioni e vincoli

E' fatto obbligo ai Comuni e/o agli Enti competenti individuare zone di rispetto o tutela assoluta , a difesa della qualità dell'acqua, ai sensi del DPR 236/88 e successive modificazioni.

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n° 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è consentita la realizzazione di discariche, l'apertura di cave, l'ampliamento di quelle esistenti fatti salvi gli ampliamenti fisiologici di completamento, e la riapertura di quelle abbandonate e dismesse nelle seguenti aree:
aree di rilevante interesse paesistico – ambientale, di cui all'art. 13 delle presenti norme;
icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all'art. 14 delle presenti norme;
aree di pertinenza dei complessi storico – monumentali già vincolate ai sensi della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

E' comunque consentita la coltivazione di cave di argilla che prevedono un ripristino di tipo naturalistico/ambientale o ad oasi di incentivazione della biodiversità, anche finalizzato ad attività ricreative e/o didattiche.

I bacini di laminazione possono essere realizzati in cave dismesse, fatto salvo il parere delle Autorità competenti, purché il risultato finale sia migliorativo della qualità dell'ambiente.

Sono ammessi tutti gli interventi finalizzati alla valorizzazione e per la riqualificazione paesistico-ambientale delle cave dismesse o senili e delle discariche, anche mediante l'utilizzo di materiali idonei sotto il profilo ambientale ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Per quanto riguarda la cava senile nel territorio del Comune di Roverchiara, nell'area posta a confine con il Comune di S.Pietro di Morubio, non è ammessa alcuna trasformazione del territorio salvo nuovi interventi di piantumazione o di sostituzione delle alberature esistenti. La realizzazione di capanni deve avvenire con l'impiego esclusivo di materiale ligneo e copertura a falde inclinate; tali manufatti non possono superare m.3 di altezza ed il rapporto di copertura massimo deve essere pari allo 0,1% della superficie fondiaria.

Al fine di tutelare il territorio delle Valli Grandi Veronesi e fino all'approvazione del Piano Energetico Regionale, su tutto il territorio interessato dal piano di area, l'insediamento di nuove centrali termoelettriche, aventi un'altezza di camino superiore ai 15 m. e/o una potenzialità

superiore a 50 Mw, deve prevedere l'acquisizione del parere del Comune sul cui territorio insiste l'impianto e dei Comuni contermini.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs.22/97 "Ronchi", nel DM 25/10/99 n.471 "Regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni" e quanto previsto nel Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate (adottato con DGR n.157 del 25/01/2000).

Estratto tav. 3.6 Sistema valenze storico-ambientali

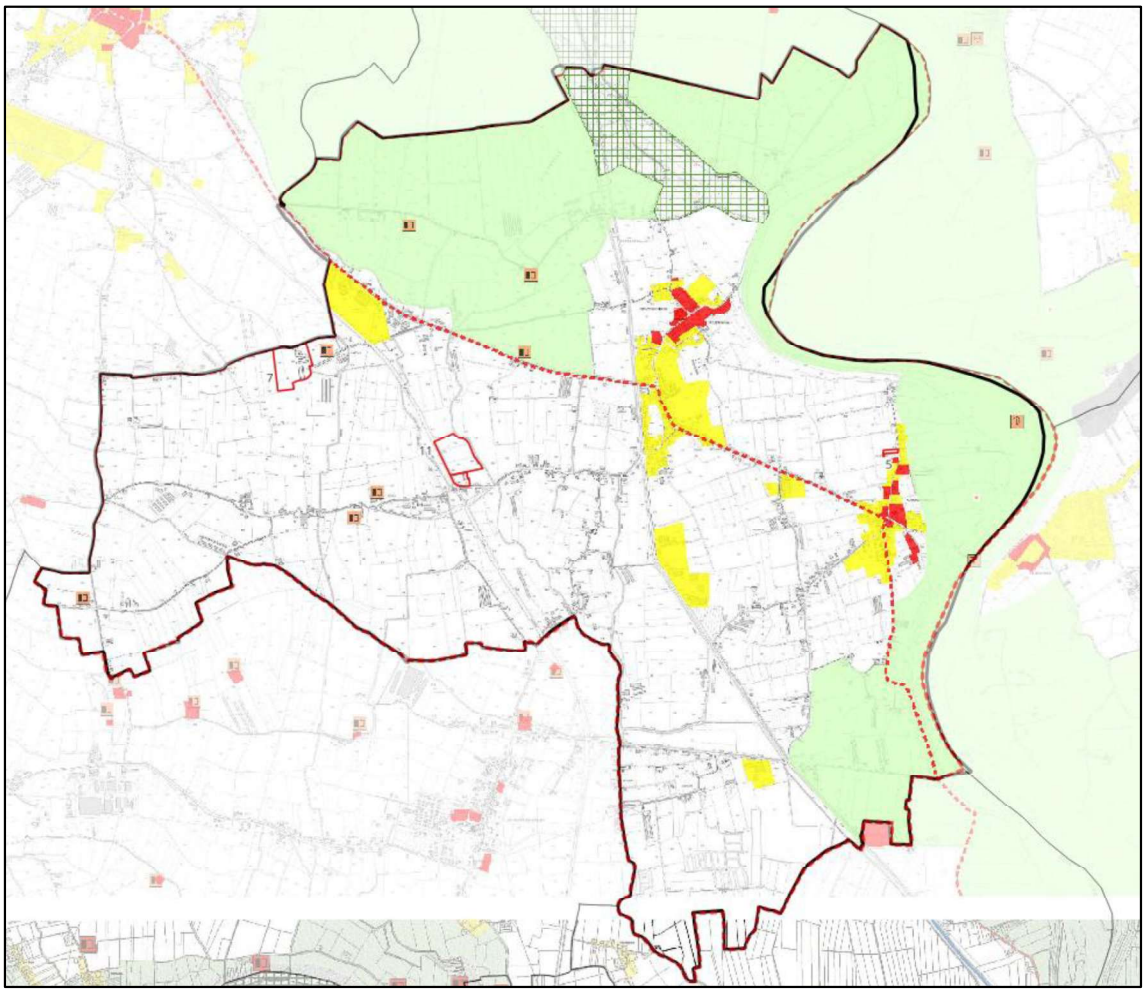

Segni di descrizione
- Confine del Piano di area
- Area zonizzata come da strumenti urbanistici vigenti

Sistema dei beni storico - culturali
- Centri storici
- Siti archeologici

Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale
- Castello del Tartaro
- Valli Grandi Veronesi

Siti ed elementi di interesse storico-testimoniale
- Castello o fortificazione
- Corte rurale
- Manufatto di archeologia industriale
- Pieve, monastero o santuario
- Ponte storico
- Villa o giardino di non comune bellezza
- Tracciato storico-testimoniale
- Viabilità statale lombardo-veneta

Sistema delle aree naturalistico-ambientale

Icone di paesaggio
- 1, Bastion di San Michele
- 2, Chiusa del Diversivo di Castagnaro
- 3, Madonna della Bastia
- 4, San Tomaso
- 5, Chiesone di San Pietro in Valle
- 6, Ca' del Lago
- 7, Cave senili di Ronco all'Adige
- Aree di rilevante interesse naturalistico - ambientale
- Ambito per il parco fluviale del Tione e del Tartaro
- Zone Umide
- Bosco del Tartaro

Paludi e sguazzi
- 1, Palude del Busatello
- 2, Palude di Pellegrina
- 3, Palude del Feniletto
- 4, Sguazzo di Rivalugna
- Ambito naturalistico del Brusà
- Grandi Alberi
- Paleoalvei
- Risorgive, sguazzi e fontanili
- Sorgenti
- Fiumi e canali di valenza ambientale

Gli interventi della presente variante non coinvolgono i tematismi della tavola *3.6* "*Sistema valenze storico-ambientali*".

6.13 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Verona

P.T.C.P. - PTCP approvato con DGR n. 236 del 3/03/2015 (BUR n. 26 del 17/03/2015)
Il PTCP della Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015; a partire dal 4 marzo 2015 le competenze in materia urbanistica sono state quindi trasferite dalla Regione alla Provincia. La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 26 del 17 marzo 2015 e il PTCP è quindi divenuto efficace in data 1° aprile 2015.

Di seguito si propone l'analisi, tavola per tavola, dei tematismi del PTCP interessati dagli interventi del PI n. 10 di Roverchiara.

6.13.1 Tavola n.1 - Carta dei Vincoli

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°1 - Tavola dei vincoli del PTCP di Verona emerge quanto segue:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 1 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	/	-
7	/	-
11	Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 – 6 – 7)	**Sì**

Per la coerenza degli interventi con le prescrizioni relative al PTCP si rimanda alle schede di cui al successivo capitolo 9.1.

L'intervento 11 ricadendo in Vincolo dei corsi d'acqua è soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

<u>È pertanto possibile confermare la coerenza degli interventi relativi al PI Var. 10 di Roverchiara con le indicazioni e prescrizioni del PTCP di Verona.</u>

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia della Tavola 1 del PTCP di Verona, con sovrapposte le aree dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 10 di Roverchiara.

Art. 5 - Obiettivi

1. Nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e vivibilità del territorio, di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, di interesse paesaggistico ed archeologico, in applicazione dell'art. 22, comma 1, lettere b), g) ed h), della L.R. n. 11/2004, il PTCP censisce e riporta i vincoli previsti dalle specifiche normative di tutela ed assicura il coordinamento di tutte le politiche di gestione del territorio mediante il recepimento degli atti di pianificazione sovraordinata.

Art. 6 - Definizione e identificazione

1. Il PTCP riporta i vincoli relativi a:
   a. Le aree soggette a tutela:
      - aree di notevole interesse pubblico;
      - aree tutelate per legge:
        - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi;
        - le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare;
        - territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
        - le zone di interesse archeologico;
        - fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua vincolati e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
        - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
      - aree soggette a vincolo idrogeologico;
      - aree soggette a vincolo forestale;
      - aree protette di interesse locale;
      - aree soggette a vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003, O.P.C.M. 3519/2006, d.g.r.1572/2013).

   b. I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che costituiscono la Rete Natura 2000.

   c. La pianificazione di livello superiore:
      - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e Piani d'Area insistenti sul territorio provinciale;
      - Piani di Assetto Idrogeologico;
      - Zone militari.

Art. 7 - Attuazione dei Vincoli

1. I Comuni nella redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 sono tenuti a prendere atto e documentare a loro volta l'esistenza, gli effetti e l'estensione di tutti i vincoli di cui al precedente articolo ed a conformare le proprie scelte pianificatorie all'esigenza di salvaguardare e valorizzare tali vincoli, secondo le pertinenti discipline nonché le direttive ed indicazioni della pianificazione sovraordinata.

2. I Comuni in sede di redazione dei piani regolatori comunali di cui alla L.R. 11/2004 definiscono e identificano i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e al vincolo paesaggistico, tenendo conto che:

a. i beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale;

b. il diritto di esercizio degli usi è imprescrittibile; qualora si delinei la necessità di trasformare i terreni soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale di settore.

Estratto carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale del PTCP di Verona

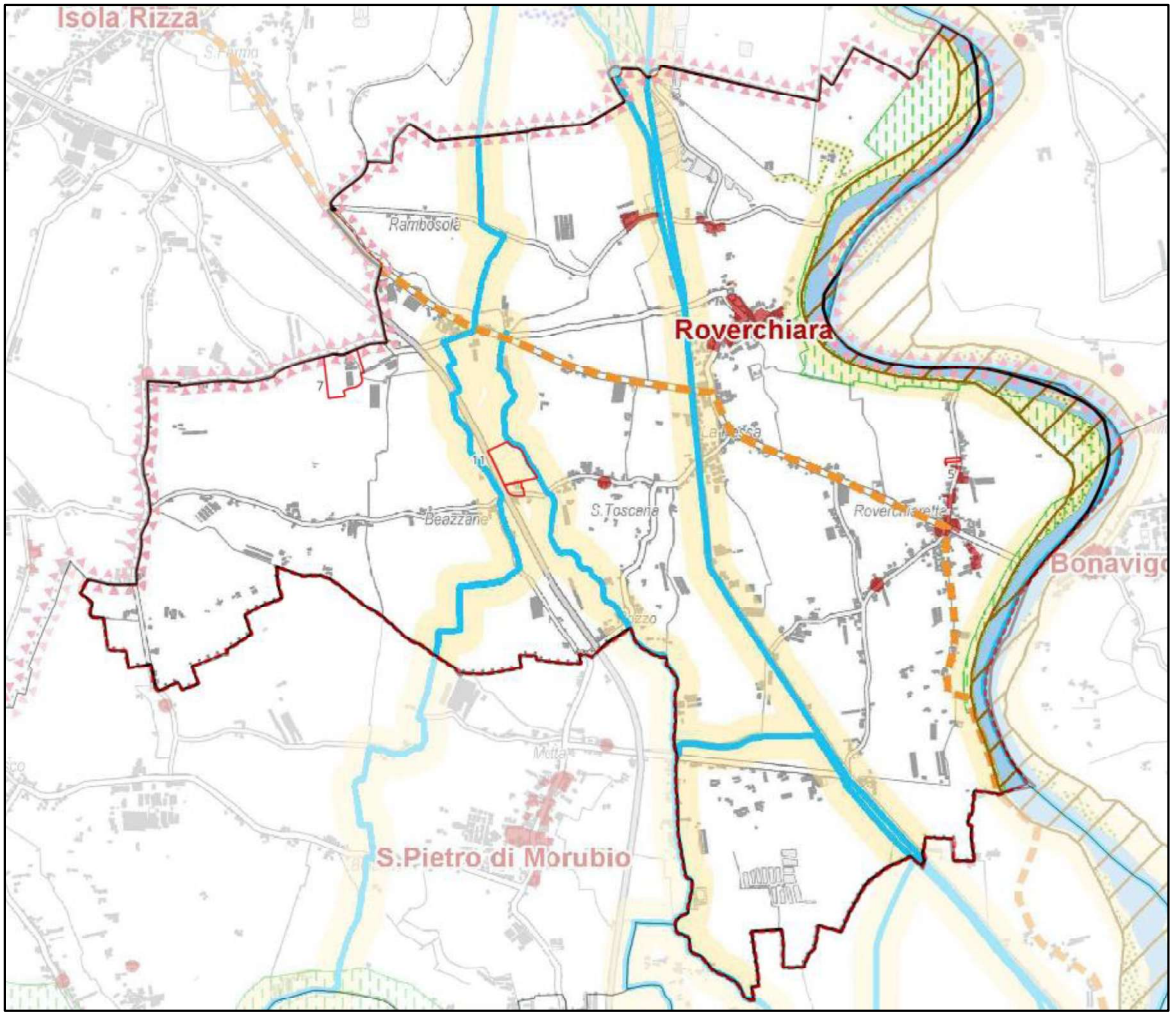

AREE SOGGETTE A TUTELA

- Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Aree tutelate per Legge (D.Lgs 42/04 art. 142 - ex L. 431/85):
- Territorio contermine ai laghi 300 m (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Montagna eccedente 1600 m s.l.m. (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Territorio coperto da foreste e boschi (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Fiume, torrente e corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Fiume, torrente e corso d'acqua parzialmente vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area soggetta a vincolo idrogeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area soggetta a vincolo forestale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area protetta di interesse locale individuata dalla Regione (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area protetta di interesse locale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

Classificazione del vincolo sismico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7):

- Medio-alta
- Bassa
- Irrilevante

RETE NATURA 2000

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

- Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Centro storico maggiore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
- Centro storico minore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)

Tracciati storico-testimoniali:

- Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
- Strada statale Lombardo-Veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
- Area a pericolosità idraulica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Area a pericolosità idrogeologica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona Militare (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

6.13.2 Tavola n.2 - Carta delle Fragilità

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°2 - Tavola delle fragilità del PTCP di Verona emerge quanto segue:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 2 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	/	-
7	/	-
11	/	-

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia della Tavola 2 del PTCP di Verona, con sovrapposte le aree dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 10.
Nessun intervento ricade nei tematismi della tavola delle fragilità del PTCP di Verona.

Estratto tavola delle Fragilità del PTCP di Verona

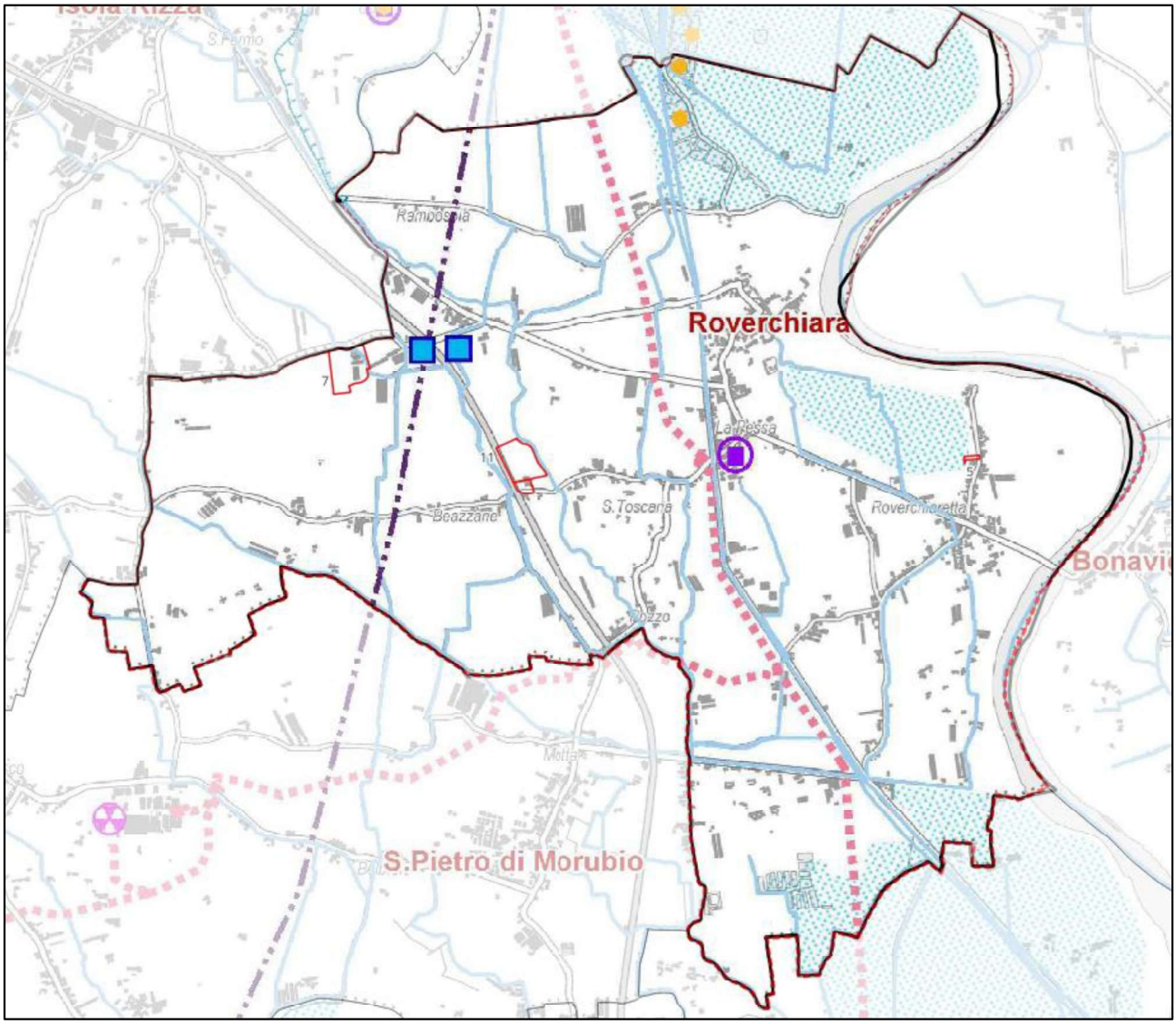

AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

- Frana di crollo (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)
- Frana di scorrimento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)
- Frana di colamento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)
- Area soggetta a valanga (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 14)
- Area di conoide (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 16)
- Area soggetta a sprofondamento carsico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 18)
- Area esondabile (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 19)
- Area a periodico ristagno idrico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 20)

FRAGILITA' AMBIENTALE

- Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 24 - 40 - 41)
- Fascia delle risorgive (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 40 - 41)
- Sito a rischio di incidente rilevante (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 26 - 39 - 40 - 41)
- Sito inquinato (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 27)
- Discarica attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
- Discarica cessata (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
- Cava attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
- Cava estinta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
- Miniera in concessione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 30)
- Depuratore pubblico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 31 - 40)

Opere di presa per pubblico acquedotto:

- Pozzo freatico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 32 - 40)
- Pozzo artesiano (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 32 - 40)

Elettrodotti:

- 380 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
- 220 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
- 132 kV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)

Centrali elettriche:

- Centrale di produzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
- Centrale di trasformazione e distribuzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
- Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35 - 43)

Metanodotti:

- Rete di trasporto (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 34)
- Rete di distribuzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 34)

Aree di rispetto acustico aeroportuale:

- Zona C: LVA > 75 dB (N.T.A.: Art. 42)
- Zona B: LVA > 65 dB (N.T.A.: Art. 42)
- Zona A: LVA > 60 dB (N.T.A.: Art. 42)

Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare:

- Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Zona umida (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Pozzo termale (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Grotta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 23 - 36)
- Geosito (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Area xerotermica (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 15 - 21 - 22 - 36)
- Orlo di scarpata di degradazione (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 17 - 21 - 22 - 36)

6.13.3 Tavola n.3 - Carta del Sistema Ambientale

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°3 - Tavola del sistema ambiente del PTCP di Verona emerge quanto segue:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 3 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	/	-
7	/	-
11	/	-

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia della Tavola 3 del PTCP di Verona, con sovrapposte le aree dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 10.

Non si rilevano limitazioni che impediscano l'attuazione degli interventi.
Nessun intervento ricade nei tematismi della tavola del sistema ambientale del PTCP di Verona.

Estratto tavola del Sistema Ambientale del PTCP di Verona

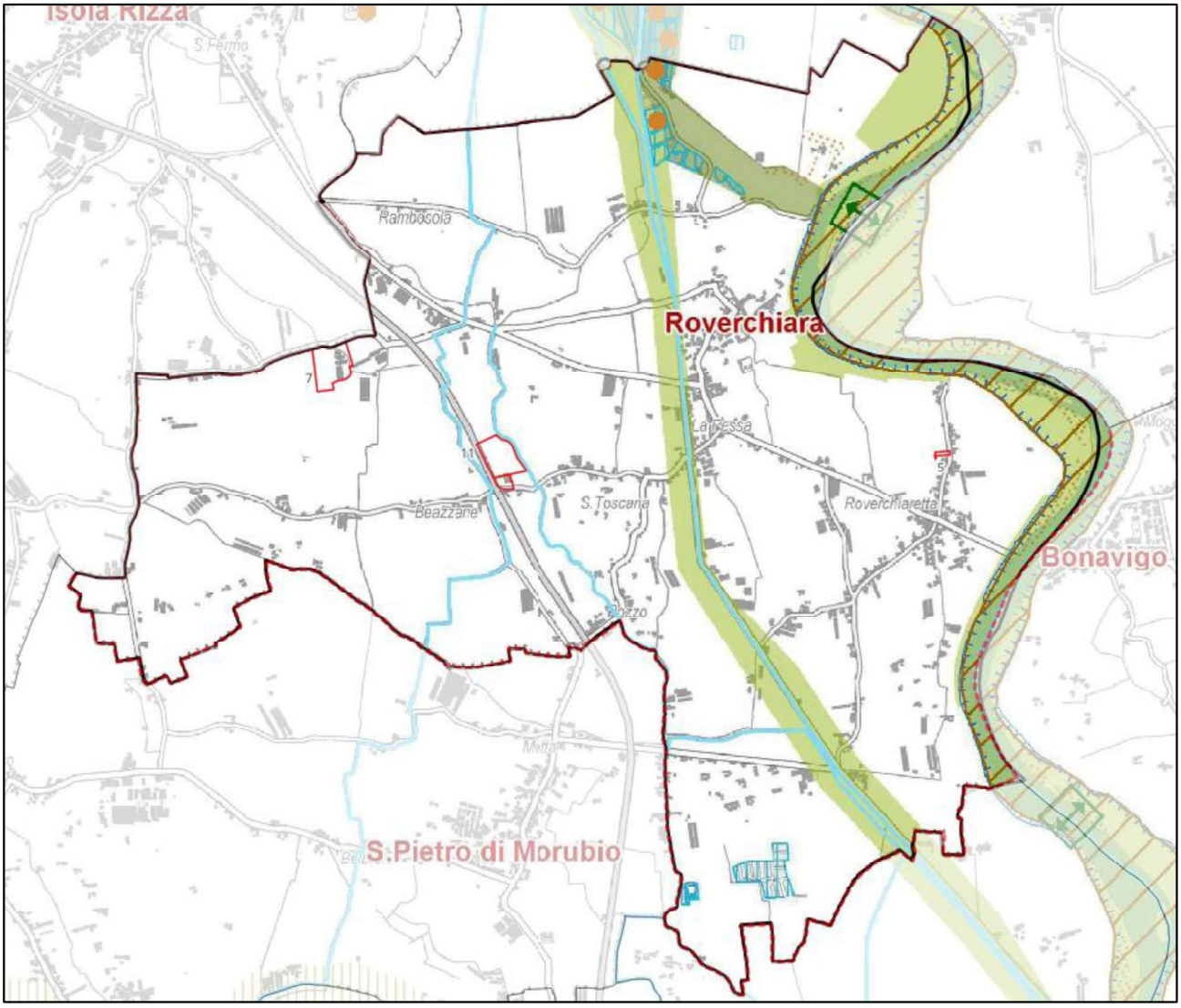

Sistema ecorelazionale:

- Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Area di connesione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)
- Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)
- Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
- Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
- Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
- Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
- Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
- Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

6.13.4 Tavola n.4 - Carta del Sistema insediativo – infrastrutturale

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°4 - Tavola del sistema insediativo - infrastrutturale del PTCP di Verona emerge quanto segue:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 4 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	/	-
7	/	-
11	Rete viaria principale e relativa fascia di rispetto (N.T.A.: Art. 75 – 76 – 77)	Sì

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia della Tavola 4 del PTCP di Verona, con sovrapposte le aree dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 10.

Il comune di Roverchiara è caratterizzato dalla viabilità di livello statale, la SS 434, e dalla viabilità provinciale, la SP 44, oltre che da strade comunali.
Significativa è anche la presenza della mediana provinciale, che collega l'A22 Autobrennero dal casello di Nogarole Rocca con la S.S. 434 all'altezza di Oppeano.

Non si rilevano limitazioni che impediscano l'attuazione degli interventi.

Estratto tavola del Sistema insediativo – infrastrutturale del PTCP di Verona

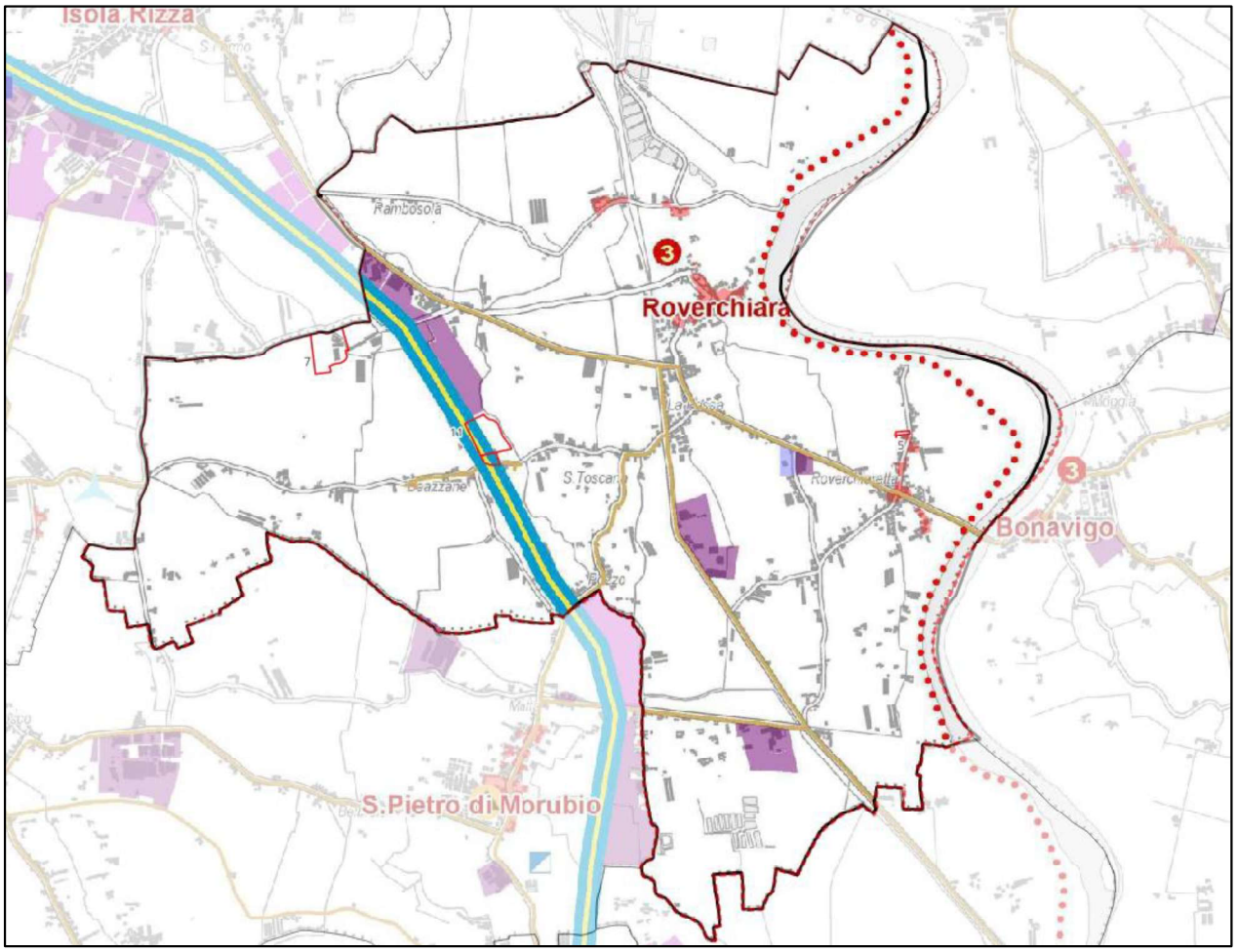

SISTEMA RESIDENZIALE

Centro storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)

Centro storico di notevole importanza

Centro storico di grande interesse

Centro storico di medio interesse

SISTEMA PRODUTTIVO

Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)

Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)

Area produttiva di interesse provinciale (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57)

Ambito produttivo di interesse provinciale consolidato (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 58)

Ambito produttivo di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 59)

ZAI storica (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 61)

Polo di nuovo sviluppo (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 62)

Orientamento preferenziale di sviluppo

Ambito dell'autodromo

Zona turistica esistente (N.T.A.: Art. 69 - 70)

Zona turistica di progetto (N.T.A.: Art. 69 - 70)

Grande struttura di vendita (N.T.A.: Art. 65 - 66 - 67)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Classificazione della rete di livello provinciale:

Rete autostradale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Rete viaria principale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77 - 78)

Rete viaria integrativa (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Rete viaria secondaria (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Viabilità di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Stick traffic (N.T.A.: Art. 75 - 82)

Casello autostradale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)

Casello autostradale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)

Itinerario ciclabile principale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)

Itinerario ciclabile principale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)

Linea ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Stazione ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea Alta Capacità

Linea SFMR di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea metropolitana di superficie di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea filoviaria di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea di navigazione (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Canale navigabile (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Strada Mercato (N.T.A.: Art. 75 - 81)

Comune con volume di traffico superiore a 1500 veicoli/ora (N.T.A.: Art. 80)

ALTRI ELEMENTI

Aeroporto internazionale

Aeroporto turistico

Aviosuperficie (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Superficie aeroportuale

Centro intermodale

Mercato ortofrutticolo di livello provinciale

Terminal

Parcheggio scambiatore esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Parcheggio scambiatore di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Centro polifunzionale per logistica e diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Porto per la diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Banchina fluviale (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Polo tecnologico

Polo fieristico di grande interesse

Centro fieristico

Polo universitario

Centro di sperimentazione agricola

Parco tematico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Struttura penitenziaria

Termovalorizzatore

Ospedale

Polo scolastico di rilievo provinciale (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 73)

Edificio scolastico (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 74)

Impianto sportivo (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

6.13.5 Tavola n.5 - Carta del Sistema del Paesaggio

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°5 - Tavola del sistema paesaggio del PTCP di Verona emerge quanto segue:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 5 Tematismi interessati	Coerenza con la normativa di riferimento
5	Frutteto (N.T.A.: Art. 94 – 95 -96)	Sì
7	/	-
11	/	-

Si riportano di seguito gli estratti della cartografia della Tavola 5 del PTCP di Verona, con sovrapposte le aree dei diversi interventi proposti dal progetto di PI n. 10.

Localmente l'intervento n.5 non interessa ambiti a frutteto.

Non si rilevano limitazioni che impediscano l'attuazione degli interventi.

Estratto tavola del Sistema del Paesaggio del PTCP di Verona

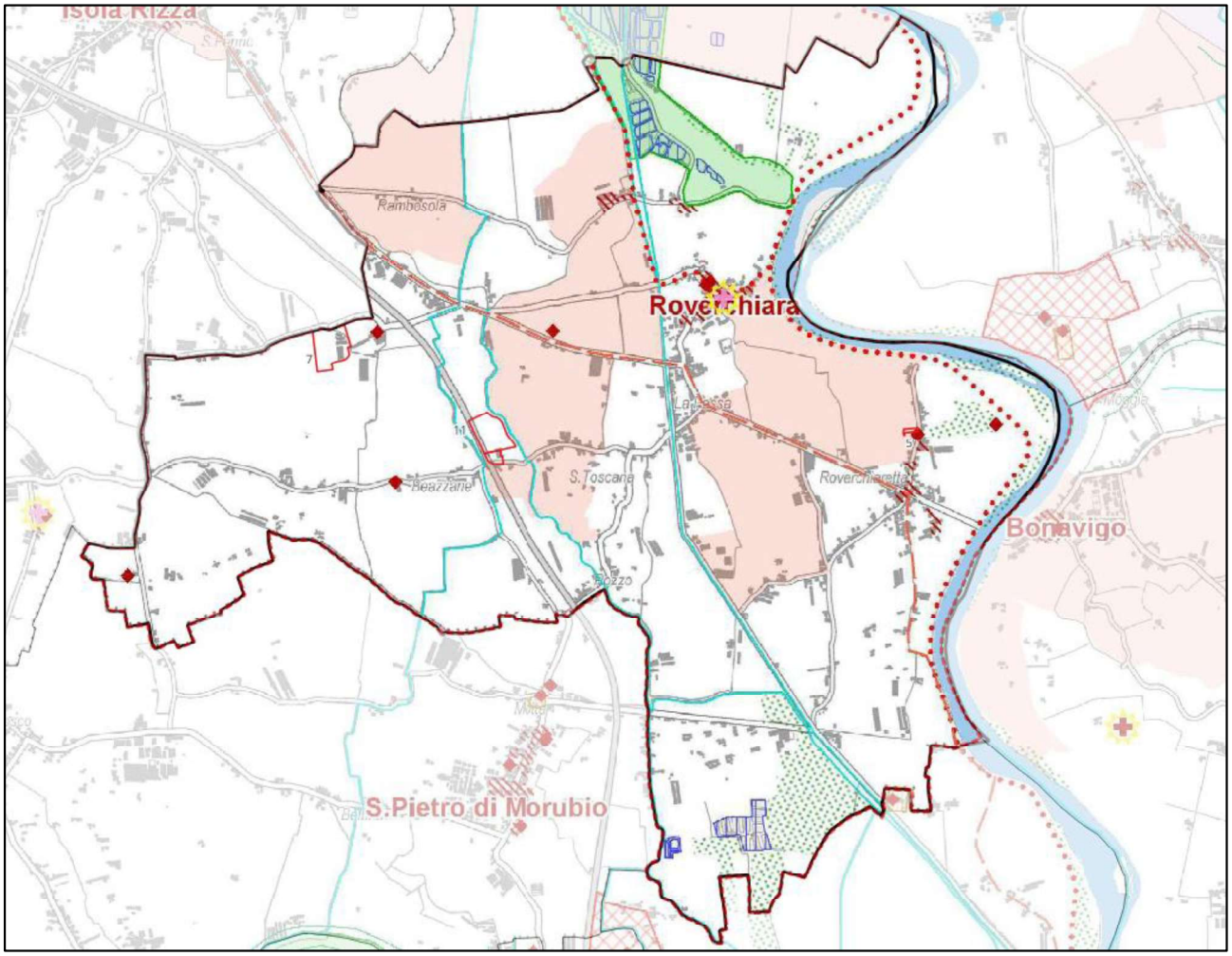

TESSUTI ED AMBITI

Naturali ed idrografici:

Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40 - 94 - 95 - 96)

Zona umida (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40 - 94 - 95 - 96)

Paleoalveo (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 94 - 95 - 96)

Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Dorsale (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Ambito boscato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 94 - 95 - 96)

Agrari:

Vigneto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Oliveto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Frutteto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Risaia (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Storici:

Sito patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO

Zona buffer del sito UNESCO

Centro storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Villa veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Corte storica (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Giardino e parco storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

ELEMENTI STORICI

Di carattere militare:

Castello (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Forte (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Torre (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Porta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Città murata (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Cinta muraria (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Ponte storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Residenza fortificata (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Opera militare (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Traccia di fortificazione (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Sistema difensivo (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Di carattere religioso:

Abbazia (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Pieve (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Monastero (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Santuario (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Chiesa (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Di carattere storico tipologico:

Archeologia industriale (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Monumento (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Rifugio (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Malga, baito o casara (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Edificio di pregio architettonico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

ATTRIBUTI DI PREGIO DEL PAESAGGIO

Iconema (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Contesto figurativo (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Landmark (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Luoghi, ambiti e percorsi della memoria:

Sistema ferrotranviario storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Stazione ferroviaria storica (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Strada lombardoveneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Paesaggio delle Grandi Battaglie (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)

Strade del vino:

Valpolicella (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Bardolino (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Soave (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Custoza (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Terradeiforti (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Durello (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Arcole (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)

Strade della mobilità slow:

Itinerario ciclabile (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83 - 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)

Sentiero escursionistico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)

Pista da sci di fondo (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)

Percorso equitabile (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)

Ambito sciistico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

6.14 Piano di Assetto del Territorio

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Roverchiara
Il Comune di Roverchiara ha adottato il PAT. Variante n. 1 di adeguamento sul contenimento di suolo – L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018 approvata con D.C.C. n. 24 del 13.11.2019.

Per un'analisi di dettaglio si rimanda alle Schede di valutazione del Capitolo 13 dove si riportano gli estratti cartografici relativi agli interventi previsti dal PI Var. 10. e la verifica di coerenza degli stessi con la Variante n.1 al PAT (tavola 1, 2, 3, 4 e le NTA).

Dall'esame complessivo delle schede viene dimostrata la coerenza degli interventi con tutti i tematismi del PAT e con le relative NTA.

6.15 Piano degli Interventi approvato – vigente

Piano degli interventi
Il Comune di Roverchiara è dotato di Variante al Piano degli Interventi n. 10, approvato con Delibera di C.C. n 37 del 13.10.2021 e approvata con Del. C.C. n. 50 del 20.12.2021.

Per un'analisi di dettaglio si rimanda alle Schede di valutazione del Capitolo 14, dove si riportano gli estratti cartografici relativi agli interventi previsti dal PI. Var. 10 e la verifica di coerenza degli stessi con il PI approvato vigente.

Dall'esame complessivo delle schede viene dimostrata la coerenza degli interventi con tutti i tematismi con la pianificazione del PI Vigente.

7 VERIFICA DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – ANALISI E DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Nei capitoli seguenti saranno analizzate le componenti ambientali che rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali costituenti la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- Sistema atmosferico
- Matrice acqua
- Matrice suolo e sottosuolo;
- Biosfera;
- Ambiente fisico;
- Salute e benessere della popolazione;
- Rifiuti;
- Paesaggio e patrimonio culturale.

Ciascuna componente racchiude una serie di indicatori mediante la valutazione ed analisi dei quali si può formulare un valore di sintesi per ogni componente stessa individuando i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale. La scelta degli indicatori impiegati è avvenuta sulla base delle informazioni desunte dal Quadro conoscitivo della Regione Veneto, dei dati territoriali, dei dati ARPAV e altre banche dati ufficiali, al fine di evidenziare peculiarità del territorio sia per quanto riguarda il profilo ecologico ambientale che socioeconomico. Non meno importanti sono stati gli aspetti legati allo sfruttamento del territorio, vivibilità dell'area, disponibilità spazi per attività ricreative e sportive, inquinamento e salubrità dell'ambiente in senso complessivo.

7.1 SISTEMA ATMOSFERICO

7.1.1 Zonizzazione regionale del Veneto

Nell'immagine seguente si riporta la suddivisione del territorio regionale nelle diverse zone individuate dal provvedimento regionale. Il Comune di Roverchiara è compreso nella fascia di zonizzazione **IT0522 – Pianura.**

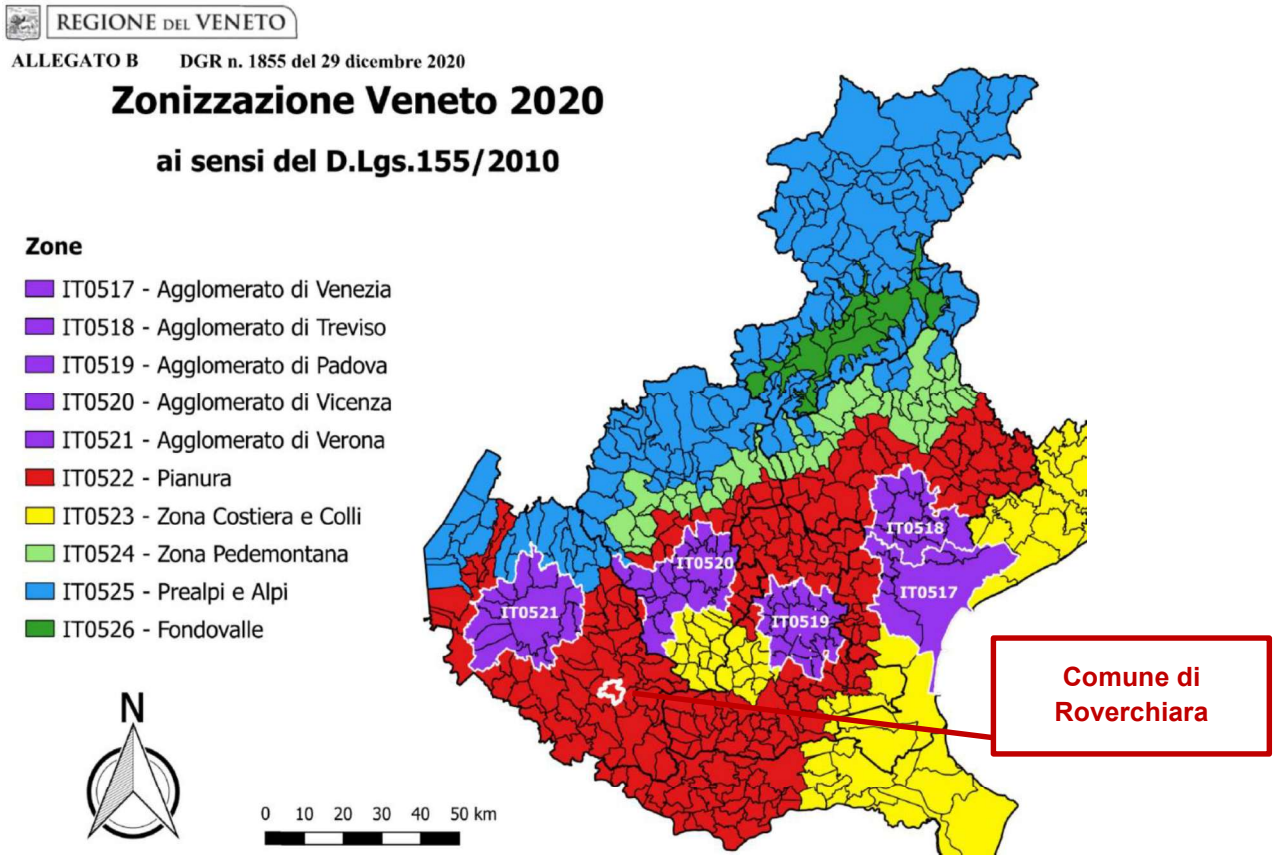

ALLEGATO C DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020

ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	CODICE ZONA 2013	CODICE ZONA 2020	NOME ZONA 2020
23065	**Roverchiara**	VR	IT0513	**IT0522**	**Pianura**

Le misure rilevate sugli inquinanti atmosferici, le stime di emissioni provenienti dalle principali fonti che contribuiscono all'inquinamento dell'aria, i modelli per l'elaborazione di scenari di contenimento degli inquinanti atmosferici: sono alcuni degli elementi che Arpav mette a disposizione della Regione del Veneto per aggiornare il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, PRTRA.

7.1.2 Clima

Il territorio della Provincia di Verona, pur rientrando nella tipologia mediterranea presenta delle peculiarità dovute alla sua posizione di transizione climatologia particolareggiata: essa subisce l'influenza orografica della catena alpina e la continentalità dell'area centro-europea. Due sono le peculiarità:

- le particolari caratteristiche termiche e pluviometriche della regione alpina con clima montano di tipo centro europeo;
- il carattere continentale della pianura veneta con inverni rigidi.

Applicando la classificazione climatica di Koppen, il clima di Verona, così come quello di Roverchiara, può essere definito di tipo "Cfa", cioè clima temperato senza stagione secca e con estate calda con influenza mediterranea.
Per la caratterizzazione climatica del territorio di Roverchiara sono stati presi come riferimento i dati rilevati nel periodo 1994-2023 dall'ARPAV presso il territorio comunale.

7.1.2.1 TEMPERATURA

Sulla base dei dati rilevati nella stazione di riferimento situata a Roverchiara, la temperatura media annua si attesta sui 13,4 °C; le medie mensili sono più elevate a luglio e agosto; la temperatura media più bassa si registra a gennaio.

Stazione Roverchiara													
Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie													
Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2023													
Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio
													annuale
1994	4	3.9	10.7	11.2	17.3	20.9	24.7	24.3	18.3	11.7	9.5	4.2	13.4
1995	1.1	5.1	7.3	11.9	16.3	19	24.4	21.2	16.3	12.2	6.2	3.7	12.1
1996	3.8	2.7	6.4	12.7	17.4	21.3	21.3	21.3	15.4	12.3	7.6	4.6	12.2
1997	3.1	4.5	9.5	10.8	17.6	20.1	21.9	22.1	18.7	12.6	7.5	4.1	12.7
1998	3.1	4.9	7.6	11.7	17.3	21.8	23.7	23.2	17.8	12.3	4.7	0.6	12.4
1999	1.8	2.5	8.4	12.7	18.9	20.9	23.2	22.7	19.4	13.1	5.2	1.3	12.5
2000	-0.7	3.8	8.5	13.9	19.1	22.1	21.5	23.2	18.6	13.9	8.8	5.2	13.2
2001	4.3	5.3	10.1	12	19.8	20.9	23.4	24.1	15.9	15.3	5.7	-0.2	13.1
2002	-0.5	5.5	10.1	12.7	18.1	23.4	23.2	22.5	17.6	13.5	10.5	5.5	13.5
2003	2.3	2.1	8.7	12	20.1	25.3	25.1	26.7	17.6	11.4	8.9	4.3	13.7
2004	2.2	3	7.5	12.9	16.4	21.4	22.8	23	18.5	15.3	8.1	4.5	13
2005	0.7	2.3	7.8	12.1	18.4	22.4	23.5	20.9	19.4	13.4	7	2.2	12.5
2006	1.2	3.6	7.4	13.5	17.5	21.8	25.1	20.3	19.7	14.5	8.2	5	13.2
2007	5.2	6.3	10.1	16	19.2	21.9	24.1	22.2	17.8	12.7	6.4	2.1	13.7
2008	4.5	4.5	8.6	12.7	18.6	21.6	23.4	23.7	17.9	14	8.2	4.1	13.5
2009	1.9	4.6	8.6	13.9	20.2	22	24	24.9	19.8	13	9.1	2.5	13.7
2010	1.8	4.5	7.9	13.5	17.4	22.1	25.1	22.6	17.7	11.7	8.9	1.9	12.9
2011	2.6	4.2	9.4	15.8	19.8	22.1	22.9	24.5	21.5	12.3	6.6	3.5	13.8
2012	1.2	1.4	11.3	12.6	17.6	23.4	24.9	25.4	19.2	14.2	9.8	1.9	13.6
2013	3.3	3.7	7.6	13.7	16.5	22.1	25.2	23.6	19.3	15.1	9.5	3.6	13.6
2014	6.2	8.2	10.9	14.8	17.7	22.1	22.2	21.7	18.8	15.7	10.9	5.7	14.6
2015	3.5	5.3	9.4	14	18.9	22.8	26.7	24.2	19.5	13.6	7.3	3.4	14.1
2016	3	7.2	9.5	14.5	17.3	21.6	25.1	23	20.4	12.9	8.7	2.6	13.8
2017	0.1	6.1	11.3	14.1	18.5	23.8	24.4	25.1	17.3	13.1	7.2	2.2	13.6
2018	5.2	3.6	7	16.2	19.5	22.6	24.6	24.5	20.2	15	10.3	2.3	14.2
2019	1.6	5.4	9.5	13.2	14.8	25	24.9	24.7	19.4	15.4	10.2	5.2	14.1
2020	3.2	7	9.1	14.2	18.3	21.4	23.9	24.1	19.9	12.5	7.9	5.1	13.9
2021	2.6	6.9	8.6	11.6	16.5	23.5	24.1	23	19.5	12.7	9.1	3.4	13.5
2022	2.4	6.1	8.1	12.4	20.3	24.5	26	24.3	19.4	16.6	9.3	6.2	14.6
2023	5.9	5.3	10.6	12.6	18	22.9	25.3	24.4	21.3	16.6	8	5	14.7
Medio mensile	2.7	4.6	8.9	13.2	18.1	22.2	24	23.4	18.7	13.6	8.2	3.5	13.4

7.1.2.2 PRECIPITAZIONI

La precipitazione cumulata nell'anno, e nei mesi dell'anno, costituisce una variabile meteorologica e climatologica basilare, necessaria per l'analisi dei processi idrologici ed idraulici e per le valutazioni relative alla disponibilità delle risorse idriche. Il territorio di Roverchiara presenta un gradiente di distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di 747.5 mm all'anno. I mesi più piovosi sono maggio e novembre.

Stazione Roverchiara
Parametro Precipitazione (mm) somma
Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2023

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Somma annuale
1994	35.6	27	0.6	75.6	53.8	24.6	35.8	71.6	202	55.8	108	32.4	722.8
1995	33	78	19.6	58.4	136.6	139.8	26.8	50.2	73.4	6.8	22.8	103.2	748.6
1996	94	41.4	11.6	89.4	72.8	74.4	62.6	62.2	65.8	109.8	111.2	162.6	957.8
1997	76	3.2	15.8	45.2	34.6	83.6	45.6	36.8	15.6	10.4	85	110.2	562
1998	48.4	15.2	8.4	99.2	124.8	70.4	31.6	23	117.4	93	13.4	3.2	648
1999	24.8	7	42.8	77.8	49	105.2	66.6	35.4	102	77.6	84.4	35.4	708
2000	0	2.8	32.6	42.4	57.8	81	34.2	18.2	37	110.2	79.2	43.8	539.2
2001	72	19.2	129.8	42.2	61.6	31	81.8	63.6	111.6	78.4	27.4	2	720.6
2002	23.8	62.4	6.4	138	171.6	51.6	142.2	163.4	92	90.2	74.4	75	1091
2003	18.8	3	4.2	79.8	32	63.2	16.6	18.4	29	54.2	97.4	44.4	461
2004	31.2	118.8	105	92.4	93.2	111.4	24.2	2.4	135.8	105	49	46.4	914.8
2005	3.6	7.2	6	103.4	130	17.6	81.8	155.2	52.2	161.8	86.4	44.4	849.6
2006	17	33.8	28.2	43.2	42.8	21.2	35.4	170.8	118	15	36	45.8	607.2
2007	27.4	52.8	92	0.2	85	62.4	1.4	55.6	67.6	43	50.6	5.8	543.8
2008	34.2	16.2	20.6	104.2	76.4	123.8	40	29.4	74.8	42.4	181.2	136.2	879.4
2009	54.2	50	102.6	163.2	31.6	51.6	103	3.4	61.8	32.8	54.6	91.2	800
2010	41.2	90.4	32.4	48.2	126.6	101.8	35	80.8	159.8	97.8	152.8	108.2	1075
2011	39.4	39.8	101.8	8	34.2	82.6	73.6	6.2	40.4	86.2	59.4	20.2	591.8
2012	3.4	10.6	0.2	88.8	79.2	26.8	3.4	49	102.2	133.4	169	23.8	689.8
2013	88.8	31.4	163	86.4	182.8	44.4	22.6	104.4	15.8	124.8	93.2	9.6	967.2
2014	134.4	115.8	20.8	126.6	63.8	56.6	157	144.4	50.4	62.6	112.6	61.8	1106.8
2015	12.4	80.8	51.8	30	65.6	36.8	4.2	27.6	40.2	89.6	11.2	0	450.2
2016	43.6	123	39.6	25.8	124.6	217.6	25.2	50.2	83	91	63.4	1.2	888.2
2017	6	57.8	7.8	42.6	66.4	35.8	50.2	15.8	86	56.6	90	24	539
2018	17.8	38	76.4	33.2	89.8	78.8	64.2	76.6	189.6	109.4	88	14	875.8
2019	7	30	5.2	90.6	177.8	5.8	28.4	82	112.2	59.8	189	68.8	856.6
2020	10.6	5.4	38.8	49.8	29.6	111	60.8	105.8	46	93.4	17.6	150.6	719.4
2021	58.6	16	2.2	62.4	101.8	39.8	70.6	45.6	58.8	41.2	109.2	31.2	637.4
2022	5.8	17.2	8.6	27.2	67.8	20.2	52.6	117	40.2	1.8	85.8	82.2	526.4
2023	52	0.2	30.8	64.8	111.4	74.2	132.8	61.4	7.4	142	48	23	748
Medio mensile	37.2	39.8	40.2	68	85.8	68.2	53.7	64.2	79.6	75.9	81.7	53.4	747.5

7.1.2.3 DIREZIONE ED INTENSITÀ DEI VENTI

L'importanza dei venti nel determinare l'inquinamento atmosferico è legato alla capacità di questo di diluire gli eventuali accumuli di inquinanti dispersi in atmosfera in maniera proporzionale alla velocità del vento stesso. Secondo i dati ARPAV i venti che caratterizzano il territorio di Roverchiara sono generalmente deboli, con provenienza da nord-est.

Stazione Roverchiara
Parametro Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE)
Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2023

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE	NE
1995	O	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1996	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
1997	O	O	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE
1998	O	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE
1999	O	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE
2000	O	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2001	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2002	SO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2003	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2004	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2005	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2006	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	OSO	NE
2007	OSO	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2008	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2009	OSO	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2010	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE
2011	O	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2012	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2013	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2014	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2015	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	O	NE
2016	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	O	NE
2017	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2018	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2019	NE	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2020	OSO	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
2021	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
2022	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	OSO	NE
2023	OSO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE
Medio mensile	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	OSO	NE

Stazione Roverchiara
Parametro Velocità vento 10m media aritm. (m/s) media delle medie
Valori dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 2023

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
1994	1.4	1.7	1.5	1.7	1.6	1.4	1	1.2	1.1	0.8	0.7	0.6	1.2
1995	1.3	1.2	1.8	1.9	1.7	1.3	1.2	1.3	1.4	0.9	1.3	1.5	1.4
1996	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4	1.2	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5
1997	1.2	1.2	1.7	1.9	1.8	1.8	1.4	1.2	1.2	1.5	1.2	1.4	1.5
1998	1.1	1.1	1.9	2	1.7	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1	1.4
1999	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4
2000	1.1	1.1	1.7	2	1.8	1.5	1.6	1.3	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5
2001	1.6	1.7	2	1.9	1.7	1.7	1.6	1.3	1.4	0.9	1.3	1.3	1.5
2002	1	1.6	1.6	1.8	1.8	1.5	1.2	1.3	1.2	1.2	1.6	1.2	1.4
2003	1.2	1.6	1.4	2.1	1.4	1.1	1.3	1.2	1.6	2	1.7	1.9	1.5
2004	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.5
2005	1.1	1.5	1.6	1.8	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.7	1.7	1.5
2006	1.7	1.9	2	2	1.9	1.8	1.4	1.8	1.7	1.2	1	1.4	1.6
2007	1.5	1.4	2.2	1.8	2	1.8	1.8	1.6	2	1.5	1.6	1.4	1.7
2008	1.8	1.5	2.2	2.1	2.3	1.6	1.7	1.5	1.7	1.3	2.1	2.3	1.8
2009	1.8	2	2.2	2.3	1.8	2.1	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.8	1.9
2010	1.6	2.1	2.4	2.1	2.2	2.1	1.5	1.6	1.8	1.9	2.2	1.6	1.9
2011	1.5	1.7	2.3	1.9	2	1.6	1.6	1.3	1.4	1.4	1.5	1.2	1.6
2012	1.6	2	1.7	2.2	2	1.8	1.9	1.7	1.3	1.3	1.4	1.1	1.7
2013	1.3	1.5	2	1.8	1.8	1.5	1.2	1.2	1.1	1.3	1.5	1.1	1.4
2014	1.4	1.9	1.7	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.4	1.2	1.4
2015	1.2	2.1	2	1.7	1.7	1.2	1.1	1.1	1.7	1.2	0.7	0.8	1.4
2016	1.1	2.4	2.1	1.9	1.9	1.4	1.1	1	1	1.4	1.2	0.7	1.4
2017	1.3	1.1	1.2	1.2	1.5	1.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.3	1.2	1.3
2018	1.4	1.9	1.9	1.8	1.5	1.5	1.3	1.1	1	1.3	1.3	1	1.4
2019	1.2	1.1	1.5	2	1.9	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.8	1.1	1.4
2020	1	1.4	2.1	1.8	1.9	1.7	1.5	1.4	1.5	1.4	0.8	1.7	1.5
2021	1.6	1.4	1.5	1.8	2.1	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	1.8	1.3	1.6
2022	1.2	1.4	1.7	2	1.8	1.7	1.7	1.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.6
2023	1.6	1.7	1.8	2.1	2.1	1.7	1.6	1.4	1.8	2	1.9	1.6	1.8
Medio mensile	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5

7.1.2.4 CAMBIAMENTI CLIMATICI

Con il termine cambiamento climatico si intende un cambiamento nel clima che persiste per un periodo almeno di alcuni decenni e che si manifesta con variabilità significativa nei valori delle sue componenti, come l'aumento delle temperature registrato negli ultimi secoli.
Il cambiamento può essere causato da fenomeni naturali, come ad esempio le oscillazioni dell'asse terrestre o le variazioni dell'attività solare, e da processi legati alle attività umane, come l'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra (CO_2) in atmosfera, la deforestazione e i cambiamenti di uso del suolo.

I gas ad effetto serra (greenhouse gasses o GHG) sono così denominati perché catturano il calore che è irradiato dalla superficie terrestre, provocando il riscaldamento globale. I principali GHG sono l'anidride carbonica (CO_2) prodotta dalle attività antropiche che impiegano combustibili fossili, il metano (CH_4), emesso soprattutto dalle attività di allevamento zootecnico e dallo smaltimento dei rifiuti ed il protossido di azoto (N_2O), che si origina prevalentemente dalle attività agricole.

Nelle mappe successive sono rappresentate le emissioni totali a livello comunale per GHG pubblicati nell'inventario INEMAR Veneto 2021.

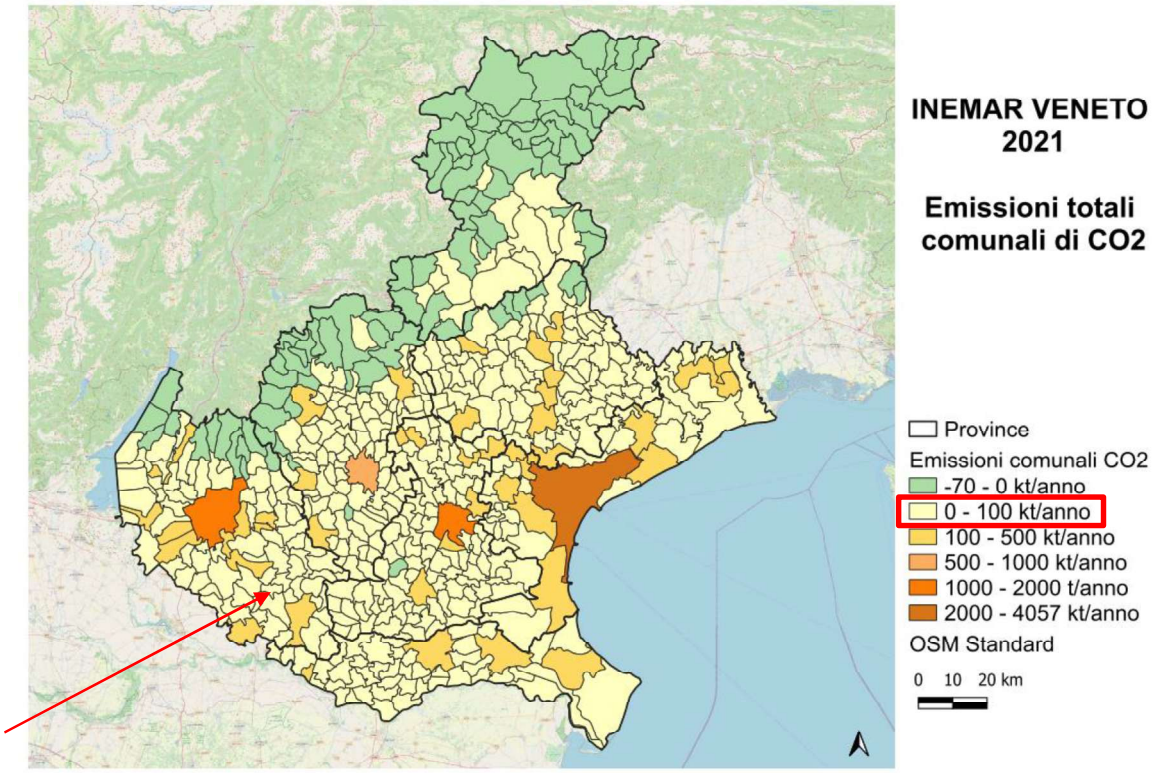

Il comune di Roverchiara ricade nell'intervallo di emissioni comunali di CO_2 compreso tra 0 e 100 kiloton/anno. Questo dato indica che il livello di emissioni prodotte annualmente è relativamente contenuto rispetto ad altri comuni della zona. La bassa quantità di CO_2 potrebbe essere legata a una limitata attività industriale o a una buona gestione ambientale. Questo posiziona Roverchiara tra i territori a minore impatto ambientale nella regione.

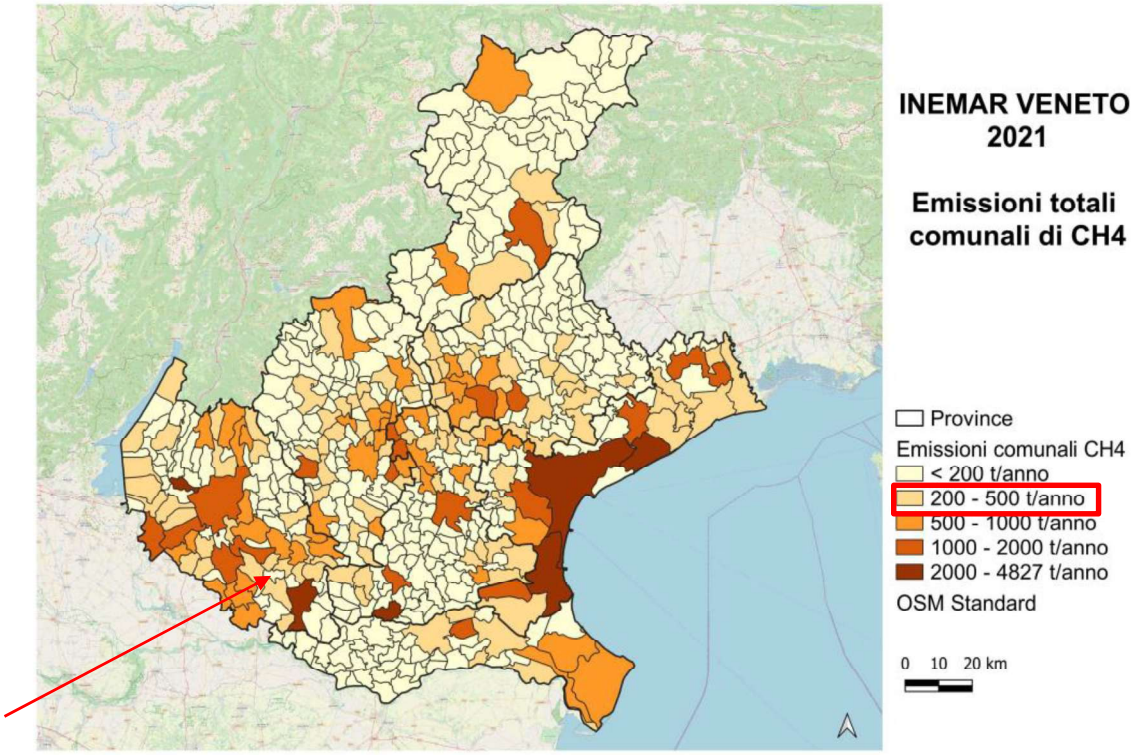

Le emissioni sono ricomprese tra 200-500 t/anno. Il comune di Roverchiara ricade nell'intervallo di emissioni comunali di CH_4 compreso tra 200 e 500 ton/anno. Questo dato indica che il livello di emissioni prodotte annualmente è relativamente contenuto rispetto ad altri comuni della zona. La bassa quantità di CH_4 potrebbe essere legata a una limitata attività industriale o a una buona gestione ambientale. Questo posiziona Roverchiara tra i territori a minore impatto ambientale nella regione.

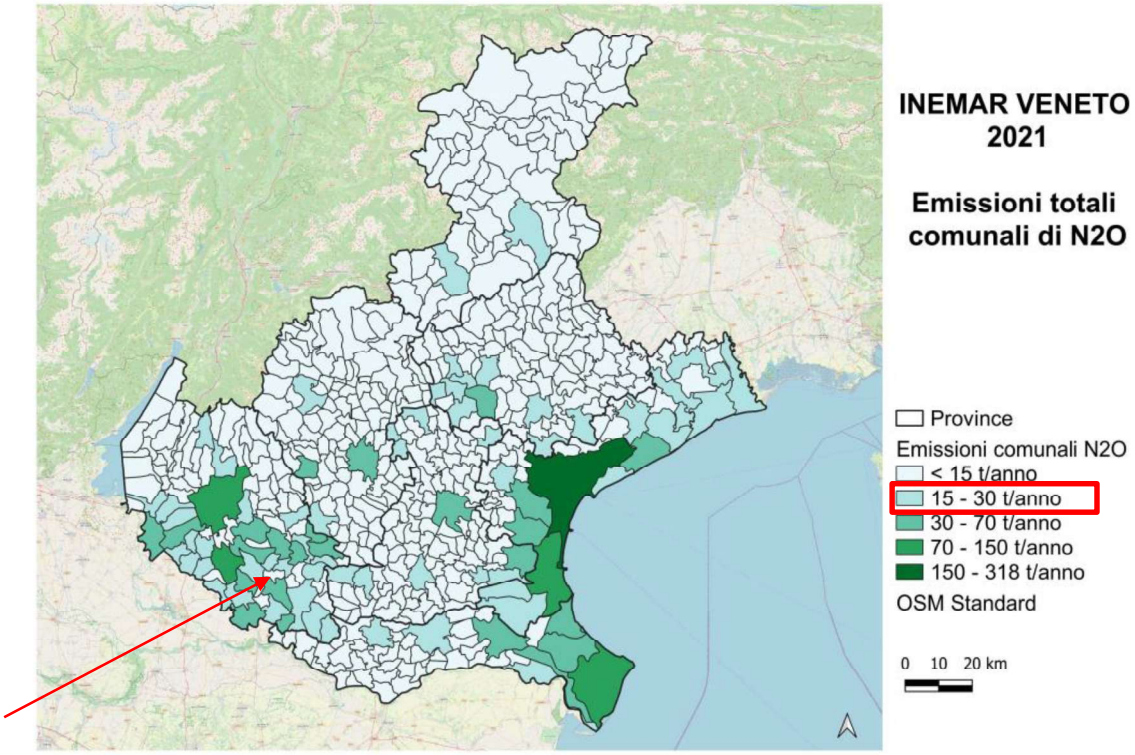

Il comune di Roverchiara ricade nell'intervallo di emissioni comunali di N_2O (protossido di azoto) compreso tra 15 e 30 ton/anno. Questo valore suggerisce un livello relativamente basso di emissioni di questo gas serra rispetto ad altri comuni. La contenuta presenza di N_2O può essere legata a pratiche agricole sostenibili o a un uso limitato di fertilizzanti azotati. Roverchiara si conferma così un territorio con un ridotto impatto ambientale anche per quanto riguarda le emissioni di N_2O.

ARPA Veneto - Regione Veneto. Emissioni in atmosfera in provincia di Verona nel 2021	GHG		
	CO2	CH4	N2O
	kt/anno	t/anno	t/anno
1-Produzione energia e trasform. combustibili	129,6	3,5	0,2
2-Combustione non industriale	1.310,4	824,0	79,2
3-Combustione nell'industria	1.241,6	78,5	12,7
4-Processi produttivi	409,6	22,7	5,1
5-Estrazione e distribuzione combustibili		3.627,2	
6-Uso di solventi			
7-Trasporto su strada	1.877,1	94,2	67,0
8-Altre sorgenti mobili e macchinari	207,2	10,6	15,3
9-Trattamento e smaltimento rifiuti	10,6	7.820,7	27,0
10-Agricoltura		24.601,2	1.324,1
11-Altre sorgenti e assorbimenti	- 237,2	1.391,3	0,1
Totale Provinciale	**4.949**	**38.474**	**1.531**
Totale provinciale per kmq	**1,60**	**12,43**	**0,49**
Totale complessivo Roverchiara	**13,9**	**306,1**	**24,7**
Totale comunale per kmq	**0,71**	**15,58**	**1,26**

I gas serra per il Comune di Roverchiara presentano superamenti delle emissioni per kmq di territorio rispetto alla media provinciale per il CH4 e N2O. Questo evidenzia come, pur mantenendo basse emissioni di anidride carbonica, vi siano fonti specifiche, legate al settore agricolo, che incidono maggiormente sulle emissioni di metano e protossido d'azoto.

7.1.2.4.1 Interazioni tra clima e foreste

I sistemi forestali non si limitano a subire gli effetti del clima ma agiscono direttamente sull'atmosfera e sul clima stesso:

- assorbendo ed immobilizzando negli alberi e nell'humus il biossido di carbonio, che è uno dei gas ad effetto serra;
- contribuendo alla produzione di biocombustibili e di legname (risorse rinnovabili) con conseguente riduzione dell'impiego di combustibili fossili.

Secondo vari studi della FAO, le foreste del pianeta assorbono in totale più di un trilione di tonnellate di carbonio, il doppio di quello che si stima si trovi nell'atmosfera. A livello mondiale la conservazione delle foreste esistenti, la lotta alla deforestazione, l'uso razionale e sostenibile delle foreste e la ri-forestazione delle aree disboscate sono temi fondamentali anche per gli effetti che ne derivano sul clima. Si consideri, inoltre, che le formazioni forestali, grazie all'azione schermante di fusti e di chiome e all'attività di traspirazione, modificano le condizioni microclimatiche all'interno del bosco rispetto agli ambienti aperti, creando, soprattutto nelle zone più estreme degli areali, condizioni favorevoli alla rinnovazione delle specie forestali.

Aree boscate nel territorio comunale di Roverchiara

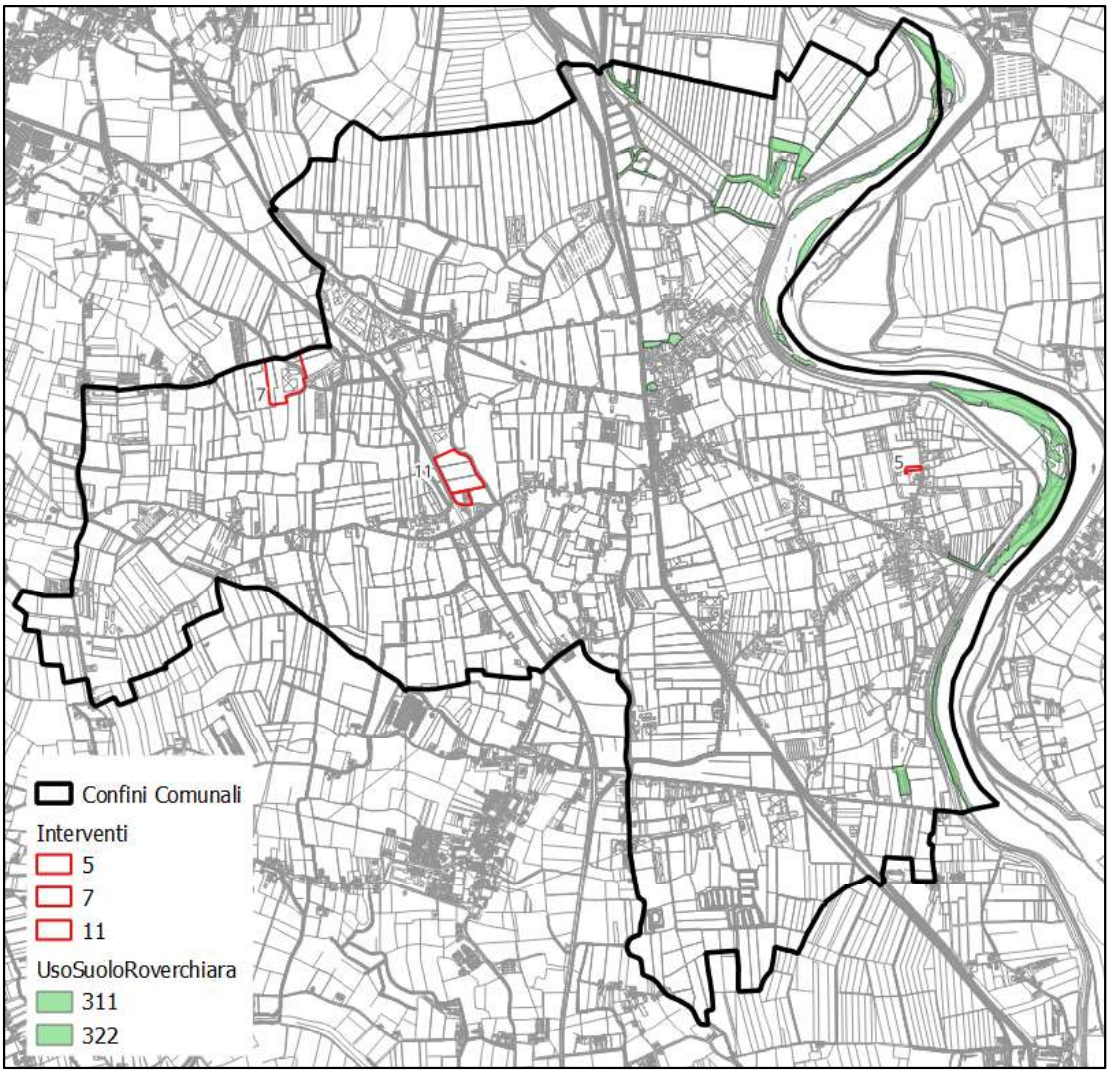

Nel territorio comunale di Roverchiara questo "vantaggio ambientale" è limitato dalle ridotte estensioni delle formazioni boscate. Infatti, sono presenti ambiti boscati di limitate dimensioni lungo il corso dell'Adige ad Est del territorio comunale. Tali ambiti non sono interessati da alcun intervento di variante.

7.1.3 Qualità dell'aria

Per l'analisi della qualità dell'aria dell'area di piano che ricade nel Comune di Roverchiara sono state prese come riferimento, per i dati disponibili, la stazione di Legnago 502313, stazione di background sita a più di 6 km in direzione sud-est.

Individuazione stazioni di monitoraggio aria

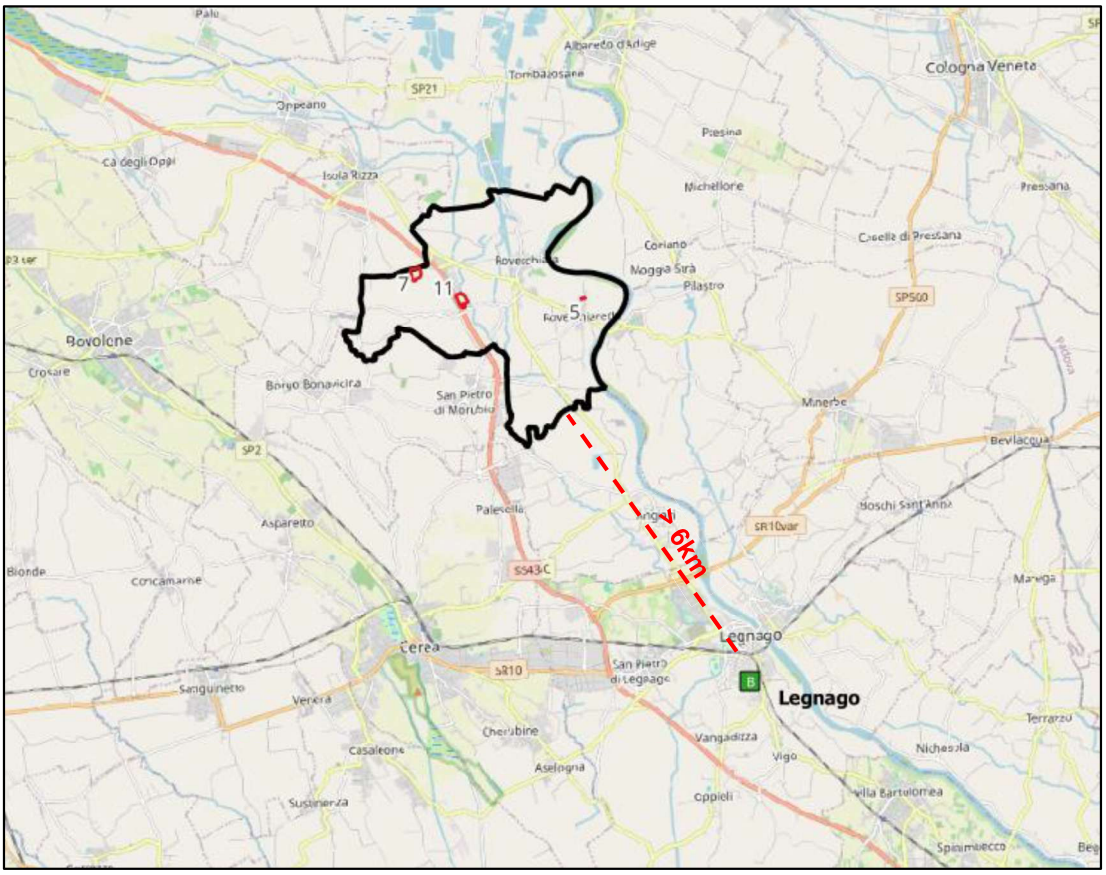

Stazione di monitoraggio Legnago

Codice stazione	502313
Codice EOI	IT1535A
Indirizzo	Via Togliatti
Comune	Legnago
Provincia	Realtà virtuale
Tipo stazione	Fondo
Tipo di zona	Urbano
Altitudine (m)	15

Parametri chimici
NOx - Ossidi di azoto
O3 - Ozono
PM 10 - polveri con diametro < 10 µm

7.1.3.1 CONCENTRAZIONI ATMOSFERICHE RILEVATE DALLA RETE DI MONITORAGGIO

Monossido di carbonio

La valutazione dello stato attuale dell'indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite per la protezione della salute umana, stabilito dal D.lgs. 155/2010 come massimo della media mobile su 8 ore, di 10 mg/m^3. Analizzando i dati della media mobile su 8 ore di CO registrati **presso le stazioni attive a Verona nel 2023 si può** notare come **non siano mai presenti superamenti del Valore Limite.** Lo stato dell'indicatore è dunque **positivo.**

	2021 - CO	2022 - CO	2023 - CO
Stazione di monitoraggio	**N. superamenti valore limite protezione salute umana (media mob 8h)**	**N. superamenti valore limite protezione salute umana (media mob 8h)**	**N. superamenti valore limite protezione salute umana (media mob 8h)**
Boscochiesanuova	0	0	0
Bovolone	-	-	-
San Bonifacio	-	-	-
San Martino B.A.	-	-	-
VR_Borgo Milano	0	0	0
VR_Cason	-	-	-
VR_San Giacomo	-	-	-
VR_Zai	-	-	-
VR_Piazza Bernardi	-	-	-
Villafranca	-	-	-

Polveri sottili PM10 e PM2.5

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell'aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio; è per questo motivo che viene attuato il monitoraggio ambientale di PM10 e PM2.5 che rappresentano, rispettivamente, le frazioni di particolato aerodisperso aventi diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5 µm.

Le soglie di concentrazione in aria delle polveri PM10 e PM2.5 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010 e calcolate su base temporale giornaliera ed annuale.

Il valore limite giornaliero per la protezione della salute dagli effetti acuti (50 µg/m^3), viene superato per più di 35 giorni l'anno solo nella stazione di Legnago.

I valori medi annuali delle concentrazioni registrate sono di 28 µg/m^3 per la stazione di Legnago. Il numero di superamenti del limite giornaliero è superiore a 35 giorni l'anno.

	2021 - PM10		2022 - PM10		2023 - PM10	
Stazione di monitoraggio	**N. superamenti limite giornaliero**	**media anno (µg/m^3)**	**N. superamenti limite giornaliero**	**media anno (µg/m^3)**	**N. superamenti limite giornaliero**	**media anno (µg/m^3)**
VR_Borgo Milano	51	31	56	32	55	31
San Bonifacio	47	29	73	35	53	31
Bovolone	-	-	-	-	-	-
VR_Cason	-	-	-	-	-	-
VR_Giarol Grande	47	29	59	33	54	32
Boscochiesanuova	9	15	4	17	10	15
Legnago	44	27	61	29	49	28
Fumane	-	-	-	-	-	-

Le stazioni prese a rifermento per l'ambito, non analizzano il PM 2.5. Per le altre stazioni presenti nella provincia di Verona valori medi annui non superano il limite normativo relativo all'esposizione cronica ad esse relativo.

	2021 - PM2.5	2022 - PM2.5	2023 - PM2.5
Stazione di riferimento	**media anno ($\mu g/m^3$)**	**media anno ($\mu g/m^3$)**	**media anno ($\mu g/m^3$)**
VR_Cason	-	-	-
VR_Giarol Grande	20	18	20

Ozono (O3)

La valutazione dello stato attuale dell'indicatore si è basata sui superamenti delle seguenti soglie di concentrazione in aria dell'ozono stabilite dal D.lgs. 155/2010: Soglia di Informazione (SI) oraria di 180 $\mu g/m^3$ e Obiettivo a Lungo Termine (OLT) per la protezione della salute umana di 120 $\mu g/m^3$, calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore.

Per quanto riguarda le stazioni prese a riferimento per il 2023 si presentano valori in miglioramento rispetto ai superamenti delle soglie di informazione e di allarme rispetto agli anni precedenti, nella stazione di Legnago si registrano 3 superamenti della soglia d'informazione. L'Ozono è un inquinante secondario, la cui formazione interessa fenomeni fotochimici su vasta scala, le azioni per il contrasto di questo inquinante devono essere intraprese a scala di Bacino Padano.

	2021 - O_3			2022 - O_3			2023 - O_3		
Stazione di monitoraggio	**N. superamenti soglia d'informazione**	**N. superamenti soglia d'allarme**	**N. superamenti obiettivo a lungo termine**	**N. superamenti soglia d'informazione**	**N. superamenti soglia d'allarme**	**N. superamenti obiettivo a lungo termine**	**N. superamenti soglia d'informazione**	**N. superamenti soglia d'allarme**	**N. superamenti obiettivo a lungo termine**
Boscochiesanuova	10	0	86	76	0	123	19	0	74
Bovolone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legnago	2	0	78	11	0	86	3	0	77
San Bonifacio	0	0	68	7	0	74	16	0	64
VR_Cason	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Giarol Grande	0	0	53	22	0	101	4	0	64
VR_Zai	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biossido di zolfo (SO_2)

La valutazione dello stato attuale dell'indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite per la protezione della salute umana, stabilito dal D.lgs. 155/2010. Soglia di allarme di 500 $\mu g/m^3$, limite orario da non superare più di 24 volte per anno civile 350 $\mu g/m^3$, limite di 24 ore da non superare più di 3 volte per anno civile.

Nella stazione di Legnago non si individuano criticità per questo inquinante.

	2021 - SO_2			2022 - SO_2			2023 - SO_2		
Stazione di monitoraggio	**N. sup. soglia allarme**	**N. sup. limite orario**	**N. sup. limite giornaliero**	**N. sup. soglia allarme**	**N. sup. limite orario**	**N. sup. limite giornaliero**	**N. sup. soglia allarme**	**N. sup. limite orario**	**N. sup. limite giornaliero**
Boscochiesanuova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bovolone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legnago	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Bonifacio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Martino B.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Borgo Milano	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VR_Cason	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Giarol Grande	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_San Giacomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Zai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villafranca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fumane	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Il biossido di azoto (NO_2)

La valutazione dello stato attuale dell'indicatore si è basata sul numero di superamenti, registrati presso la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria della rete regionale ARPAV, del Valore Limite annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m^3, stabilito dal D.lgs. 155/2010.

Per quanto riguarda la stazione prese a riferimento non si individuano criticità per questo inquinante.

	2021 - NO_2			2022 - NO_2			2023 - NO_2		
Stazione di monitoraggio	**media anno (µg/m^3)**	**N. superamenti soglia allarme**	**N. superamenti limite orario**	**media anno (µg/m^3)**	**N. superamenti soglia allarme**	**N. superamenti limite orario**	**media anno (µg/m^3)**	**N. superamenti soglia allarme**	**N. superamenti limite orario**
Boscochiesanuova	6	0	0	5	0	0	6	0	0
Bovolone	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legnago	22	0	0	21	0	0	19	0	0
San Bonifacio	26	0	0	26	0	0	23	0	0
San Martino B.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Cason	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Giarol Grande	19	0	0	19	0	0	18	0	0
VR_Borgo Milano	24	0	0	24	0	0	30	0	0
VR_Piazza Bernardi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_San Giacomo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Torricelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VR_Zai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fumane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Villafranca	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.1.3.2 EMISSIONI DI INQUINANTI SIGNIFICATIVI A LIVELLO COMUNALE

INEMAR Veneto, è l'inventario delle emissioni in atmosfera del Veneto che raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti - composti organici volatili (COV), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), anidride carbonica (CO2), ammoniaca (NH3), protossido di azoto (N2O), metano (CH4), polveri totali (PTS) e le frazioni di PM10 e PM2.5 - derivanti dalle diverse attività naturali ed antropiche come il traffico, l'industria, il riscaldamento, l'agricoltura, ecc..
A partire dall'edizione 2013, vengono pubblicate le stime emissive dei microinquinanti oggetto di regolamentazione da parte della normativa (rif. D. Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.) e di crescente interesse per la tutela della salute: arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni), piombo (Pb), benzo(a)pirene (BaP).
INEMAR VENETO 2021 è l'ottava edizione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche.

La tabella seguente riporta i valori di emissioni totali delle principali sostanze inquinanti (ton/anno) nel comune di Roverchiara confrontati con il valore per unità di superficie dell'intera Provincia di Verona.
Come visibile dai dati numerici riportati nella seguente tabella di sintesi, il Comune di Roverchiara presenta superamenti delle emissioni per kmq di territorio rispetto alla media provinciale per il metano, l'N2O, l'ammoniaca, e le polveri sottili come PM10 e il PTS particolato totale sospeso. Tali inquinanti hanno origini derivabili dall'agricoltura e da processi industriali, traffico (di particolare importanza la SS 434 che lo attraversa) e il riscaldamento domestico.

ARPA Veneto - Regione Veneto. Emissioni in atmosfera in provincia di Verona nel 2021

	GHG			Macroinquinanti							
	CO2	CH4	N2O	CO	NOx	SO2	COVNM	NH3	PM10	PM2.5	PTS
	kt/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno
1-Produzione energia e trasform. combustibili	129,6	3,5	0,2	39,0	222,0	0,8	28,8		1,8	1,8	1,8
2-Combustione non industriale	1.310,4	824,0	79,2	12.713,4	1.081,8	72,5	1.260,9	212,4	1.646,8	1.605,8	1.729,5
3-Combustione nell'industria	1.241,6	78,5	12,7	450,7	2.557,8	604,9	144,7	5,5	40,3	33,0	52,0
4-Processi produttivi	409,6	22,7	5,1	1.520,9	392,5	83,0	1.846,6	5,3	43,4	19,9	83,5
5-Estrazione e distribuzione combustibili		3.627,2					783,9				
6-Uso di solventi					0,5	0,2	6.627,5		37,4	33,9	55,4
7-Trasporto su strada	1.877,1	94,2	67,0	5.735,2	5.464,6	11,6	1.224,3	86,6	389,9	270,3	540,1
8-Altre sorgenti mobili e macchinari	207,2	10,6	15,3	2.106,8	2.007,3	11,0	273,1	0,5	108,2	108,2	108,2
9-Trattamento e smaltimento rifiuti	10,6	7.820,7	27,0	835,1	69,7	3,0	13,5	57,4	65,0	61,3	66,2
10-Agricoltura		24.601,2	1.324,1		221,1		20,2	16.249,4	311,3	147,0	490,9
11-Altre sorgenti e assorbimenti	- 237,2	1.391,3	0,1	58,3	1,9	0,5	5,2	4,0	55,6	41,4	58,8
Totale Provinciale	**4.949**	**38.474**	**1.531**	**23.459**	**12.019**	**787**	**12.229**	**16.621**	**2.700**	**2.323**	**3.186**
Totale provinciale per kmq	**1,60**	**12,43**	**0,49**	**7,58**	**3,88**	**0,25**	**3,95**	**5,37**	**0,87**	**0,75**	**1,03**
Totale complessivo Roverchiara	**13,9**	**306,1**	**24,7**	**63,8**	**50,3**	**0,4**	**30,5**	**299**	**17,5**	**12,1**	**22,9**
Totale comunale per kmq	**0,71**	**15,58**	**1,26**	**3,25**	**2,56**	**0,02**	**1,55**	**15,22**	**0,89**	**0,62**	**1,17**

	Microinquinanti				
	As	Cd	Ni	Pb	BaP
	kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno	kg/anno
1-Produzione energia e trasform. combustibili	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2-Combustione non industriale	3,5	50,2	7,7	104,2	291,2
3-Combustione nell'industria	41,8	10,2	48,5	261,8	2,0
4-Processi produttivi	13,2	4,7	16,0	877,3	1,8
5-Estrazione e distribuzione combustibili					
6-Uso di solventi		0,1		0,0	
7-Trasporto su strada	6,5	8,1	39,4	588,9	15,8
8-Altre sorgenti mobili e macchinari	0,0	0,5	3,7	3,2	1,7
9-Trattamento e smaltimento rifiuti	0,6	0,9	0,1	9,0	37,1
10-Agricoltura					
11-Altre sorgenti e assorbimenti	0,4	5,6	7,4	54,9	1,7
Totale Provinciale	**66**	**80**	**123**	**1.899**	**351**
Totale provinciale per kmq	**0,02**	**0,03**	**0,04**	**0,61**	**0,11**
Totale complessivo Roverchiara	**0**	**0,01**	**0,01**	**0,13**	**0,05**
Totale comunale per kmq	**0,14**	**0,06**	**0,13**	**5,02**	**0,07**

7.2 MATRICE ACQUA

7.2.1 Acque superficiali

7.2.1.1 BACINI IDROGRAFICI E RETE IDROGRAFICA

Da un punto di vista idrografico il territorio comunale di Roverchiara è dominato dalla fitta rete di canali e scoli, a scopo irriguo e di bonifica, incentrata sul Fiume Bussè e sul Fiume Adige.

Rete idrografica del Comune di Roverchiara con interventi PI Var 10

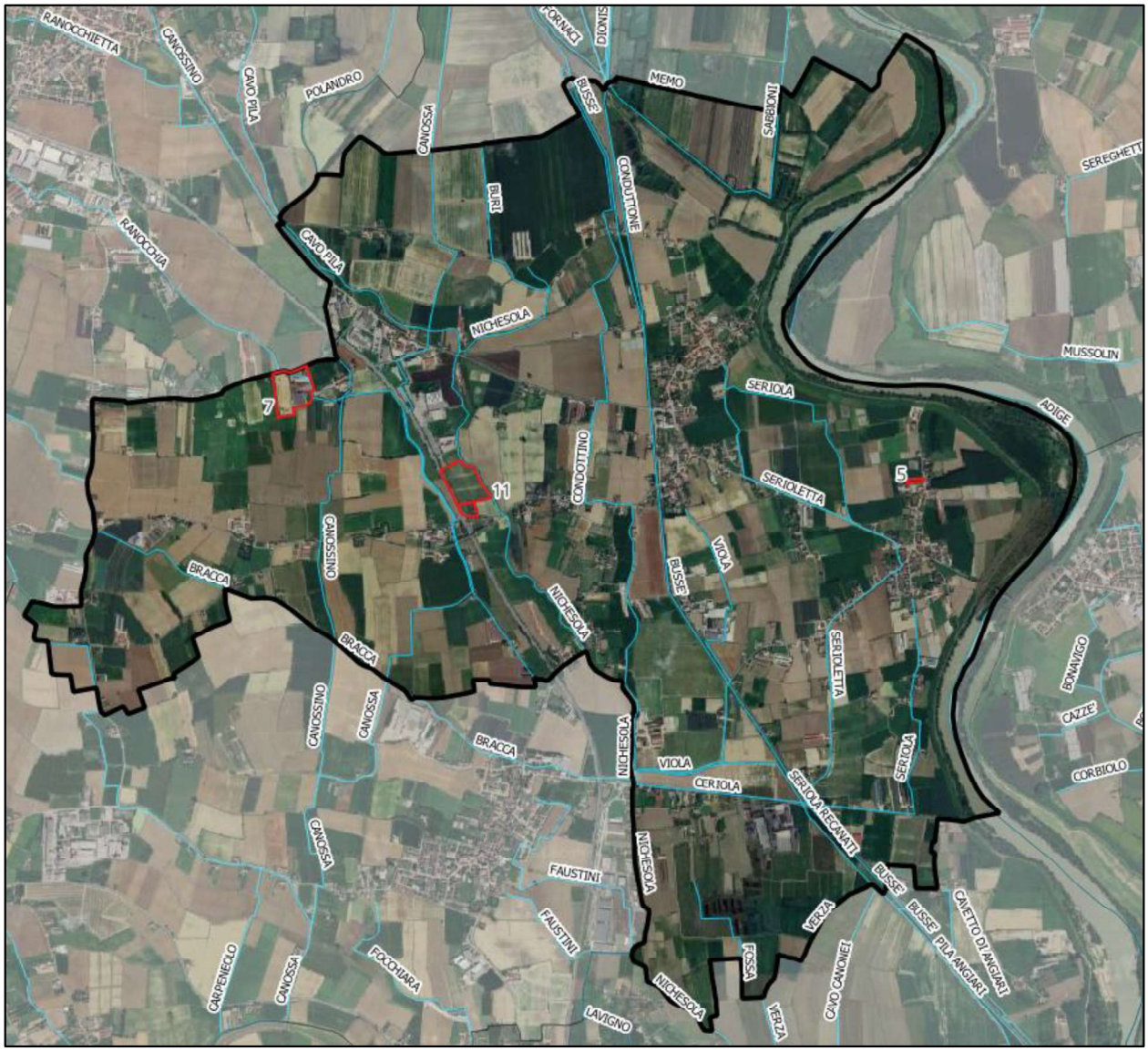

7.2.1.2 QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Roverchiara appartiene al bacino idrografico in parte del fiume Adige e in parte del Fissero-Tartaro-CanalBianco e ricade nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese.
Il territorio di Roverchiara è solcato da innumerevoli corsi d'acqua di varia importanza: canali, fossi e scoli. Il più importante è sicuramente il fiume **Adige** che segna il confine est del Comune.
I due maggiori corsi d'acqua del territorio sono il fiume Adige e il canale **Bussè**.

Bacini idrografici

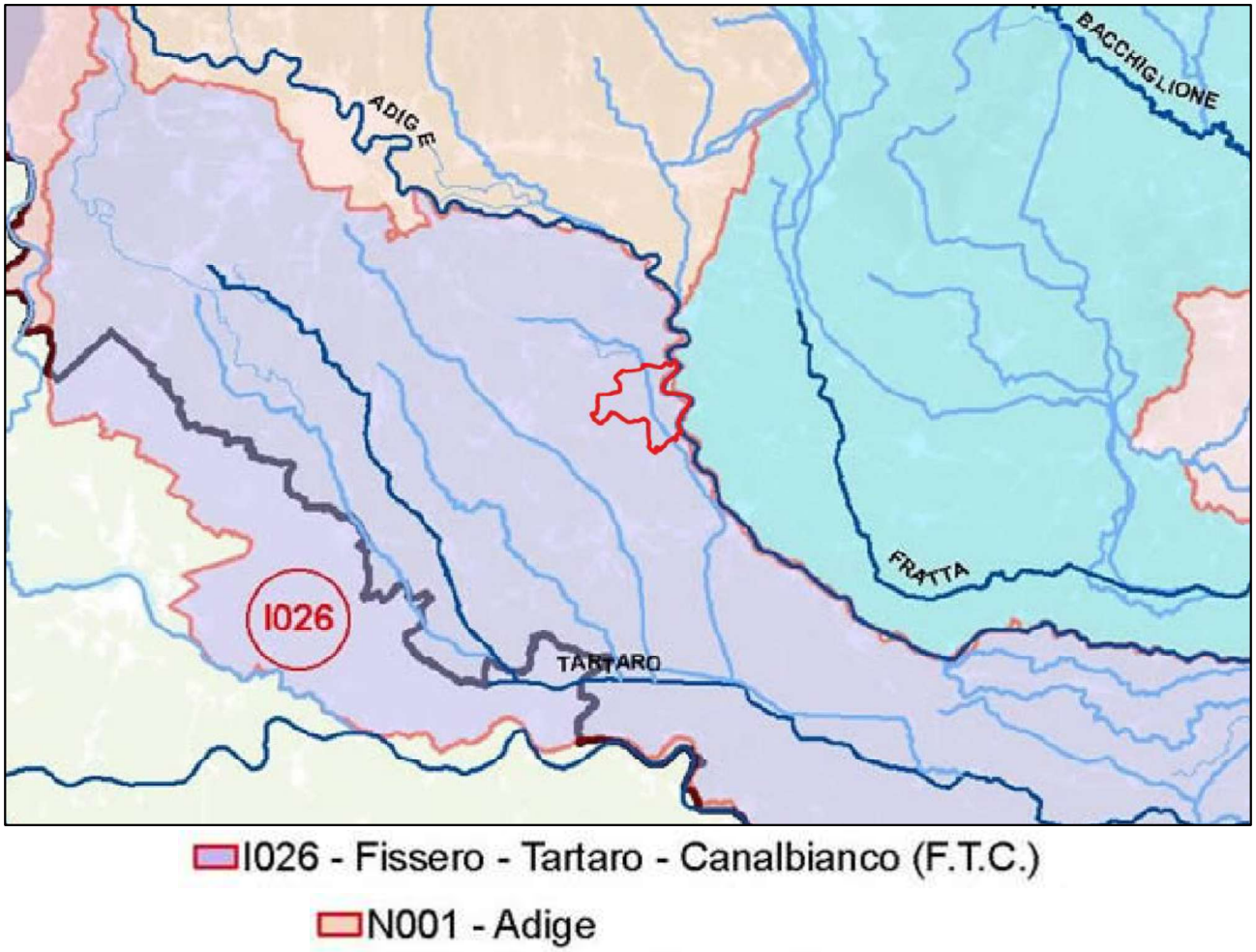

Di seguito si riporta la mappa del territorio comunale con l'indicazione dei punti di monitoraggio ARPAV attivi nel 2023.

Mappa dei punti di monitoraggio – Anno 2023

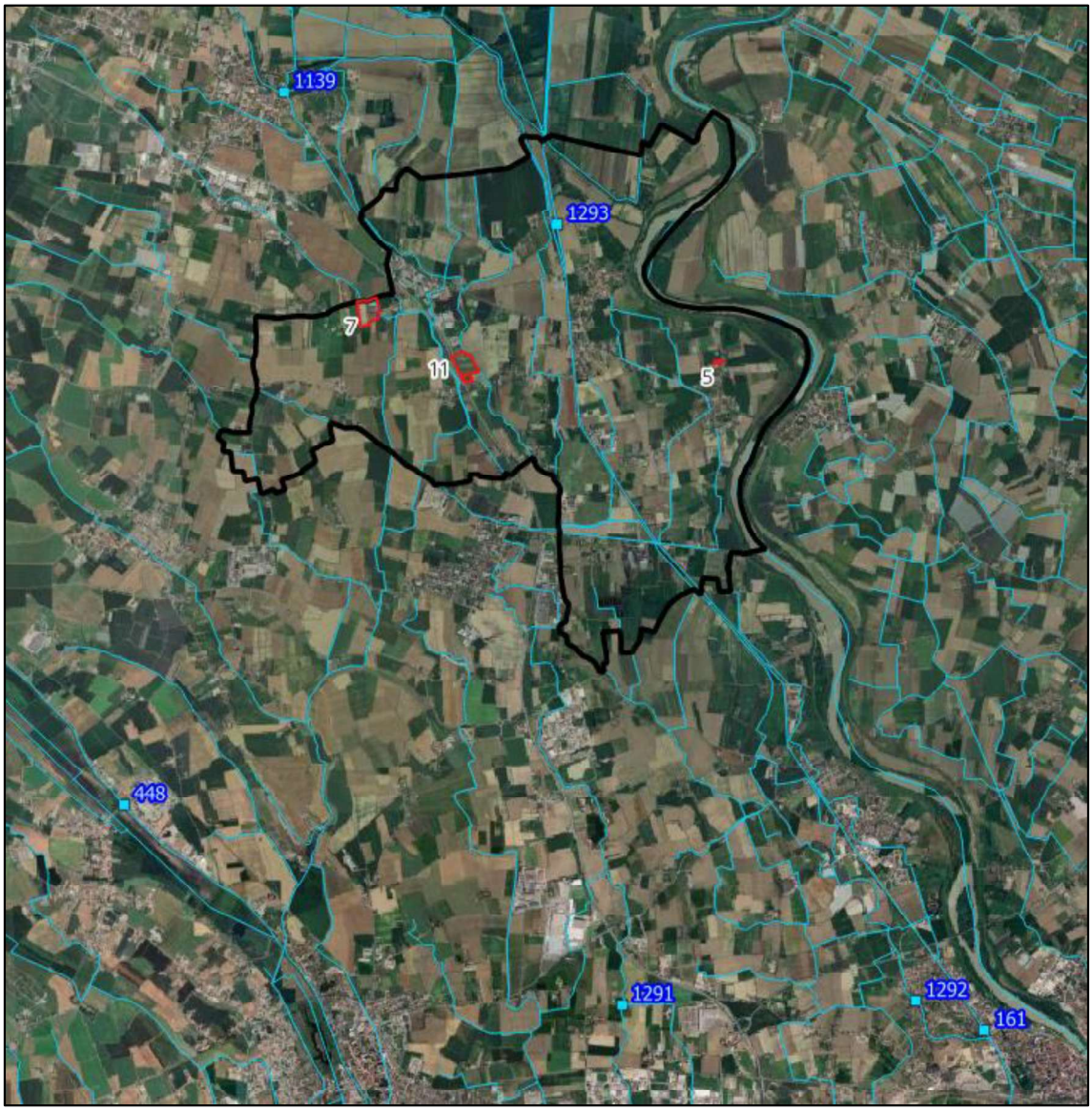

Fid:	332
Codice univoco:	500034813
Codice nazionale:	1293
Anno:	2023
Tipo di monitoraggio:	Chimico
Corso d'acqua:	SCOLO CONDUTTONE
Bacino:	FISSERO TARTARO CANALBIANCO

Fid:	331
Codice univoco:	500034812
Codice nazionale:	1292
Anno:	2023
Tipo di monitoraggio:	Chimico
Corso d'acqua:	SCOLO NICHESOLA
Bacino:	FISSERO TARTARO CANALBIANCO

Fid:	211
Codice univoco:	500028909
Codice nazionale:	161
Anno:	2023
Tipo di monitoraggio:	Chimico
Corso d'acqua:	CANALE BUSSÈ
Bacino:	FISSERO TARTARO CANALBIANCO

All'interno del Comune di Roverchiara è presente una stazione per il monitoraggio della qualità dei fiumi (stazione n. 1293), situata lungo scolo conduttore ed esternamente al comune, in direzione sud-est le stazioni n. 1292 lungo lo scolo Nichesola e la n. 161 situata sul canale Bussè.

7.2.1.3 LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI MACRODESCRITTORI PER LO STATO ECOLOGICO (LIMECO)

È riportato il risultato della valutazione dell'indice trofico Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco), per l'anno 2023, rilevata presso le 3 stazioni di riferimento, situate nel bacino del Fiume Fissero Tartaro Canal Bianco. Lo stato dell'indice LIMeco rilevato presso le 3 stazioni di riferimento è scarso per tutte le stazioni.

Valutazione annuale dell'indice LIMeco nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco. Anno 2023

Prov.	Cod. Staz.	Cod. C.I.	Corpo idrico	Numero campioni	N_NH4 (conc media mg/L)	N_NH4 (punteggio medio)	N_NO3 (conc media mg/L)	N_NO3 (punteggio medio)	Fosforo (conc media ug/L)	Fosforo (Punteggio medio)	|100-O2 % SAT| (media)	|100-O2 % sat| (punteggio medio)	Punteggio Sito	LIMeco
VR	161	78_20	CANALE BUSSÈ	4	0,35	0,06	2,9	0,16	113	0,38	21	0,50	0,27	Scarso
VR	1292	83_20	*SCOLO NICHESOLA*	4	0,27	0,09	3,3	0,16	198	0,31	32	0,22	0,20	Scarso
VR	1293	84_20	*SCOLO CONDUTTONE*	4	0,34	0,03	1,8	0,28	195	0,28	34	0,22	0,20	Scarso

Valutazione del LIMeco dell'anno 2023 dei corsi d'acqua ricadenti nel Sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco

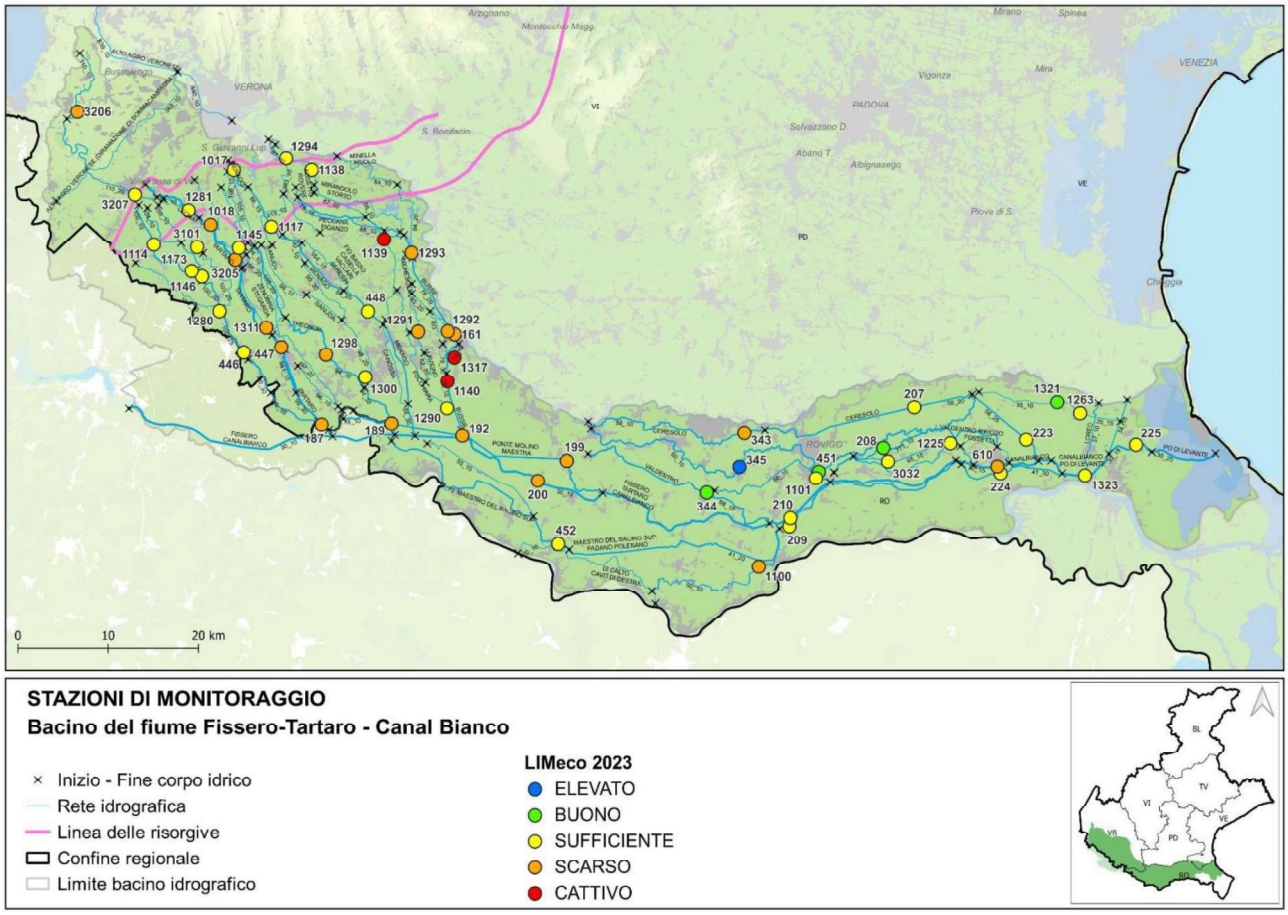

7.2.1.3.1 Monitoraggio degli inquinanti specifici

Nella Tabella sono riportati i risultati del monitoraggio degli inquinanti specifici a sostegno dello Stato Ecologico nel bacino del corpo idrico Fratta-Gorzone nell'anno 2023, ai sensi del D.Lgs. 172/15.
Presso le stazioni 161,1293 e 1292 prese a riferimento non sono stati registrati superamenti.

Monitoraggio dei principali inquinanti non appartenenti all'elenco di priorità nel bacino del sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco

CORSO D'ACQUA	CANALE BUSSÈ	SCOLO NICHESOLA	SCOLO CONDUTTONE
PROVINCIA	VR	VR	VR
CODICE STAZIONE	161	1292	1293
Composti Organici Volatili			
1,1,1 Tricloroetano			
1,2 Diclorobenzene			
1,3 Diclorobenzene			
1,4 Diclorobenzene			
2-Clorotoluene			
3-Clorotoluene			
4-Clorotoluene			
Acido Trifluorofenilacetico			
Clorobenzene			
Toluene			
Xilene (o+m+p)			
Metalli			
Arsenico disciolto			
Cromo totale disciolto			
Pesticidi			
2,4 - D			
2,4,5 T			
Acetochlor			
AMPA			
Azinfos-Metile			
Azoxystrobin			
Bentazone			
Boscalid			
Chlorpiriphos metile			
Clomazone			
Cloridazon			

CORSO D'ACQUA	CANALE BUSSÈ	SCOLO NICHESOLA	SCOLO CONDUTTONE
PROVINCIA	VR	VR	VR
CODICE STAZIONE	161	1292	1293
Cyprodinil			
Desetilatrazina			
Desisopropilatrazina			
Dicamba			
Difenoconazolo			
Dimetenamide			
Dimetoato			
Dimetomorf			
Endosulfan solfato			
Etofumesate			
Fenhexamid			
Fludioxonil			
Flufenacet			
Fluopicolide			
Glifosate			
Glufosinate di Ammonio			
Imidacloprid			
Iprovalicarb			
Lenacil			
Linuron			
Mcpa			
Mecoprop			
Metalaxil e Metalaxil-M			
Metamitron			
Metazaclor			
Metolachlor			
Metolachlor ESA			
Metossifenozide			
Metribuzina			

CORSO D'ACQUA	CANALE BUSSÈ	SCOLO NICHESOLA	SCOLO CONDUTTONE
PROVINCIA	VR	VR	VR
CODICE STAZIONE	161	1292	1293
Molinate			
Nicosulfuron			
Oxadiazon			
Penconazolo			
Pendimetalin			
Propamocarb			
Propanil			
Propiconazolo			
Propizamide			
Pyrimethanil			
Quizalopof-etile			
Rimsulfuron			
Spiroxamina			
Tebuconazolo			
Tebufenozide			
Terbutilazina (incluso metabolita)			
Tetraconazole			
Tiofanate-metil			
Pesticidi totali			
PFAS			
PFBA			
PFBS			
PFHxA			
PFOA lineare			
PFPeA			

NON DETERMINATA | <LOQ | ≤ 30% SQA-MA | ≤ SQA-MA | >SQA-MA

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA

7.2.1.3.2 Monitoraggio elementi di qualità biologica EQB

Il monitoraggio degli Elementi di Qualità Biologici nel bacino del Sistema Fissero-Tartaro-Canalbianco ha previsto i campionamenti biologici relativi a macroinvertebrati bentonici e macrofite; non è stato previsto di monitorare le diatomee.
Occorre specificare che su uno stesso corpo idrico il monitoraggio dei vari EQB è stato predisposto, come previsto dalla normativa, sia sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative (che determinano la necessità di monitorare l'EQB più sensibile alla pressione) sia sull'effettiva possibilità di effettuare i campionamenti nelle diverse tipologie di corso d'acqua.
Nella Tabella seguente si riporta, per ciascuno dei 2 corpi idrici monitorati, la valutazione complessiva ottenuta dall'applicazione dei due EQB: lo scolo Aosetto con entrambi gli EQB in stato classe Sufficiente e la Fossa Leona in classe Buono.

Valutazione complessiva ottenuta dagli EQB nel bacino del fiume Fissero - Tartaro - Canal Bianco

CODICE CORPO IDRICO	CODICE STAZIONE	CORSO D'ACQUA	TIPOLOGIA	MACRO INVERTEBRATI	MACROFITE	DIATOMEE
109_10	1281	FOSSA LEONA	N	BUONO		BUONO
87_10	1294	SCOLO AOSETTO	N	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE	

7.2.1.3.3 Stato Chimico

Nella tabella seguente si riportano i risultati del monitoraggio delle sostanze dell'elenco di priorità nel bacino del sistema Fissero Tartaro Canalbianco, ai sensi del D.Lgs. 172/15. Le sostanze monitorate sono state selezionate sulla base della presenza di pressioni potenzialmente significative e del tipo di controllo previsto. Lo Stato Chimico rilevato presso le 3 stazioni considerate è risultato buono per quasi tutti i composti ad esclusione dell'indice Diuron e Chlorpiriphos, tali composti derivano dall'utilizzo in agricoltura di diserbanti e pesticidi.

Monitoraggio delle sostanze prioritarie nel bacino del sistema Fissero Tartaro Canalbianco

CORSO D'ACQUA	CANALE BUSSÈ	SCOLO NICHESOLA	SCOLO CONDUTTONE
PROVINCIA	VR	VR	VR
CODICE STAZIONE	161	1292	1293
Altri composti			
4(para)-Nonilfenolo			
Di(2etilesilftalato)			
Nonil-fenoli			
Para-terz-ottilfenolo			
Composti Organici Volatili e Semivolatili			
1,2 Dicloroetano			
Benzene			
Cloroformio			
Diclorometano			
Esaclorobenzene			
Esaclorobutadiene			
Percloroetilene			
Tetraclorometano			
Triclorobenzene			
Trielina			
Pentaclorobenzene			
Idrocarburi Policiclici Aromatici			
Antracene			
Benzo(a)pirene			
Benzo(b)fluorantene			
Benzo(ghi)perilene			
Benzo(k)fluorantene			
Fluorantene			
Naftalene			
Metalli			
Cadmio disciolto			
Mercurio disciolto			

CORSO D'ACQUA	CANALE BUSSÈ	SCOLO NICHESOLA	SCOLO CONDUTTONE
PROVINCIA	VR	VR	VR
CODICE STAZIONE	161	1292	1293
Nichel disciolto			
Piombo disciolto			
Pesticidi			
4-4' DDT			
Aclonifen			
Alachlor			
Atrazina			
Bifenox			
Chlorpiriphos			
Cibutrina			
Cipermetrina			
Clorfenvinfos			
DDT totale			
Dichlorvos			
Diuron			
Endosulfan			
Eptacloro			
Eptacloro epossido			
Esaclorocicloesano			
Isoproturon			
Quinoxyfen			
Simazina			
Terbutrina			
Trifluralin			
Antiparassitari ciclod.			
PFAS			
PFOS lineare			

NON DETERMINATA	<LOQ	≤ 30% SQA-MA	≤ SQA-MA	>SQA-MA	>SQA-CMA

CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA

CONCENTRAZIONE

7.2.2 Acque sotterranee

7.2.2.1 QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il territorio di Roverchiara interessa il corpo idrico sotterraneo della Bassa Pianura Settore Adige (BPSA), come visibile dalla mappa sotto riportata.

Corpi idrici sotterranei del Veneto

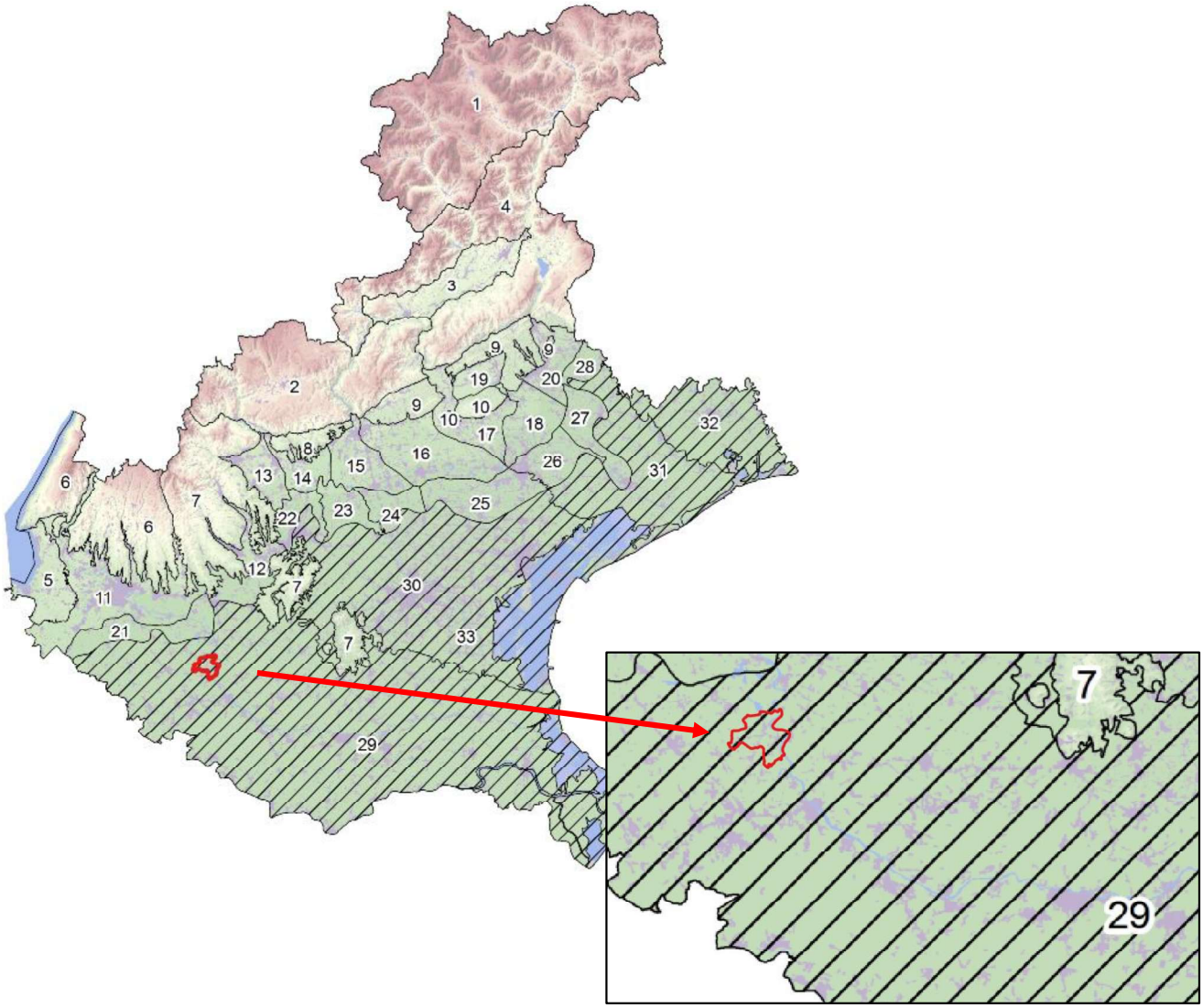

num	sigla	nome	num	sigla	nome
1	Dol	Dolomiti	18	APP	Alta Pianura del Piave
2	PrOc	Prealpi occidentali	19	QdP	Quartiere del Piave
3	VB	Val Beluna	20	POM	Piave Orientale e Monticano
4	PrOr	Prealpi orientali	21	MPVR	Media Pianura Veronese
5	AdG	Anfiteatro del Garda	22	MPRT	Media Pianura tra Retrone e Tesina
6	BL	Baldo-Lessinia	23	MPTB	Media Pianura tra Tesina e Brenta
7	LBE	Lessineo-Berico-Euganeo	24	MPBM	Media Pianura tra Brenta e Muson dei Sassi
8	CM	Colli di Marostica	25	MPMS	Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile
9	CTV	Colline trevigiane	26	MPSP	Media Pianura tra Sile e Piave
10	Mon	Montello	27	MPPM	Media Pianura tra Piave e Monticano
11	VRA	Alta Pianura Veronese	28	MPML	Media Pianura Monticano e Livenza
12	ACA	Alpone - Chiampo - Agno	29	BPSA	Bassa Pianura Settore Adige
13	APVO	Alta Pianura Vicentina Ovest	30	BPSB	Bassa Pianura Settore Brenta
14	APVE	Alta Pianura Vicentina Est	31	BPSP	Bassa Pianura Settore Piave
15	APB	Alta Pianura del Brenta	32	BPST	Bassa Pianura Settore Tagliamento
16	TVA	Alta Pianura Trevigiana	33	BPV	Acquiferi Confinati Bassa Pianura
17	PsM	Piave sud Montello			

Tabella 8: Elenco dei punti monitorati. [cod, codice identificativo del punto di monitoraggio; tipo, tipologia di punto: C=falda confinata, L=falda libera; SC=falda semiconfinata; S=sorgente; prof, profondità del pozzo in metri; Q, punto di misura per parametri chimici e fisici; P, punto di misura piezometrica; GWB, sigla del corpo idrico sotterraneo]

Prov. - Comune	cod	tipo	prof.	Q	P	GWB
VR - Cerea	1014	L	6		•	BPSA
VR - Pressana	176	L	5,11		•	BPSA

La tabella seguente riporta un dettaglio della qualità chimica delle stazioni di monitoraggio individuate nella provincia di Verona (Fonte: Rapporto ARPAV acque sotterranee, 2023).

Legenda: ○ = ricercate, ma entro standard di qualità (SQ)/VS; • = superamento SQ/VS; Q = qualità; NO_3=nitrati; pest = pesticidi; VOC= composti organici volatili; Me = metalli; Ino= inquinanti inorganici; Ar=composti organici aromatici; ClB= clorobenzeni; Pfas=composti perfluorurati, sostanze = nome/sigla delle sostanze con superamento SQ/VS.

Prov. - Comune	Cod	Q	NO_3	Pest	VOC	Me	Ino	Ar	ClB	Pfas	Sostanze
VR - Belfiore	387	B	○		○	○	○	○		○	
VR - Brentino Belluno	2301302	B	○	○	○	○	○		○		
VR - Brentino Belluno	2301306	B	○	○	○	○	○	○	○		
VR - Bussolengo	676	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Buttapietra	682	S	○	○	•	○	○	○	○	○	trioclorometano
VR - Castelnuovo del Garda	192	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Cazzano di Tramigna	2302402	B	○		○	○	○	○	○		
VR - Cologna Veneta	392	B	○		○	○	○	○		○	
VR - Illasi	386	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Isola della Scala	187	B	○		○	○	○	○		○	
VR - Isola della Scala	624	S	○	•	•	○	○	○	○	○	pesticidi totali, triclorometano, tebufenozide, tetraconazole, imidacloprid
VR - Lavagno	683	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Malcesine	2304501	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Montecchia di Crosara	196	S	○	○	•	○	○	○	○	○	triclorometano
VR - Mozzecane	681	S	○	•	○	○	○	○	○	○	atrazina-desetil-desisopropil (DACT)
VR - Pescantina	677	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Roverè Veronese	2306707	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - San Giovanni Lupatoto	656	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Sona	678	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Verona	671	S	○	•	○	○	○	○	○	○	glifosate
VR - Verona	674	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Villafranca di Verona	679	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Villafranca di Verona	680	S	○	○	○	○	○	○	○	•	PFOS isomero lineare
VR - Zevio	381	B	○	○	○	○	○	○	○	○	
VR - Zevio	653	S	○	•	○	○	○	○	○	○	tebufenozide, tetraconazole
VR - Zevio	654	S	○	○	•	○	○	○	○	○	triclorometano

Per l'anno 2023 le acque del corpo idrico sotterraneo Bassa Pianura Settore Adige (BPSA) che interessano il territorio provinciale mostrano una qualità da scadente a buona per tutte le stazioni prese come riferimento.

Mappe regionali dei superamenti degli standard numerici del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per gruppo di inquinanti: anno 2023

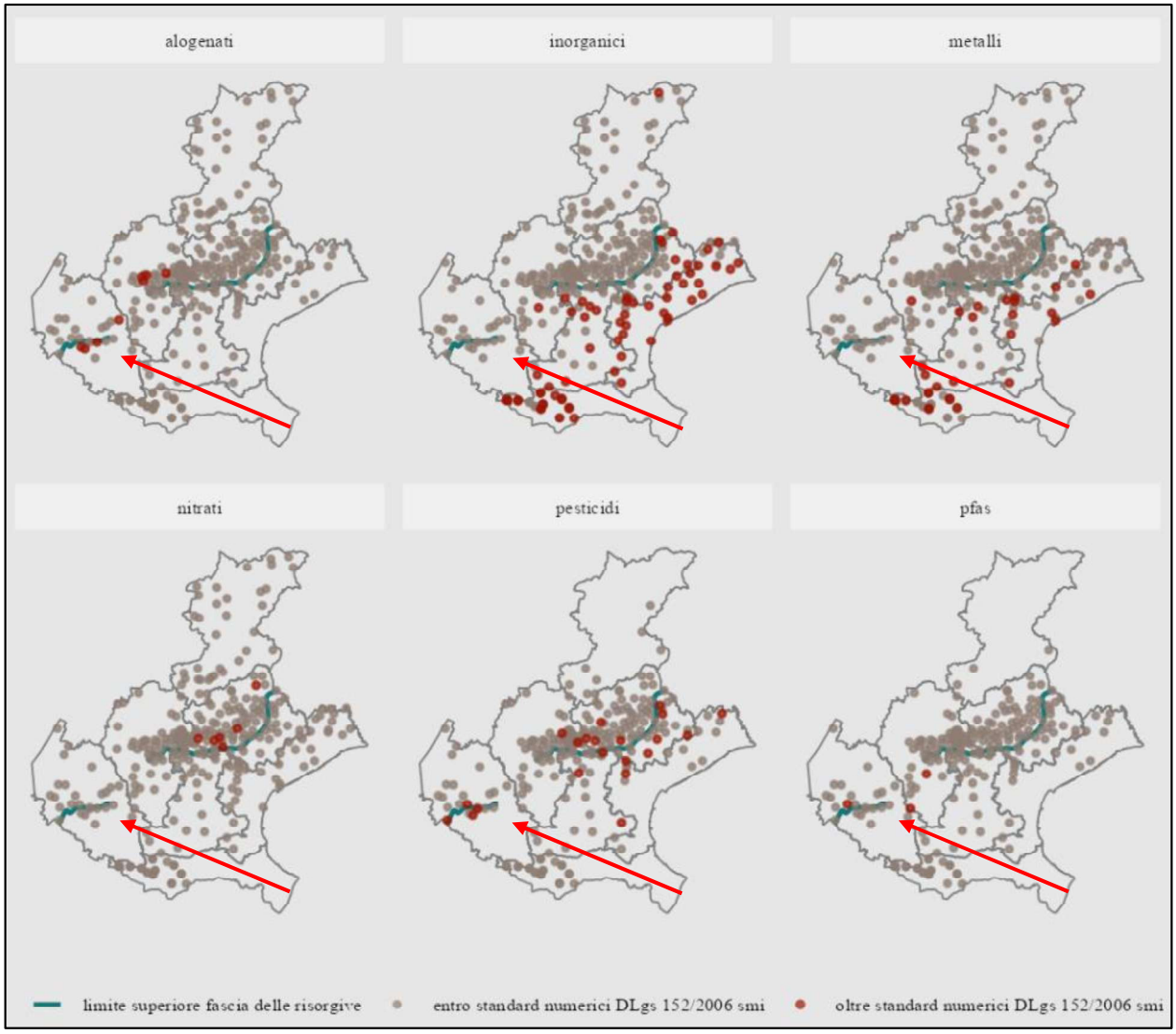

7.2.2.1.1 Concentrazione di Nitrati nelle acque sotterranee

La «direttiva nitrati» fissa a 50 mg/l la concentrazione oltre la quale le acque sotterranee sono da considerarsi inquinate da nitrati, definendo vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente su tali acque. Anche per le direttive «acque sotterranee» (2006/118/CE) e «acque potabili» (98/83/CE) il valore limite di nitrati è pari a 50 mg/l.

La Commissione Europea, nell'ambito della direttiva nitrati, ha individuato quattro classi di qualità per la valutazione delle acque sotterranee: 0-24 mg/l; 25-39 mg/l; 40-50 mg/l; > 50 mg/l. Il valore di 25 mg/l rappresenta un "valore guida" al di sotto del quale, in caso di stabilità, la direttiva consente una periodicità più lunga del programma di controllo. La classe intermedia, 40-50 mg/l, è stata proposta per rispecchiare l'evoluzione di una stazione di monitoraggio in una zona "a rischio di superamento del livello a breve termine". Le acque nelle quali vengono rilevate concentrazioni di nitrati maggiori di 50 mg/l sono considerate inquinate. Le stazioni di monitoraggio indagate sono le medesime considerate per la qualità chimica (vedasi paragrafo precedente). Nell'anno 2023 quasi tutte le stazioni mostrano valori inferiori ai 25 mg/l, tranne alcune nella bassa veronese e nel trevigiano.

Concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee per l'anno 2023

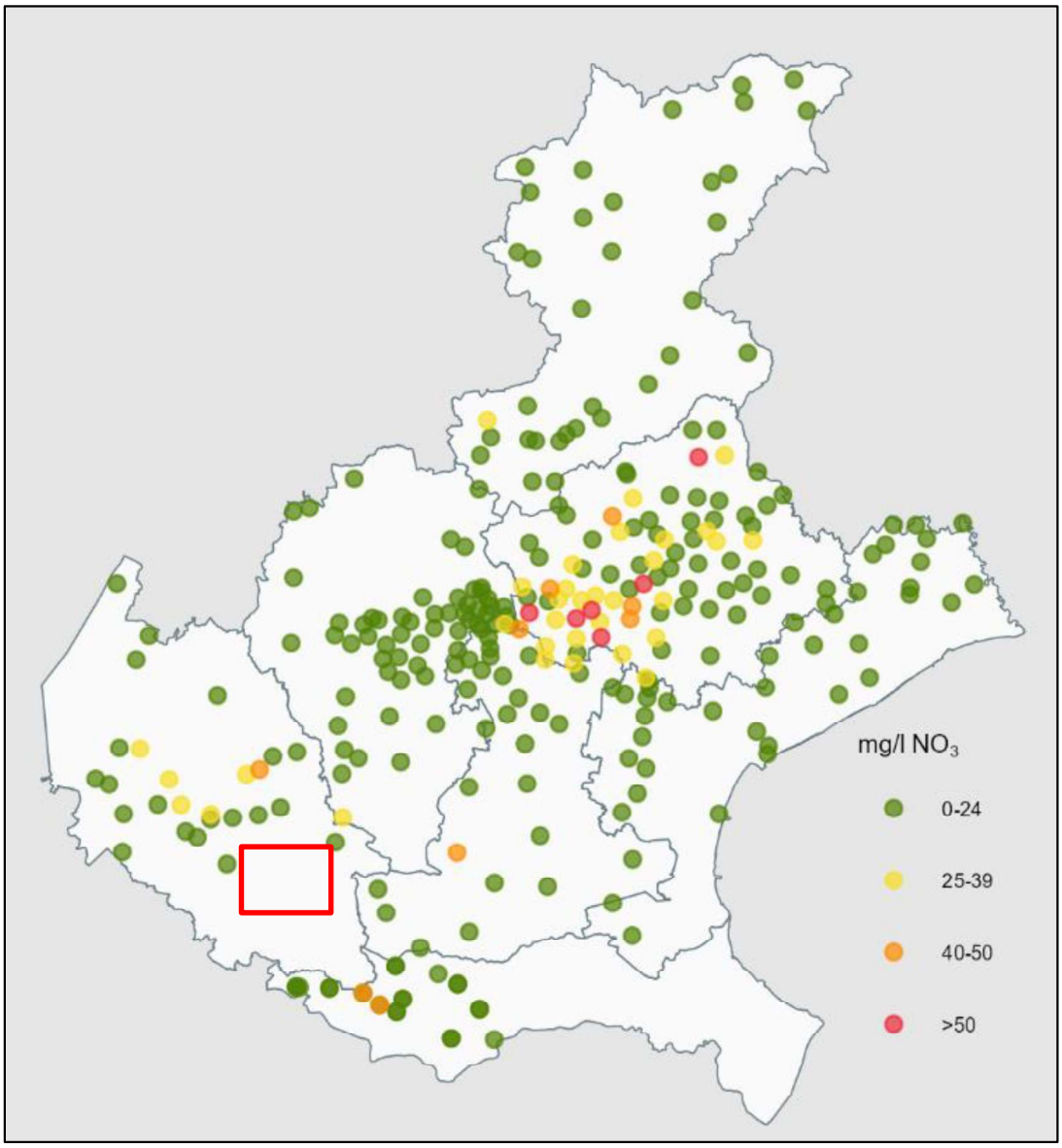

7.2.2.1.2 Concentrazione di Nitrati nelle acque potabili

Dall'analisi dei dati ARPAV si osserva come nel comune di Roverchiara non sia analizzata la concentrazione di nitrati nelle acque potabili e la concentrazione di nitrati nelle acque distribuite per il consumo umano.

Mappa della mediana delle concentrazioni di nitrati nelle acque distribuite per il consumo umano nei comuni del Veneto nel 2023

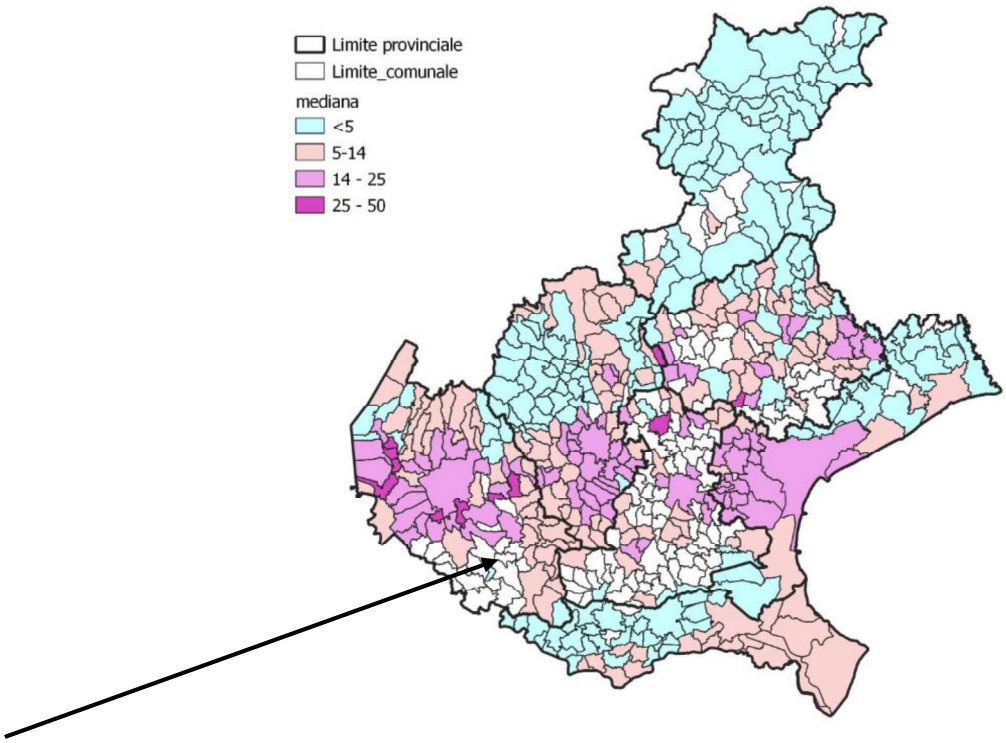

Trend della concentrazione di nitrati nelle acque distribuite per il consumo umano nei comuni del Veneto nel 2023

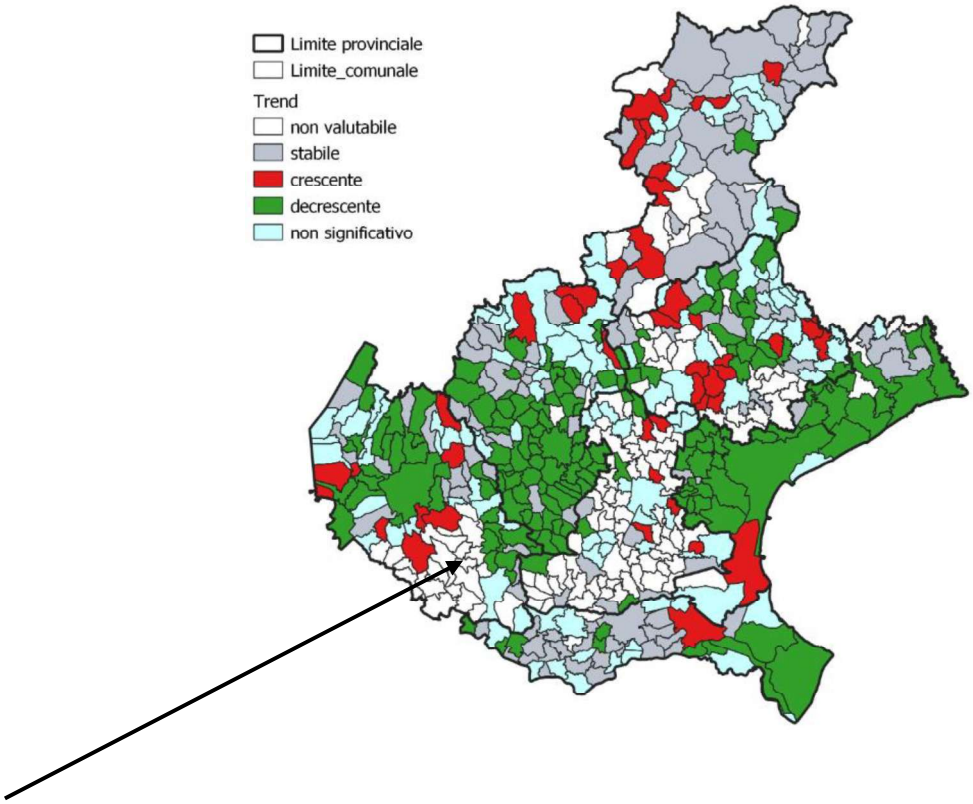

7.2.3 Criticità idrauliche

Gli organi istituzionali che regolano e governano la rete fluviale e il reticolo dei canali di scolo del Comune di Roverchiara sono:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (all'interno del quale è recentemente confluito il Bacino dei Fiumi Fissero – Tartaro – Canalbianco che in precedenza era stato assegnato al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali);
- Consorzio di Bonifica Veronese.

L'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che ha redatto la cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE recepita nell'art.6 del D.Lgs. 49/2010) e ne ha prodotto l'aggiornamento P.G.R.A. 2021 – 2027, all'interno del territorio comunale di Roverchiara non evidenzia aree soggette a pericolosità idraulica, né zone di attenzione idraulica per le possibili inondazioni causate dai corsi d'acqua.

Per gli interventi numero 5 e 7 si rimanda alla VCI allegata in quanto sono interventi superiori a 1000 mq, mentre l'intervento 11 non prevedendo nuova impermeabilizzazione e essendo un adeguamento di quanto già previsto dal PUA approvato in variante al PI viene soggettato ad asseverazione di non necessità a V.C.I.

Gli interventi sono tutti esterni agli ambiti di criticità idraulica, le misure di compensazione idraulica non determinano una modifica del regime delle acque per l'area né un incremento del rischio idraulico.

Carta delle aree allagabili (P.G.R.A. 2021 - 2027 del Distretto Idrografico del Fiume Po)

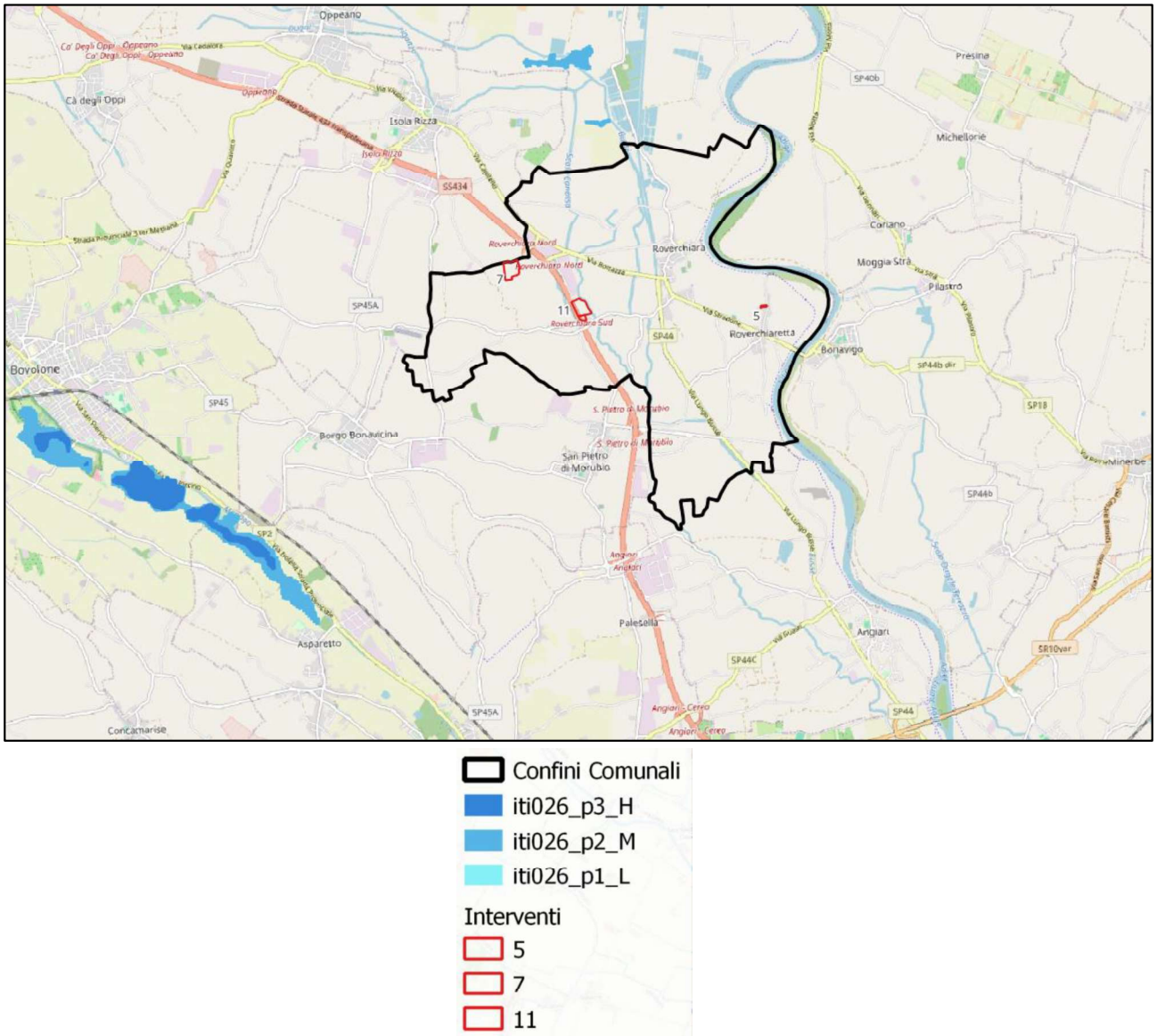

7.2.4 Sistema fognario e acquedotto

In prossimità degli ambiti di interesse di variante sono presenti sia la rete acquedottistica e che la fognaria, come da immagine seguente.

Non si rilevano problematiche relative al futuro collegamento delle nuove previsioni garantendo un adeguato smaltimento di acque e reflui, e comunque eventuali nuovi scarichi avverranno nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PTA, art. 21 e all'articolo 5 del regolamento del servizio di fognatura e depurazione nell'ATO Veronese approvato con delibera di assemblea d'ambito n.5 del 8/10/2020. Pertanto, non si prevedono fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Rete acquedottistica e fognaria

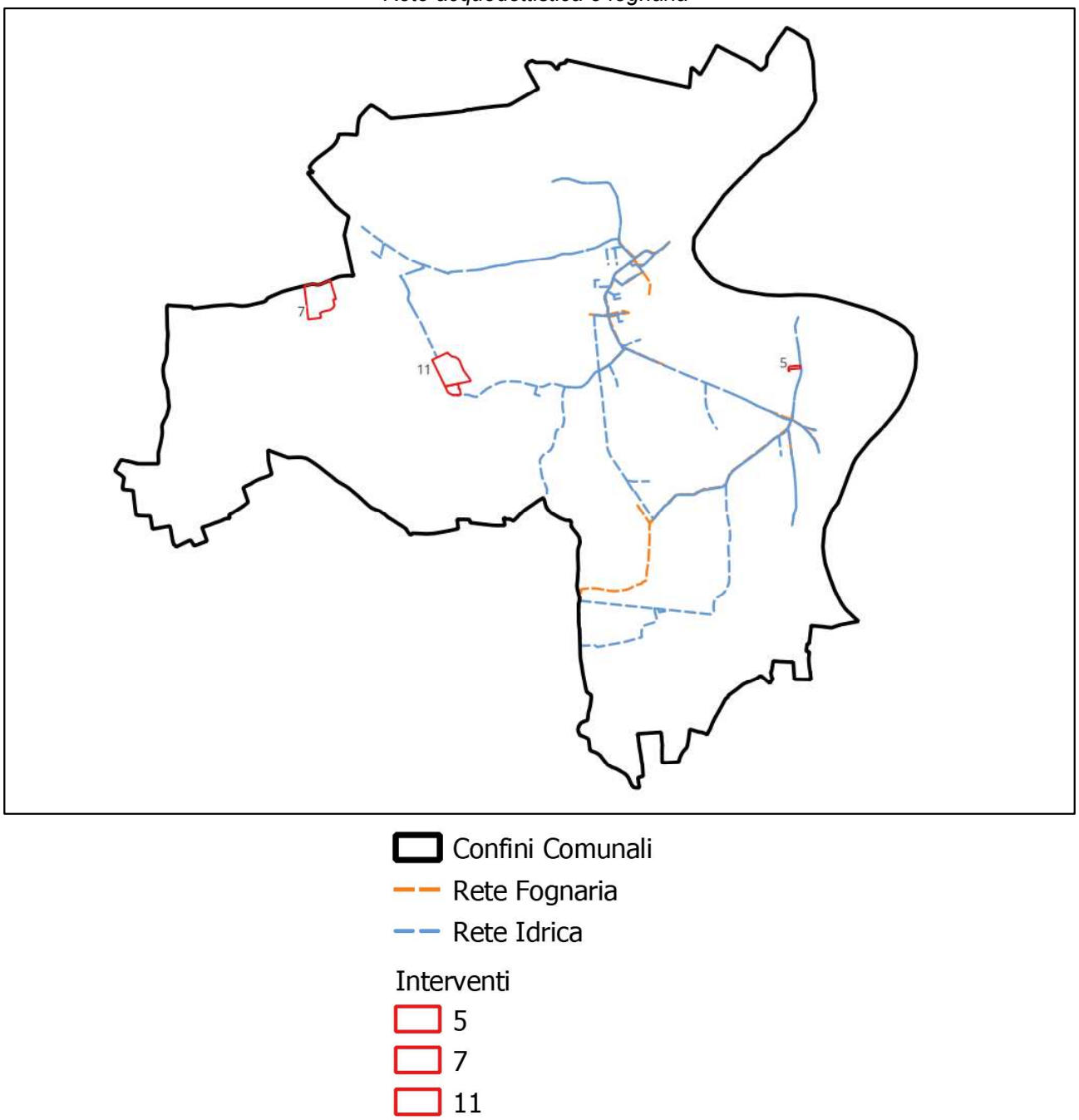

7.3 SUOLO E SOTTOSUOLO

7.3.1 Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e inquadramento sismico

Il territorio comunale di Roverchiara presenta condizioni geomorfologiche omogenee inserite nell'ambito della pianura alluvionale del Fiume Adige nel suo tratto medio-basso, all'interno dell'unità geomorfologica nota come "depositi fluviali della pianura alluvionale recente: piano di divagazione dell'Adige".
La pianura alluvionale è caratterizzata da modeste differenziazioni altimetriche, con quote attestate fra 16 e 20 metri s.l.m.; le pendenze sono molto basse, intorno al 3‰.
Dalla cartografia allagata al PAT, la geolitologia locale è rappresentata da materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa.

Carta geolitologica del PAT

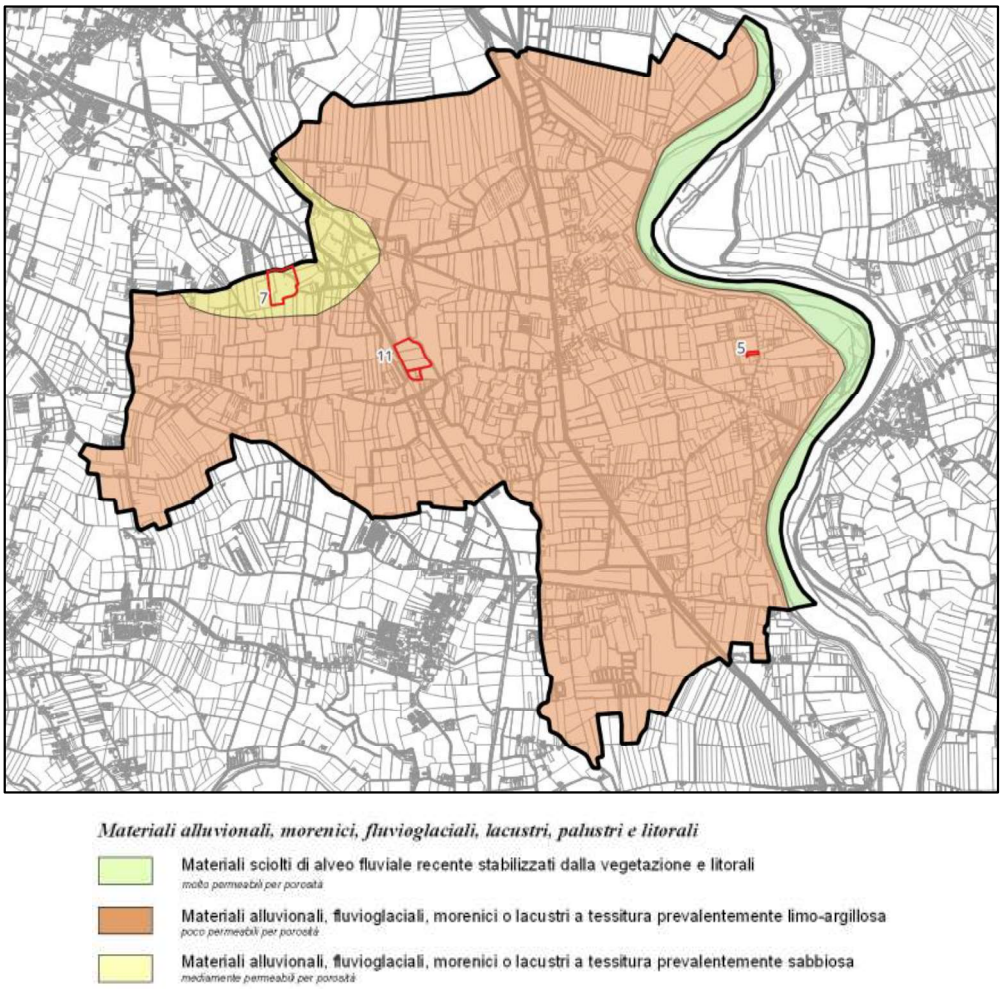

Alle differenti litologie viene associata una classe di permeabilità e descritta nella cartografia secondo le indicazioni fornite dalla Regione del Veneto:

LITOLOGIA	CLASSE	PERMEABILITA'
Materiali sciolti di alveo fluviale recente stabilizzati dalla vegetazione	1A- Depositi molto permeabili per porosità	K > 1 cm/s
Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente sabbiosa	2A- Depositi mediamente permeabili per porosità	K =1 - 10^{-4} cm/s
Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a tessitura prevalentemente limo-argillosa	3A - Depositi poco permeabili per porosità	K =10^{-4} - 10^{-6} cm/s

L'intervento 7 presenta materiali alluvionali a tessitura prevalentemente sabbiosa, mentre gli interventi 5 e 11 ricadono in materiali alluvionali prevalentemente limo-argillosi. Nessuno di questi prevede limitazione all'edificabilità.

Dal punto di vista idrogeologico comunale, poiché il sottosuolo è costituito da depositi sciolti alluvionali con un'alternanza di livelli o lenti a granulometria sabbiosa e a permeabilità media con altri limosi ed argillosi a bassa o molto bassa permeabilità, ci si trova in presenza di un acquifero multistrato con direzione generale del deflusso variabile da Nord-Sud a N.O. - S.E. La quasi totalità del territorio comunale è caratterizzata da aree a profondità della falda freatica compresa tra 2 e 5 metri dal piano campagna, ad esclusione delle aree limitrofe al Fiume Adige.
Gli interventi della presente variante si collocano in aree con profondità di falda freatica compresa tra 2 e 5 metri dal p.c..
Di tali aspetti si terrà conto in sede di progettazione edilizia.

Carta idrogeologica del PAT

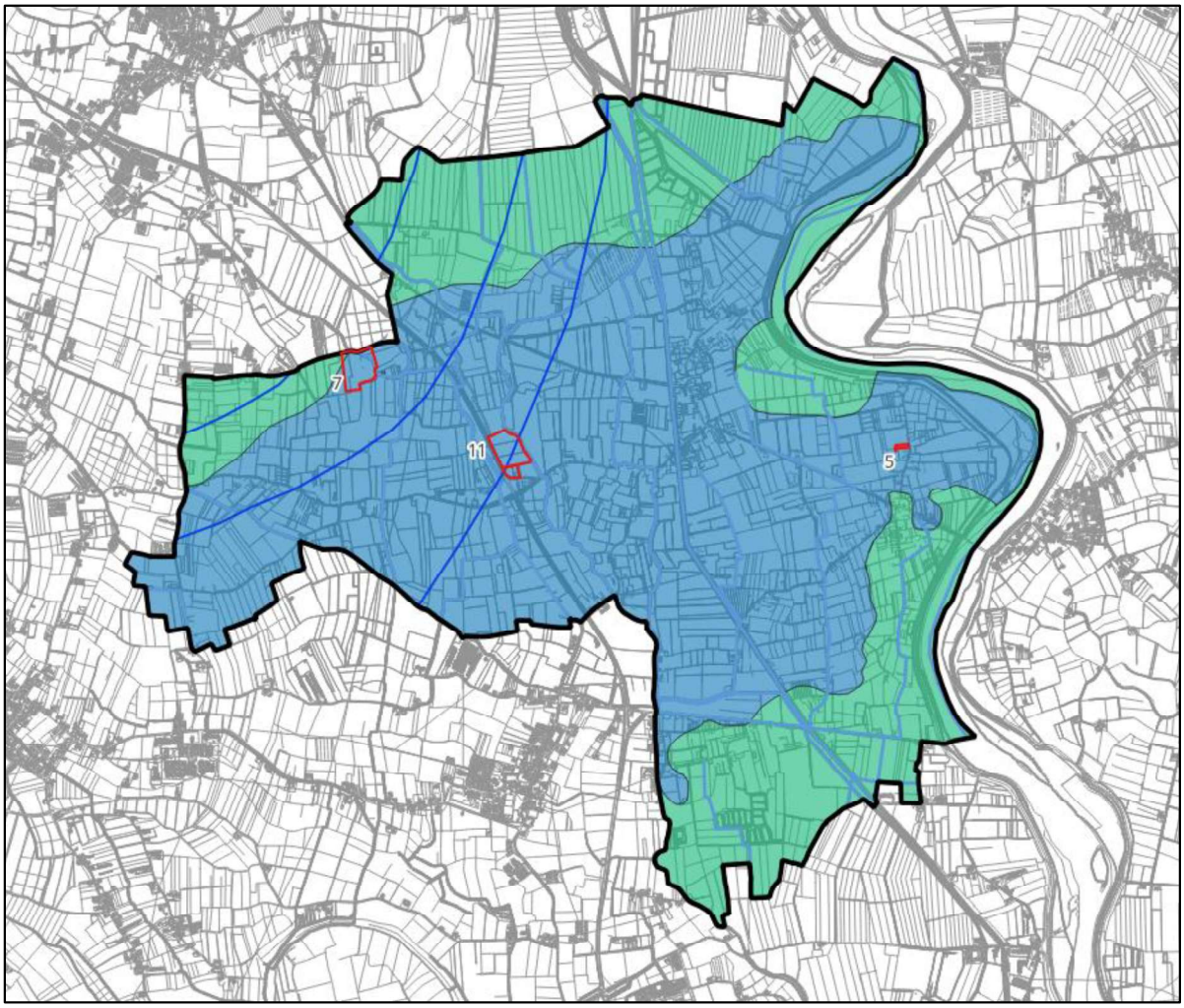

Idrologia di Superficie

Bacino lacustre

Corso d'acqua permanente

Corso d'acqua temporaneo

Canale artificiale

Acque sotterranee

Area con profondità della falda freatica compresa tra 0 e 2 metri dal p.c.

Area con profondità della falda freatica compresa tra 2 e 5 metri dal p.c.

Linea isofreatica e sua quota assoluta

A livello nazionale la pericolosità sismica di base viene definita e quantificata negli allegati A e B del D.M. 14 Gennaio 2008 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC). La pericolosità sismica di base viene definita come l'azione sismica agente sulle costruzioni in condizioni ideali di sito rigido (categoria di sottosuolo A) e di topografia sub orizzontale. La pericolosità sismica in un generico sito viene descritta:

- in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale;
- in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km);
- per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021 è stato aggiornato l'elenco delle zone sismiche del Veneto ai sensi dell'art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27.
Il comune di Roverchiara ricade in Zona sismica 3.

Inquadramento sismico

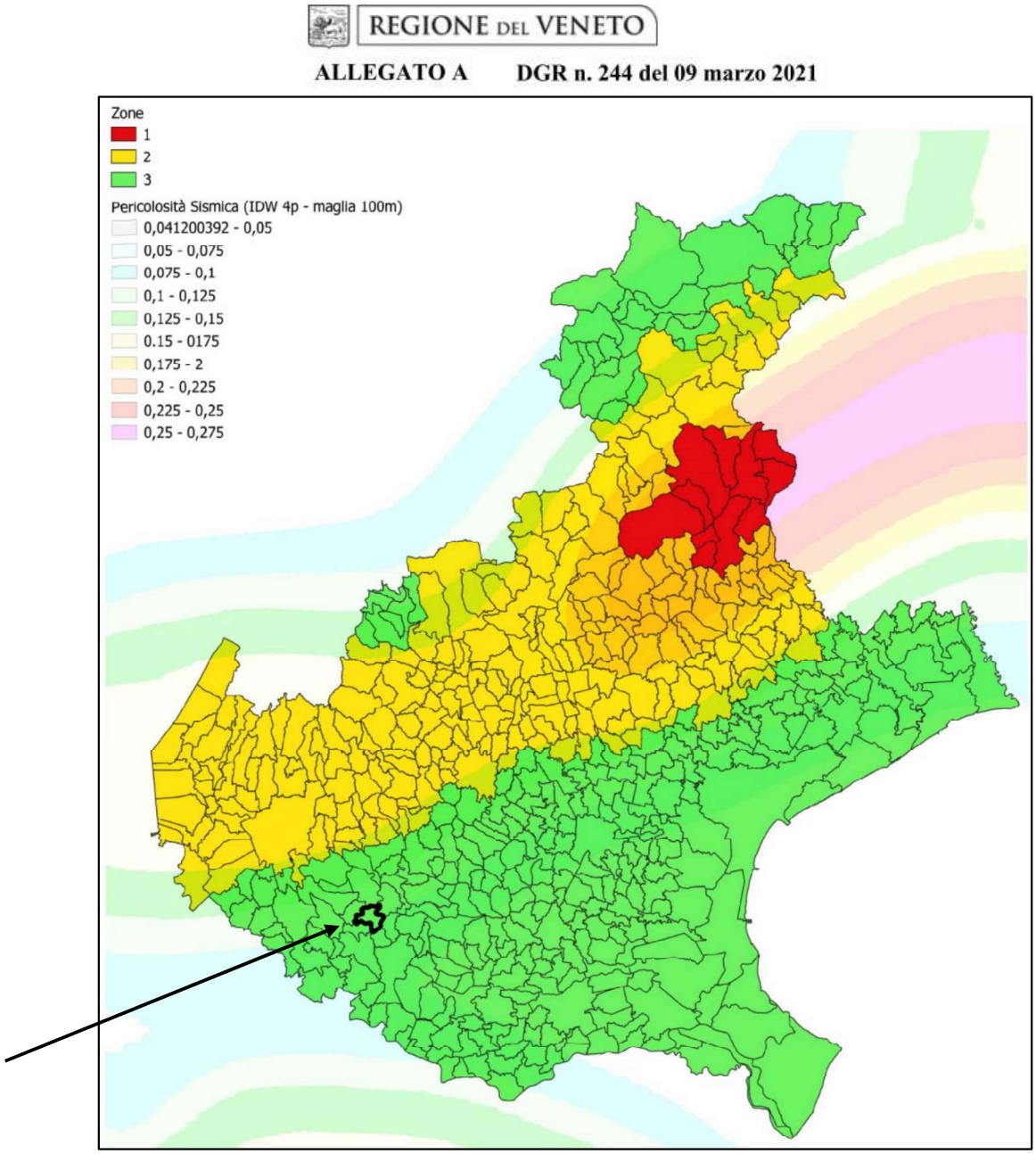

7.3.2 Rischio incendi

Gli incendi sono eventi particolarmente importanti per l'ecosistema forestale in quanto ne alterano l'equilibro ecologico, la loro evoluzione risulta essere diversificata a seconda della composizione del sottobosco, delle diverse essenze forestali presenti e delle caratteristiche morfologiche del luogo. I danni ambientali riguardano la distruzione di habitat fondamentali per la flora e per la fauna selvatiche e la conseguente erosione del suolo, cui frequentemente si associano frane e cadute di sassi. L'indicatore considera la superficie territoriale (boscata e non boscata) annualmente percorsa dal fuoco e il numero di incendi per tipologia di causa di innesto.
Nel 2020 la superficie regionale interessata da incendi si conferma sotto la media del periodo 2004-2019 pari a 131.90 ettari. La **superficie complessivamente bruciata nel 2020 è pari, infatti, a 112.2 ettari,** di cui 55,4 ettari di superficie boscata e 56.74 di superficie non boscata.
Nel 2020 in totale si sono verificati **45 eventi di incendio nel Veneto**, valori più bassi della media calcolata del periodo 2004-2019 (56,69 eventi/anno).
Il comune di Roverchiara non è interessato da incendi boschivi, il più prossimo al comune si colloca ad oltre 15 km in direzione nord-est nel comune di Alonte (anno incendio boschivo 2012).

Aree incendi boschivi (2015-2022)

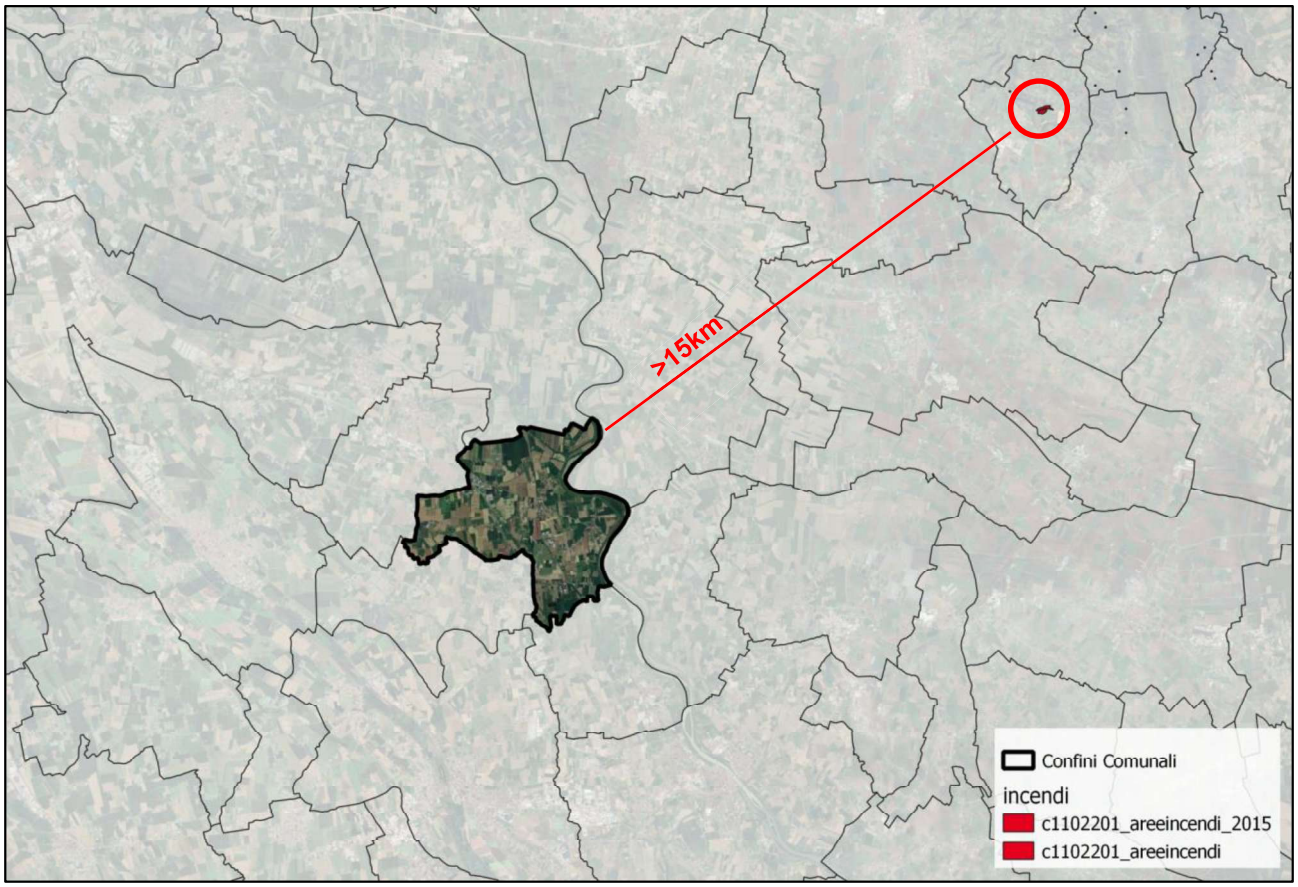

7.3.3 Contenuto in metalli e metalloidi nei suoli del Veneto

Il contenuto in metalli pesanti e metalloidi nel suolo è il risultato di fenomeni naturali, quali la presenza nei minerali delle rocce da cui si sono originati, e altri che sono influenzati dall'uomo, come gli apporti dovuti all'uso di fertilizzanti in agricoltura. In assenza di apporti antropici il tenore di elementi in traccia negli orizzonti di un suolo è il risultato dell'alterazione della roccia sottostante e dei sedimenti, nel caso dei suoli di pianura, e della redistribuzione legata ai processi pedogenetici del suolo, processi lenti e continui che possono durare migliaia d'anni.
ARPAV ha realizzato una carta dei valori di fondo di metalli e metalloidi nei suoli del Veneto, con l'obiettivo di definire dei valori di riferimento a livello regionale. A tale scopo il territorio regionale è stato suddiviso in unità fisiografiche/deposizionali omogenee.
Il territorio comunale di Roverchiara ricade nell'unità deposizionale A – Adige.

- L'unità deposizionale A – Adige, che risulta essere caratterizzata da valori superiori della soglia di contaminazione per gli elementi As (Arsenico).

ADIGE (A)

Metallo o metalloide	Sb	As	Be	Cd	Co	Cr	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	V	Zn
Valore di fondo (mg/kg)	**1,6**	**40**	**1,5**	**0,93**	**19**	**124**	**0,21**	**103**	**57**	**97**	**0,75**	**4,2**	**80**	**150**
Limite col. A, D.Lgs 152/2006	10	20	2	2	20	150	1	120	100	120	3	--	90	150

In rosso i valori maggiori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) del D.Lgs 152/2006

** numero campioni per la determinazione del valore di fondo inferiore a 30, quantità consigliata dalla norma ISO 19258 (2005)*

nd: valore di fondo non determinato

Unità deposizionale del Veneto

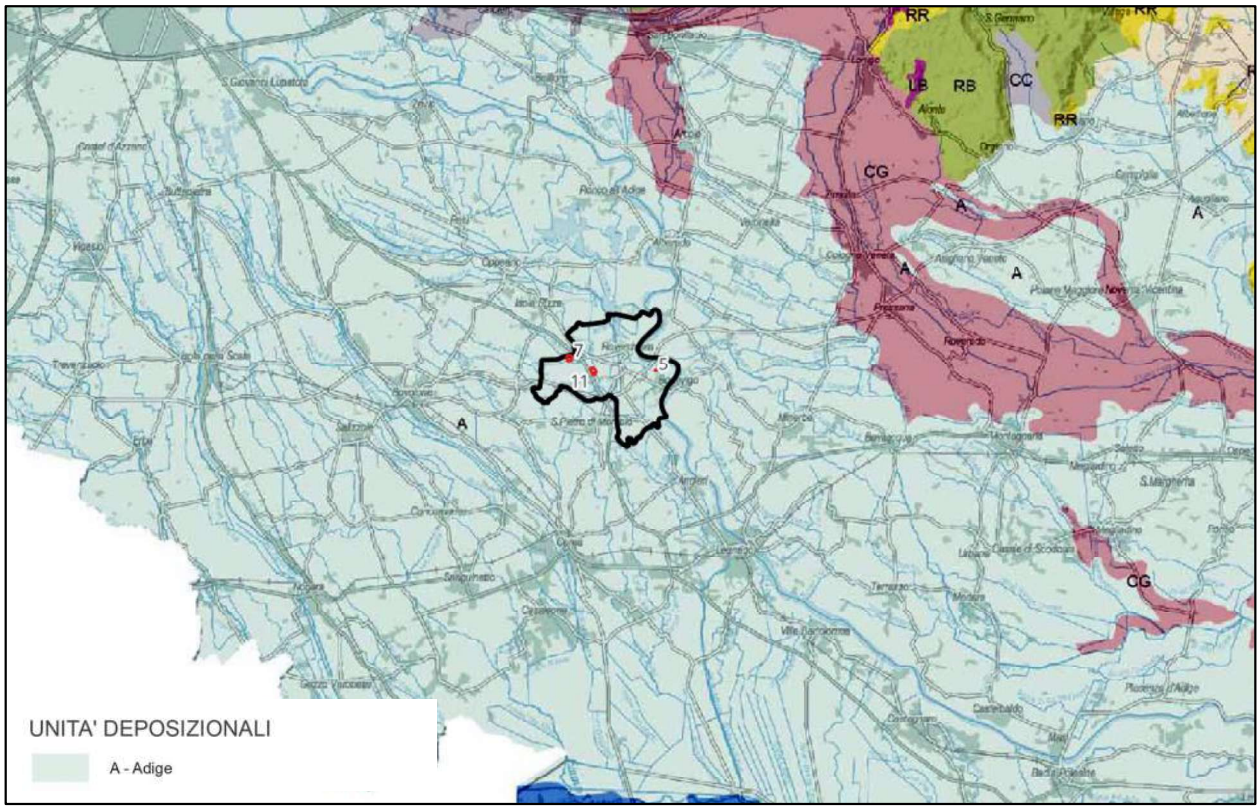

7.3.4 Vulnerabilità ai nitrati

Il comune di Roverchiara non ricade nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto individuati nella *DGR 1170/2021* come di seguito rappresentato.

Rappresentazione delle zone vulnerabili ai nitrati DGR 1170/2021

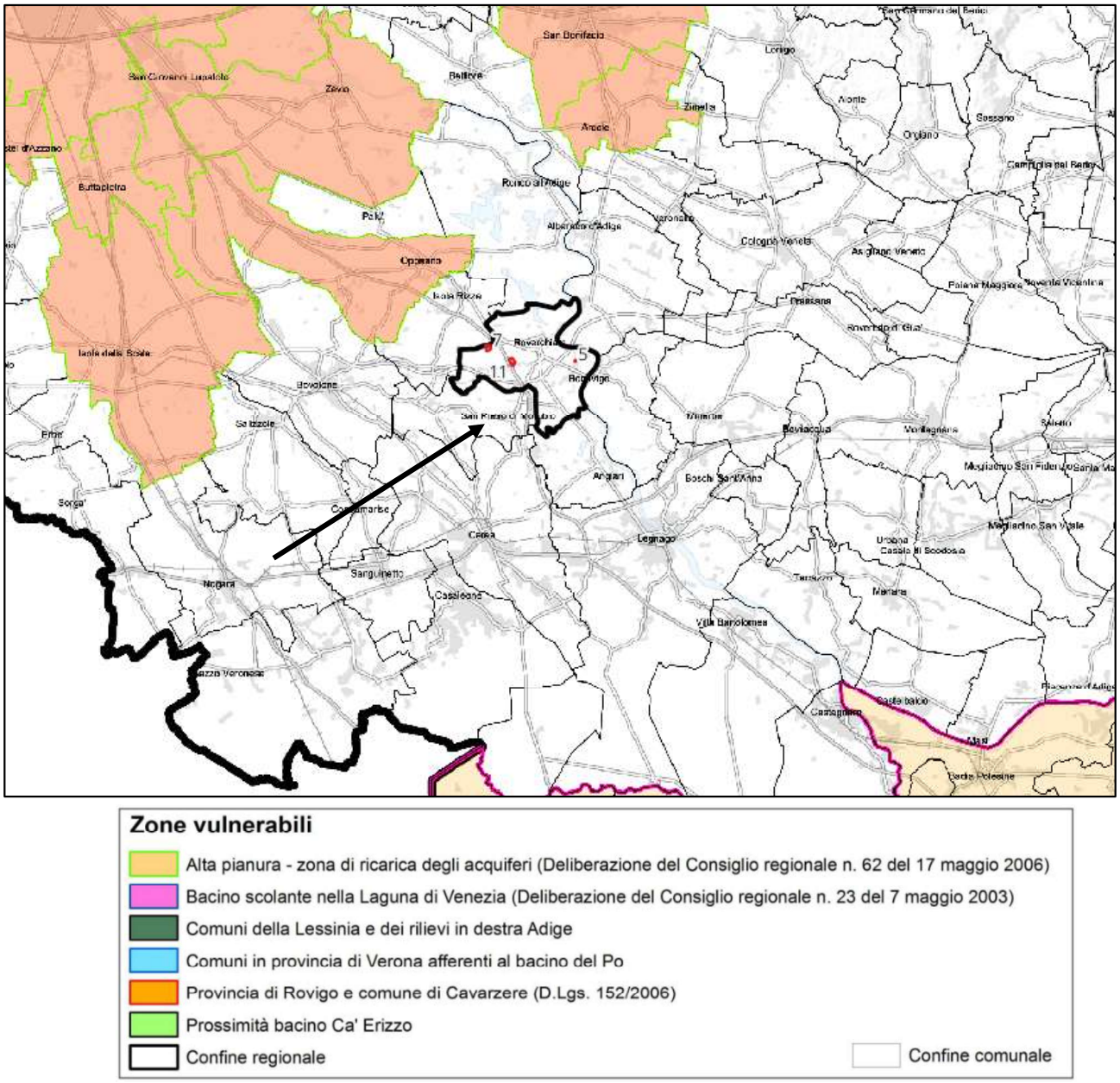

7.3.5 Stock di carbonio organico nello strato superficiale del suolo

La sostanza organica, costituita per il 60% da carbonio, svolge un ruolo chiave nel determinare molte funzioni del suolo e si concentra, in genere, nei primi decimetri del suolo (l'indicatore considera i primi 30 cm di suolo). Le zone che presentano le concentrazioni minori sono in aree di pianura, a causa dell'accelerazione dei processi di mineralizzazione della sostanza organica indotti da tecniche agricole intensive senza apporti di ammendanti organici ed effluenti di allevamento in particolare, e soprattutto in presenza di suoli a tessitura grossolana; oltre a ciò vi è la crescente pressione dovuta all'urbanizzazione, che nelle aree di pianura porta a una progressivo impoverimento in termini di carbonio organico e a un aumento dell'impermeabilizzazione delle superfici.

Per quanto riguarda lo stock di carbonio organico negli strati superficiali del suolo, la maggior parte del territorio comunale di Roverchiara, è caratterizzata da un valore compreso tra 0-40 t/ha mentre nelle porzioni marginali si presenta un valore compreso tra 40-70 tonnellate/ettaro.
In riferimento agli interventi del PI Var.10, si osserva che tutti gli interventi ricadono in aree caratterizzate da un valore di carbonio organico negli strati superficiali del suolo inferiore a 40 tonnellate/ettaro, non si prevedono sottrazioni significative di suolo.

Stock di carbonio organico (t/ha) nello strato superficiale del suolo

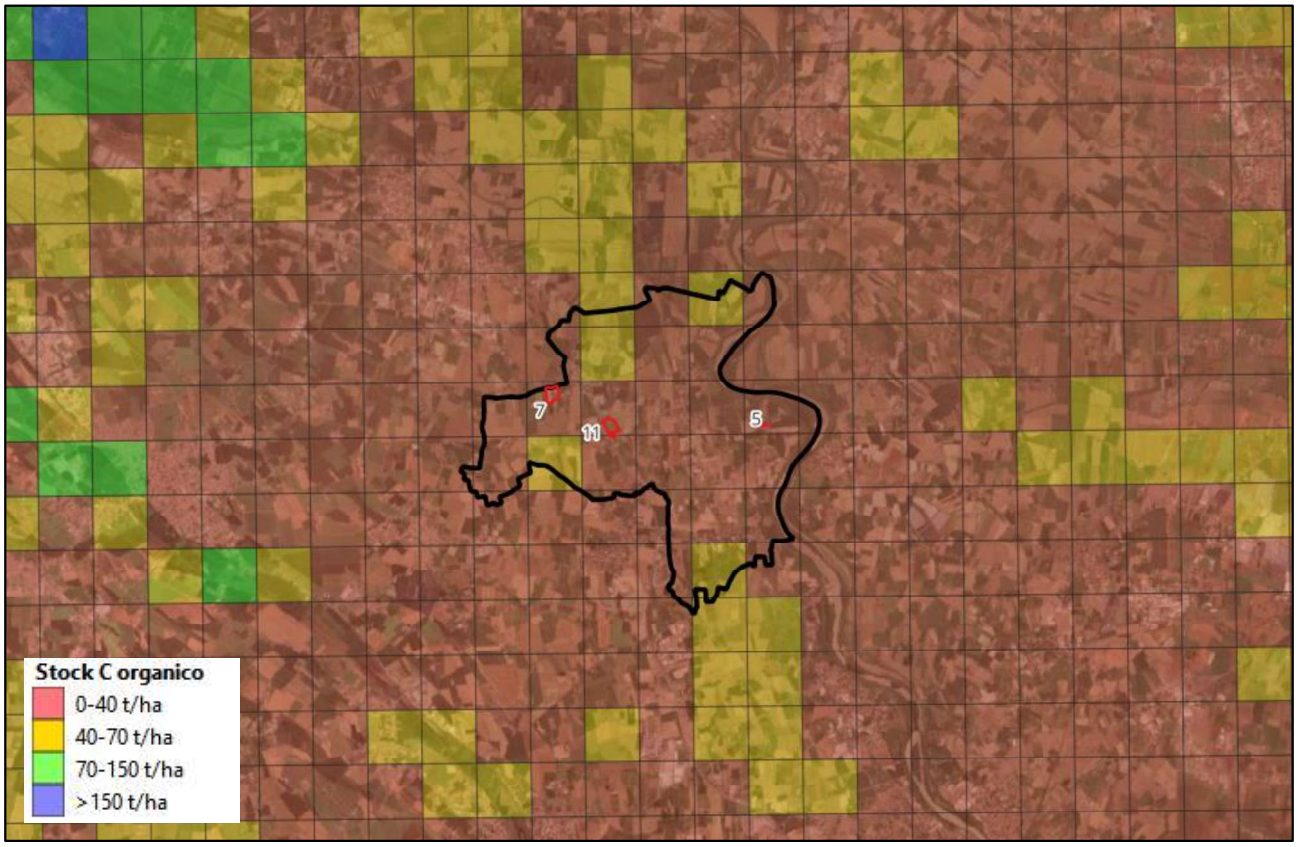

7.3.6 Permeabilità del suolo

La permeabilità del suolo è una proprietà che viene in genere identificata con la misura della conducibilità idrica satura (Ksat, mm/h) e che esprime la capacità del suolo in condizioni di saturazione, di essere attraversato da un flusso d'acqua, in direzione verticale.
Suoli molto permeabili facilitano l'assorbimento e il movimento al loro interno di notevoli quantità d'acqua in poco tempo; la falda viene quindi facilmente raggiunta mentre i processi di scorrimento superficiale sono limitati. Suoli molto permeabili risultano quindi protettivi rispetto ai fenomeni erosivi e di conseguenza alla qualità delle acque superficiali, in particolare in condizioni di pendenza, mentre sono poco protettivi nei confronti delle acque sotterranee. Le condizioni risultano opposte in presenza di suoli poco permeabili caratterizzati da bassa infiltrabilità e spiccati processi di scorrimento superficiale. La permeabilità dei suoli è quindi fondamentale per la valutazione della capacità protettiva dei suoli.
Come visibile dall'immagine seguente, il comune di Roverchiara interessa suoli con:

- permeabilità moderatamente alta e conducibilità idraulica satura compresa tra 3.6 e 36 mm/h nella porzione centrale del territorio;
- permeabilità moderatamente bassa e conducibilità idraulica satura compresa tra 0,36 e 3,6 mm/h nella porzione di pianura;

In merito agli interventi del PI Var. 10 di Roverchiara, si osserva che gli interventi 7 e 5 ricadono in area con permeabilità moderatamente alta mentre l'intervento 11 ricade in care con permeabilità moderatamente bassa.

Estratto carta della permeabilità dei suoli della Regione Veneto

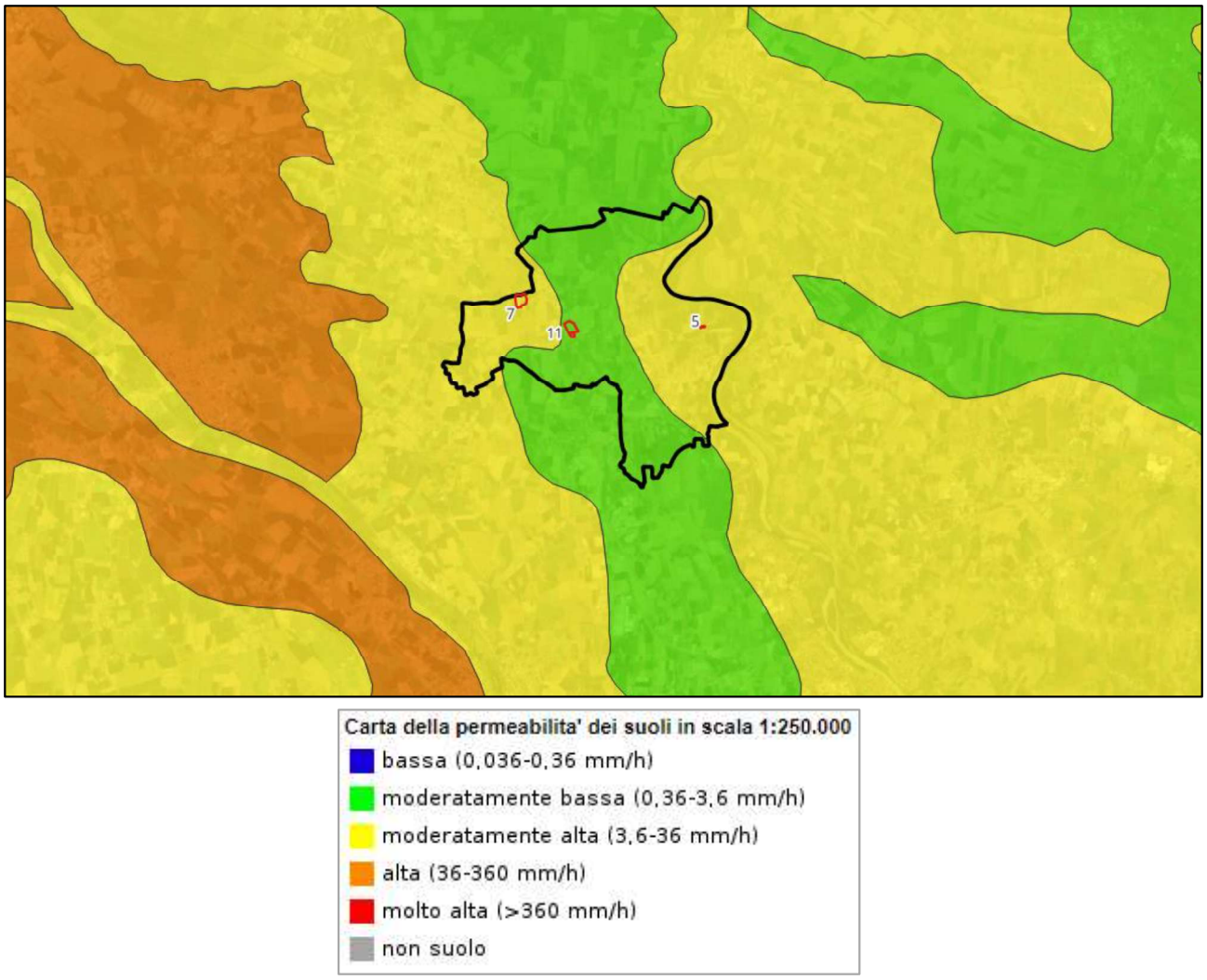

7.3.7 Riserva idrica dei suoli

La riserva idrica dei suoli o capacità d'acqua disponibile (*dall'inglese available water capacity - AWC*) esprime la massima quantità d'acqua in un suolo che può essere utilizzata dalle piante. È data dalla differenza tra la quantità di umidità presente nel suolo alla capacità di campo e quella relativa al punto di appassimento permanente. La prima è la massima quantità d'acqua che può essere trattenuta dal suolo una volta persa l'acqua gravitazionale, dopo essere stato saturato. La seconda corrisponde a quella minima quantità di acqua che rimane nel suolo ma che le piante non riescono più ad assorbire.
Suoli con bassa AWC sono suoli molto sottili e/o molto grossolani (sabbiosi e ghiaiosi), mentre i suoli con elevata AWC sono quelli in grado di immagazzinare alti volumi d'acqua in quanto suoli profondi e a tessitura fine.
Analizzando la cartografia regionale disponibile, si osserva che il territorio comunale di Roverchiara presenta una capacità di riserva idrica a moderata ad alta. Gli interventi 7 e 5 ricadono in aree con riserva idrica moderata mentre l'intervento 11 presenta una capacità di riserva idrica alta.

Estratto carta della riserva idrica (AWC) dei suoli del Veneto - Fonte Arpav

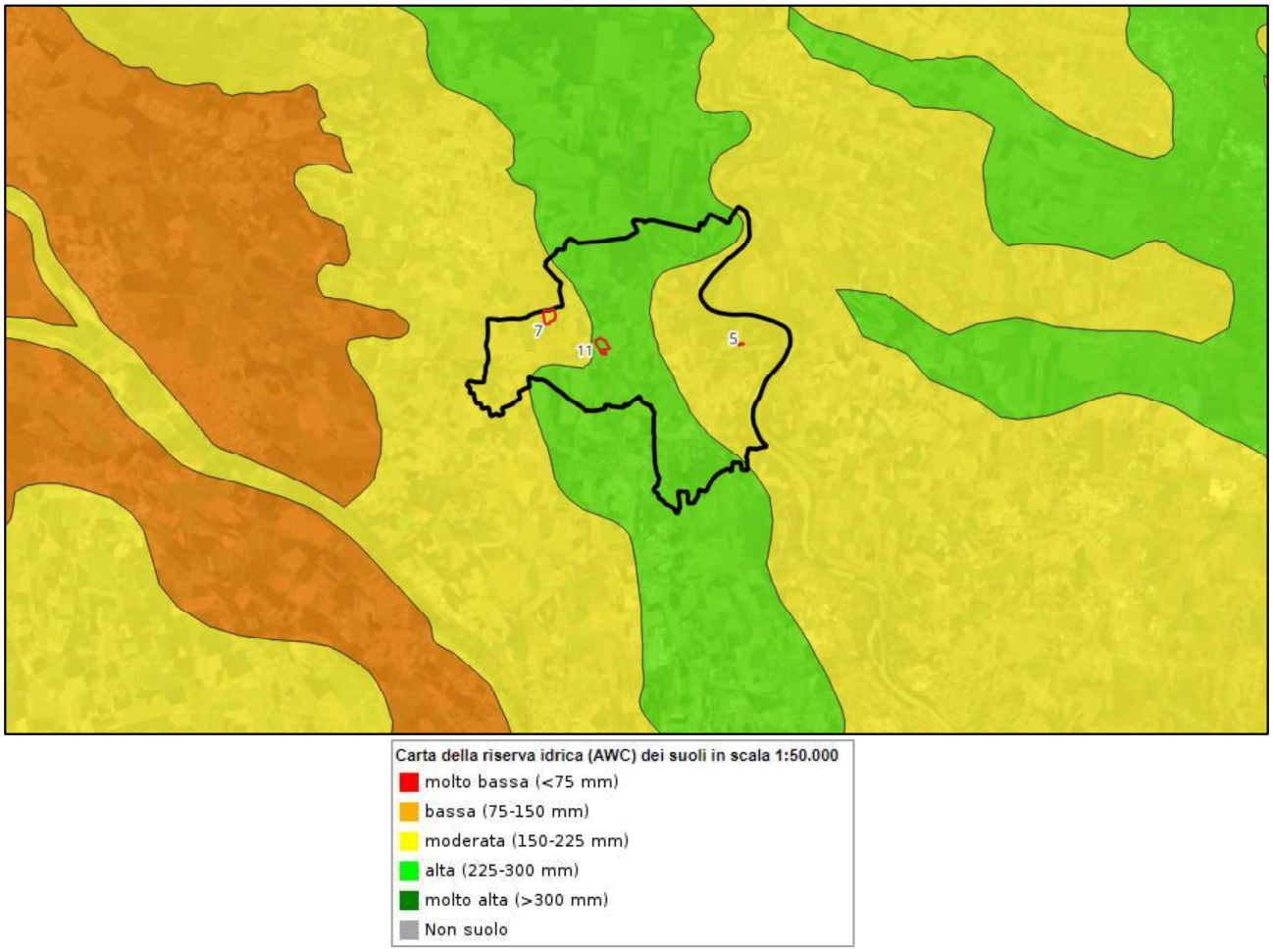

7.3.8 Uso del suolo

Il mosaico territoriale è stato realizzato attraverso una riclassificazione dell'uso del suolo a partire da dati Corine Land Cover aggiornati con sopralluoghi nell'area e con una interpretazione visuale delle ortofoto aeree del 2020 (Fonte Regione Veneto – Uso Suolo 2020). La tabella seguente riporta gli usi del suolo all'interno del territorio comunale.
I seminativi rappresentano l'55% delle superfici comunali, mentre il 14% è occupato da tessuto urbanizzato. In percentuali minori sono presenti aree boscate è corsi d'acqua, rispettivamente 2,27% e 3,44%.
Per un'analisi dettagliata dell'uso del suolo delle superfici interessate da ciascun intervento si rimanda alle singole schede del Paragrafo 9.1.

Analisi degli usi del suolo nel territorio comunale

Codice CLC liv III	Legenda III	Superficie ha	%
112	Tessuto urbano discontinuo	84,670	4,25%
113	Classi di tessuto urbano speciali	67,521	3,39%
121	Aree industriali o commerciali	82,053	4,12%
122	Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori	30,994	1,56%
132	Discariche	0,848	0,04%
133	Cantieri	1,535	0,08%
134	Aree in attesa di destinazione d'uso	0,534	0,03%
141	Aree verdi urbane	0,121	0,01%
142	Aree sportive e ricreative	3,562	0,18%
211	Seminitavi in aree non irrigue	425,643	21,38%
212	Seminitavi in aree irrigue	874,873	43,95%
221	Vigneti	8,153	0,41%
222	Frutteti e frutti minori	97,731	4,91%
224	Altre colture permanenti	106,259	5,34%
231	Prati stabili	84,748	4,26%
232	Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata	7,393	0,37%
242	Sistemi colturali e particellari permanenti	0,204	0,01%
311	Boschi di latifoglie	44,188	2,22%
322	Brughiere e cespuglieti	1,041	0,05%
411	Paludi interne	1,997	0,10%
511	Corsi d'acqua, canali, idrovie	55,037	2,77%
512	Bacini d'acqua	11,368	0,57%
	Totale complessivo	1990,473	100%

Uso del suolo CLC 2020 - comune di Roverchiara

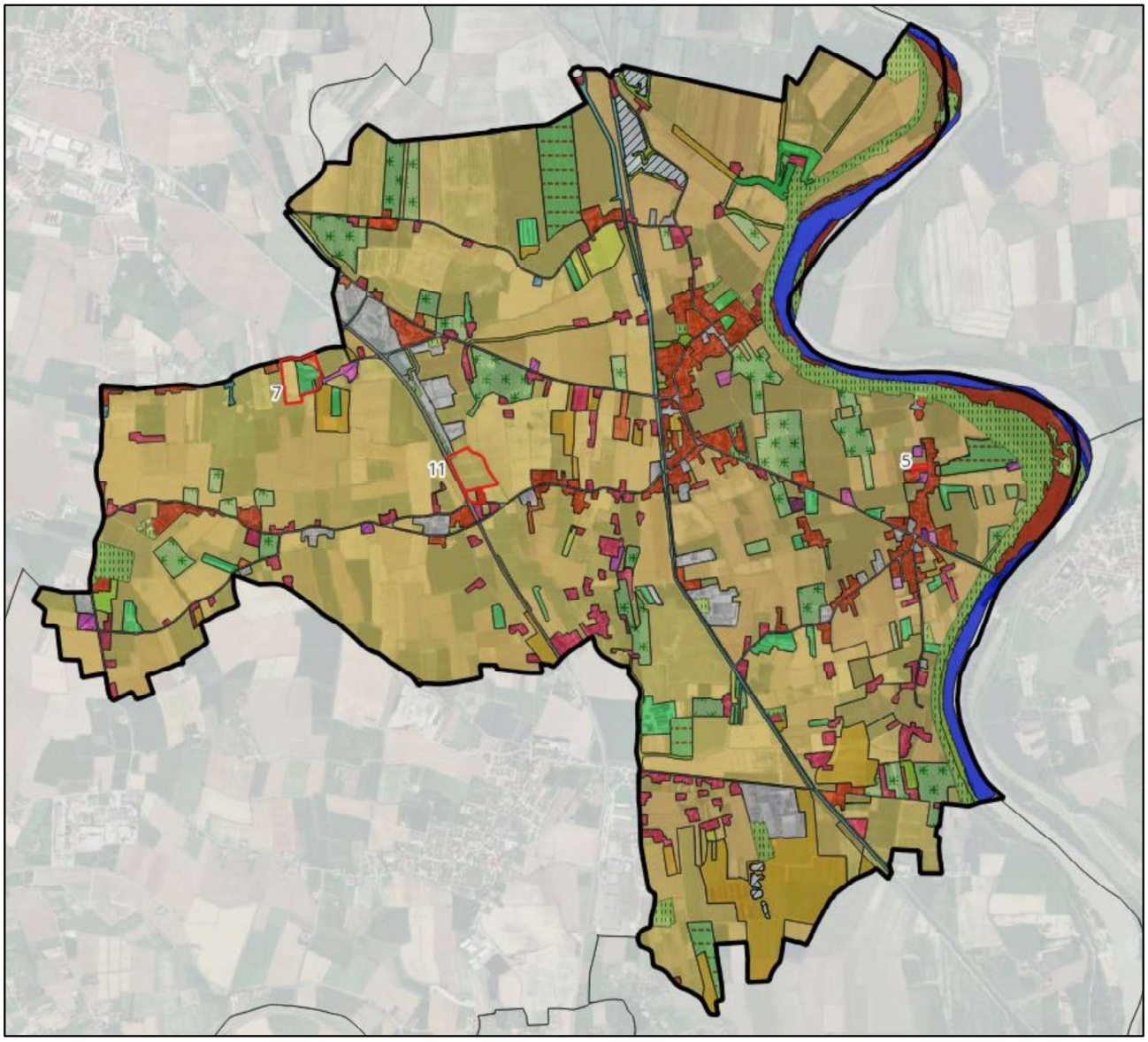

UsoSuoloRoverchiara

- Altre colture permanenti
- Ambienti umidi fluviali
- Arbusteto
- Aree abbandonate
- Aree adibite a parcheggio
- Aree destinate ad attivita industriali e spazi annessi
- Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).
- Aree verdi associato alla viabilita
- Bacini senza manifeste utilizzazione produttive
- Bosco di latifoglie
- Canali e idrovie
- Cimiteri non vegetati
- Complessi residenziali comprensivi di area verde
- Fiumi, torrenti e fossi
- Frutteti
- Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque
- Insediamenti zootecnici
- Ippodromi e spazi associati
- Luoghi di culto (non cimiteri)
- Pioppeti in coltura
- Querco carpineto planiziale
- Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
- Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
- Saliceti e altre formazioni riparie
- Scuole
- Sistemi colturali e particellari complessi
- Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
- Suoli rimaneggiati e artefatti
- Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
- Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata
- Terreni arabili in aree irrigue
- Terreni arabili in aree non irrigue
- Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
- Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
- Vigneti
- Ville Venete

7.3.9 Consumo di suolo

Il concetto di consumo di suolo viene definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, capannoni, strade asfaltate o sterrate, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, ferrovie ed altre infrastrutture, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane. Tale definizione si estende, pertanto, anche in ambiti rurali e naturali ed esclude, invece, le aree aperte naturali e seminaturali in ambito urbano.
Roverchiara, per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato sul totale della superficie comunale (al netto delle acque) nel 2022 presenta una percentuale di consumo del suolo compreso tra il 15 e il 20%.
Per quanto riguarda la densità di consumo di suolo, Roverchiara è caratterizzato da una densità di consumo compreso tra i 0 e i 5 mq/ha, evidenziando come il comune di Roverchiara abbia comunque un basso livello di aree antropizzate e impermeabilizzate rispetto i comuni contermini.
I seguenti estratti cartografici a supporto dell'analisi del consumo suolo dei comuni del Veneto sono stati estrapolati dal sito ARPAV.

Consumo di suolo a livello comunale (% al 2022) al netto delle acque

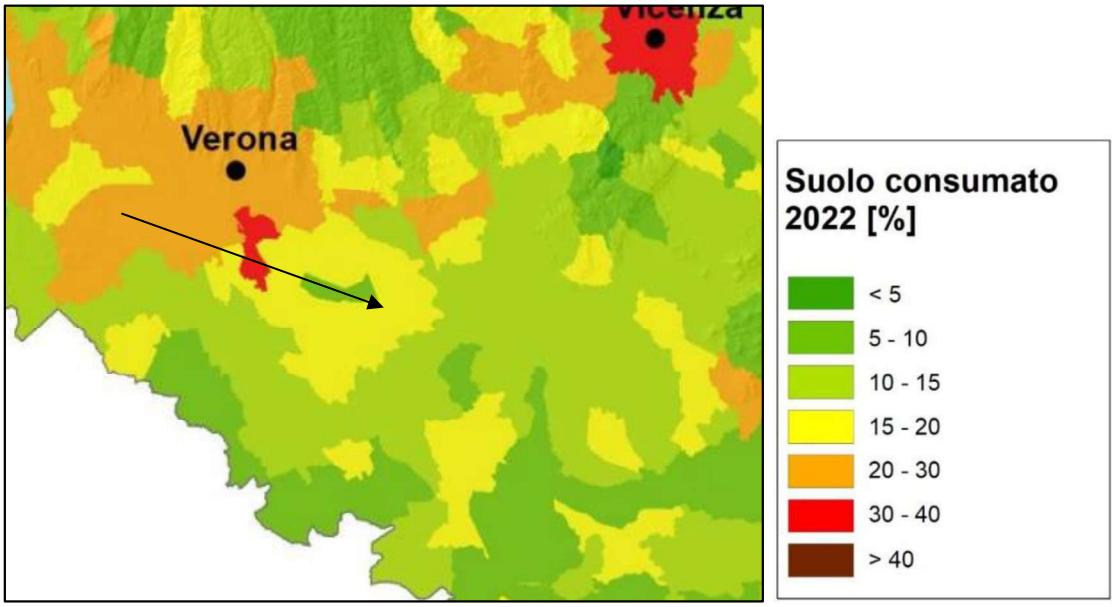

Consumo di suolo (densità di consumo) a livello comunale (mq/ha 2021-2022)

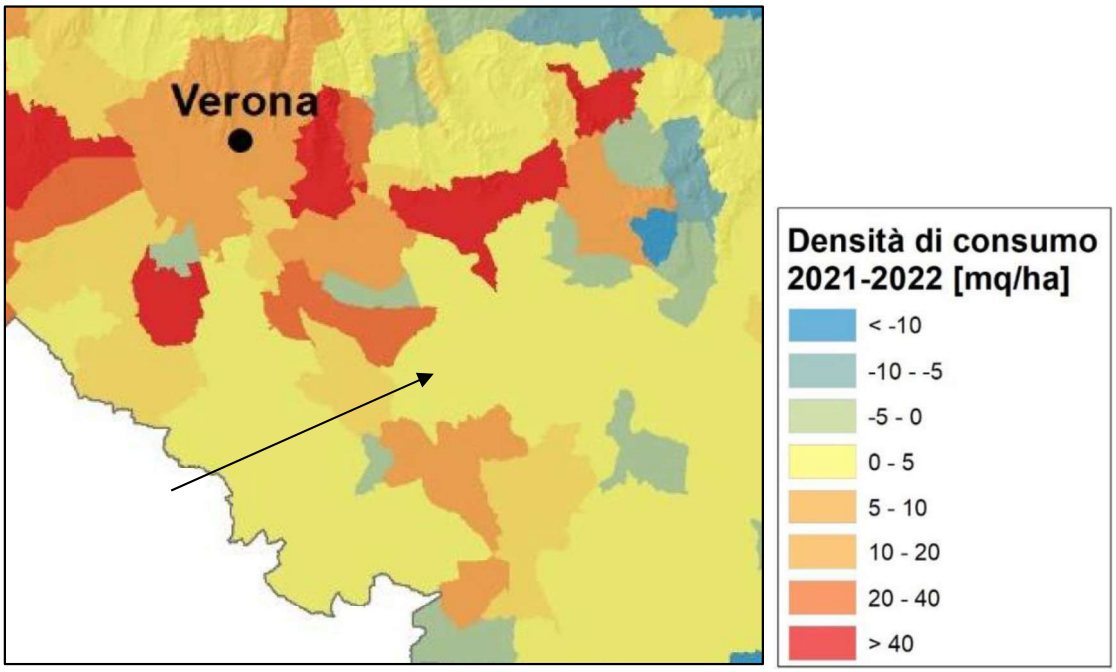

Consumo di suolo (% al 2020) a livello comunale in aree a pendenza inferiore al 10%

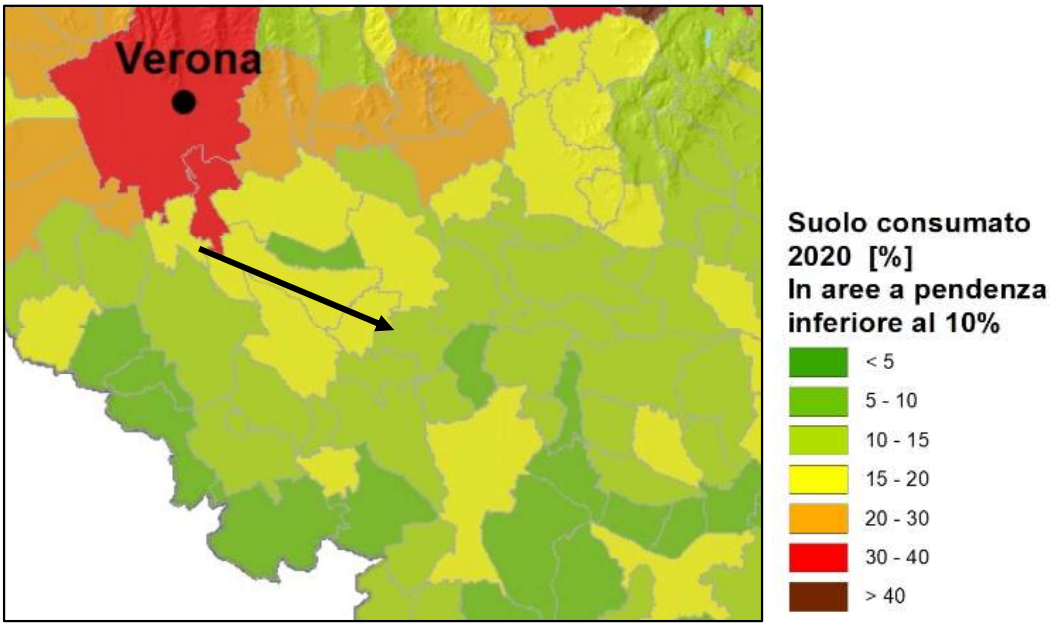

Per quanto riguarda le aree a pendenza inferiore al 10%, Roverchiara presenta una percentuale compresa tra 10-15%.

Per quanto riguarda la percentuale di suolo consumato in aree a rischio idrogeologico, Roverchiara presenta un valore inferiore a 0.5 ha.

Consumo di suolo in aree a Rischio Idrogeologico - copertura temporale 2019-2020

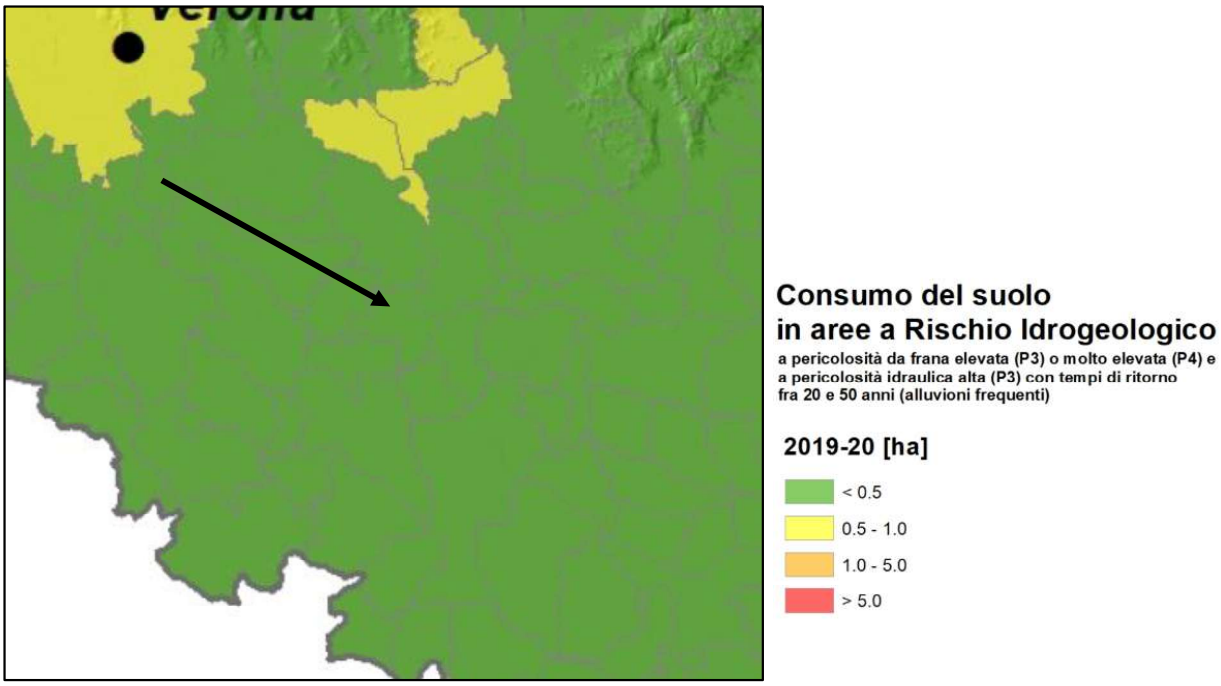
Consumo del suolo
in aree a Rischio Idrogeologico
a pericolosità da frana elevata (P3) o molto elevata (P4) e
a pericolosità idraulica alta (P3) con tempi di ritorno
fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti)
2019-20 [ha]
< 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 5.0
> 5.0

7.3.10 Siti contaminati, cave e discariche

Le attività estrattive rappresentano una delle fonti di pressione più importanti su suolo e sottosuolo, in quanto agiscono direttamente sull'ambiente modificando profondamente l'idrogeomorfologia del territorio, comportando inoltre tutta una serie di altri aspetti quali il traffico pesante e l'utilizzo di esplosivi.
Nel territorio comunale di Roverchiara non sono presenti cave attive. La cava attiva dista, in direzione nord-est, ad oltre 14 km.
Sono presenti invece cave estinte di argille per laterizi, nella porzione nord. Tali cave non interessano interventi di variante.

Localizzazione Cave attive e Cave estinte

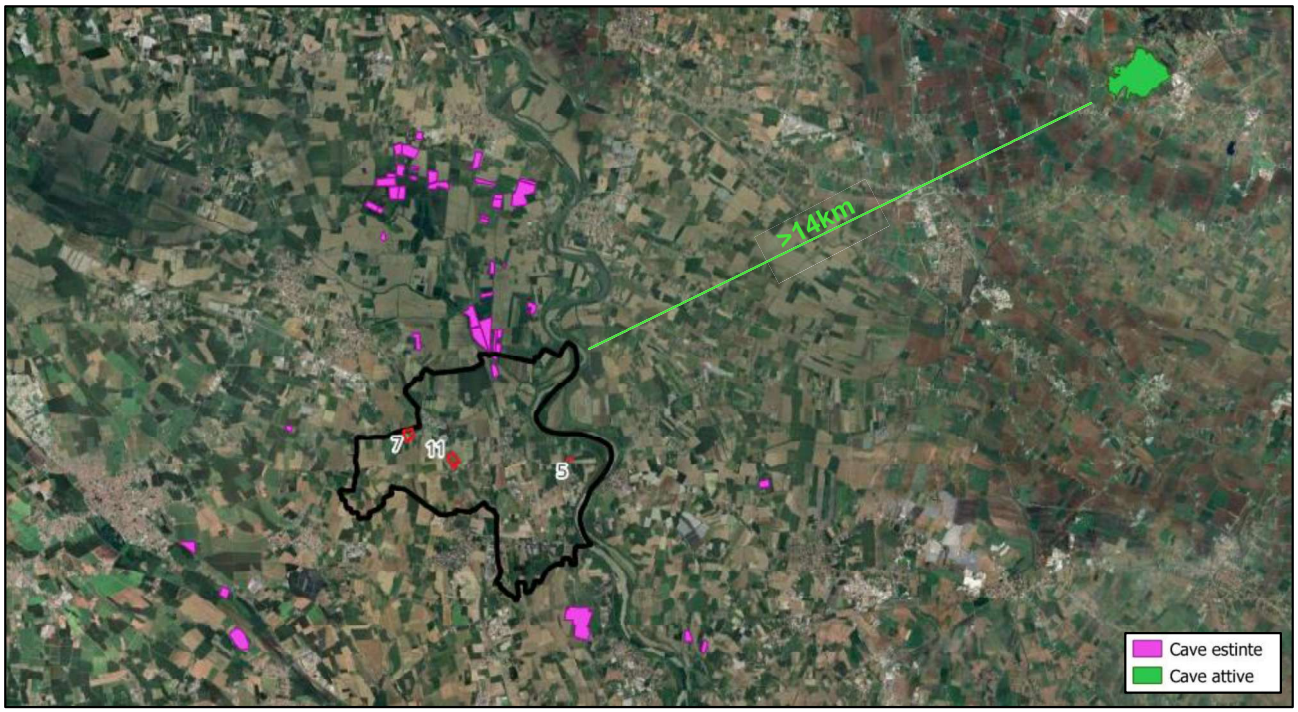

Non si rileva la presenza di discariche nel territorio comunale, la discarica più vicina è situata a circa 3700 metri di distanza in direzione sud-ovest nel Comune di Cerea. Nello specifico si tratta di una discarica cessata per rifiuti inerti.
Relativamente ai siti inquinati si individua a Roverchiara un sito industriale/commerciale conclusa con MISE. Tale sito si colloca esterne mente agli ambiti di variante, dai quali dista oltre 1.

Localizzazione Discariche e Siti contaminati

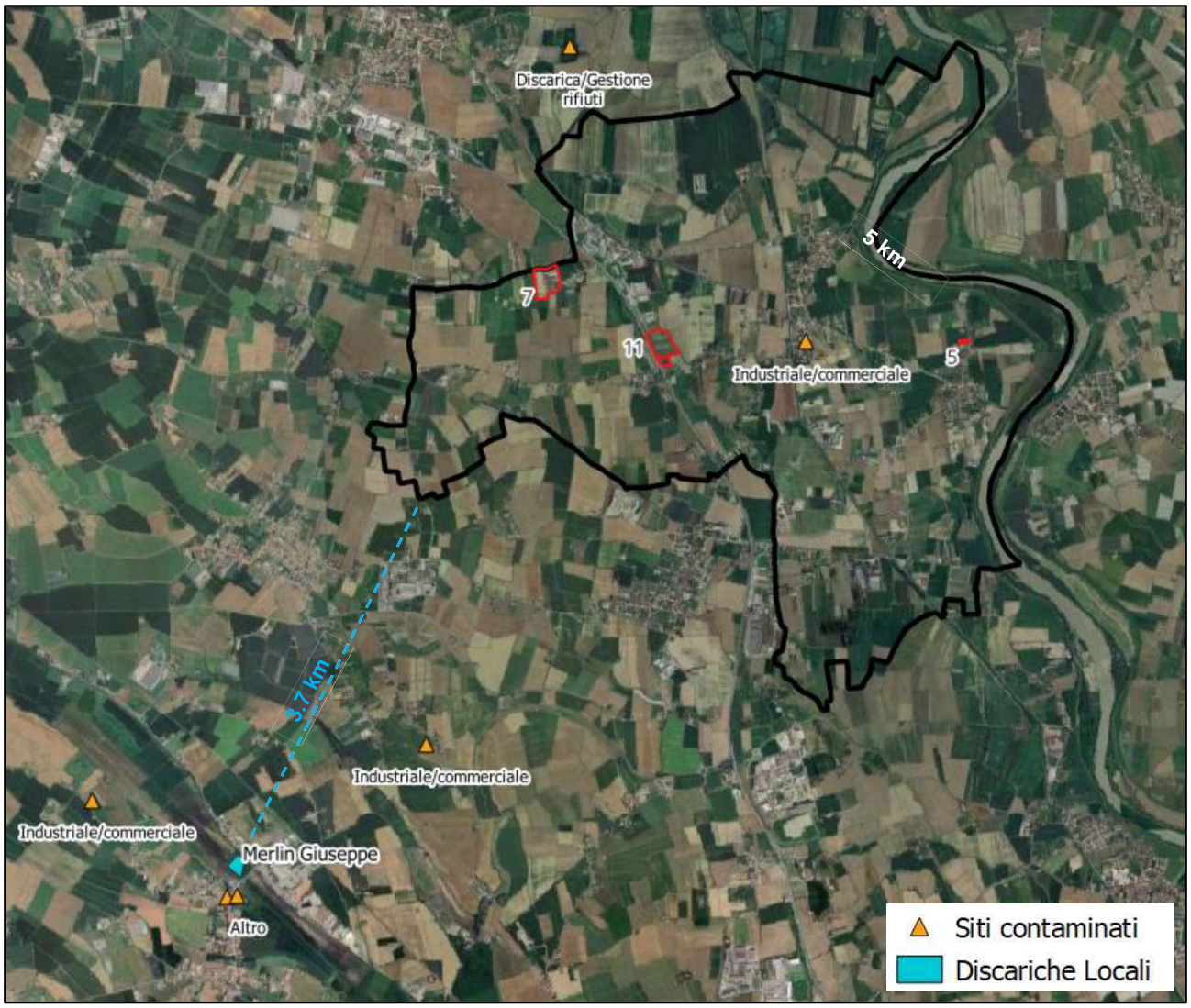

7.4 SERVIZI ECOSISTEMICI

Con il termine "Servizi Ecosistemici" vengono identificati tutti quei servizi che i sistemi naturali offrono a favore dell'uomo.
Un'utile classificazione dei Servizi Ecosistemici fornita dal *MEA – Millennium Ecosystem Assessment* prevede la suddivisione in 4 tipologie:

- Servizi di approvvigionamento: cibo, materie prime, ecc.;
- Servizi di regolazione: controllo del clima, assesto idrogeologico, miglioramento della qualità delle acque, ecc;
- Servizi culturali: valori paesaggistici, ricreativi, ecc;
- Servizi di supporto: formazione del suolo, ciclo dei nutrienti, fotosintesi clorofiliana.

La valutazione dei Servizi Ecosistemici risulta quindi di fondamentale importanza in quanto essi, direttamente o indirettamente, influenzano e sostengono la vita ed il benessere umano in termini di salute, sostentamento, qualità della vita, ecc.

Schema dei principali Servizi Ecosistemici secondo la definizione fornita dal MEA – Millennium Ecosystem Assessment

La tematica dei Servizi Ecosistemici amplia il concetto di ecosistema, evidenziando ruoli diversi per territori che usualmente, per semplicità, sono definiti agricoli.

Nel presente capitolo si intende valutare l'impatto che gli interventi previsti dal PI hanno rispetto lo stato attuale, in termini di variazione della capacità di stoccaggio del carbonio e della qualità degli habitat.

La mappatura dei Servizi Ecosistemici è stata ottenuta adottando approcci metodologici sviluppati sulla base della più recente letteratura scientifica disponibile.

In particolare, è stato implementato il modello InVEST[1] (*Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs*) sviluppato dall'Università di Standford all'interno del progetto del "Natural Capital Project".

La mappatura dei Servizi Ecosistemici è stata elaborata utilizzando come mappa di base la Carta di copertura del suolo della Regione Veneto. La suddivisione delle diverse classi di copertura del suolo è basata sulla classificazione "Corine Land Cover".
L'ultimo aggiornamento disponibile della Carta di copertura del suolo della Regione Veneto è relativo all'anno 2020 e la carta è stata redatta sulla base delle informazioni delle banche dati, delle ortofoto e delle immagini satellitari esistenti.

Il file vettoriale di partenza è stato ritagliato su base comunale ed è stato successivamente sottoposto ad un processo di rasterizzazione adottando una cella con dimensione 1m x 1m al fine di garantire una buona risoluzione spaziale della mappatura finale.

7.4.1 Stoccaggio e sequestro di Carbonio

L'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera è una delle cause del riscaldamento globale e del cambiamento climatico. Preservare gli ecosistemi in grado di assorbire la CO_2 ed immagazzinarla nella biomassa vegetale e nel suolo, risulta essere uno degli aspetti prioritari per la pianificazione di un territorio.
La mappatura dello "stoccaggio e sequestro di carbonio" fornisce un'indicazione sulla quantità di carbonio immagazzinato dagli ecosistemi terrestri in termini biofisici (ton di carbonio per ettaro di superficie). La stima è stata effettuata considerando le quantità di carbonio contenute nei principali pools presenti in natura e riconosciuti dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): biomassa epigea, biomassa ipogea, suolo e sostanza organica morta.

Di seguito mappe elaborate per lo stato attuale e di progetto con l'attuazione del PI.

Stoccaggio e sequestro del carbonio nello stato attuale. (CS_Attuali)

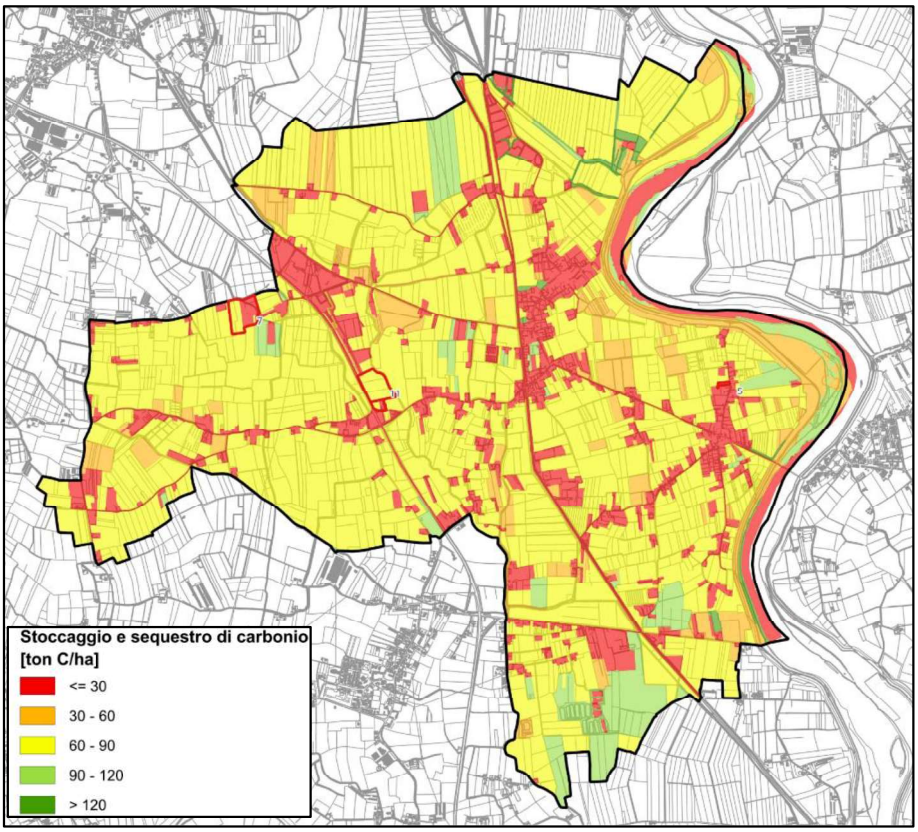

[1] https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest

Stoccaggio e sequestro del carbonio nello stato di progetto. (CS_Progetto)

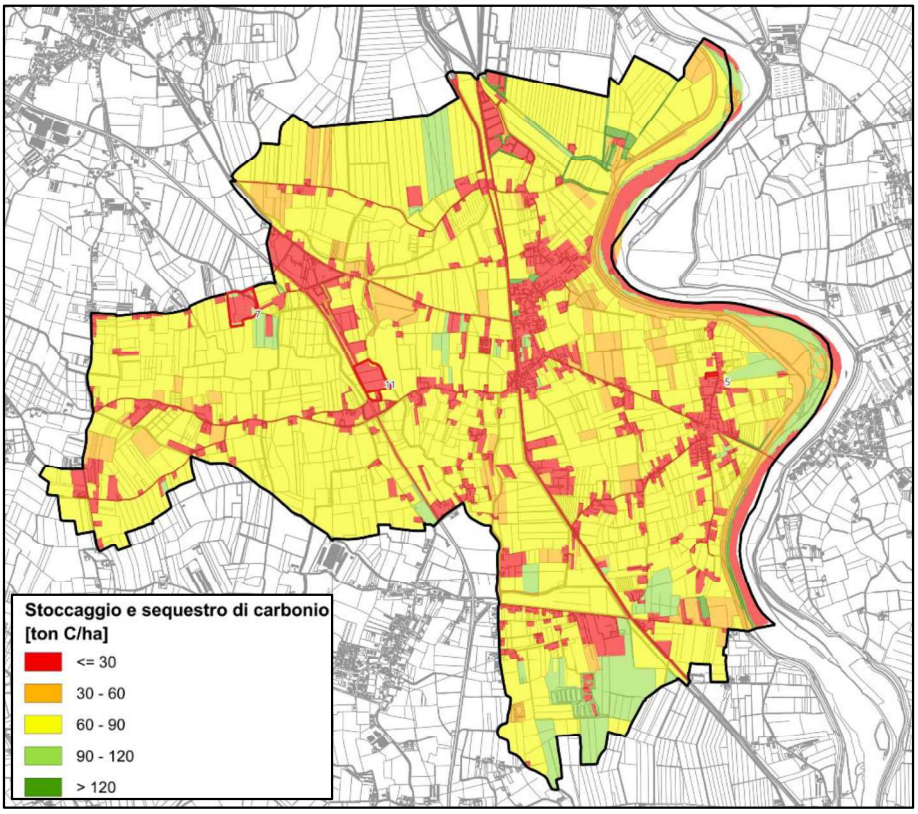

Variazione della capacità di stoccaggio e sequestro del carbonio tra lo stato di progetto e lo stato attuale. (CS_Delta)

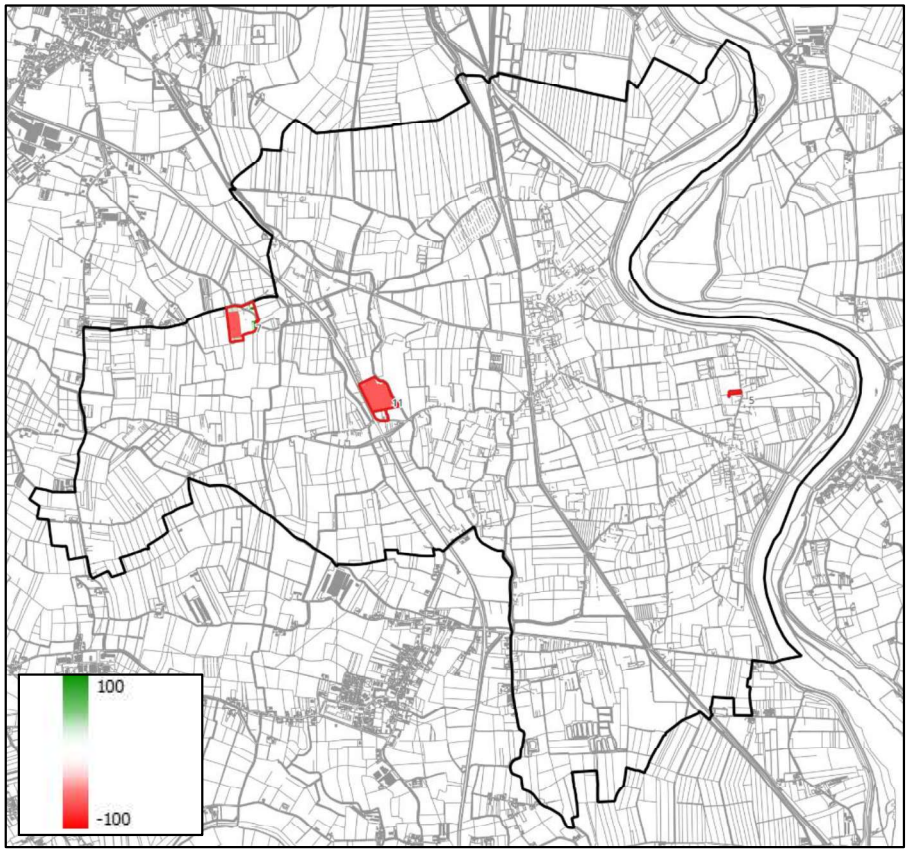

Gli interventi previsti dal PI determinano localmente una diminuzione della capacità di stoccaggio del carbonio pari a 329,147 ton di carbonio, corrispondenti al 62,25% rispetto allo stato attuale.

Stoccaggio Carbonio Stato Attuale [ton C]	528,755
Stoccaggio Carbonio Stato Progetto [ton C]	199,608
Stoccaggio Carbonio Variazione [ton C]	-329,147
Stoccaggio Carbonio Variazione [%]	-62,25%

A livello comunale nelle singole classi si ha una minima variazione come da tabella sottostante.

Classe [ton C/ha]	**Stato Attuale [ha]**	**Stato Progetto [ha]**	**Variazione superficie**	
			[ha]	**[%]**
<=30	340,107	345,825	5,718	0,287%
30-60	190,189	190,086	-0,103	-0,005%
60-90	1308,670	1301,802	-6,869	-0,345%
90-120	133,680	134,933	1,253	0,063%
>120	17,822	17,822	0,000	0,000%
TOTALE	1990,469	1990,469		

7.5 BIOSFERA

7.5.1 Il valore ecologico

Il valore ecologico è l'insieme delle caratteristiche che determinano il pregio naturale di un determinato biotopo (un'unità omogenea di territorio, luogo di vita di una popolazione o associazione di organismi viventi).
Di seguito è stato riportato il valore ecologico della zona esaminata, estratta dalla Carta del Valore Ecologico della Regione Veneto (2008).
Nell'estratto cartografico riportato di seguito si osserva che il valore ecologico relativo al comune di Roverchiara è **Molto Basso.** Le aree di maggiore valore ecologico sono quelle che si riscontrano in concomitanza con le aree naturaliformi come il fiume Adige.

Carta del valore ecologico del Veneto

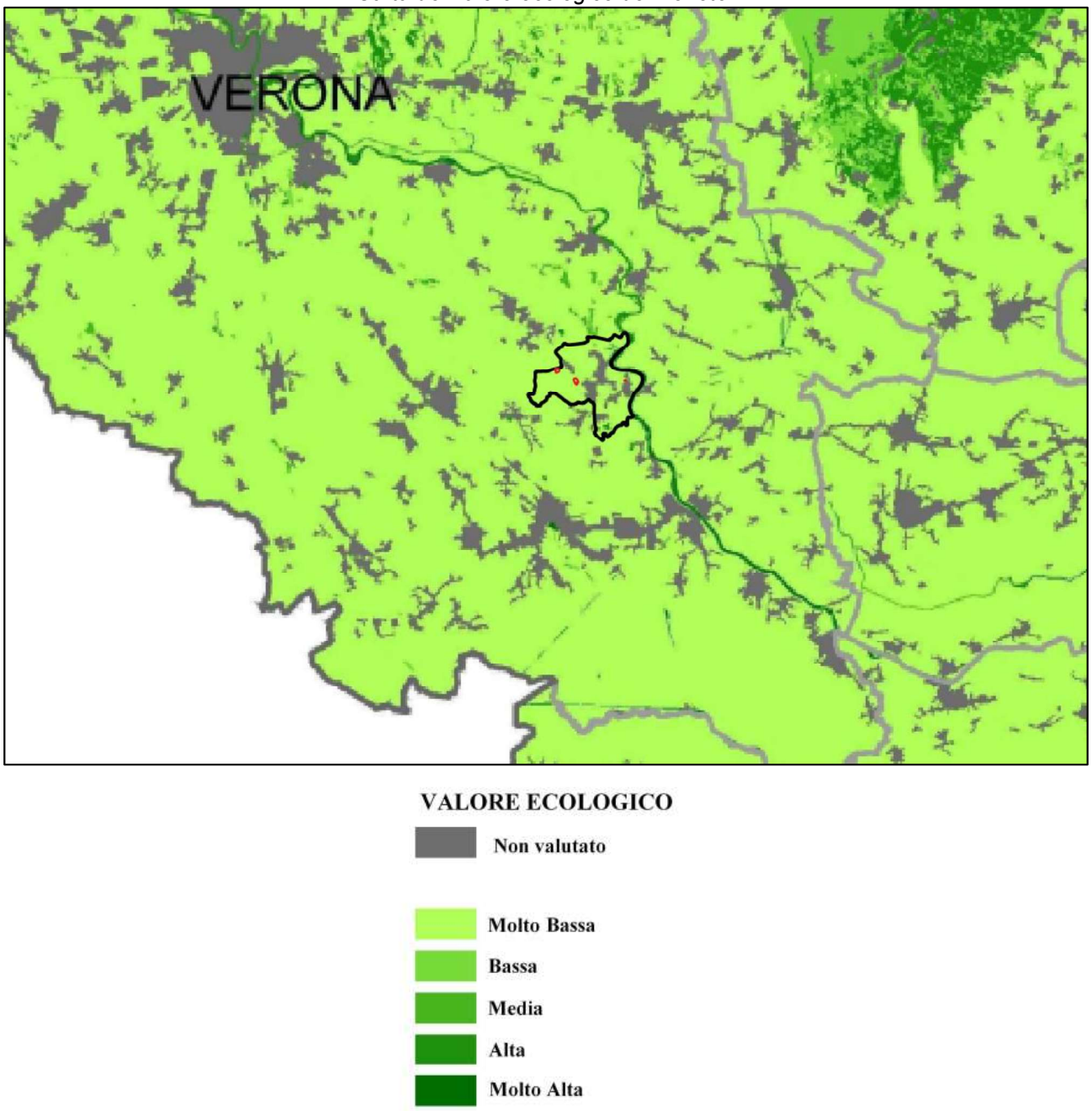

7.5.2 Rete Ecologica

Secondo l'IUCN tra le funzioni che una rete ecologica deve assolvere vi sono la "conservazione degli ambienti naturali e la protezione delle specie di interesse conservazionistico, anche attraverso il mantenimento dei processi di dispersione e lo scambio genetico fra le popolazioni". Le unità di rete ecologica individuate strutturalmente e funzionalmente così come convenzionalmente adottate nella *Pan – European Strategy for Conservation of Landscape and Biodiversity e nella Pan–European Ecological Network* sono: *Core areas* (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi), *Buffer zones* (Zone cuscinetto), *Wildlife corridors* (Corridoi ecologici), *Stepping stones* ("Pietre da guado") e le *Restoration areas* (Aree di restauro ambientale).
Dall'analisi degli elementi della rete ecologica del PTRC che interessano Roverchiara, si osserva che la maggior parte del territorio comunale è interessato dalla presenza di aree ad elevata utilizzazione agricola ed alcuni corridoi ecologici.
Gli interventi 5 e 11 ricadono in aree agropolitane in pianura mentre l'intervento 7 ricade in aree ad elevata utilizzazione agricola.

Sistema del territorio rurale e della rete ecologica - PTRC 2020

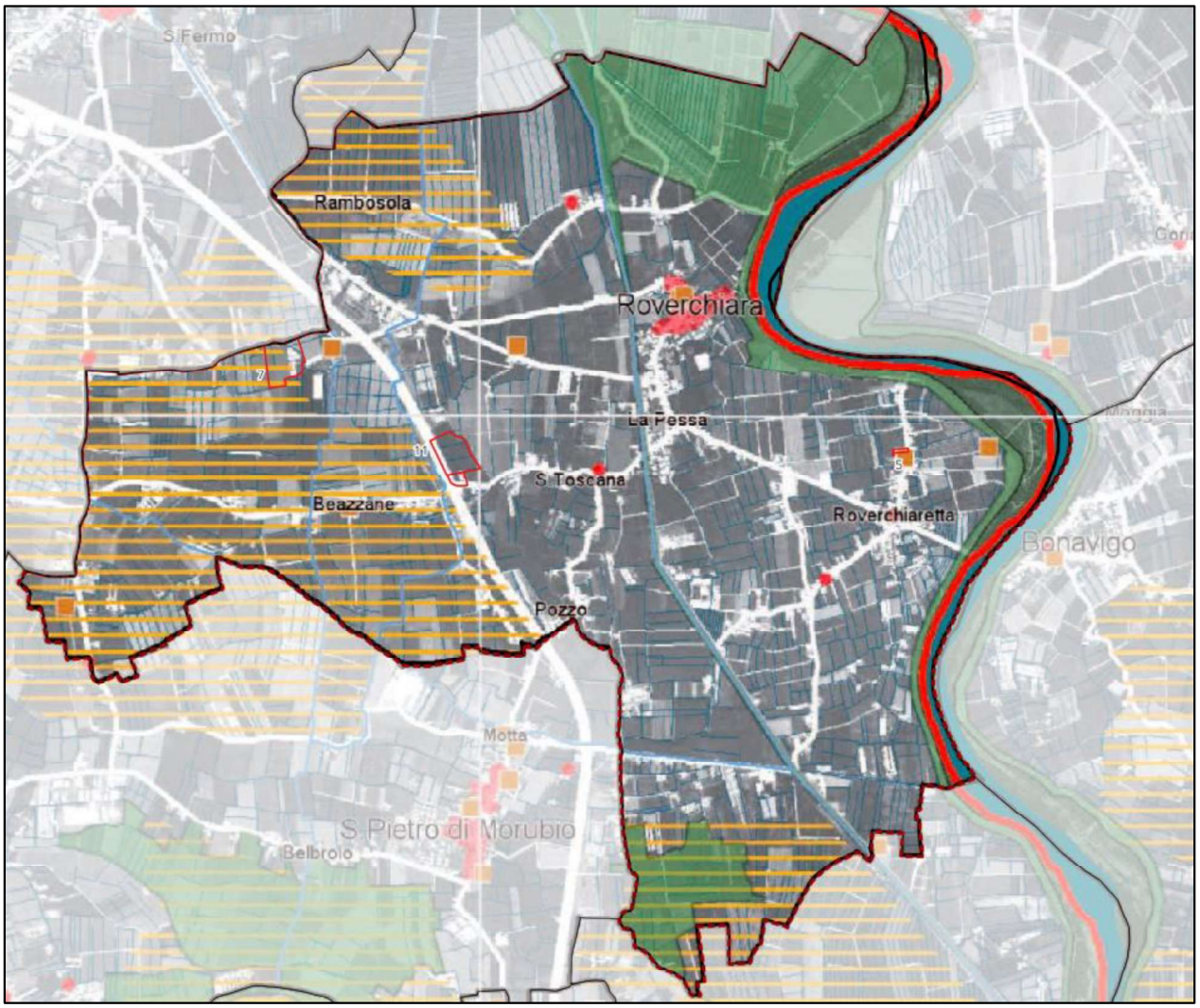

Dall'analisi dei tematismi riportati dalla Tavola n°3 - Tavola del sistema ambiente del PTCP di Verona emerge che gli interventi di variante ricadono all'esterno della rete ecologica

Estratto tavola del Sistema Ambientale del PTCP di Verona

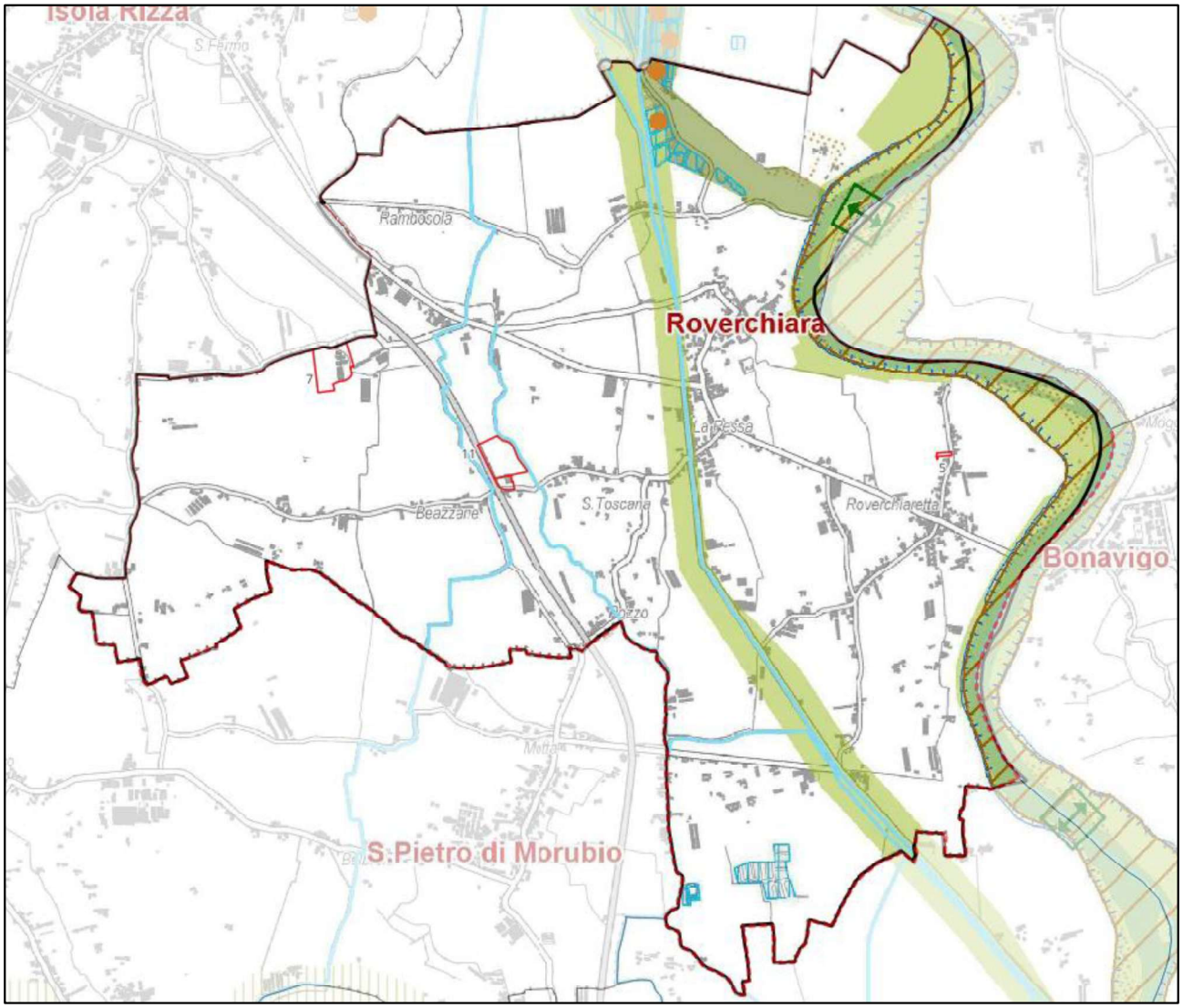

Sistema ecorelazionale:

- Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Area di connesione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)
- Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)

Tutti gli altri interventi risultano esterni agli elementi della rete ecologica comunale, solo l'intervento 11 si colloca in prossimità di un corridoio ecologico secondario.

Rete ecologica comunale di Roverchiara - fonte QC PAT

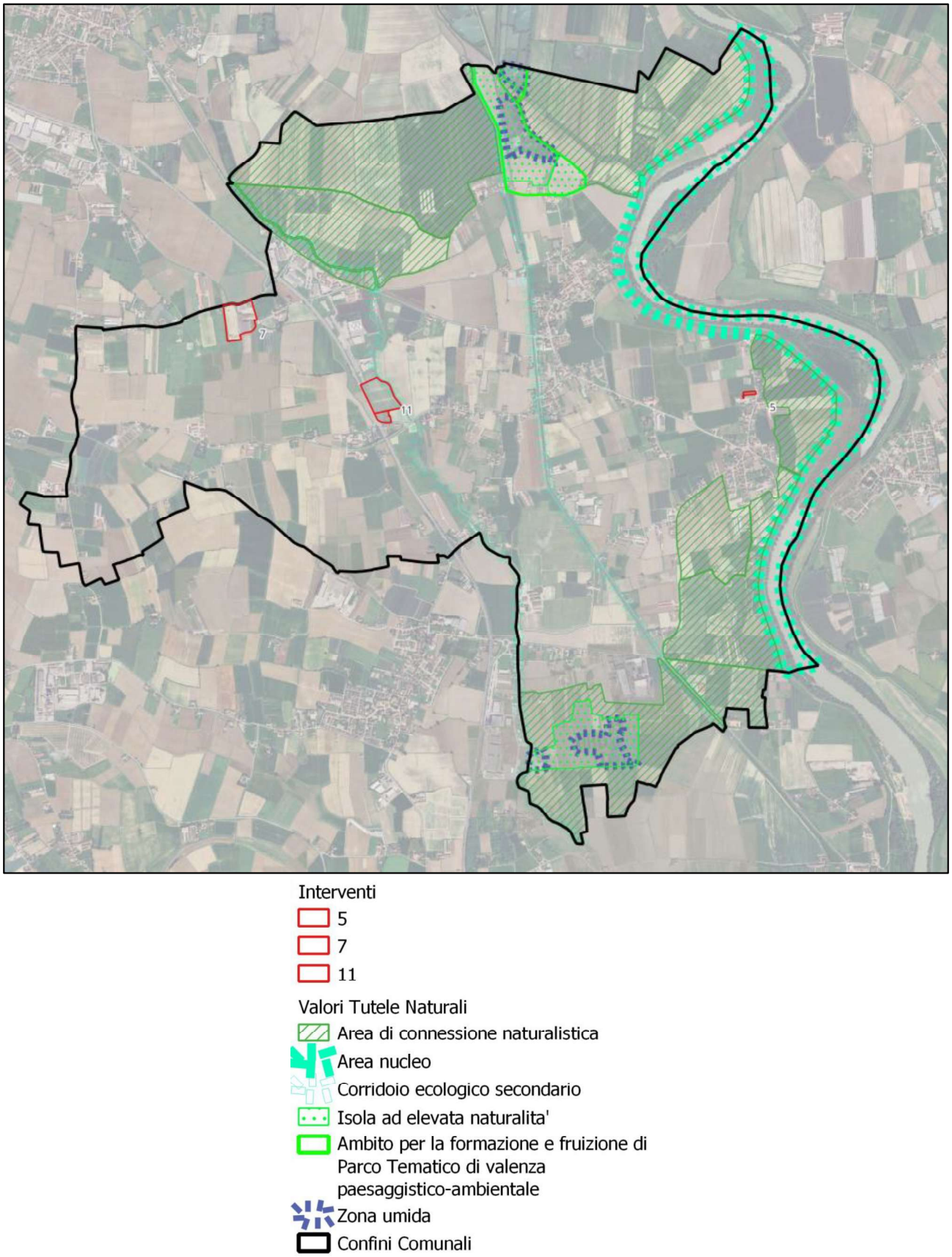

Per un'analisi di dettaglio in merito alla collocazione degli interventi della Variante 10 al PI rispetto agli elementi della Rete Ecologica si rimanda alle schede di analisi di cui al successivo capitolo 9.1.

7.5.3 Rete Natura 2000

Il comune di Roverchiara è interessato dal Sito **IT3210042 –** *"Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine",* gli interventi ricadono esternamente al sito.

Rete Natura 2000 rispetto territorio Comunale di Roverchiara

7.5.4 Flora

Il territorio di Roverchiara è caratterizzato da appezzamenti agricoli prevalentemente orientati alle produzioni di seminativi, a questa prevalenza si affiancano ambiti altamente specializzati nella produzione di frutteti, in particolare melo, pero e pesco.

La vegetazione naturale, con carattere arboreo ed arbustivo, comprese le siepi e i filari alberati, è scarsa. Si tratta di individui singoli o associati composti da poche specie quali Salici (*Salix* sp.), robinia (*Robinia pseudoacacia*), pioppi (*Populus tremula*, *Populus alba* e *Populus nigra*), frassino (*Fraxinus excelsior*), acero (*Acer campestre*), platano (*Platanus occidentalis),* prugnolo (*Prunus spinosa*) collocati in gran parte lungo le sponde del fiume Adige, distante oltre 3500 metri dall'ambito di variante. Caratterizzate dall'associazione di particolari elementi del paesaggio naturale (formazioni boscate naturali o seminaturali a salici, pioppi e ontani, incolti, siepi campestri, cespugli, strette strisce di prato ai margini dei canali,…) queste componenti assumono un ruolo importante come riserva di biodiversità nel contesto agricolo circostante. Importanti sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale sono soprattutto gli ambiti limitrofi ai corsi d'acqua principali che assumono un ruolo ecologico e ambientale fondamentale sia a livello floristico che faunistico, contribuiscono in questo anche i filari alberati che attraversano il territorio agricolo soprattutto a margine dei corsi d'acqua minori presenti.
La Carta dell'Uso del Suolo riportata ai capitoli precedenti pone in luce nell'intorno delle aree di progetto la presenza di un'agricoltura diffusa in modo omogeneo ed incentrata in maniera predominante sulla coltivazione di seminativi.

In merito agli interventi del PI Var. 10 di Roverchiara, si osserva che gli interventi non interessano alcuna categoria forestale o altre formazioni riparie.

Categorie forestali diffuse nel territorio di Roverchiara

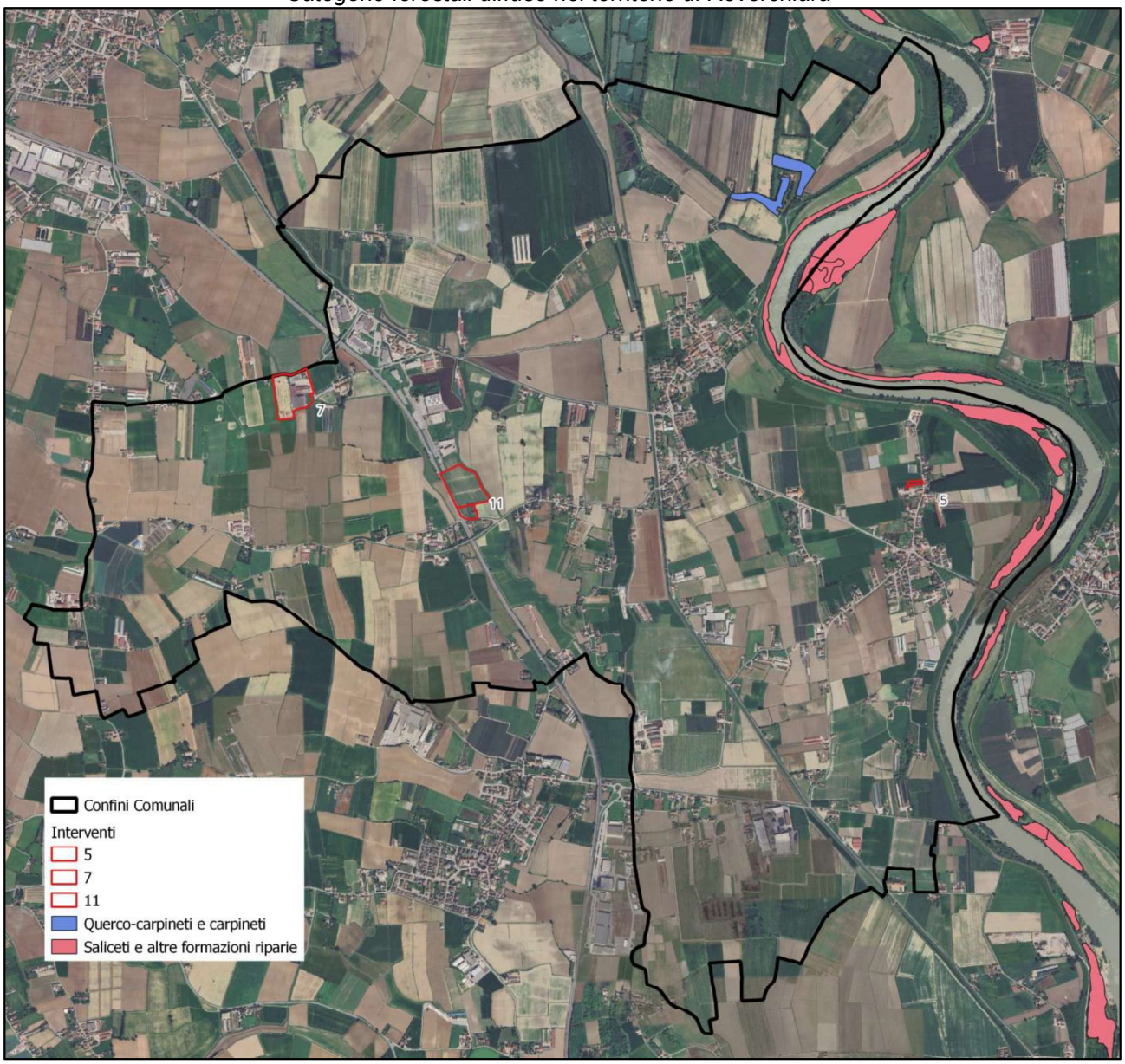

7.5.5 Fauna

La fauna è rappresentata dalle specie tipiche dell'area planiziale veneta del campo aperto, spesso privo di elementi naturalistici di pregio: pur riconoscendo la sostanziale assenza di Habitat di interesse, si sottolinea la presenza di alcuni elementi faunistici degni di nota, in particolare per quanto concerne l'avifauna, l'erpetofauna e i mammiferi di piccola taglia. Sono state avvistate nell'area estesa limitrofa all'indagine varie specie di aironi (*Ardea alba, Ardea cinerea, Bubulcus ibis*), anatidi (*Anas querquedula e Anas plathyrynchos*) e passeriformi (*Erithacus rubecula, Passer italiae e Fringilla coelebs*), oltre al rapace *Athene noctua*, all'upupa e ai comunissimi *Turdus merula*, *Columba livia* e *Sturnus vulgaris*.
Purtroppo, si nota altresì la proliferazione di specie aggressive quali *Pica pica* e *Columba palumbus*, spesso ai danni di *Hirundo rustica*, visibile solo negli spostamenti durante le rotte migratorie. Tra i rettili, si riscontrano la presenza di *Hierophis viridiflavus, Anguis fragilis e Podarcis muralis*, mentre tra i mammiferi si annoverano *Erinaceus europaeus, Talpa europaea, Microtus arvalis* e talvolta si verifica il passaggio di *Vulpes vulpes*.
Sono altresì presenti gli anfibi *Bufo bufo e Bufotes viridis*. Completano il quadro faunistico *Euscorpius italicus* e varie altre specie di aracnidi.
Gli interventi non interessano habitat di specie di particolare rilevanza: aree boscate, siepi, incolti, grotte ecc.

7.6 AMBIENTE FISICO

7.6.1 Inquinamento luminoso

Inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche: si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata; è orientata al di sopra della linea d'orizzonte; induce effetti negativi conclamati sull'uomo o sull'ambiente; è emessa da sorgenti/apparecchi/impianti che non rispettano la legge o la direttiva applicativa. L'inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell'illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l'osservazione e a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici.
La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per ampi settori con una risoluzione di circa 1 km^2 (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillanza, per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele). L'intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillanza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è infatti il 10%.
<u>Il Comune di Roverchiara è caratterizzato da un livello di brillanza tra il 100 e il 900%.</u>

Fonte: Grado di brillanza (inquinamento luminoso) – QC Regione Veneto 2012 file c0901013_BrillanzaCieloNot

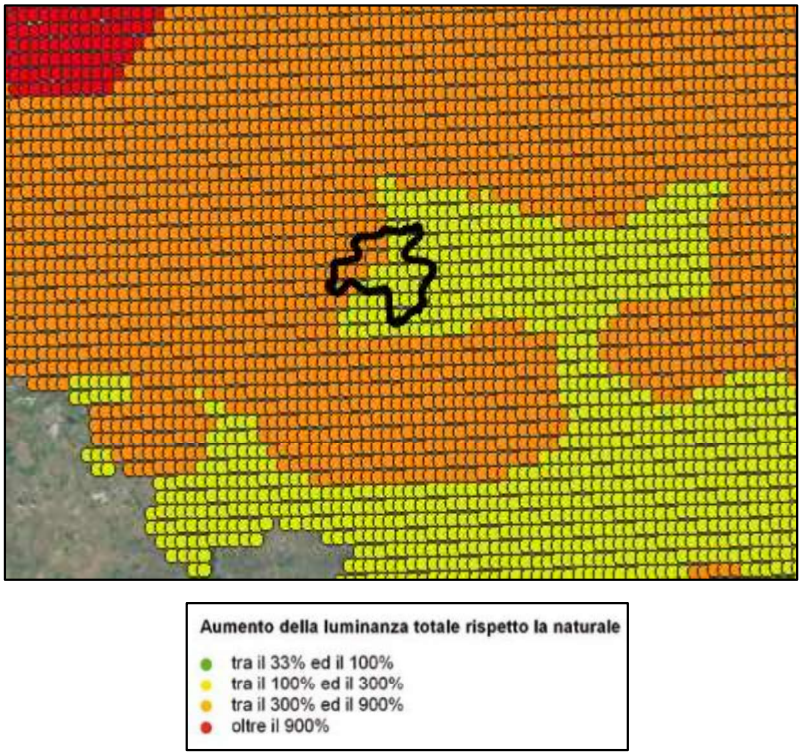

Si osserva come il Comune di Roverchiara, e pertanto gli ambiti di trasformazione della variante n. 10 al P.I., non ricadono all'interno di fasce di rispetto di osservatori astronomici professionali o non professionali, né all'interno di aree naturali protette o delle relative fasce di rispetto.

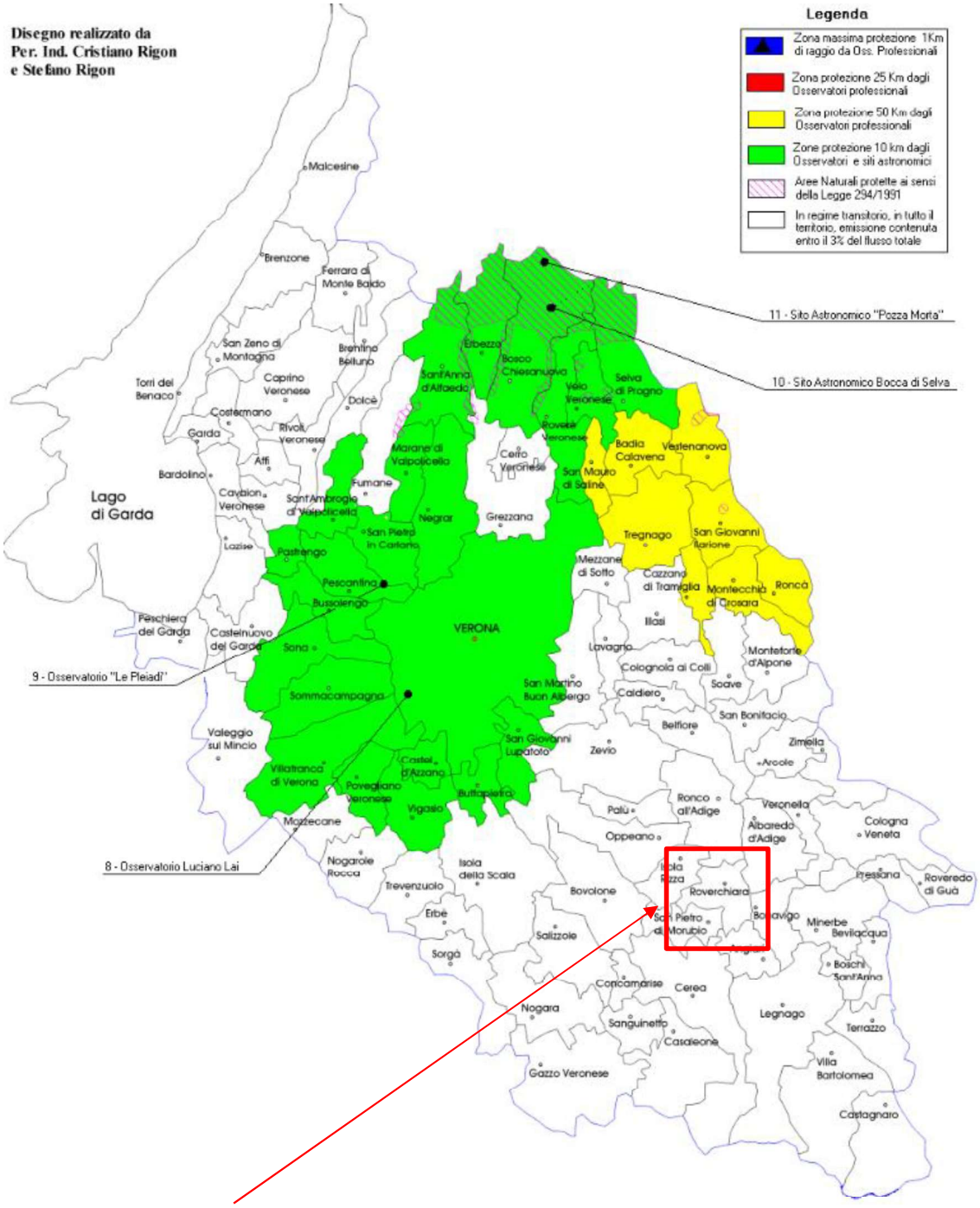

7.6.2 Inquinamento acustico

Per "*inquinamento acustico*" si intende "*introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi*" (Legge n. 447/1995, art. 2).
Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico (gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell'udito (onda sonora).
Il rumore si distingue dal suono perché è generato da onde acustiche irregolari e non periodiche, percepite come sensazioni uditive sgradevoli e fastidiose.
Negli ultimi cinquant'anni, l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa e, contestualmente, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione hanno determinato, specie nei contesti urbani e metropolitani, livelli di inquinamento acustico tali da generare condizioni di emergenza.
L'inquinamento acustico rappresenta una problematica ambientale generalmente di rilievo in particolare nelle aree urbane dove i livelli di rumore sono spesso elevati a causa di sorgenti quali le infrastrutture di trasporto, ma anche le attività produttive, commerciali e temporanee. Nonostante sia spesso ritenuto meno rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, sempre più la popolazione considera il rumore come una delle principali cause del peggioramento della qualità della vita. Con l'emanazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 si sono stabiliti i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. La Legge Quadro individua, in un sistema pubblico - privato, il soggetto deputato all'attuazione della strategia di azione sopra delineata, definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati). In attuazione dell'art. 3 della legge quadro e stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l'obbligo per i comuni di adottare la classificazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata "zonizzazione acustica", consiste nell'assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. I comuni recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n° 4313 del 21 settembre 1993) devono provvedere a classificare il territorio di competenza nelle sei classi acusticamente omogenee fissando per ognuna di esse diversi limiti di ammissibilità di rumore ambientale (vedi Tabella sottostante). I livelli di rumore devono essere verificati sia nel periodo diurno che in quello notturno.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2014 è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

Per quanto riguarda gli interventi del presente PI gli stessi risultano già inseriti nella corretta zonizzazione:

ID Intervento PI Var.10	Classificazione acustica
5	Classe III aree di tipo misto
7	Classe III aree di tipo misto
11	Classe V aree prevalentemente industriali

Estratto piano del rumore comune di Roverchiara

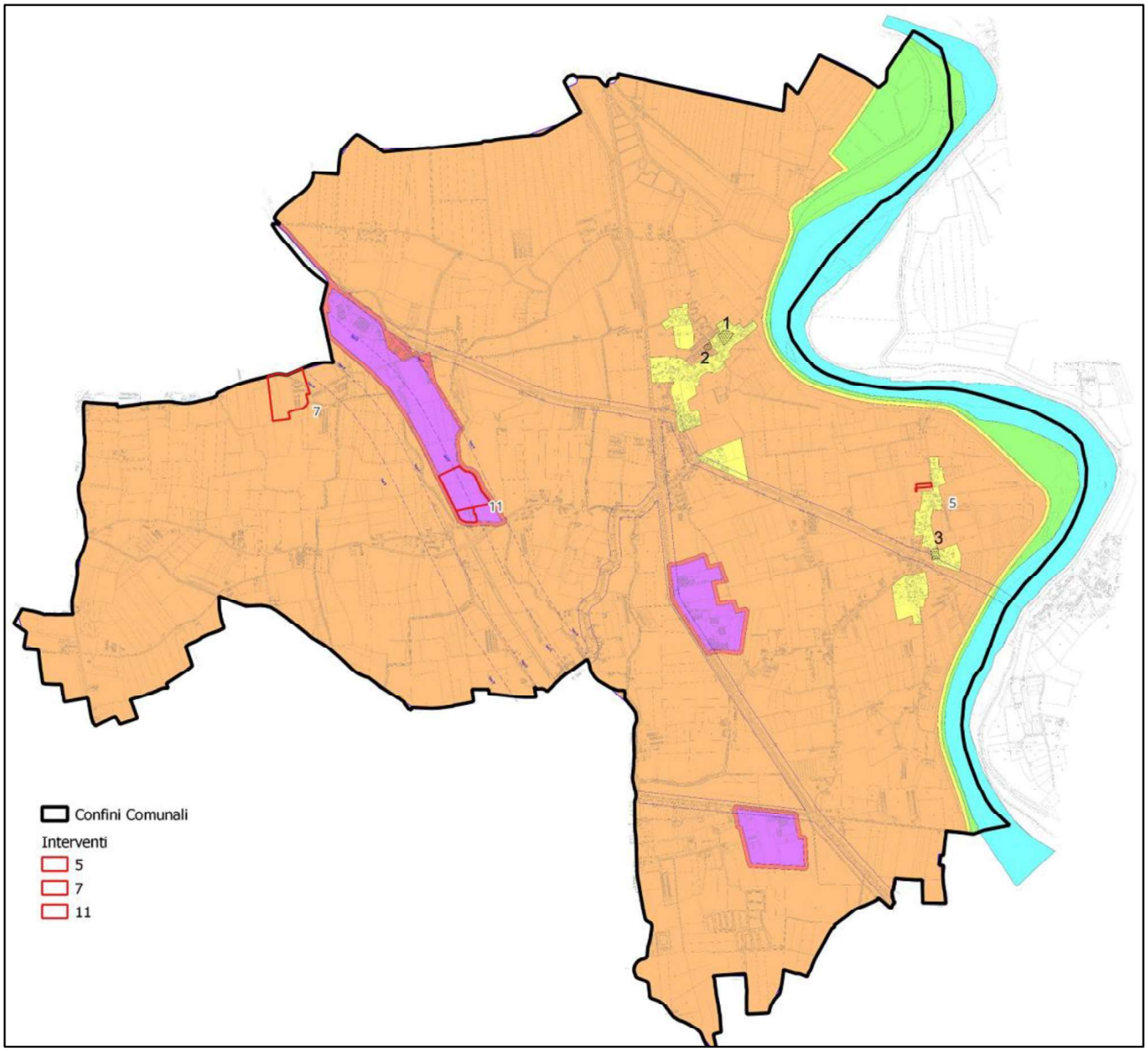

LEGENDA

Classe	Descrizione	Grafia	Limiti di immissione (dBA)		Limiti di emissione (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette		40	50	35	45
II	aree protette		45	55	40	50
III	aree di tipo misto		50	60	45	55
IV	aree di intensa attività umana		55	65	50	60
V	aree prevalentemente industriali		60	70	55	65
VI	aree esclusivamente industriali		70	70	65	65

Altre aree	Grafia
fascia di pertinenza stradale Limiti di immissione 65 dB(A) diurno 55 dB(A) notturno	
fascia "A" di pertinenza stradale	Fascia "A"
fascia "B" di pertinenza stradale	Fascia "B"
aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo	

7.6.3 Radiazioni ionizzanti

7.6.3.1 RADON

Nel caso specifico, il comune di Roverchiara non rientra tra i Comuni esposti a rischio radon.
Le indagini condotte da ARPAV mostrano che la percentuale di abitazioni con livelli di radon eccedenti 200 Bq/m^3 è circa lo 0,1% per Roverchiara.
Nella figura sono rappresentate, raggruppate in classi, le percentuali di abitazioni con concentrazioni di radon superiori a tale livello di riferimento: sono aree a rischio quelle caratterizzate dai colori rosso scuro e marrone.

Comune	Provincia	% abitazioni stimate superare il livello di riferimento di 200 Bq/m^3
Roverchiara	VR	0,1

Mappatura radon

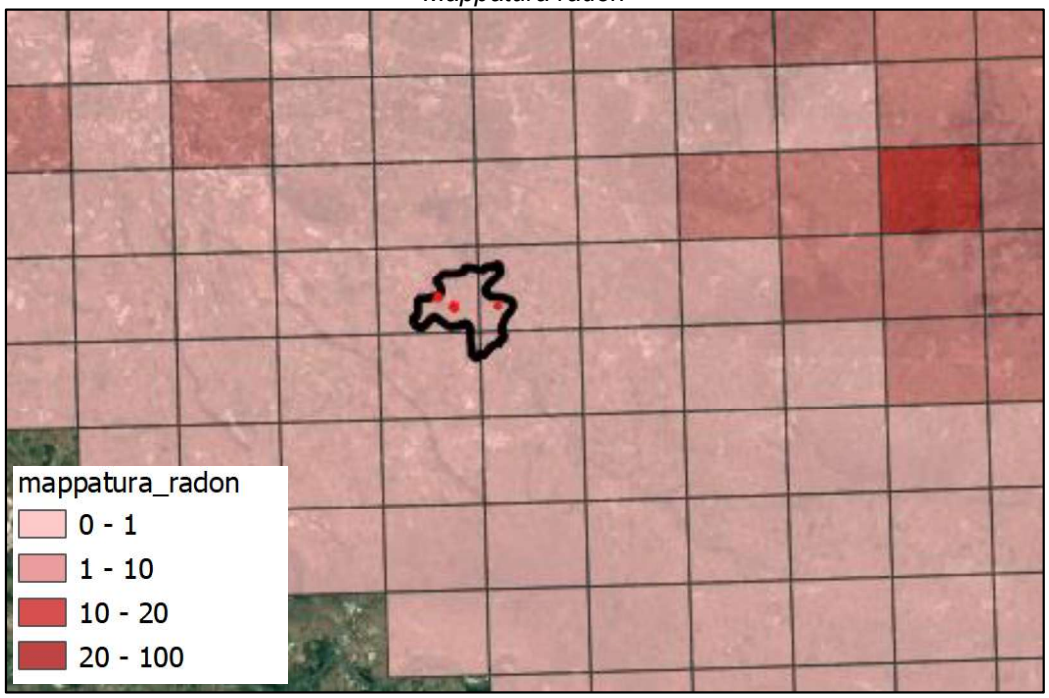

7.6.3.2 ELETTRODOTTI

Gli elettrodotti rappresentano la principale fonte di pressione ambientale per l'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza. Con il termine "elettrodotto" si intendono le linee elettriche aeree ed in cavo, le stazioni elettriche e le cabine di trasformazione.

Le aree di progetto non sono interessate dal passaggio di elettrodotti, come evidente dall'estratto cartografico riportato di seguito.

Linee elettriche ad alta tensione - fonte QC Veneto

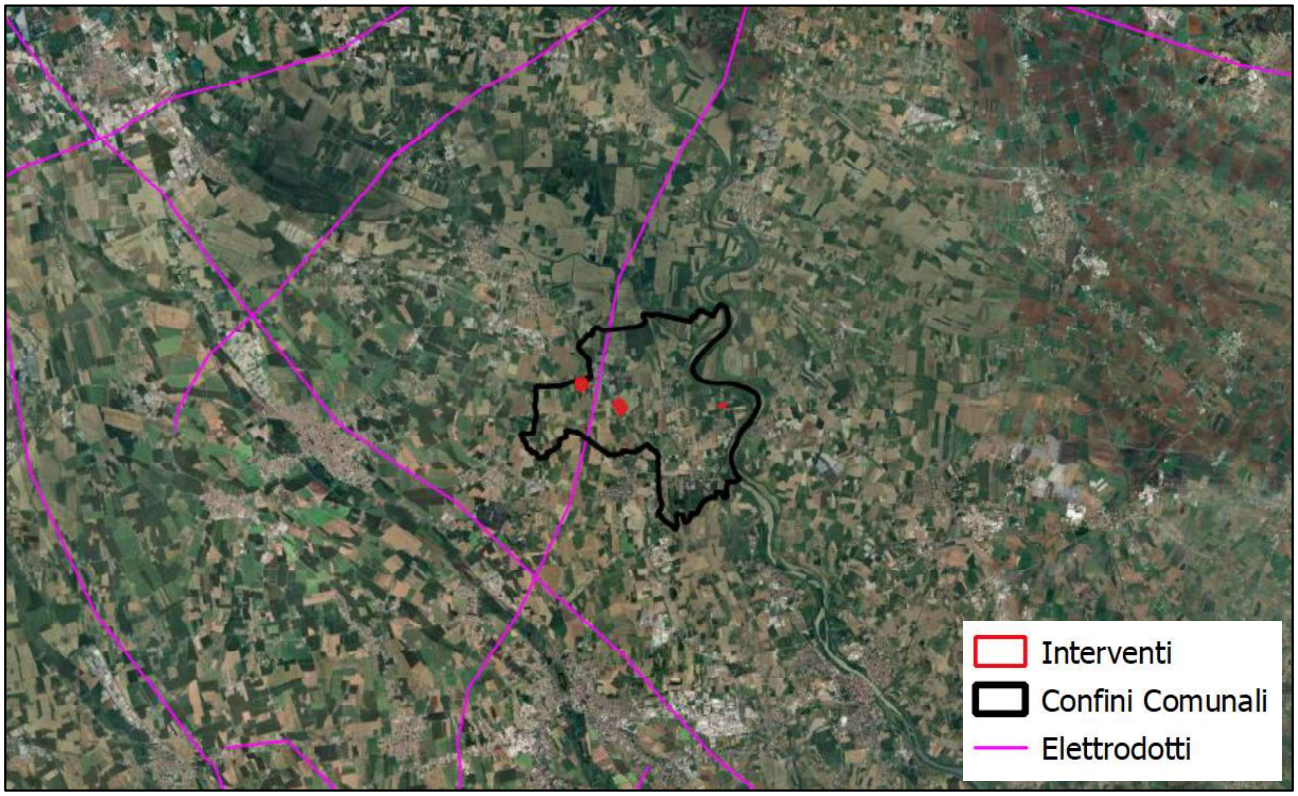

Gli interventi del PI Var. 10 si collocano a notevole distanza da tali linee elettriche l'intervento n. 7 dista circa 327 mentre l'intervento n. 11 dista circa 580m).

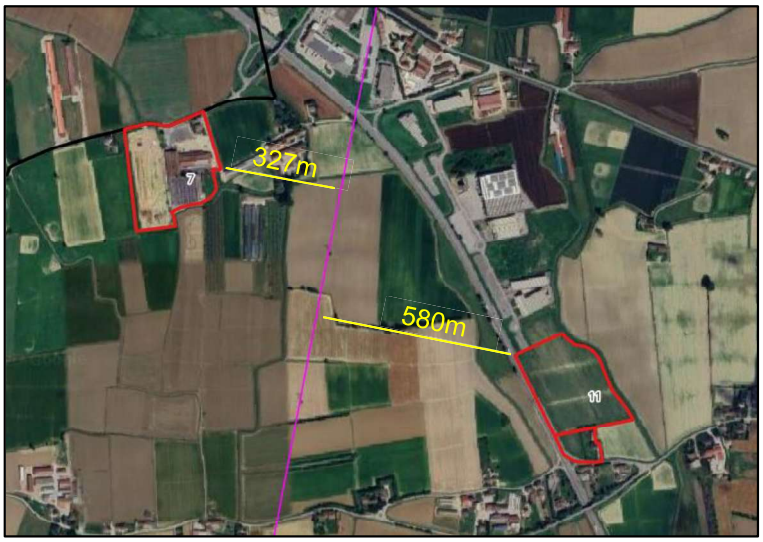

Non si rilevano criticità previste nella variante n. 10 al P.I.

7.6.4 Radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche - comunemente chiamate campi elettromagnetici che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)
- radiofrequenze (RF)
- microonde (MO)
- infrarosso (IR)
- luce visibile

Il territorio di Roverchiara è interessato dalla presenza di impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico.
Gli impianti non interessano gli ambiti di intervento del PI Var. 10.

Stazioni radiobase attive nel territorio di Roverchiara (ARPAV)

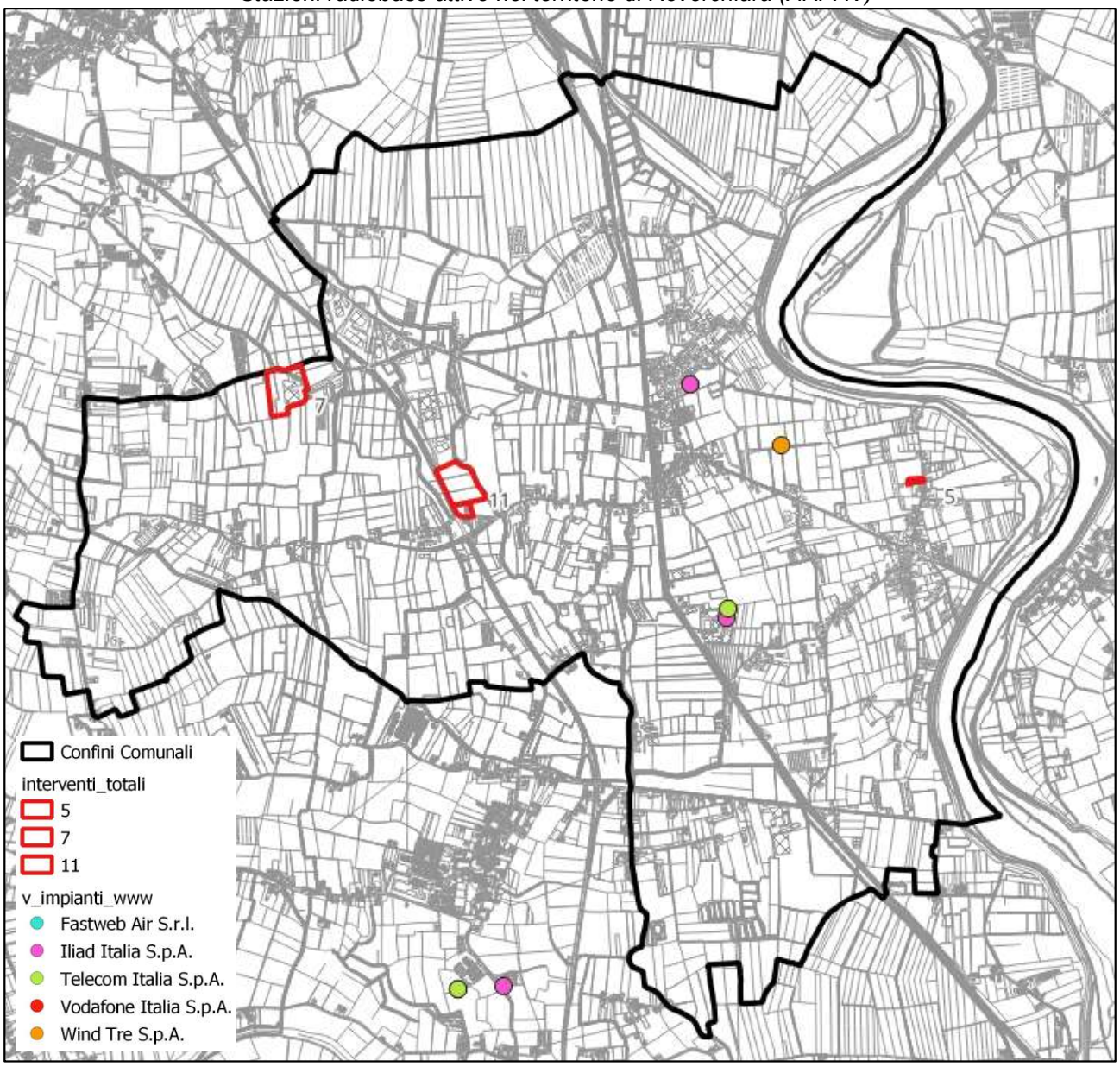

7.7 AMBIENTE ANTROPICO

7.7.1 Assetto sanitario

Nell'ambito della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss, per quanto attiene all'Azienda ULSS 9 Scaligera – la quale, mantenendo la propria sede legale in Verona, ha incorporato le soppresse ULSS n. 21 di Legnago ed ULSS n. 22 di Bussolengo – la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i bacini delle Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge si configurino come distretti con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento. La legge prevede altresì che, se sono presenti più distretti socio-sanitari, essi vengano confermati conservando la denominazione di distretto.
Pertanto, coerentemente con quanto stabilito, i Distretti dell'Ulss 9 Scaligera assumono le seguenti denominazioni:

- Distretto n. 1, sede di Verona, via Poloni n. 1;
- Distretto n. 2, sede di S. Bonifacio, via Circonvallazione n. 1;
- Distretto n. 3, sede di Legnago, via Gianella n. 1;
- Distretto n. 4, sede di Bussolengo, via C.A. Dalla Chiesa.
-

Il Comune di Roverchiara appartiene al distretto sanitario Azienda Ulss 9 Scaligera n.3 - sede di Legnago.

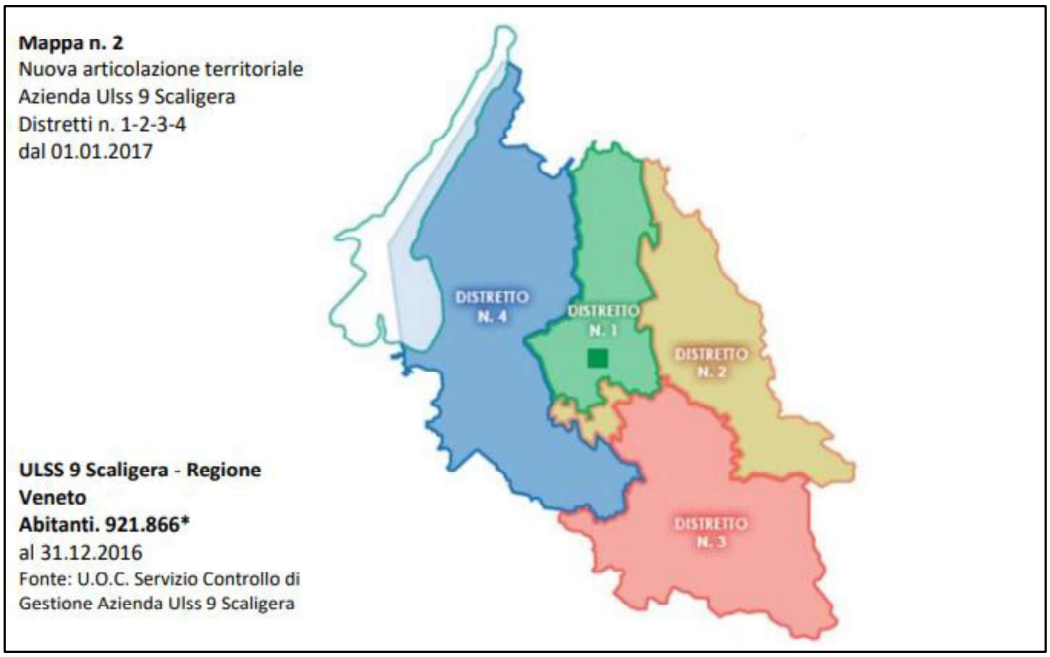

DISTRETTO n. 3
sede di **Legnago**
37045
Via C. Gianella, 1

Angiari
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Casaleone
Castagnaro
Cerea
Concamarise
Gazzo Veronese
Isola Rizza
Legnago
Minerbe
Nogara
Oppeano
Palù
Ronco all'Adige
Roverchiara

7.7.2 Assetto demografico

Il Comune di Roverchiara ha registrato una popolazione di 2.620 ab. al 01/01/2025 - Istat ed una densità abitativa pari a 134,28 ab. /km².

Popolazione Roverchiara 2001-2023

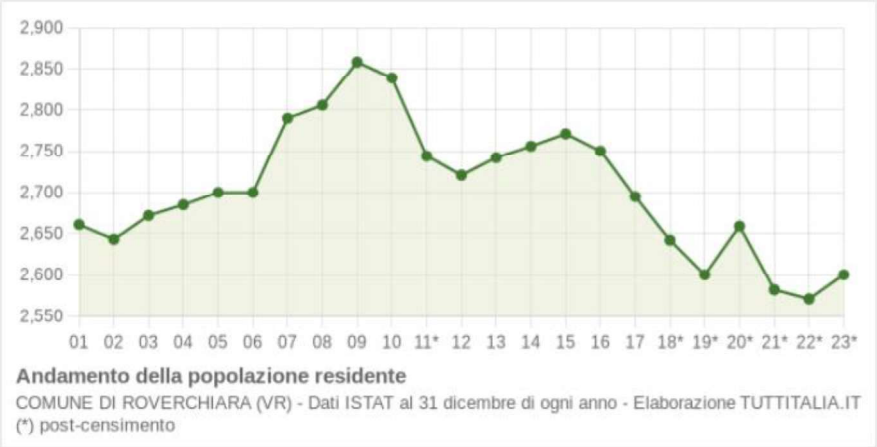

I dati relativi alla popolazione hanno evidenziato complessivamente un trend positivo negli ultimi anni.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dic	2.661	-	-	-	-
2002	31 dic	2.643	-18	-0,68%	-	-
2003	31 dic	2.672	+29	+1,10%	936	2,84
2004	31 dic	2.685	+13	+0,49%	946	2,83
2005	31 dic	2.700	+15	+0,56%	957	2,81
2006	31 dic	2.700	0	0,00%	971	2,77
2007	31 dic	2.790	+90	+3,33%	1.012	2,75
2008	31 dic	2.806	+16	+0,57%	1.020	2,74
2009	31 dic	2.858	+52	+1,85%	1.034	2,76
2010	31 dic	2.839	-19	-0,66%	1.028	2,75
2011 (1)	*8 ott*	2.807	-32	-1,13%	1.025	2,73
2011 (2)	*9 ott*	2.740	-67	-2,39%	-	-
2011 (3)	31 dic	2.744	-95	-3,35%	1.030	2,66
2012	31 dic	2.721	-23	-0,84%	1.001	2,71
2013	31 dic	2.742	+21	+0,77%	1.017	2,69
2014	31 dic	2.756	+14	+0,51%	1.047	2,63
2015	31 dic	2.771	+15	+0,54%	1.054	2,62
2016	31 dic	2.750	-21	-0,76%	1.052	2,61
2017	31 dic	2.695	-55	-2,00%	1.043	2,58
2018*	31 dic	2.642	-53	-1,97%	1.020	2,59
2019*	31 dic	2.600	-42	-1,59%	1.019,47	2,55
2020*	31 dic	2.659	+59	+2,27%	1.075	2,47
2021*	31 dic	2.582	-77	-2,90%	1.019	2,53
2022*	31 dic	2.571	-11	-0,43%	1.022	2,51
2023*	31 dic	2.600	+29	+1,13%	1.035	2,49

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010
(*) popolazione post-censimento

7.7.3 Sistema economico

Tra le imprese registrate a Roverchiara, come logico aspettarsi si evidenzia una predominanza delle imprese appartenenti al settore dell'agricoltura (108 imprese), seguito dal commercio (47 imprese), dai servizi alle imprese e alle persone (45 imprese), e dal settore costruzioni (33 imprese).
Il trend del numero di imprese registrate nel comune è leggermente in decrescita negli ultimi anni.

Roverchiara

IMPRESE

	2021	2022	2023	Var. % 2022/2021	Var. % 2023/2022	% sul totale imprese reg. anno 2023
Imprese registrate	**295**	**285**	**279**	**-3,4**	**-2,1**	**100,0**
di cui: Società di capitale	61	62	64	1,6	3,2	22,9
Società di persone	44	46	46	4,5	0,0	16,5
Imprese individuali	170	166	159	-2,4	-4,2	57,0
Altre forme	10	10	10	0,0	0,0	3,6
Imprese attive	**269**	**266**	**265**	**-1,1**	**-0,4**	
Localizzazioni attive (imprese + unità locali)	**315**	**312**	**313**	**-1,0**	**0,3**	

Imprese registrate:	2021	2022	2023	% sul totale imprese reg. anno 2023
Artigiane	67	63	61	21,9
Femminili	51	50	48	17,2
Giovanili	25	26	25	9,0
Straniere comunitarie	11	10	10	3,6
Straniere extracomunitarie	34	34	33	11,8

	2023
Addetti alle localizzazioni	897

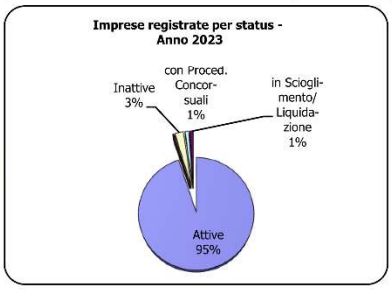

DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE

Imprese registrate:	2021	2022	2023
Iscrizioni	9	11	12
Cancellazioni	16	16	18
-di cui cessazioni non d'ufficio	*14*	*9*	*8*

SETTORI ECONOMICI

ATECO 2007	2021	2022	2023
Imprese registrate	**285**	**284**	**279**
di cui: Agricoltura	108	109	108
Industria	29	28	29
Costruzioni	38	36	33
Commercio	50	50	47
Servizi di alloggio e ristorazione	14	12	13
Servizi alle imprese e alle persone	42	45	45
Imprese n.c.	4	4	4

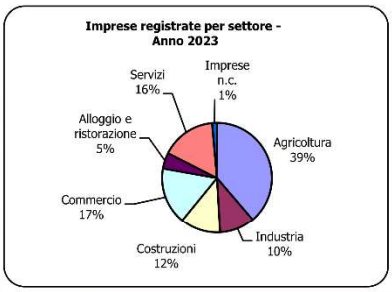

Imprese settore manifatturiero*	2021	2022	2023
Fabbricazione di mobili	11	10	11
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	5	5	5
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	2	2	2
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	2	2	2
Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	2
Altre attività	6	6	5

* Ordinate per principali settori del 2023

INDICATORI ECONOMICI

	2022	2023
Imprese registrate per Kmq	14,5	14,2
Imprese registrate per 1.000 abitanti	111,0	108,5

Turismo:	2019	2022	2023
arrivi	159	n.d.	n.d.
presenze	869	n.d.	n.d.

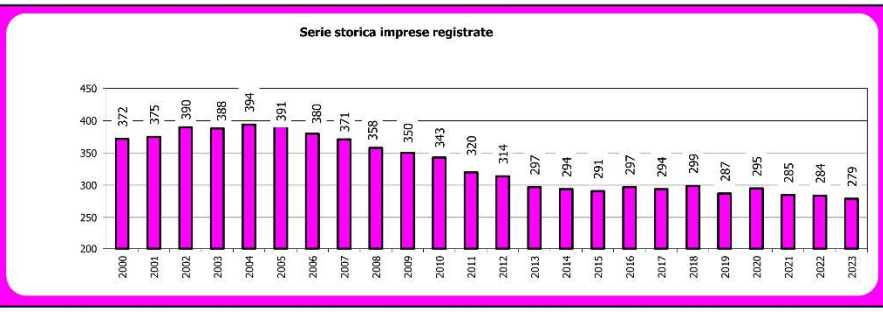

Elaborazioni Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere, Istat, Regione Veneto

Il comune di Roverchiara ha un tasso di turisticità[2] modesto così come la densità[3] se raffrontata con quella provinciale e regionale. Il territorio comunale è inserito in un contesto a prevalente vocazione agricola e servizi alle imprese/commercio.

Tav.1 (segue) **- Arrivi e presenze turistiche per tipo di esercizio, per comune della provincia di Verona. Anno 2019**

Comune	Esercizi alberghieri			Esercizi complementari			Totale esercizi		
	Arrivi	Presenze	*Giorni permanenza media*	Arrivi	Presenze	*Giorni permanenza media*	Arrivi	Presenze	*Giorni permanenza media*
Roverchiara	*	*	-	*	*	-	159	869	5,5
Totale provincia	2.889.086	7.420.141	*2,6*	2.241.342	10.591.699	*4,7*	5.130.428	18.011.840	3,5

Tav. 2 (segue) - Capacità degli esercizi ricettivi per comune della provincia di Verona. Anni 2018-2019

Territorio	Tipologia di esercizio	2018				2019			
		esercizi	posti letto	camere	bagni	esercizi	posti letto	camere	bagni
Roverchiara	**totale esercizi ricettivi**	**5**	**70**	**10**	**11**	**5**	**70**	**10**	**11**
	esercizi alberghieri	**1**	**16**	**10**	**11**	**1**	**16**	**10**	**11**
	alberghi di 2 stelle	1	16	10	11	1	16	10	11
	esercizi extra-alberghieri	**4**	**54**	**..**	**..**	**4**	**54**	**..**	**..**
	alloggi in affitto gestiti imprendit.	3	24	..	..	3	24	..	..
	agriturismi	1	30	..	..	1	30	..	..

Tav. 3 (segue) - Principali indicatori turistici dei Comuni della provincia di Verona - Anno 2019

Comune	Tasso di turisticità	Tasso di ricettività	Densità turistica	Densità ricettiva	Giorni di permanenza media
Roverchiara	0,09	2,66	0,12	3,56	5,47
Provincia di Verona	**5,30**	**18,50**	**15,94**	**55,58**	**3,51**

Il comune di Roverchiara appartiene al Marchio d'Area Pianura dei Dogi, il quale nel 2023 ha registrato 732mila giornate di presenza complessiva, di cui 442mila (il 60,3%) riferite ai turisti italiani. Il dato è in aumento del 17,6% sull'anno precedente (+11,1% per gli italiani, +29,2% per gli stranieri), ma ancora inferiore rispetto ai livelli del 2019 (-1,1% per gli italiani, -28,1% per gli stranieri).

Presenze turistiche nei comuni della provincia di Verona (anni 2019-2022-2023) (*)

Comune	2019	2022	2023
Roverchiara	869	*	*

Fonte : Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione Veneto
(*) L'asterisco indica dati omessi per il rispetto del segreto statistico (art.9 del D.Lgs. 322/1989) o per una bassa copertura dell'indagine.

Capacità degli esercizi ricettivi nei comuni della provincia di Verona. Anno 2023

Comune	Esercizi alberghieri		Esercizi extra-alberghieri		Totale esercizi ricettivi	
	numero di esercizi	posti letto	numero di esercizi	posti letto	numero di esercizi	posti letto
Roverchiara	1	16	6	38	7	54

Fonte: Istat
Legenda: ".." il fenomeno non esiste oppure esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati

[2] **Tasso di turisticità**: rappresenta l'effettivo peso del turismo rispetto alle dimensioni della zona. Moltiplicato per mille per comodità di lettura, è ottenuto dividendo il numero medio di turisti (ossia il rapporto tra presenze e numero di giorni del periodo considerato) negli esercizi ricettivi per gli abitanti della stessa area.

[3] La **densità turistica** è data dal rapporto tra il numero di presenze (ovvero il numero di notti trascorse dai turisti) e la superficie del territorio ed individua il numero di turisti per km^2.

7.7.4 Sistema infrastrutturale

7.7.4.1 SISTEMA VIARIO

Il comune di Roverchiara è caratterizzato dalla viabilità di livello statale, la SS 434, e dalla viabilità provinciale, la SP 44, oltre che da strade comunali.
Significativa è anche la presenza della mediana provinciale, che collega l'A22 Autobrennero dal casello di Nogarole Rocca con la S.S. 434 all'altezza di Oppeano.

Principali infrastrutture viarie del territorio di Roverchiara

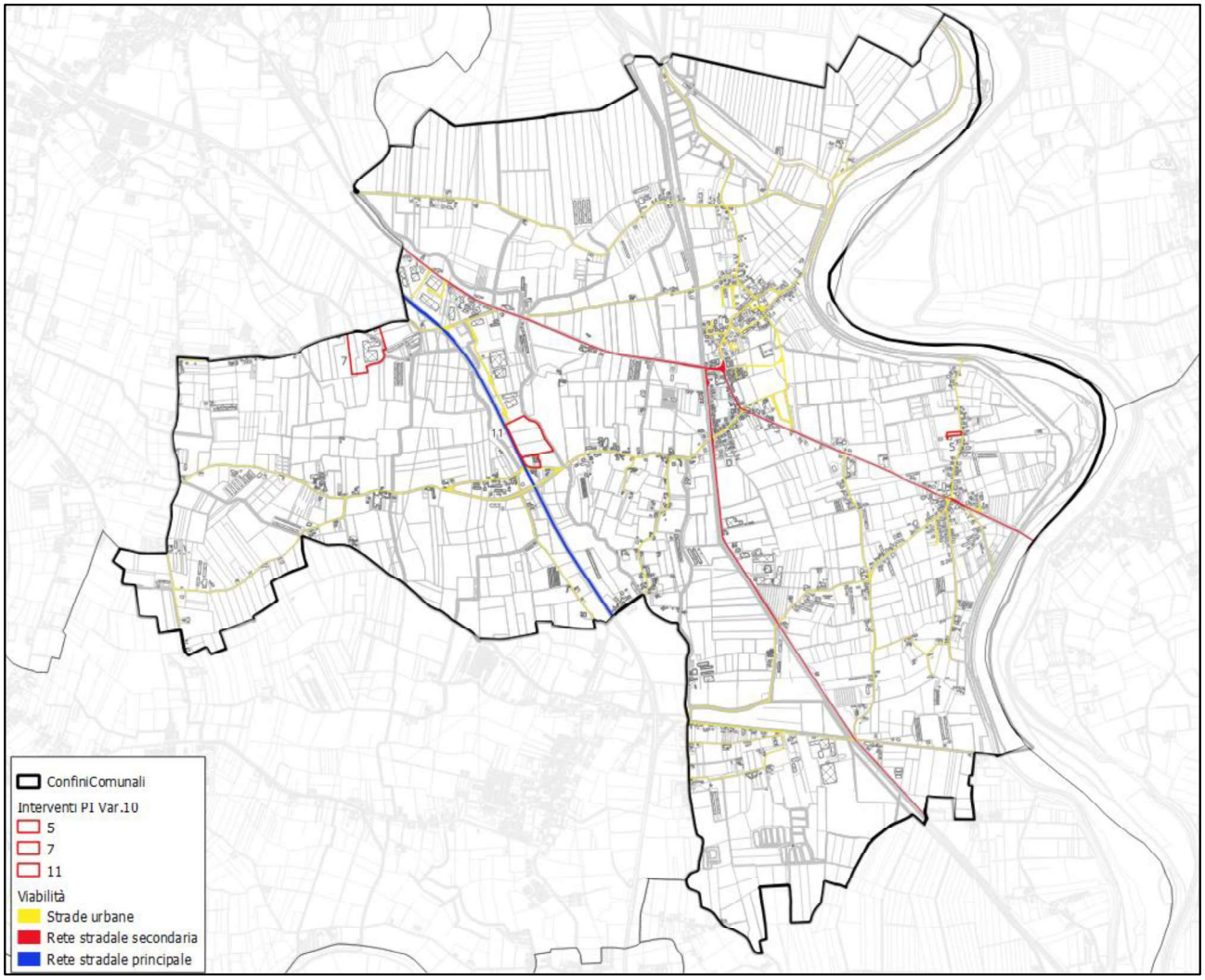

7.7.5 Sistema insediativo

Il comune di Roverchiara è prettamente agricolo e si sviluppa lungo la sponda destra dell'Adige ed è attraversata dal canale Bussè. I nuclei urbani sono principalmente costituiti dal centro storico di Roverchiara e Roverchiaretta.

Estratto tavola del sistema insediativo e infrastrutturale del PTCP della Provincia di Verona

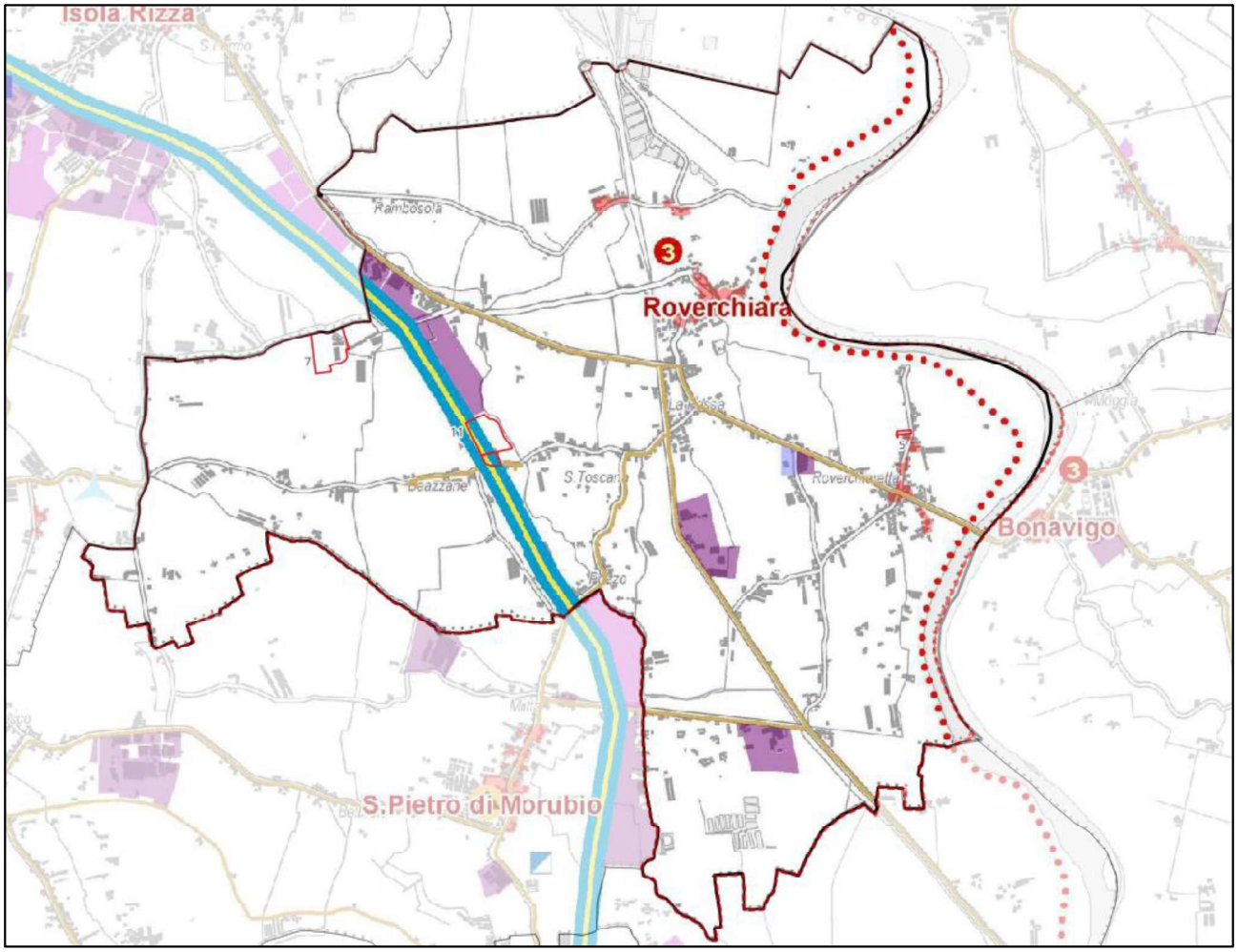

SISTEMA RESIDENZIALE

Centro storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)

Centro storico di notevole importanza

Centro storico di grande interesse

Centro storico di medio interesse

SISTEMA PRODUTTIVO

Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)

Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)

Area produttiva di interesse provinciale (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57)

Ambito produttivo di interesse provinciale consolidato (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 58)

Ambito produttivo di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 59)

ZAI storica (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 61)

Polo di nuovo sviluppo (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 62)

Orientamento preferenziale di sviluppo

Ambito dell'autodromo

Zona turistica esistente (N.T.A.: Art. 69 - 70)

Zona turistica di progetto (N.T.A.: Art. 69 - 70)

Grande struttura di vendita (N.T.A.: Art. 65 - 66 - 67)

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Classificazione della rete di livello provinciale:

Rete autostradale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Rete viaria principale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77 - 78)

Rete viaria integrativa (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Rete viaria secondaria (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Viabilità di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)

Stick traffic (N.T.A.: Art. 75 - 82)

Casello autostradale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)

Casello autostradale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)

Itinerario ciclabile principale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)

Itinerario ciclabile principale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)

Linea ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Stazione ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea Alta Capacità

Linea SFMR di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea metropolitana di superficie di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea filoviaria di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Linea di navigazione (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Canale navigabile (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Strada Mercato (N.T.A.: Art. 75 - 81)

Comune con volume di traffico superiore a 1500 veicoli/ora (N.T.A.: Art. 80)

ALTRI ELEMENTI

Aeroporto internazionale

Aeroporto turistico

Aviosuperficie (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Superficie aeroportuale

Centro intermodale

Mercato ortofrutticolo di livello provinciale

Terminal

Parcheggio scambiatore esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Parcheggio scambiatore di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Centro polifunzionale per logistica e diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Porto per la diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)

Banchina fluviale (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)

Polo tecnologico

Polo fieristico di grande interesse

Centro fieristico

Polo universitario

Centro di sperimentazione agricola

Parco tematico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Struttura penitenziaria

Termovalorizzatore

Ospedale

Polo scolastico di rilievo provinciale (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 73)

Edificio scolastico (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 74)

Impianto sportivo (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Tessuto urbanizzato - fonte Regione Veneto 2020 con sovrapposizione interventi

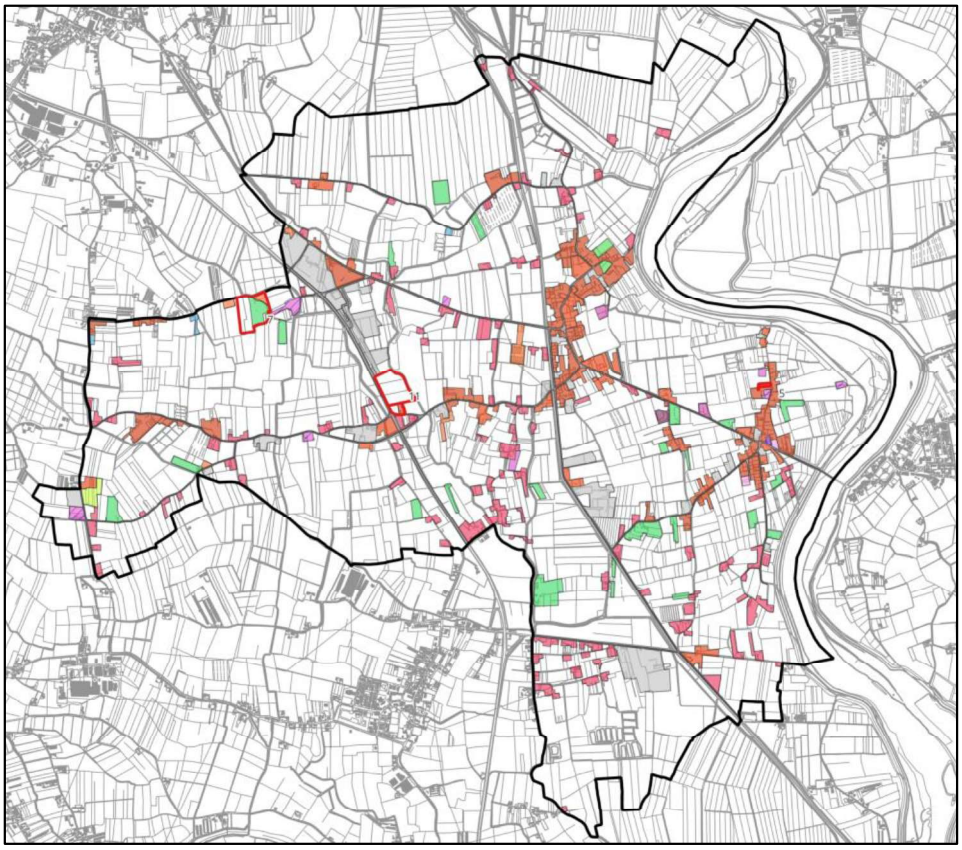

Confini Comunali

interventi_totali

- 5
- 7
- 11

uso suolo

- Aree adibite a parcheggio
- Aree destinate ad attivita industriali e spazi annessi
- Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.).
- Cimiteri non vegetati
- Complessi residenziali comprensivi di area verde
- Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque
- Insediamenti zootecnici
- Ippodromi e spazi associati
- Luoghi di culto (non cimiteri)
- Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
- Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
- Scuole
- Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
- Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
- Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
- Ville Venete

Dall'analisi si evidenzia come buona parte degli interventi sia interna o a confine con il tessuto urbano.

7.7.6 Attività a rischio di incidente rilevante

Le aziende a Rischio Incidente Rilevante (RIR), dette anche "aziende Seveso", sono quelle che utilizzano, per la loro attività, sostanze classificate come pericolose, e che per questo costituiscono un pericolo per le persone e per l'ambiente. La distribuzione numerica delle aziende soggette agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 può considerarsi un primo indicatore del livello complessivo di rischio presente nel territorio di ciascuna provincia di aziende RIR.

In base ai dati ARPAV nel territorio di Roverchiara non si rileva la presenza di aziende RIR.
L'azienda RIR più vicina al comune si trova nel comune di Legnago (VR), in direzione ovest ad oltre 3,5 km.

Elenco aziende RIR presenti nella provincia di Verona

PROV	COMUNE	DITTA	soglia inf	soglia SUP	TIPOLOGIA
VR	Bovolone	GEOFIN SRL	X		Deposito di fitofarmaci
VR	Castelnuovo del Garda	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL	X		Produzione e/o deposito di gas tecnici
VR	Legnago	OROGAS SAS	X		Deposito di gas liquefatti
VR	Legnago	GAS ADIGE LEGNAGO SRL	X		Deposito di gas liquefatti
VR	Minerbe	ZANARDI FONDERIE SPA	X		Acciaierie e impianti metallurgici
VR	Povegliano Veronese	VALENTIS SRL	X		Distillazione
VR	San Martino Buon Albergo	SOL GAS PRIMARI	X		Produzione e/o deposito di gas tecnici
VR	Bovolone	GIORGIO GAS	X		Deposito di gas liquefatti
VR	Povegliano Veronese	CHIMICA CBR SPA	X		Stabilimento chimico o petrolchimico
VR	Cologna ai Colli	TURATI DEPOSITI DI TURATI GIOVANNI SNC		X	Deposito di fitofarmaci
VR	Lazise	NOVARESINE SRL		X	Stabilimento chimico o petrolchimico
VR	Oppeano	PDF srl (ex ASO)		X	Galvanotecnica
VR	Ronco all'Adige	ZORDAN LOGISTICA SRL		X	Deposito di fitofarmaci
VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	AREAGAS SRL		X	Deposito di gas liquefatti
VR	Valeggio sul Mincio	PRAVISANI SPA		X	Produzione e/o deposito di esplosivi
VR	Villafranca di Verona	PUBLIGAS VERONA SPA		X	Deposito di gas liquefatti

Localizzazione aziende RIR rispetto territorio comunale di Roverchiara

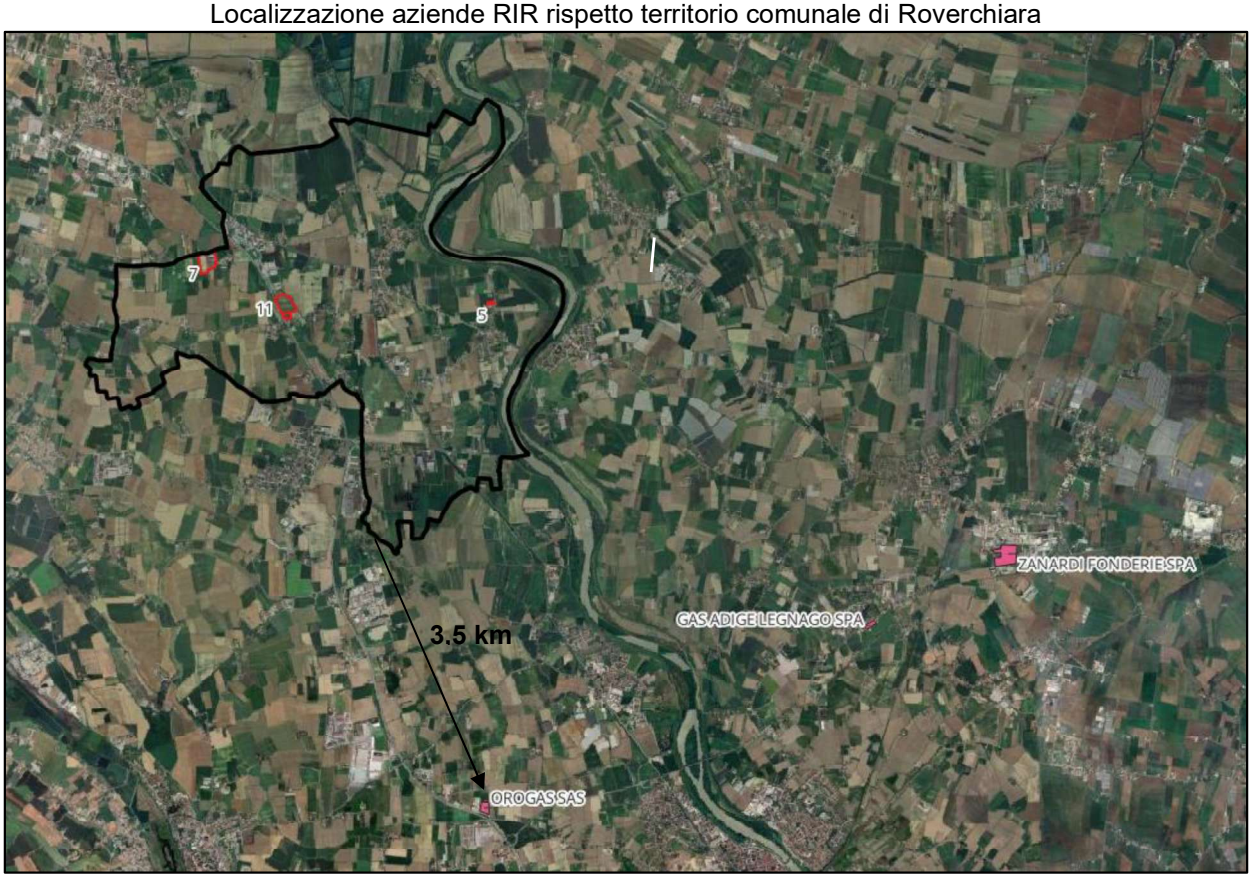

7.7.7 Rifiuti

La produzione di RU regionale, pari a oltre 2 milioni di t, rispetto alla stabilità di questi ultimi anni, ha subito un leggero incremento del 2,1% rispetto al 2022.

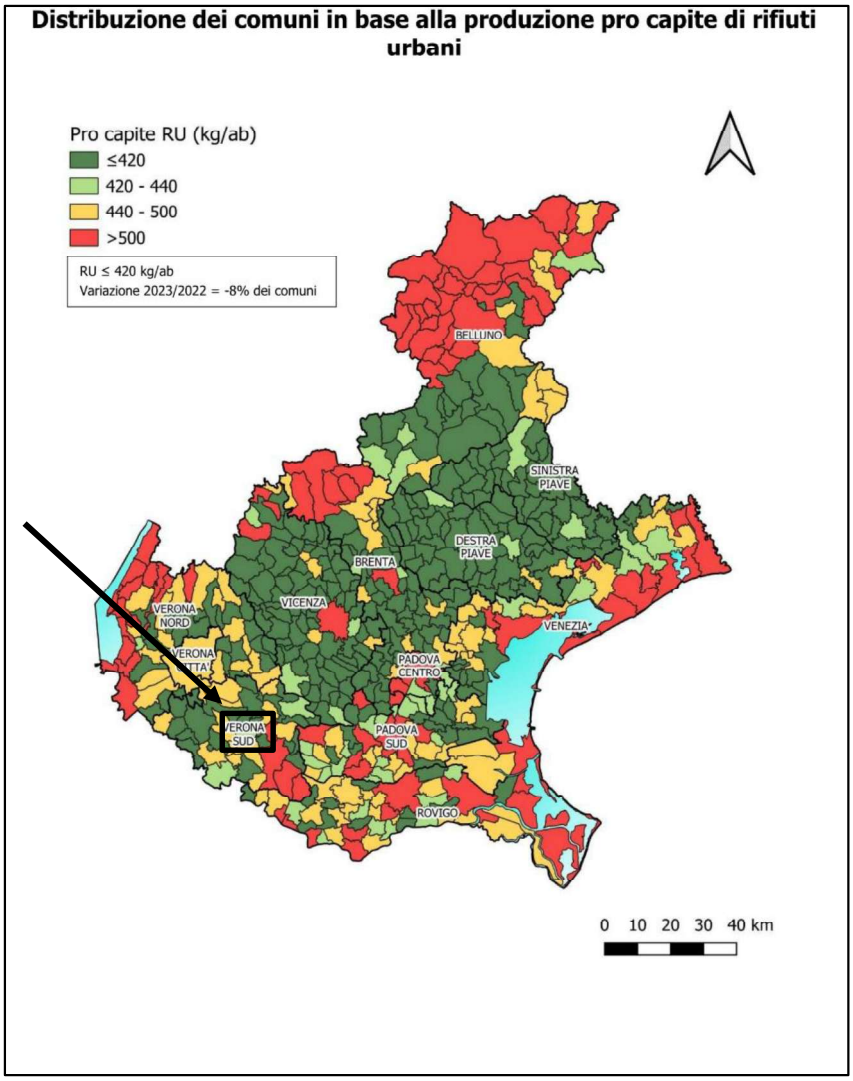

Il Comune di Roverchiara appartiene al bacino territoriale di Verona Sud, il quale è caratterizzato nel 2023 da una percentuale di raccolta differenziata secondo la DGR 288/14 pari all' 80% ed una produzione di rifiuti urbani pro-capite di 450 kg/ab*a.

Bacino	Rifiuto totale 2023 (t)	Rifiuto pro capite 2023 (kg)
Verona Sud	111.754	450

Il Comune di Roverchiara presenta una produzione pro-capite di 392 kg/ab*anno con una percentuale di rifiuti differenziati del 82,2%. Il Comune presenta dunque una produzione minore rispetto la media del bacino di appartenenza ed una percentuale di raccolta differenziata superiore al dato areale del bacino.

IL BACINO TERRITORIALE VERONA SUD				
Bacino	**Comune**	**%RD con simili (Metodo DM 26/05/2016)**	**Produzione pro capite RU (kg/ab*anno)**	**Produzione pro capite RUR (kg/ab*anno)**
	Roverchiara	82,2	392	51

7.8 ENERGIA

Il Piano degli Interventi var. 10 prevede l'insediamento di:

- Un'area residenziale
- Un ampliamento perimetrale di un'attività produttiva
- La nuova perimetrazione di un ambito PUA + strada di progetto

Si andranno ad insediare in ambiti già serviti da reti infrastrutturali dimensionate. Non sono previsti nuovi poli attrattivi ma solo il completamento di quello esistente.

7.9 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

7.9.1 Il contesto dei vincoli paesaggistici

Il territorio del comune di Roverchiara è interessato dalla presenza dei seguenti vincoli di tipo paesaggistico:

- Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua;
- Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Zone boscate;
- Idrografia: servitù idraulica e zona di tutela

Vincoli paesaggistici del territorio di Roverchiara - fonte QC PAT

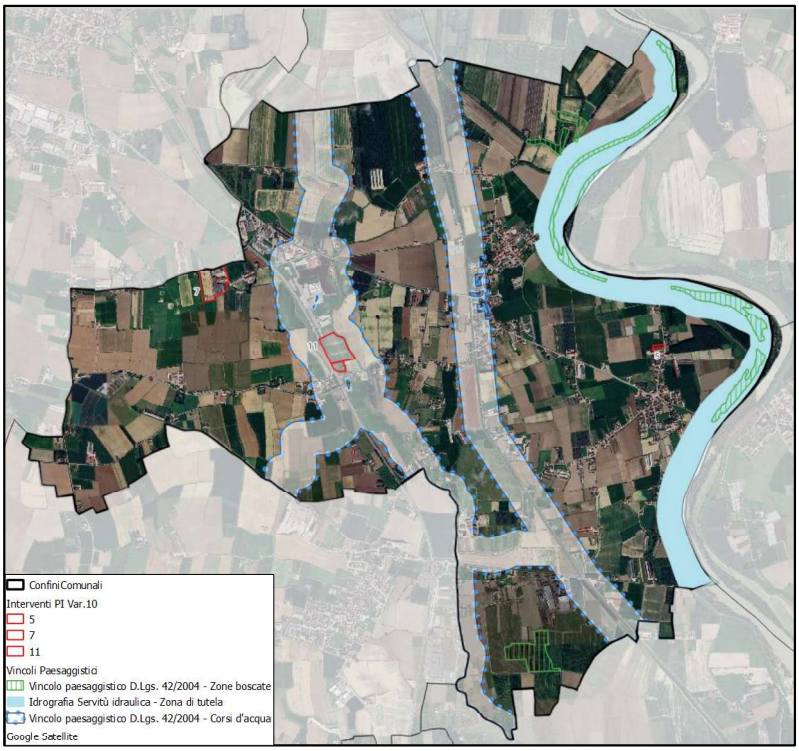

Per quanto riguarda gli interventi del PI Var. 10, si osserva che il solo intervento n.11 ricade in vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 "*Corsi d'acqua*".

7.9.2 Patrimonio architettonico

Il Comune di Roverchiara è un territorio molto singolare dal punto di vista storico e architettonico – monumentale in quanto sono presenti elementi di interesse culturale, quali corti e ville.
In particolare, il territorio di Roverchiara è interessato dalla presenza di immobili tutelati e classificati come Ville Venete:

	Corte Marogna, detta Villa Guerra			
	A	Roverchiara	VR	XVII - XIX
	Corte dominicale Della Giara, Zancanella, detta "della Prepositura"			
	A	Roverchiara	VR	XVI
	Corte dominicale Guarienti di Brenzoni			
	A	Roverchiara	VR	XV - XIX
	Corte dominicale Mazzanti			
	A	Roverchiara	VR	XVII
	Corte Bonente - Gilberti, Tosano			
	A	Roverchiara	VR	XVI - XVIII
	Corte dominicale Della Torre - Gazzola, Bersani			
	A	Roverchiara	VR	XVI
	Corte Sagramoso, Carli			
	A	Roverchiara	VR	XVIII
	Villa Pindemonte			
	A	Roverchiara	VR	XVIII - XX

Localizzazione Ville Venete rispetto interventi PI Var. 10

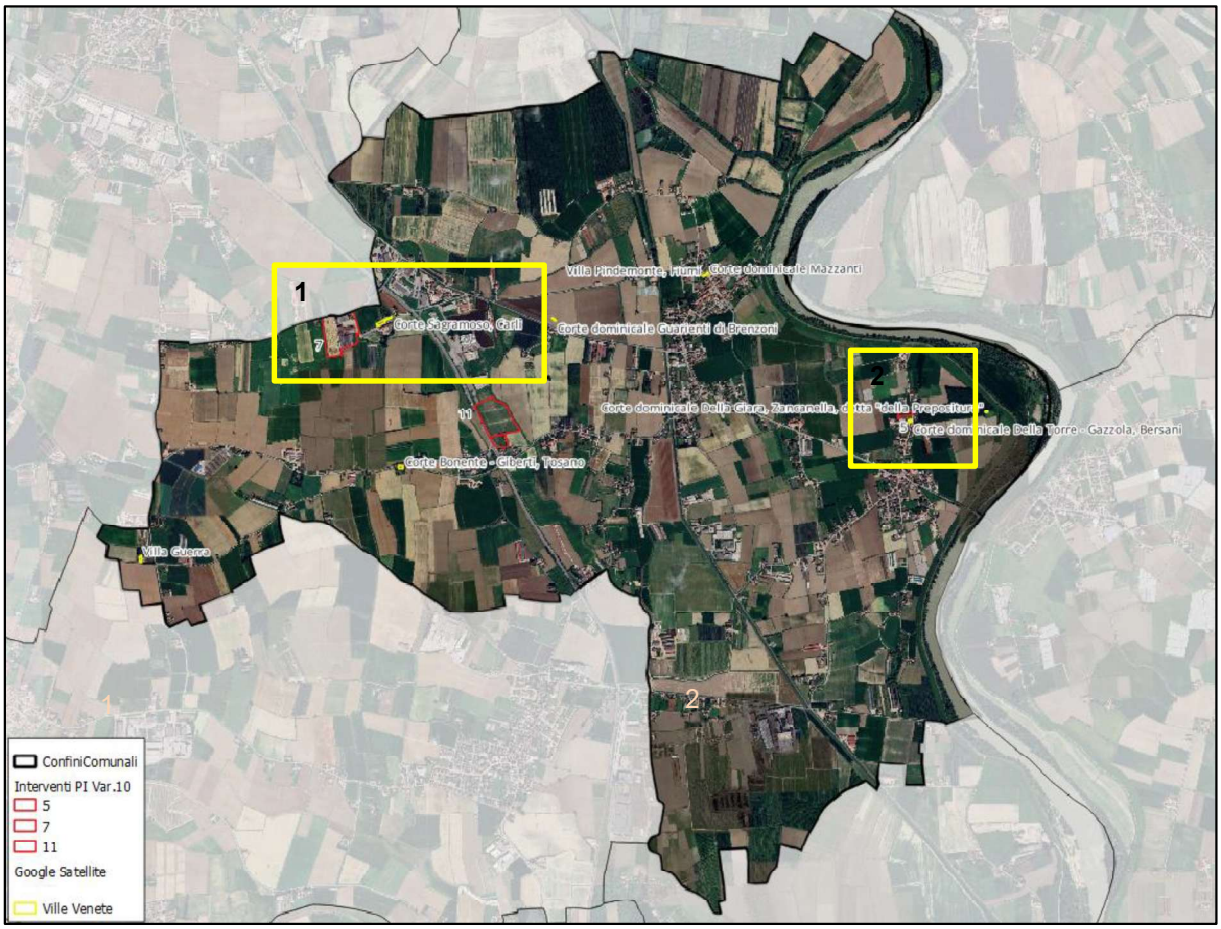

In merito agli interventi del PI Var. 10, si osserva che nessun intervento interessa gli ambiti delle classificati come Ville Venete.
Gli interventi più prossimi agli edifici classificati come Ville Venete sono il n. 7 e il n. 5.
Sia per l'intervento n.7 che per l'intervento n.5 devono prevedere, in caso di edificazione, una siepe perimetrale in corrispondenza dell'intervisibilità con il contesto tutelato al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico e la tutela del cono visuale.

7.9.3 Paesaggio naturale

Negli ambiti di studio e a scala vasta si osserva la presenza di un'agricoltura diffusa in modo omogeneo ed incentrata in maniera predominante sulla coltivazione di seminativi, in particolare di mais o superfici coltivate a frutteto. Nel contesto in esame, a prima vista, le forme del paesaggio risultano poco evidenti e monotone e tra queste spicca solamente la rete di canali di bonifica che rappresentano il maggior intervento antropico sulle morfologie naturali. Fitta e complessa è la rete degli scoli e dei condotti per la regimazione e il convogliamento delle acque, regolate grazie ad alcuni impianti di sollevamento.
Le formazioni boscate naturali o seminaturali a salici, pioppi e ontani, incolti, siepi campestri, cespugli, strette strisce di prato ai margini dei canali, assumono un ruolo rilevante come riserva di biodiversità nel contesto agricolo, precisando però che la loro collocazione è in prevalenza situata attorno gli argini del fiume Adige, dunque posti in lontananza rispetto l'ambito di variante.

Estratto tavola del Sistema Ambientale del PTCP di Verona

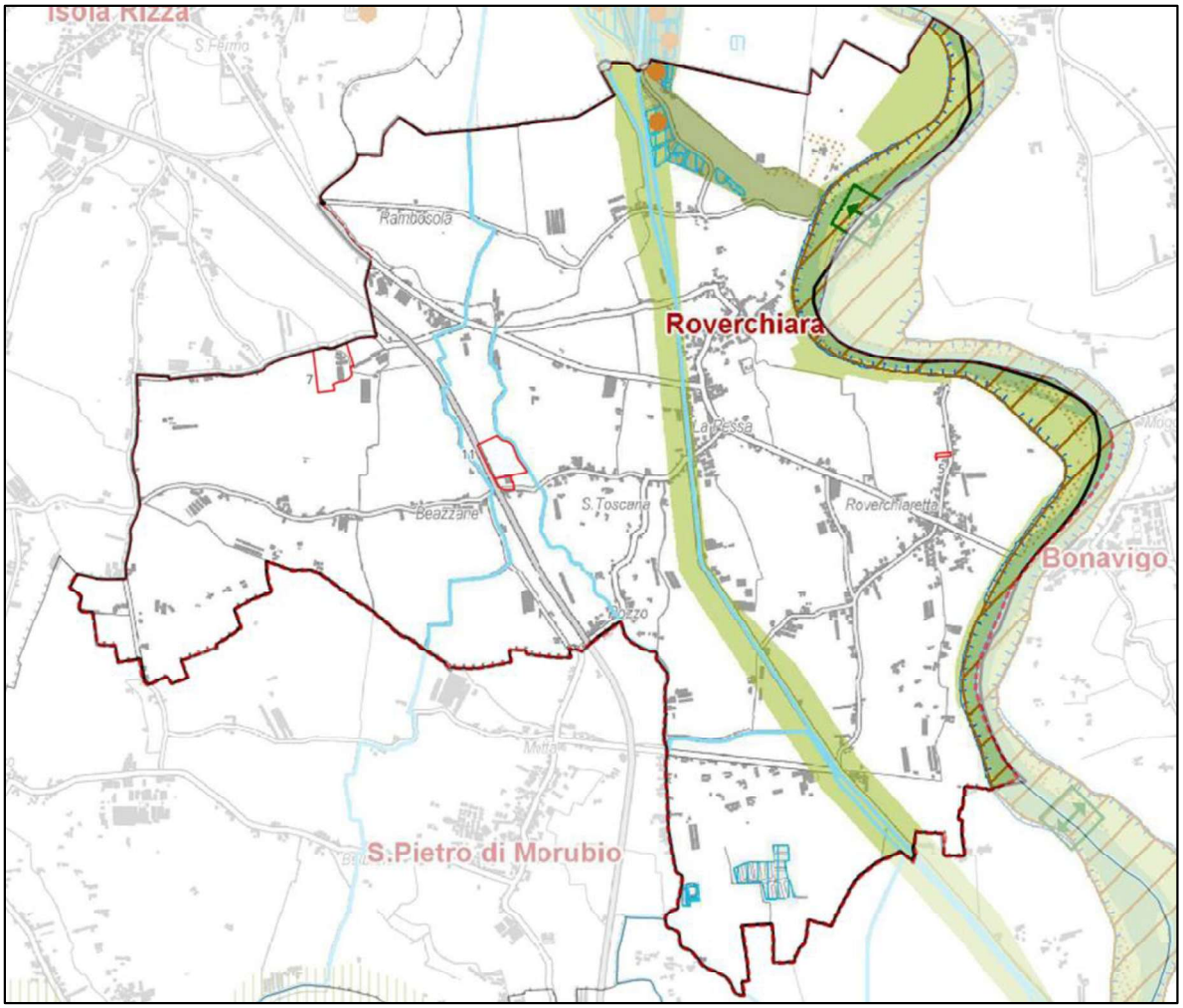

Dalla lettura delle norme relative non si rilevano elementi che impediscono la pianificazione degli interventi.

Gli interventi del presente PI interessano i seguenti tematismi:

ID Intervento_PI Var. 10	PTCP tav 3 Tematismi interessati
5	/
7	/
11	/

Sistema ecorelazionale:

- Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Area di connesione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)
- Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
- Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)
- Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)
- Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
- Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
- Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
- Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
- Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
- Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
- Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
- Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
- Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

8 SINTESI DELLE SENSIBILITA' AMBIENTALI PER IL TERRITORIO IN ESAME

La tabella seguente riassume, per ciascun sistema ambientale analizzato nel quadro di riferimento ambientale, gli elementi maggiormente rilevanti ai fini della definizione della sensibilità ambientale.
Un sistema ambientale viene considerato **sensibile** se nel territorio di interesse sono stati riscontrati i seguenti elementi:

- presenza di elementi naturali, del patrimonio socio-culturale e del paesaggio di riconosciuto valore intrinseco o riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (es. aree naturali protette, siti monumentali, aree vincolate);
- rischio di superamento degli standard di qualità ambientale o dei valori limite fissati dalla normativa (es. qualità dell'aria o delle acque già compromessa);
- presenza di elementi vulnerabili, esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati fattori di pressione antropica (es. falda superficiale, fragilità idrogeologiche, viabilità con bassi livelli di servizio);
- presenza consistente di elementi a cui può essere attribuito un livello significativo di indesiderabilità, quali situazioni di degrado o sorgenti di pressioni significative sull'ambiente circostante (es. cave, discariche, infrastrutture, elettrodotti, ecc.)

A seconda delle caratteristiche intrinseche del sistema e del tema ambientale in esame, la valutazione della sensibilità deve essere effettuata su scale territoriali diverse (locale, comunale, sovracomunale).

In fase di valutazione degli effetti del Piano dovrà essere posta particolare attenzione agli impatti sui sistemi definiti sensibili, prevedendo eventuali misure di mitigazione e compensazione.

Sistemi e temi ambientali		Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione ambientale dell'area	Scala territoriale di valutazione	Sensibilità del sistema
ARIA	Qualità dell'aria	Dall'analisi dei dati ARPAV per le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria si evidenziano **criticità diffuse per gli inquinanti O3 e PM10**, tipiche dell'intero bacino Padano.	Sovra-comunale	SI
	Emissioni di inquinanti	Sulla base dei dati INEMAR 2021, per il comune di Roverchiara si evidenzia la presenza di superamenti di emissioni rispetto alla media provinciale per il metano, l'N2O, l'ammoniaca e le polveri sottili come PM10 e PTS.	Comunale	SI
CLIMA	Emissioni di gas climalteranti	Il microclima del comune di Roverchiara si presenta favorevole e non presenta problematiche.	Comunale	NO
IDROSISTEMA	Qualità delle acque superficiali	L'analisi dei dati ARPAV presso i punti di monitoraggio presi come riferimento evidenzia uno stato dell'indice presso le 3 stazioni di riferimento (Canale Bussè, Scolo Nichesola, Scolo Conduttone) scarso per tutte le stazioni. Lo Stato Chimico rilevato presso le 3 stazioni considerate è risultato buono per quasi tutti i composti ad esclusione dell'indice Diuron e Chlorpiriphos, tali composti derivano dall'utilizzo in agricoltura di diserbanti e pesticidi.	Sovra-comunale	SI

Sistemi e temi ambientali		Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione ambientale dell'area	Scala territoriale di valutazione	Sensibilità del sistema
	Qualità delle acque sotterranee	I dati relativi alle acque sotterranee del corpo idrico sotterraneo Bassa Pianura Settore Adige (BPSA), presenta una qualità da scadente a buona per tutte le stazioni prese come riferimento. Nel comune di Roverchiara non viene analizzata la concentrazione di nitrati nelle acque potabili.	Sovra-comunale	NO
	Rischio idrogeologico	Il comune di Roverchiara rientra nel Bacino Distrettuale del Fiume Po. Il territorio comunale di Roverchiara non è interessato da aree soggette a pericolosità idraulica, né zone di attenzione idraulica.	Locale	NO
SUOLO E SOTTOSUOLO	Uso del suolo/ consumo di suolo	La cartografia regionale indica un consumo complessivo di suolo comunale al 2022 compresa tra il 15 e il 20**%.** Per quanto riguarda la densità di consumo di suolo, Roverchiara è caratterizzato da una densità di consumo compresa tra i 0 e i 5 mq/ha.	Comunale	NO
	Morfologia del territorio, cave / discariche	Nel territorio comunale di Roverchiara non sono presenti discariche. Non sono presenti cave attive, vi sono delle cave estinte di argille per laterizi nella porzione nord.	Locale	NO
	Sismicità	Le nuove leggi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale inseriscono il comune tra le **zone di sismicità 3**, cui corrisponde un significativo grado di sismicità.	Comunale	SI
BIODIVERSITA'	Presenza di aree naturali protette	Il comune di Roverchiara è interessato dal Sito **IT3210042 –** *"Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine".* Le azioni di piano sono ad esso esterne.	Locale	NO
	Flora e Fauna	In merito agli interventi del PI Var. 10 di Roverchiara, si osserva che gli interventi non interessano alcuna categoria forestale o altre formazioni riparie.	Comunale	NO
	Ecosistema	Da un punto di vista idrografico il territorio comunale di Roverchiara è dominato dalla fitta rete di canali e scoli, a scopo irriguo e di bonifica, incentrata sul Fiume Bussè e sul Fiume Adige, che permettono, oltre all'approvvigionamento irriguo per i campi coltivati, aree di ripopolamento per la flora e fauna selvatica.	Comunale	NO
AGENTI FISICI	Rumore	Il Comune di Roverchiara è dotato del Piano di Classificazione Acustica del Territorio, come previsto dalla Legge n°447 del 26 ottobre 1995.	Locale	NO

Sistemi e temi ambientali		Elementi rilevanti ai fini della caratterizzazione ambientale dell'area	Scala territoriale di valutazione	Sensibilità del sistema
	Inquinamento luminoso	Il Comune di Roverchiara è caratterizzato da un livello di brillanza tra il 100 e il 900%. Il Comune di Roverchiara non ricade all'interno delle fasce di rispetto dagli osservatori astronomici professionali o non professionali, né all'interno di aree naturali protette o delle relative fasce di rispetto.	Comunale	SI
	Radiazioni	Roverchiara non rientra tra i Comuni esposti a rischio radon. Le aree di progetto non sono interessate dal passaggio di elettrodotti.	Locale	NO
POPOLAZIONE, ECONOMIA E SOCIETA'	Consumo di risorse e produzione di rifiuti	Il Comune presenta una produzione minore rispetto la media del bacino di appartenenza ed una percentuale di raccolta differenziata superiore al dato areale del bacino.	Comunale	NO
	Popolazione	Il Comune di Roverchiara ha registrato una popolazione di 9025 ab. al 01/01/2025 - Istat ed una densità abitativa pari a 134,28 ab. /km². I dati relativi alla popolazione hanno evidenziato complessivamente un trend positivo negli ultimi anni.	Comunale	NO
	Viabilità e mobilità	Il comune di Roverchiara è caratterizzato dalla viabilità di livello statale, la SS 434, e dalla viabilità provinciale, la SP 44, oltre che da strade comunali.	Comunale	NO
	Economia	Nell'economia di Roverchiara si evidenzia una predominanza delle imprese appartenenti al settore dell'agricoltura. Il trend del numero di imprese registrate nel comune è leggermente in decrescita negli ultimi anni.	Comunale	NO
PAESAGGIO E BENI CULURALI	Elementi di interesse paesaggistico e storico-culturale	Il territorio del comune di Roverchiara è interessato dalla presenza dei seguenti vincoli di tipo paesaggistico: - Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 - Corsi d'acqua; - Vincolo paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Zone boscate; - Idrografia: servitù idraulica e zona di tutela. Inoltre, sono presenti elementi storico-culturali, come le Ville Venete, in prossimità degli interventi di piano.	Comunale	SI

9 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI DEL PIANO

Nel seguito viene presentata l'analisi degli impatti ambientali del PI n. 10.

- Al Paragrafo 9.1 vengono proposte le schede di valutazione dei singoli interventi del PI.
- Al Paragrafo 9.2 vengono valutati gli effetti ambientali derivanti dalle modifiche normative.
- Al Paragrafo 9.3 viene riportata l'analisi delle variazioni di uso del suolo determinate dall'insieme delle trasformazioni del PI n. 10.
- Al Paragrafo 9.4 viene riportata l'analisi degli effetti complessivi del Piano.

9.1 Valutazione degli impatti ambientali dei singoli interventi di Piano

L'analisi degli impatti ambientali e della sostenibilità viene effettuata attraverso schede che riportano per ciascun intervento le informazioni e le valutazioni relative ai seguenti aspetti:

- Descrizione dell'intervento;
- Inquadramento con sovrapposizione su ortofoto, uso del suolo, pianificazione vigente;
- Sovrapposizione sulla cartografia del PAT vigente (tavola 1-2-3-4);
- Sovrapposizione ambiti di urbanizzazione consolidata LR 14/2017;
- Analisi di coerenza con il PAT;
- Analisi degli impatti ambientali;
- Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale;
- Misure di attenzione e di mitigazione ambientale;

Tutti gli interventi risultano interessati dal vincolo sismico classe 3.

Nei paragrafi seguenti viene riportata la valutazione puntuale e analitica degli impatti ambientali dei 3 interventi del PI 10 oggetto del presente RAP che non rilevano nel campo di applicazione della procedura di valutazione di cui all'art. 5 del regolamento attuativo in materia di VAS n. 3 del 9 gennaio 2025.

Intervento	5

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede l'ampliamento della Zona B1/37 mediante la riclassificazione dell'area limitrofa da zona agricola di 2.160 mq, al fine di aumentare la potenzialità edificatoria già prevista da 1.200 mc a 1.400 mc (+ 200 mc).

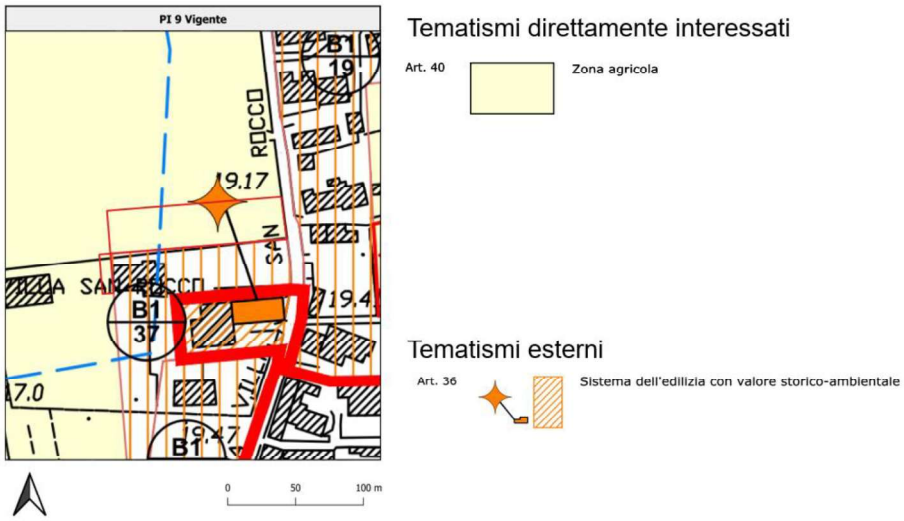

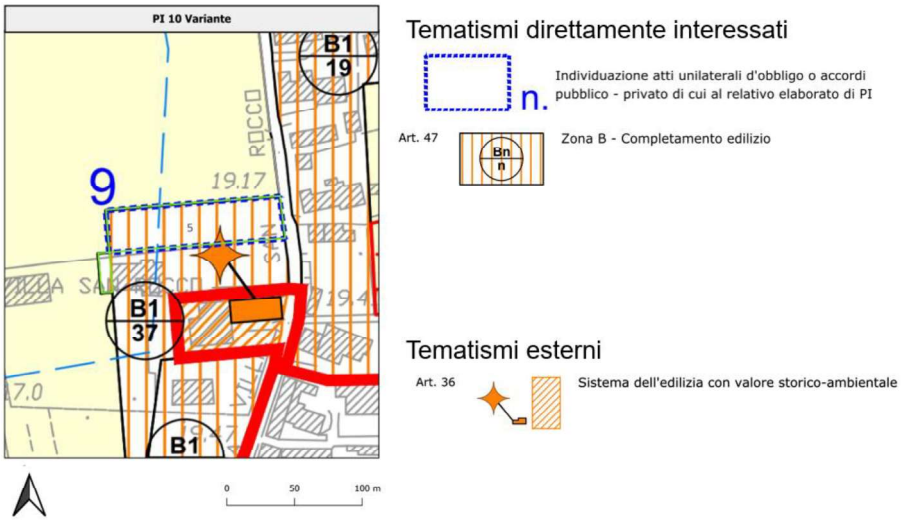

Intervento	5

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo

UsoSuoloRoverchiara
- Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque
- Suoli rimaneggiati e artefatti
- Terreni arabili in aree non irrigue
- Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
- Ville Venete

Intervento	5

Piano di Assetto del Territorio (PAT) - Vigente

Tematismi direttamente interessati

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI DGR 7949/1989 — Art. 9

Tematismi esterni

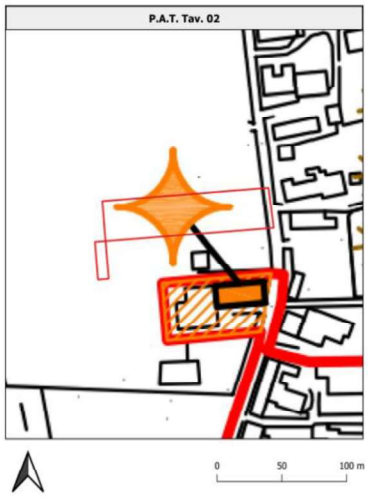

Tematismi direttamente interessati

Tematismi esterni

SISTEMA DELL'EDILIZIA CON VALORE STORICO-AMBIENTALE — Art. 15.3

Tematismi direttamente interessati

AREA ESONDABILE — Art. 10.2.3

2 — AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO 2 — Art. 10.1

4 — AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO 4 — Art. 10.1

Tematismi esterni

Intervento	5

Tematismi direttamente interessati

Barriere Infrastrutturali Art. 12.3

Tematismi esterni

Tematismi esterni

Ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.), art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 14/2017

Stato attuale dei luoghi

Allo stato attuale l'area si presenta in prossimità dell'edificato.
L'ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2020), come *Terreni arabili in aree non irrigue e Tessuto urbano discontinuo con uso misto (Sup. Art. 50%-80%).*
Data la collocazione prossima ad un'area completamente edificata l'ambito risulta già influenzato da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell'aria) più alti rispetto ad aree più marginali del territorio.

Analisi di coerenza con il PAT

L'intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e trasformabilità.
L'intervento interessa la *fascia di rispetto degli allevamenti "Distanza residenze civili".*
L'ambito ricade in *area idonea a condizione tipo 2 e tipo 4 e in area esondabile.*
L'intervento ricade all'interno di *barriere infrastrutturali.*
L'intera area risulta essere esterna agli *ambiti di urbanizzazione consolidata* definiti ai sensi della LR 14/2017.

Analisi degli impatti ambientali

Considerando lo stato attuale del luogo, che risulta essere adiacente all'edificato si valuta che l'intervento non determini impatti ambientali negativi significativi.

Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale

Intervento	5

Nel complesso, l'intervento posto in adiacenza all'urbanizzato, non causa impatti ambientali in quanto si tratta di un solo cambio di zona in ampliamento della sottostante zona B1/37, si valuta dunque che l'intervento non determini impatti ambientali negativi significativi.

Misure di attenzione e mitigazione ambientale

Valgono le misure di cui all'art. 9 del PAT "Allevamenti zootecnici intensivi" secondo cui all'interno delle distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate sono ammessi gli interventi di ampliamento, quelli posti all'interno di un centro storico o di insediamento esistenti, e nel caso in cui tra allevmento e aree di espansione edilizia sia interposto un centro storico p un insediamento residenziale.
Valgono le misure di cui all'art. 10.1 del PAT "Compatibilità geologica: idoneità edificatoria dei terreni"; per le aree con presenza di terrni a caratteristiche geotecniche mediocri e/o scadenti e ridotta soggiacenza della falda (tipo 2), devono essere verificati eventuali interazioni con i corpi idrici sotterranei escludendo la realizzazione di piani interrati. Dovranno essere redatti studi puntuali che possano dimostrare l'effettiva idoneità alla realizzazione degli stessi con l'adozione di sistemi di impermeabilizzazione e la realizzazione di fondazioni speciali o a platea. Per le aree a deflusso difficoltoso e potenzialmente allagabili (tipo 4) devono verificarsi eventuali interazioni coi corpi idrici sotterranei escludendo la realizzazione di piani interrati e devono essere adottate misure di mitigazione e di difesa idraulica.

Per l'intervento n.5 si devono prevedere, in caso di edificazione, una siepe perimetrale in corrispondenza dell'intervisibilità con il contesto tutelato al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico e la tutela del cono visuale.

Villa Veneta in prossimità dell'intervento n.5

Intervento	7

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede la modifica della scheda "Attività Produttiva da confermare n.5":

- Includendo nel perimetro della stessa scheda anche le aree limitrofe in proprietà catastalmente descritte al fg. 2:
  - Mapp. 65 (126 mq);
  - Parte di mapp. 234 esclusa dalla scheda (circa 6459 mq);
  - Mapp. 280 (1506 mq);

  per un totale di 8101 mq di ampliamento del perimetro di scheda, **senza prevedere nuova possibilità edificatoria**;
- Aggiornando la scheda con i dati della nuova ditta (anche in recepimento della DCC n.3 del 04.03.2024);
- Aggiornando la planimetria di progetto.

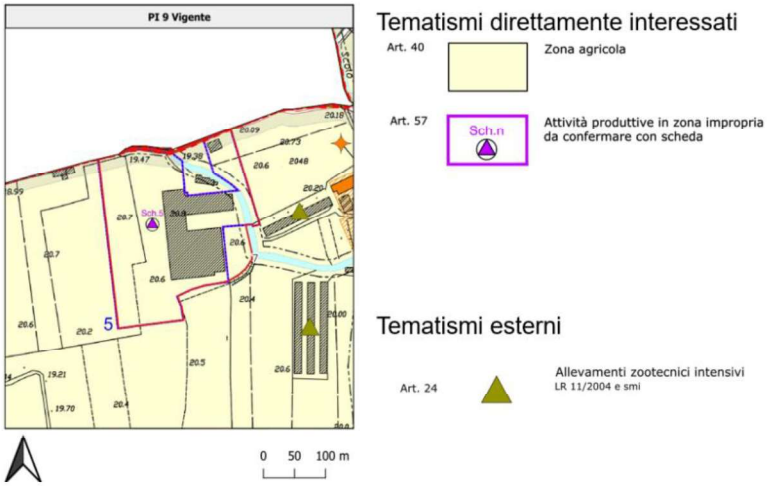

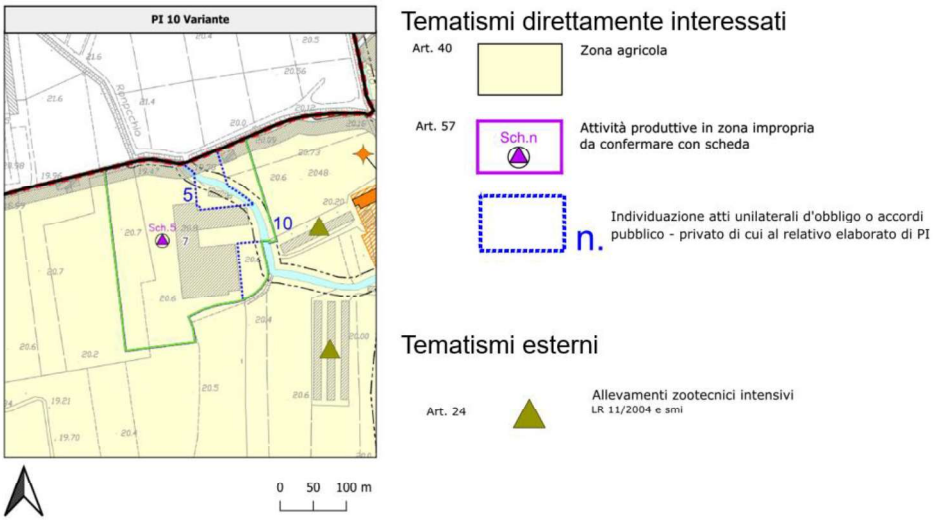

Intervento	7

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo

UsoSuoloRoverchiara
- Altre colture permanenti
- Aree verdi associato alla viabilita
- Insediamenti zootecnici
- Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
- Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
- Terreni arabili in aree irrigue
- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
- Ville Venete

Intervento	7

Piano di Assetto del Territorio (PAT) - Vigente

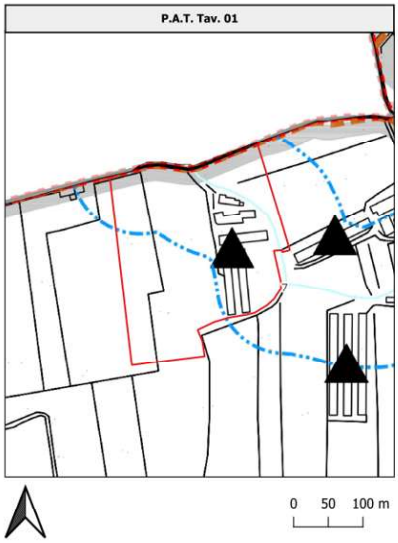

Tematismi direttamente interessati

IDROGRAFIA
ZONA DI TUTELA art. 41 LR 11/2004 — Art. 8.1

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI
DGR 7949/1989 — Art. 9

Tematismi esterni

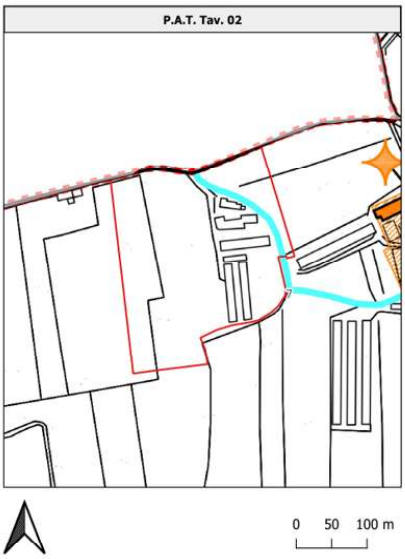

Tematismi direttamente interessati

CORSI D'ACQUA — Art. 11.1

Tematismi esterni

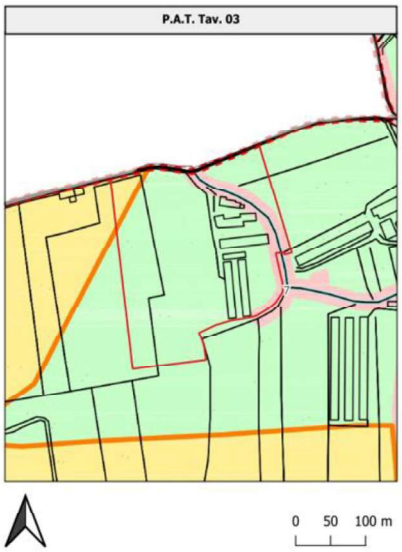

Tematismi direttamente interessati

AREA IDONEA — Art. 10.1

AREA NON IDONEA — Art. 10.1

3 — AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO 3 — Art. 10.1

Tematismi esterni

Intervento	7

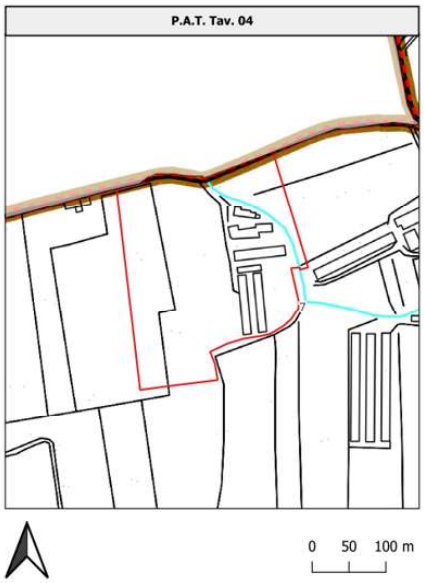

Tematismi direttamente interessati

Tematismi esterni

Tematismi direttamente interessati

Ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.), art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 14/2017

Stato attuale dei luoghi

Allo stato attuale l'area si presenta in parte già edificata.
L'ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2020), come *Insediamenti zootecnici, Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%) e Terreni arabili in aree non irrigue.*
Data la collocazione in una zona produttiva, l'area risulta già influenzata da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell'aria) più alti rispetto ad altre aree più marginali del territorio.

Analisi di coerenza con il PAT

L'intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e trasformabilità.
L'intervento interessa la *Zona di tutela – Idrografia e Allevamenti zootecnici.*
L'ambito ricade in *Corsi d'acqua.*
l'intervento ricade in *Area idonea, area non idonea e in minima parte in area idonea a condizione tipo 3.*
L'intera area risulta essere interna agli *ambiti di urbanizzazione consolidata* definiti ai sensi della LR 14/2017.

Analisi degli impatti ambientali

Considerando lo stato attuale del luogo, che risulta essere in un contesto già in parte edificato e l'ampliamento del perimetro richiesto, si valuta che l'intervento non determini impatti ambientali negativi significativi poiché non viene prevista nuova volumetria.

Intervento	7
Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale	
Nel complesso non causa impatti ambientali in quanto si tratta di un ampliamento del perimetro dell'attività produttiva senza nuova volumetria, si valuta dunque che l'intervento sia sostenibile dal punto di vista ambientale.	
Misure di attenzione e mitigazione ambientale	
L'intervento, essendo solamente una modifica della scheda "Attività Produttiva da confermare n.5", non è soggetto a misure di attenzione e mitigazione ambientale dal momento in cui non è prevista nessuna nuova possibilità edificatoria. Tuttavia, in relazione alla vicinanza con il contesto figurativo Ville Venete per l'intervento n.7 si devono prevedere, in caso di edificazione, una siepe perimetrale in corrispondenza dell'intervisibilità con il contesto tutelato al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico e la tutela del cono visuale.	

Villa Veneta presente in prossimità dell'intervento n.7

Intervento	11

Descrizione dell'intervento

L'intervento prevede per la ZTO D2/4 produttiva di espansione con obbligo di PUA decaduta ai sensi dell'art. 18, LR 11/2004: considerata la richiesta di proroga presentata dall'avente titolo e del PUA in Variante PI e degli adeguamenti della Var. 10 PI:

- Mantenimento della zona produttiva;
- Modificato il perimetro di Piano Urbanistico attuativo di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata – art. 60 NTO (attualmente il PUA è approvato ma non convenzionato), interessante la ZTO D2/4;
- Modifica l'indicazione dello Schema direttore viabilità di progetto – art. 75 NTO;
- Distinti i due ed autonomi ambiti di intervento, denominati D2/4 con PUA di iniziativa privata e D1/13 produttiva di completamento (considerata che è già edificata e urbanizzata);
- Nelle NTO all'art. 69 Zona D2 economico-produttiva di espansione viene modificata l'indicazione dell'altezza massima consentita per tutte le ZTO D2, per tutte le destinazioni d'uso consentite, da 10 ml a 14 ml.

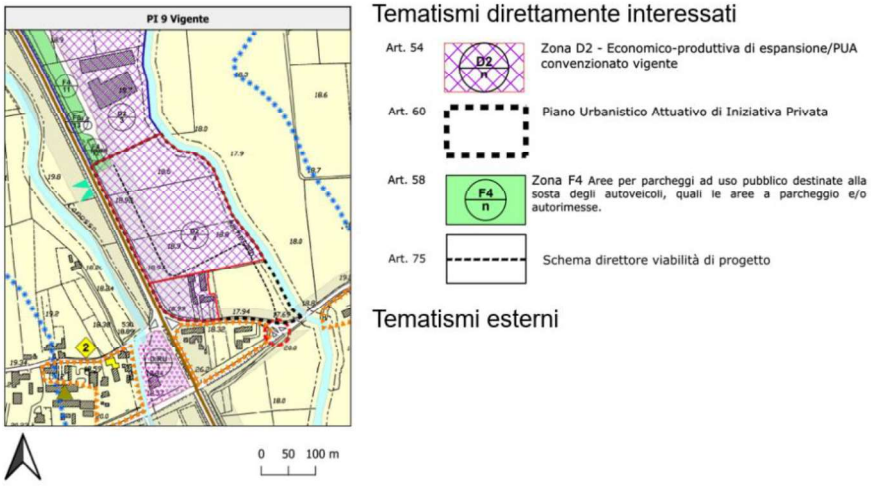

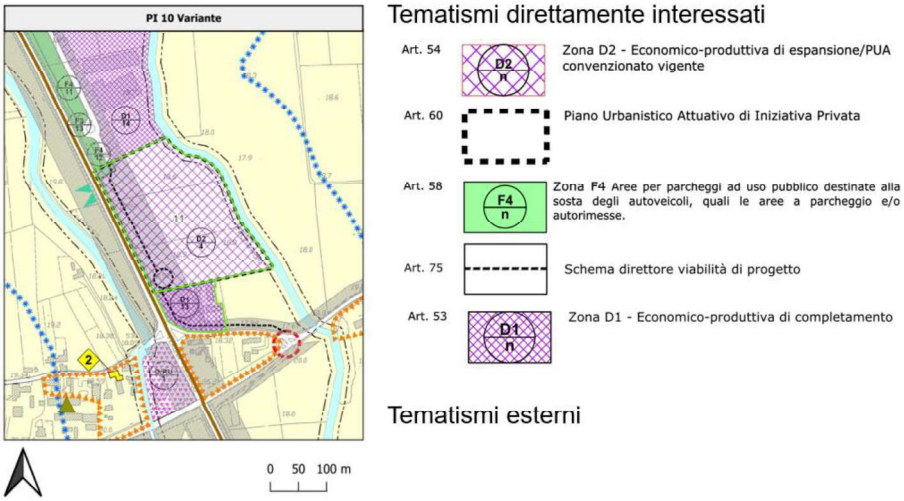

Intervento	11

Inquadramento: ortofoto, uso del suolo

UsoSuoloRoverchiara
- Aree adibite a parcheggio
- Aree destinate ad attivita industriali e spazi annessi
- Frutteti
- Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
- Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
- Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
- Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione
- Terreni arabili in aree irrigue
- Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)

Intervento	11

Piano di Assetto del Territorio (PAT) - Vigente

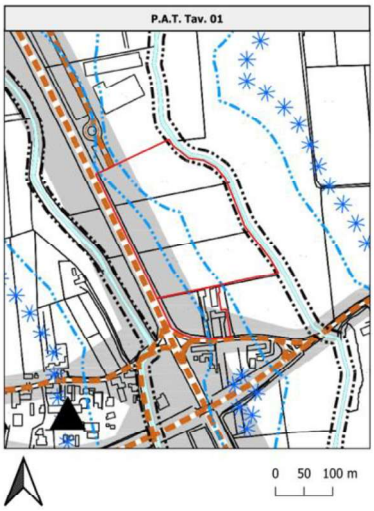

Tematismi direttamente interessati

IDROGRAFIA
ZONA DI TUTELA art. 41 LR 11/2004 Art. 8.1

IDROGRAFIA
SERVITÙ IDRAULICA RD 368/1904 e RD 523/1904 Art. 8.1

VINCOLO PAESAGGISTICO
D.Lgs. 42/2004 - CORSI D'ACQUA Art. 5.1

Tematismi esterni

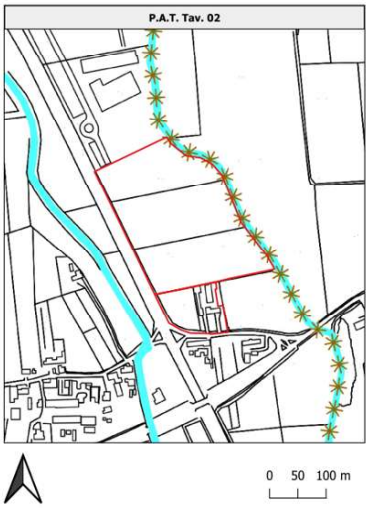

Tematismi direttamente interessati

Tematismi esterni

AREE DI PREGIO NATURALISTICO AMBIENTALE Art. 11.2

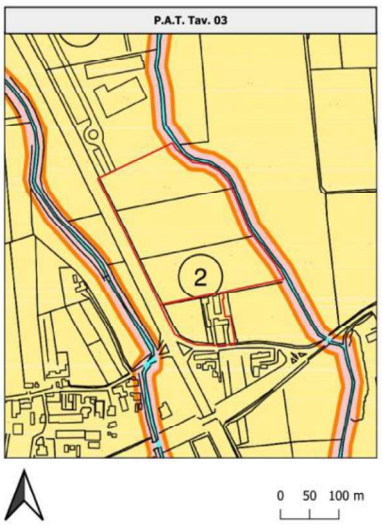

Tematismi direttamente interessati

2 AREA IDONEA A CONDIZIONE TIPO 2 Art. 10.1

Tematismi esterni

AREA NON IDONEA Art. 10.1

Intervento	11

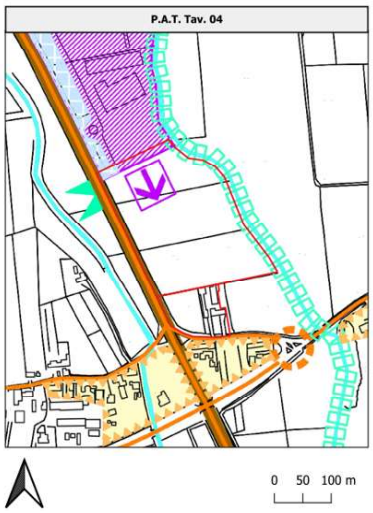

Tematismi direttamente interessati

Linee preferenziali di sviluppo insediativo sistema produttivo — Art. 17.7

Tematismi esterni

Corridoi ecologici secondari — Art. 12.2

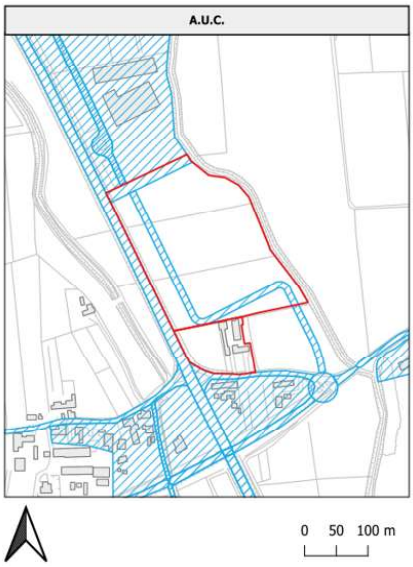

Tematismi direttamente interessati

Ambiti di urbanizzazione consolidata (A.U.C.), art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 14/2017

Stato attuale dei luoghi

Allo stato attuale l'area si presenta come un seminativo.
L'ambito è classificato secondo la Carta di Uso del suolo della Regione Veneto (2020), come *Terreni arabili in aree irrigue e Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%).*
Data la collocazione in una zona marginale del territorio, l'area risulta influenzata da livelli di pressione ambientale (rumore, qualità dell'aria) minori rispetto ad altre aree più centrali del territorio.

Analisi di coerenza con il PAT

L'intervento risulta coerente con il PAT vigente, alla luce delle verifiche su vincoli, invarianti, fragilità e trasformabilità.
L'intervento ricade in *zona di tutela-idrografia e servitù idraulica, e in vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004).*
L'ambito ricade in *area idonea a condizione di tipo 2.*
L'intervento interessa *linee preferenziali di sviluppo insediativo sistema produttivo.*
L'intera area risulta essere interna in minima parte agli *ambiti di urbanizzazione consolidata* definiti ai sensi della LR 14/2017.

Analisi degli impatti ambientali

Considerando lo stato attuale dei luoghi, che viene considerata in parte già edificata e in parte già PUA approvato ma non convenzionato, si valuta che l'intervento risulta non avere effetti sui sistemi ambientali.

Intervento	11
Giudizio complessivo di sostenibilità ambientale	
Nel complesso, l'intervento posto in adiacenza all'urbanizzato, non causa impatti ambientali, si valuta dunque che l'intervento sia sostenibile dal punto di vista ambientale in quanto il PUA è già stato approvato.	
Misure di attenzione e mitigazione ambientale	
Valgono le misure di cui all'art. 10.1 del PAT "Compatibilità geologica: idoneità edificatoria dei terreni"; per le aree con presenza di terrni a caratteristiche geotecniche mediocri e/o scadenti e ridotta soggiacenza della falda (tipo 2), devono essere verificati eventuali interazioni con i corpi idrici sotterranei escludendo la realizzazione di piani interrati.	

9.2 Analisi comparativa e valutazione delle norme

Nel seguito viene proposta l'analisi di tutte le modifiche apportate alle Norme Tecniche Operative del PI n.10. Le porzioni di testo interessate dalle modifiche in oggetto vengono evidenziate in azzurro.
Nella colonna "Valutazione effetti ambientali" viene proposta un'analisi dei possibili effetti di carattere ambientale derivanti dalla modifica normativa.
Le modifiche normative del piano non determinano alcun effetto ambientale

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
Art. 11.1 Aree del P.G.R.A. – Area fluviale Nella Tav. di PI è stata recepita l'area di pericolosità ***Area fluviale*** del P.G.R.A. – Piano Gestione Rischio Alluvioni (redatto dall'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016 e per il quale con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 29 di data 4 febbraio 2022 è stato adottato il suo primo aggiornamento), per la quale sono fatte salve e si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione del P.G.R.A., che in particolare: • all'art. 2 definisce: – "rischio": probabilità che un fenomeno naturale o indotto dall'attività dell'uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, le infrastrutture o altri beni in un certo periodo di tempo e in una data area; – "pericolosità": probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in n certo periodo di tempo e in una data area; • all'art. 10 disciplina le aree fluviali.	**MOD-A_01 (ART. 11.1, PAG 10 NTO)** Introduzione aggiornamento "Area fluviale" del PGRA, nuove definizioni di "rischio" e "pericolosità". Viene riportato l'articolo 10 – Aree fluviali delle norme del PGRA. Nessun effetto ambientale atteso.

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
Si riporta qui di seguito l'art. 10 delle Norme del PGRA: *ARTICOLO 10 – AREE FLUVIALI* *1. Nelle aree fluviali possono essere consentiti previa autorizzazione idraulica della competente amministrazione regionale, laddove prevista, esclusivamente interventi funzionali:* *a. alla navigazione interna e da diporto;* *b. all'utilizzo agricolo dei terreni;* *c. alla difesa o mitigazione del rischio;* *d. alla realizzazione di infrastrutture di rete/tecniche/viarie relative a servizi pubblici essenziali, nonché di piste ciclopedonali, non altrimenti localizzabili e in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;* *e. alla realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;* *f. all'asportazione di materiale litoide per la regimazione e la manutenzione idraulica.* *2. L'attuazione degli interventi di cui al comma 1 lett. c) d) e) che interferiscono con la morfologia in atto o prevedibile del corpo idrico è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punto 3.1).* *3. Fino alla predisposizione dei programmi di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità di bacino fornisce alla competente amministrazione regionale il proprio parere in merito agli interventi di cui al comma 1 lett. f) che comportino un prelievo pari o superiore a 20.000 mc. Ai fini del rilascio del parere è richiesta la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punto 3.2).* *4. L'amministrazione regionale provvede direttamente alla programmazione e alla realizzazione di interventi sulle opere idrauliche nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge.* *5. Gli interventi di cui al comma 1 non devono comunque determinare:* *a. riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico;* *b. situazioni di pericolosità in caso di sradicamento o trascinamento di strutture o vegetazione da parte delle acque.*	

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
40.2 Allevamenti zootecnici non intensivi I fabbricati ad uso allevamento zootecnico non intensivo, essendo equiparati a tutti gli effetti alle altre strutture agricolo-produttive, possono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto per le strutture agricolo-produttive dalle presenti norme tecniche operative. L'accertamento della condizione di non intensività di un allevamento deve essere attestata dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura in seguito alla presentazione di un "piano aziendale", a firma di un agronomo o tecnico abilitato, così come previsto dalla LR 11/2004. Per i nuovi centri ~~Gli allevamenti~~ zootecnici non intensivi si dovranno rispettare i vincoli e le distanze di seguito indicate: • altezza massima fuori terra della linea di gronda inferiore a 7,50 m e comunque non superiore all'altezza degli edifici di interesse storico e ambientale presenti nell'aggregato abitativo; tale altezza può essere superata nel caso di silos con giustificazione motivata dalla relazione agronomica; • distanze: - minime dai confini di proprietà ≥ 25 m - minime dagli edifici residenziali aziendali ≥ 10 m; tale distanza è riducibile a 5 m se tra residenza e stalla sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali - minime dagli edifici residenziali extra-aziendali ≥ 50 m - minime dalle zone extra agricole ≥ 50 m - minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice della Strada.	**MOD-A_02 (ART. 40.2, PAG 57 NTO)** Introduzione specificazione per i nuovi centri zootecnici. <u>Nessun effetto ambientale atteso.</u>

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
40.4 Strutture agricolo-produttive Per le strutture agricolo-produttive si prescrive: a. altezza della linea di gronda non superiore a 7,50 m dal piano campagna; potranno inoltre essere consentite altezze superiori a tale limite per comprovate, motivate e particolari esigenze agricolo-produttive fino comunque ad un massimo di 12,00 m dal piano campagna; in ogni caso non si potrà superare l'altezza degli edifici di interesse storico-ambientale presenti nell'aggregato abitativo; b. distanze: - minime dai confini di proprietà ≥ 5 m - minima tra edifici ≥ 10 m ove non in aderenza ad altro edificio preesistente - minime dagli edifici residenziali aziendali ≥ 10 m; tale distanza è riducibile a 5 m se tra residenza e stalla sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali - minime dagli edifici residenziali extra-aziendali ≥ 50 m; tale distanza è riducibile se tra residenza e fabbricato sia interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali - minime dal confine stradale = valgono le prescrizioni di cui al DM n.1404 del 01/04/68 e del Codice della Strada. c. coperture con tetti a falde in coppi di laterizio a canale o equivalenti, escluse quelle in cemento, e per comprovate, motivate e particolari esigenze anche coperture in lamiera ondulata colorata; d. divieto di adottare soluzioni con finestre a nastro consentendo forometrie esterne tradizionali tipiche della zona rurale: la deroga potrà essere concessa per comprovata esigenza sanitaria; e. strutture metalliche a vista per serre fisse e mobili. L'edificazione dovrà inoltre essere realizzata in armonia con le prescrizioni contenute nel "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale". Per fabbricati ad uso allevamento potranno essere consentite, previo parere positivo da parte del Consiglio Comunale, deroghe alle distanze (fatte salve le distanze previste dalla DGR 856/2012 e s.m.i.), alle modalità costruttive e tipologiche edilizie disciplinate dalle presenti N.T.O. e dal Prontuario in caso di comprovate esigenze agricole – produttive, di utilizzo di innovazioni tecnologie e di miglioramento del benessere animale, il tutto dimostrato da apposito studio redatto ed asseverato da professionista specializzato abilitato in materia che dimostri che la soluzione proposta è effettivamente migliore rispetto a quella che si avrebbe utilizzando le modalità costruttive e tipologiche edilizie tradizionali.	**MOD-A_03 (ART. 40.4, PAG 58 NTO)** Integrazione di prescrizioni per le distanze in coerenza con la DGR 856/2012. Nessun effetto ambientale atteso.
Art. 47 Zona territoriale omogenea di completamento edilizio B	

<table>
<tr><th>Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)</th><th>Valutazione effetti ambientali</th></tr>
<tr><td>

[…]

<table>
<tr><th colspan="2">ZTO di completamento edilizio B1</th></tr>
<tr><td>Indice di edificabilità fondiaria</td><td>1,50 mc/mq</td></tr>
<tr><td>Numero piani</td><td>3</td></tr>
<tr><td>H max dei fabbricati</td><td>10,5 m</td></tr>
<tr><td>Superficie minima a servizi</td><td>Art.31 LR 11/2004</td></tr>
<tr><td>Distanza minima dal confine stradale</td><td>DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68</td></tr>
<tr><td>Distanza minima dai confini</td><td>H/2 con minimo m 5,00</td></tr>
<tr><td>Distanza minima tra fabbricati</td><td>minimo m 10,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">B1/23:
- Indice di edificabilità fondiaria: 2 mc/mq</td></tr>
<tr><td colspan="2">B1/32:
- Numero piani: 2
- H max dei fabbricati: 7,50 m</td></tr>
<tr><td colspan="2">ZTO di completamento edilizio B1/33</td></tr>
<tr><td>Indice di edificabilità fondiaria</td><td>0,8 mc/mq</td></tr>
<tr><td>Numero piani</td><td>2</td></tr>
<tr><td>H max dei fabbricati</td><td>7,50 m</td></tr>
<tr><td>Superficie coperta</td><td>35%</td></tr>
<tr><td>Superficie minima a servizi</td><td>Art.31 LR 11/2004</td></tr>
<tr><td>Distanza minima dal confine stradale</td><td>DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68</td></tr>
<tr><td>Distanza minima dai confini</td><td>H/2 con minimo m 5,00</td></tr>
<tr><td>Distanza minima tra fabbricati</td><td>minimo m 10,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">B1/34 (ex ZTO C1/1):
- Volumetria predeterminata: 900 mc oltre al volume esistente.
- Numero piani: 2
- H max dei fabbricati: 7,50 m</td></tr>
<tr><td colspan="2">B1/37 (ex ZTO C1/5):
- Volumetria predeterminata: ~~1.200~~ 1400 mc oltre al volume esistente.
- Numero piani: 2
- H max dei fabbricati: 7,50 m
La porzione di area ricadente nell'ambito di aree esondabili è vincolata alla destinazione di verde privato.</td></tr>
</table>

</td><td>

MOD-A_04 (ART. 47, PAG 86 NTO)
Incremento della cubatura in ZTO B1/37. Nessun effetto ambientale atteso.

</td></tr>
<tr><td>

Art. 48 Zona territoriale omogenea di completamento edilizio C1

[…]

</td><td></td></tr>
</table>

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
	MOD-A_05 (ART. 48, PAG 89 NTO) Integrazione della nuova norma della scheda. Nessun effetto ambientale atteso.
	MOD-A_06 (ART. 48, PAG 89 NTO) Integrazione della disciplina di *Parametri di interventi.* Nessun effetto ambientale atteso.

ZTO C1/6 *(ex ZTO C2/3)*	
Indice di edificabilità fondiaria	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

- Attuazione tramite intervento edilizio diretto (IED) di progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio che prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione nel rispetto dei parametri sopra descritti, con cambio d'uso a destinazioni residenziali e compatibili, come consentite per le ZTO C1 dalle presenti norme, con reperimento degli standards ai sensi di legge.
- L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.

ZTO C1/7 *(ex ZTO C2/1)* e C1/8 *(ex ZTO C2/2)*
Per tali zone l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA.

<table>
<tr><th>Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)</th><th>Valutazione effetti ambientali</th></tr>
<tr><td>

Art. 53 Zona D1 economico – produttiva di completamento

ZTO D1/12 *(ex ZTO D2/2)*

Per tale zona l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA, in particolare le prescrizioni di seguito riportate:

Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	10 m
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione.
- Le aree a standard della lottizzazione dovranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434, che ha una profondità di m 60, comprendente altresì gli spazi esistenti tra lo scolo denominato Canossa e la Superstrada, con adeguata sistemazione ambientale per la tutela dello stesso corso d'acqua.
- Al fine di non aggravare la viabilità, deve essere realizzato un accesso all'area senza accedere direttamente e creare nuovi flussi di traffico dalla SS434 e senza interessare la zona della corte limitrofa gestendo la viabilità in maniera unitaria con l'adiacente comparto.

ZTO D1/14 *(ex ZTO D2/3)*

Per tale zona l'edificazione, essendo trascorso il periodo di validità stabilito dalla convenzione del relativo PUA, può essere realizzata continuando ad applicare le definizioni stereometriche, i parametri edilizi e quelli urbanistici propri degli stessi PUA, in particolare le prescrizioni di seguito riportate:

Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	10 m
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione tra le nuove fabbriche e la strada.
- Le aree a standard della lottizzazione potranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434 in analogia all'area produttiva adiacente esistente.
- L'accessibilità all'area produttiva non potrà avvenire direttamente dalla SS434, si dovrà proseguire la viabilità della lottizzazione esistente adiacente.

</td><td>

MOD-A_07 (ART. 53, PAG 97 NTO)
Integrazione della disciplina di *Parametri di interventi*. <u>Nessun effetto ambientale atteso</u>

</td></tr>
<tr><td>

Art. 58 La Città Pubblica

[…]

</td><td>

MOD-A_08 (ART 58 PAG.103 NTO)
Integrazione NTO di PI relativa alla possibilità di iniziativa privata o mista, oltre a quella pubblica già prevista, per gli

</td></tr>
</table>

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
ZONA F3/16 Zona umida soggetta a Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata o mista destinata a zona F3 Il PI individua la zona umida situata in prossimità del confine meridionale del territorio comunale (ATO A2.4) laddove sono presenti specchi d'acqua freatici formatisi da alcune fosse di cava dismesse (bacini lacustri) e la classifica Zona F3/16 e l'assoggetta a Piano Particolareggiato di tipo ambientale che sarà ~~esclusivamente~~ di iniziativa pubblica o privata o mista. Il Piano Particolareggiato ~~di iniziativa pubblica~~ è finalizzato ~~all'acquisizione~~ alla esecuzione delle aree necessarie per la realizzazione di verde ~~pubblico~~ didattico con funzioni scientifico culturali da destinare alla fruizione pubblica in particolare didattica. Il Piano Particolareggiato dovrà contenere tutte le disposizioni per la tutela e la valorizzazione della zona umida di cui all'Art. 27 delle presenti norme, anche ai fini della conservazione della biodiversità presente in tale particolare contesto. Il Piano Particolareggiato preciserà l'organizzazione complessiva dell'area, anche in riferimento alla fruizione collettiva della stessa, individuerà percorsi naturalistici, percorsi didattico culturali con punti di osservazione della flora e della fauna (nature watching) e quant'altro previsto nelle presenti norme per le zone umide (Art. 27) e per le aree di stepping stones (Art. 25). Il Piano Particolareggiato individuerà, inoltre, le specifiche attrezzature e le eventuali modeste strutture di supporto alla fruizione pubblica dell'area. Viene allegata una scheda progetto, predisposta dall'Amministrazione Comunale di Roverchiara, che prefigura gli interventi previsti per tale area a verde pubblico finalizzati ad indirizzare la progettazione urbanistica e ambientale, che avverrà a maggior livello di definizione in sede di redazione del Piano Particolareggiato ~~di iniziativa pubblica~~.	interventi in zona F3/16. Nessun effetto ambientale atteso.

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
~~**ZONA F3/18 Fattoria didattica ed annesse attrezzature**~~ ~~Zona destinata a fattoria didattica ed attrezzature annesse a tale attività, quali aule didattiche, aree di servizio (aree per il gioco, ricovero bici, servizi igienici, ...), depositi per il foraggio, strutture e coperture per il ricovero di vari animali (ovini, equini, suini, bovini, animali da cortile,...).~~ ~~La presente Zona potrà attuarsi esclusivamente previo Piano Urbanistico Attuativo che preveda la distribuzione delle attività consentite, l'organizzazione e la fruizione delle aree scoperte con eventuali percorsi distributivi, eventuali scoline e rimboschimento (che dovrà avvenire solamente con l'utilizzo di piante autoctone) e quanto altro previsto e consentito per la Zona stessa.~~ ~~E' consentita una volumetria massima realizzabile per le destinazioni consentite di 3.000,00 mc da comporsi e rendere coerente al contesto ambientale circostante esistente, presentando una qualità architettonica-formale adeguata e con l'uso di materiali tradizionali, tipici della zona agricola e con una altezza media interna di 3,00 ml.~~ ~~Tutti gli interventi previsti, sia edificatori che delle aree scoperte, dovranno essere realizzati rispettando le caratteristiche e le indicazioni relative al territorio agricolo di cui all'art.40 delle presenti Norme e al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.~~ ~~Dovranno essere individuati e dimensionati standard in riferimento alle funzione ammesse previste.~~ ~~Dovranno essere adottare opere architettoniche e/o di mitigazione ambientale al fine di limitare gli effetti negativi come rumori, odori, ... e dovranno essere specificare le modalità di smaltimento dei reflui zootecnici.~~ ~~In caso di cessazione o trasferimento dell'attività è concesso il subentro dello stesso tipo di attività ma non il subentro di altre attività. In caso di cessazione o trasferimento senza il suddetto subentro, è obbligatoria la demolizione di tutte le strutture realizzate ed il ripristino dei luoghi.~~	**MOD-A_09 (ART 58 PAG.103 NTO)** Stralcio della disciplina della ZTO F3/18 in seguito all'eliminazione della precedente previsione. <u>Nessun effetto ambientale atteso.</u>
Art. 63 Piani urbanistici attuativi convenzionati vigenti **[...]**	**MOD-A_10 (ART 63 PAG.109 NTO)** Stralcio del piano di lottizzazione in zone C2/1, C2/2, D2/2 e D2/3. <u>Nessun effetto ambientale atteso.</u>

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
4) Negli elaborati grafici del PI sono riportati puntualmente i Piani Urbanistici Attuativi realizzati e/o convenzionati per i quali sono ancora vigenti le previsioni dei rispettivi strumenti urbanistici attuativi. Essi sono elencati di seguito con riferimento agli estremi degli *Atti di approvazione e di convenzione*: ~~**C2/1:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.17 del 25.06.2003 e convenzione urbanistica rep. n.114516 del 24.03.2003 del notaio dott. Macchi Sergio.~~ ~~Sono confermate e valgono le previsioni del PUA vigente.~~ ~~**C2/2:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.16 del 10.04.2002 e convenzione urbanistica rep. n.9419 del 22.05.2006 del notaio dott. Salvatore Lorenzo.~~ ~~Sono confermate e valgono le previsioni del PUA vigente.~~ ~~**D2/2:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.31 del 03.11.1999 e convenzione urbanistica rep. n.437 del 23.05.2000 del notaio avv. Cristiano Casalini.~~ ~~Per il presente piano valgono i parametri del PUA vigente e le prescrizioni che di seguito vengono riportati:~~ ~~Indice di edificabilità territoriale: 0,60 mq/mq~~ ~~Rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria~~ ~~H max dei fabbricati: 10 m~~ ~~Superficie minima a servizi: Come da PUA vigente~~ ~~Distanza minima dal confine stradale: DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68~~ ~~Distanza minima dai confini: H/2 con minimo m5,00~~ ~~Distanza minima tra fabbricati: minimo m10,00~~ ~~- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione.~~ ~~- Le aree a standard della lottizzazione dovranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434, che ha una profondità di m 60, comprendente altresì gli spazi esistenti tra lo scolo denominato Canossa e la Superstrada, con adeguata sistemazione ambientale per la tutela dello stesso corso d'acqua.~~ ~~- Al fine di non aggravare la viabilità, deve essere realizzato un accesso all'area senza accedere direttamente e creare nuovi flussi di traffico dalla SS434 e senza interessare la zona della corte limitrofa gestendo la viabilità in maniera unitaria con l'adiacente comparto.~~	

<table>
<tr><th>Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)</th><th>Valutazione effetti ambientali</th></tr>
<tr><td>

~~**D2/3:** Piano di lottizzazione, approvato con deliberazione consiliare n.8 del 06.03.2002 e convenzione urbanistica rep. n.2170 del 31.07.2002 del notaio avv. Cristiano Casalini.~~
~~Per il presente piano valgono i parametri del PUA vigente le prescrizioni che di seguito vengono riportati:~~

~~Indice di edificabilità territoriale~~	~~0,60 mq/mq~~
~~Rapporto di copertura~~	~~50% della superficie fondiaria~~
~~H max dei fabbricati~~	~~10 m~~

~~Superficie minima a servizi~~	~~Come da PUA vigente~~
~~Distanza minima dal confine stradale~~	~~DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68~~
~~Distanza minima dai confini~~	~~H/2 con minimo m5,00~~
~~Distanza minima tra fabbricati~~	~~minimo m10,00~~

~~- Deve essere garantita una fascia di rispetto inedificabile di 60 m dalla SS 434 e prevista la realizzazione di una quinta alberata come elemento di mediazione tra le nuove fabbriche e la strada.~~
~~- Le aree a standard della lottizzazione potranno essere concentrate lungo la fascia di rispetto della SS434 in analogia all'area produttiva adiacente esistente.~~
~~- L'accessibilità all'area produttiva non potrà avvenire direttamente dalla SS434, si dovrà proseguire la viabilità della lottizzazione esistente adiacente.~~

</td><td></td></tr>
<tr><td>

Art. 67 Zona territoriale omogenea di espansione edilizia C2 **[…]**

ZTO espansione edilizia C2	
Indice di edificabilità territoriale	1 mc/mq
Numero piani	2
H max dei fabbricati	7,50 m
Superficie minima a servizi	Art. 31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m 5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m 10,00

~~**C2/3:**~~
~~- Obbligo di Piano Urbanistico Attuativo con progetto di riqualificazione urbanistica e riordino edilizio per la demolizione dell'edificio dismesso ex Consorzio Agrario.~~
~~- L'accesso all'area dovrà avvenire esclusivamente dalla viabilità esistente a servizio anche delle zone residenziali circostanti che dovrà essere opportunatamente adeguata al nuovo flusso di traffico.~~
~~**C2/4:**~~
- ~~Dovrà essere realizzata a carico dei lottizzanti una viabilità di penetrazione come da schema direttore individuato nella Tavola 1 del PI.~~

</td><td>

MOD-A_11 (ART 67 PAG.112 NTO)
Stralcio dell'obbligo di PUA per le zone C2/3 e C2/3. <u>Nessun effetto ambientale atteso.</u>

</td></tr>
<tr><td>

Art. 69 Zona D2 economico-produttiva di espansione
[…]

</td><td>

MOD-A_12 (ART 69 PAG.115 NTO)
Modifica parametro altezza massima dei fabbricati.

</td></tr>
</table>

Estratto norme PI n. 10 con evidenza modifiche (in giallo)	Valutazione effetti ambientali
	Nessun effetto ambientale atteso.

ZTO Industriale – Artigianale di espansione D2

Indice di edificabilità territoriale	0,60 mq/mq
Rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria
H max dei fabbricati	~~10 m~~ 14 m
Superficie minima a servizi	Art.31 LR 11/2004
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima tra fabbricati	minimo m10,00

Sono ammesse, nella misura massima del 20% della Superficie Fondiaria definita dal Piano Attuativo, attività ricettive-alberghiere, ristoro, sale convegni, uffici direzionali e attività di svago per la fruizione del tempo libero, purché puntualmente previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo Obbligatorio unitario, con i seguenti indici geometrici e stereometrici:

Indice di edificabilità fondiaria	1,50 mc/mq
Superficie coperta	35% della superficie fondiaria
Superficie minima a servizi	Art.31 LR 11/2004
H max dei fabbricati	~~10 m~~ 14 m
Numero piani	3
Distanza minima dal confine stradale	DLgs 285/92, DPR 495/92, DM 1444/68
Distanza minima dai confini	H/2 con minimo m5,00
Distanza minima dai fabbricati	minimo m10,00

Il Piano Urbanistico Attuativo Obbligatorio dovrà prevedere la localizzazione, oltre che il dimensionamento, degli standard necessari in rapporto al tipo di attività da insediare, onde organizzare un intervento funzionale ed organico alle specifiche funzioni previste. Per quanto riguarda le strutture ricettive-alberghiere, le stesse dovranno essere dotate inoltre di Parcheggi Privati nella misura di 1 posto macchina ogni camera.

9.3 Analisi delle modifiche agli usi del suolo nel territorio comunale

Un aspetto fondamentale nella valutazione della sostenibilità ambientale di un piano riguarda la modifica delle destinazioni d'uso del territorio. Nel presente paragrafo vengono valutati gli impatti complessivi del PI n.10 in termini di superficie territoriale complessiva trasformata.

Si precisa fin da subito che le valutazioni che seguono non riguardano il consumo di suolo dal punto di vista "urbanistico", che viene definito secondo le disposizioni della LR 14/2017. In questa sede si intendono valutare le trasformazioni del territorio determinate dagli interventi del PI rispetto allo stato reale attuale dei luoghi, indipendentemente dalle deroghe previste dall'art. 12 della LR 14/2017.

Per ciascun ambito di intervento (nelle schede di valutazione presentate al precedente Paragrafo 9.1), è stato condotto un approfondimento sulle porzioni realmente interessate dalle trasformazioni ed è stato valutato l'uso del suolo reale attuale, sulla base di sopralluoghi e della cartografia regionale.
Nella tabella seguente vengono riassunte le tipologie di uso del suolo che caratterizzano attualmente gli ambiti oggetto di trasformazione.

Allo stato attuale, il 31% delle superfici interessate dagli ambiti di questi interventi risulta già artificializzata (codice CLC liv. I = 1), mentre il 69% risulta interessata da usi del suolo di tipo agricolo (codice CLC liv. I = 2). Nessuna delle superfici interessa aree di tipo naturale o semi-naturale (codice CLC liv. I = 3,4,5).

Usi del suolo nell'ambito di intervento – Stato ATTUALE

	112	121	122	211	212	231	**Totale complessivo**
	Tessuto urbano discontinuo	Aree industriali o commerciali	Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori	Seminitavi in aree non irrigue	Seminitavi in aree irrigue	Prati stabili	
5	169,79			2123,64			2293,43
7	5612,56	23270,06	1584,19		27175,14		57641,95
11	3743,99		1921,13		51551,93	1028,13	58245,17
Totale complessivo	9526,34	23270,06	3505,32	2123,64	78727,07	1028,13	118180,55

Usi del suolo nell'ambito di intervento – Stato di PROGETTO

	112	121	122	211	212	224	231	**Totale complessivo**
	Tessuto urbano discontinuo	Aree industriali o commerciali	Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori	Seminitavi in aree non irrigue	Seminitavi in aree irrigue	Altre colture permanenti	Prati stabili	
5	669,94			1623,54				2293,48
7	0,90	22518,93	22509,35		103,19	12509,50		57641,87
11	3557,37	23029,67	21203,56		10454,60		0,00	58245,20
Totale complessivo	4228,21	45548,60	43712,91	1623,54	10557,79	12509,50	0,00	118180,55

Nel complesso, gli interventi del PI determinano la trasformazione di 57.187,99 mq di superfici attualmente ad uso agricolo (codice CLC liv. I = 2).
La tabella seguente evidenzia l'entità delle trasformazioni rispetto alla superficie complessiva di ciascun uso del suolo nel territorio comunale di Roverchiara.

Variazione di uso del suolo determinata dal PI 10 rispetto allo stato attuale

		Superficie comunale variante PI10 ha	Variazione per attuazione PI 10	Modifiche Variante PI (%)
112	Tessuto urbano discontinuo	0,42	-5.298,13	-0,63%
121	Aree industriali o commerciali	4,55	+22.278,54	+2,72%
122	Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori	4,37	+40.207,59	+12,97%
211	Seminitavi in aree non irrigue	0,16	-500,10	-0,01%
212	Seminitavi in aree irrigue	1,06	-68.169,27	-0,78%
224	Altre colture permanenti	1,25	+12.509,50	+1,18%
231	Prati stabili	0,00	-1.028,13	-0,12%

	Superficie attuale nel Comune (mq)	Variazione per attuazione PI 10	Variazione (%)
Tot artificiale (CLC livl = 1)	1.977.173,0	57.187,99	+2,89%
Tot agricolo (CLC livl = 2)	14.915.235,0	-57.188,00	-0,00%
Tot naturale (CLC livl = 3,4,5)	0,0	0,00	+0,00%

A livello dell'intero territorio comunale, questa analisi conferma la sostenibilità del PI 10 dal punto di vista ambientale, in quanto esso prevede minimi aumenti delle superfici di tipo artificiale (complessivamente +2,89%).

9.4 Riepilogo degli effetti del Piano e misure di attenzione ambientale

Nei capitoli precedenti sono stati analizzati gli impatti ambientali determinati da ciascun intervento previsto dal PI n.10, tramite apposite schede di valutazione.
In questo paragrafo vengono riassunti gli impatti del Piano nel suo complesso, e richiamate le relative misure di attenzione ambientale già parte integrante del Piano adottato.

Di seguito viene presentata una tabella nella quale sono state riassunte per ciascuna componente ambientale le sensibilità individuate, i potenziali impatti determinati dall'attuazione degli interventi del piano e le eventuali misure di attenzione/mitigazione ambientale adottate, volte a garantire la sostenibilità del piano medesimo.

SISTEMA AMBIENTALE	TEMI/ INDICATORI	INDICAZIONE DI SENSIBILITÀ	POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI ATTESI	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Atmosfera	Qualità dell'aria ed emissioni inquinanti	Sensibile (scala sovra-comunale)	Aumento delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi sul sistema atmosferico. L'insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo delle emissioni atmosferiche di inquinanti a livello comunale, né un incremento significativo dell'inquinamento da traffico. Non sono pertanto presenti interventi in grado di generare nuovi poli produttivi di attrazione significativi.	Impatti non significativi
Clima	Emissioni di gas climalteranti	NON sensibile (scala comunale)	Aumento delle emissioni di gas climalteranti	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi sul sistema climatico. L'insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo delle emissioni di gas climalteranti a livello comunale, per le ragioni già esposte in merito alle emissioni di inquinanti atmosferici. Non si prevede inoltre la realizzazione di interventi di cementificazione su vaste aree in grado di determinare effetti sul microclima (es. "isola di calore").	Impatti non significativi
Idrosfera	Rischio idraulico	NON sensibile (scala locale)	Incremento delle portate recapitate nella rete idraulica di superficie	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi sul regime delle acque superficiali. Nessuno degli interventi prevede la realizzazione di vaste aree impermeabilizzate né il tombinamento di corsi d'acqua.	Impatti non significativi
	Qualità delle acque superficiali	NON Sensibile (scala sovra-comunale)	Peggioramento della qualità della risorsa idrica	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi sulla qualità delle acque superficiali in considerazione alla possibilità di collegamento a rete idrica e fognaria. In sede attuativa, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque regionale per la gestione degli scarichi.	Impatti non significativi
	Qualità delle acque sotterranee	NON sensibile (scala sovra-comunale)	Peggioramento della qualità della risorsa idrica	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi sulle acque sotterranee. In sede attuativa, gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque regionale.	Impatti non significativi
Suolo e sottosuolo	Uso del suolo e consumo di suolo	NON sensibile (scala comunale)	Consumo di suolo naturale, e semi-naturale	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi. Nel complesso, gli interventi del PI determinano la trasformazione di 57.187,99 mq di superfici attualmente ad uso agricolo (codice CLC liv. I = 2). A livello dell'intero territorio comunale, l'analisi "*usi del suolo*" conferma la sostenibilità del PI 10 dal punto di vista ambientale, in quanto esso prevede minimi aumenti delle superfici di tipo artificiale (complessivamente +2,89%).	Impatti non significativi

SISTEMA AMBIENTALE	TEMI/ INDICATORI	INDICAZIONE DI SENSIBILITÀ	POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI ATTESI	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
	Morfologia del territorio, cave e discariche	NON Sensibile (scala locale)	Alterazioni morfologiche, creazione di nuove cave o discariche	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi sulla morfologia del territorio. Il PI n.10 non prevede la realizzazione di nuove cave o discariche.	Impatti nulli
Biosfera	Presenza di aree naturali/ protette	NON sensibile (scala locale)	Sottrazione di habitat e impatti sulle specie di interesse comunitario	Tutti gli altri interventi del PI 10 non interessano la rete Natura 2000 ed i relativi habitat cartografati.	Impatti nulli
	Flora	Sensibile (scala Comunale)	Interferenze con la flora presente nell'area	Tutte le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato la presenza di impatti non significativi. In merito agli interventi del PI Var. 10 di Roverchiara, tutti gli interventi non interessano superfici che coinvolgono categorie forestali.	Impatti non significativi
	Fauna	Sensibile (scala Comunale)	Interferenze con la fauna presente nell'area	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sulla fauna locale.	Impatti non significativi
	Ecosistema	NON Sensibile (scala Comunale)	Perdita delle funzioni ecologiche dell'ecosistema	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sull'ecosistema e sulla rete ecologica. Il PI non prevede interventi in grado determinare la creazione di nuove barriere infrastrutturali all'interno dei corridoi ecologici o delle aree nucleo e quindi non si prevede alcuna alterazione significativa delle funzionalità della rete e della permeabilità ecologica.	Impatti non significativi
Ambiente fisico	Rumore	NON sensibile (scala locale)	Peggioramento del clima acustico	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sul clima acustico. L'insieme degli interventi del Piano non determina un incremento significativo del traffico veicolare a livello comunale né alcuna nuova attività produttiva impattante dal punto di vista acustico in relazione al contesto produttivo.	Impatti non significativi
	Inquinamento luminoso	Sensibile (scala comunale)	Inquinamento luminoso	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi. Il PI nel complesso non prevede nuove aree di espansione di grandi dimensioni, né nuove arterie stradali che determinino emissioni luminose in	Impatti non significativi

SISTEMA AMBIENTALE	TEMI/ INDICATORI	INDICAZIONE DI SENSIBILITÀ	POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI ATTESI	VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO E SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE DI ATTENZIONE AMBIENTALE PROPOSTE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA
				aree periferiche o isolate. Tutti gli interventi dovranno rispettare la L.R. n. 17 del 07 agosto 2009.	
	Radiazioni	Sensibile (scala locale)	Esposizione della popolazione a radiazioni	Nessuno degli interventi relativi al PI Var. 10 ricade all'interno della fascia di rispetto degli elettrodotti. Il Piano non prevede l'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione né la realizzazione di nuovi elettrodotti.	Impatti non significativi
Popolazione, economia, società	Popolazione e salute	NON sensibile (scala comunale)	Effetti sulla salute della popolazione	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sulla salute della popolazione. Il PI nel complesso non determina un peggioramento della qualità dei diversi sistemi ambientali (atmosfera, clima, acqua, suolo, rumore, ecc). Di conseguenza, non si prevede alcun effetto negativo sulla salute della popolazione.	Impatti nulli
	Viabilità	NON sensibile (scala Comunale)	Incremento del traffico, riduzione dei livelli di servizio	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sul sistema viabilistico locale.	Impatti non significativi
	Economia e turismo	NON sensibile (scala comunale)	Riduzione della vocazionalità del territorio per le attività economiche	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi sul sistema economico locale.	Impatti non significativi
	Consumo di risorse e produzione di rifiuti	NON sensibile (scala comunale)	Consumi di energia e produzione di rifiuti	Nessuna delle schede di valutazione dei singoli interventi ha evidenziato la presenza di impatti negativi significativi. Nel complesso il PI non determina un incremento significativo della produzione di rifiuti e del consumo di risorse.	Impatti nulli
Paesaggio	Elementi di interesse paesaggistico e storico-culturale	Sensibile (scala Comunale)	Inserimento di elementi estranei al contesto	Le schede di valutazione dei singoli interventi hanno evidenziato che nessun intervento interessa i vincoli paesaggistici. Tuttavia, per gli interventi n.5 e n.7 è prevista una siepe perimetrale ai fini di tutelare le relazioni intervisive con le Ville Venete.	Impatti non significativi

10 INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006

10.1 Caratteristiche del piano in riferimento ad altri piani e/o programmi

Il Piano degli interventi nello specifico prevede di rispondere alle reali necessità manifestate da alcuni soggetti, la revisione e conseguente classificazione delle zone di espansione con obbligo di PUA decadute ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 e di vari adeguamenti rispetto alla situazione di fatto.

10.2 Influenza con altri programmi

Si tratta di un Piano degli interventi che non influenza altri piani o programmi.

10.3 Pertinenza del Piano per la promozione dello sviluppo sostenibile

Si tratta di un piano che non ha pertinenza con considerazioni ambientali volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, si tratta **di:**

- Ampliamento di una limitrofa zona residenziale;
- Modifica di una scheda di un'attività produttiva fuori zona;
- Riperimetrazione di un PUA approvato ma non convenzionato.

10.4 Problemi ambientali pertinenti al Piano

Non sono stati rilevati problemi ambientali pertinenti al Piano relativamente alle zone di trasformazione o di particolare rilevanza per il territorio di Roverchiara.

10.5 Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa nel settore dell'ambiente

Non pertinente.

10.6 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Le valutazioni in merito agli impatti sono state approfondite nel documento VINCA e gli impatti prevedibili sono stati considerati soprattutto nella fase di cantiere.

10.7 Carattere cumulativo degli impatti

La valutazione del carattere cumulativo degli impatti è già stata effettuata al precedente capitolo 9.

10.8 Natura transfrontaliera degli impatti

Nessun intervento di piano determina impatti di tipo transfrontaliero.

10.9 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Si veda quanto già esposto al capitolo 9.4.

10.10 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Si veda quanto già esposto al capitolo 9.1.

10.11 Valore e vulnerabilità dell'area a causa di caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Dall'analisi dell'uso del suolo non vi sono speciali caratteristiche naturali o elementi del patrimonio culturale.

10.12 Valore e vulnerabilità dell'area a causa del superamento dei livelli di qualità dell'ambiente o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Per quanto riguarda il sistema idrico e il sistema atmosferico non si rilevano superamenti dei valori di soglia per gli inquinanti principali.

10.13 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il territorio del Comune di Roverchiara interessa parzialmente il Sito Rete Natura 2000 **IT3210042 –** *"Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine",* ma gli interventi sono tutti esterni.
Nell'ambito della presente valutazione è stata esclusa la possibilità di effetti negativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario.

11 CONCLUSIONI

Premesso che:

- Il presente PI n. 10 interessa l'intero territorio comunale nell'attuazione di azioni o interventi, di cui 13 rientrano nella fattispecie di cui all'art.5 del regolamento regionale n.3 del 9 gennaio 2025 e per 3 interventi (n. 5-7-11) invece è stata condotta opportuna valutazione.

Considerato che:

- Il Piano degli interventi prevede di rispondere alle reali necessità manifestate da alcuni soggetti, la revisione e conseguente classificazione delle zone di espansione con obbligo di PUA decadute ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 e di vari adeguamenti rispetto alla situazione di fatto.
- Il PI 10 prevede aumenti delle superfici di tipo artificiale (complessivamente +2,89 % del territorio comunale).
- Date le tipologie di intervento previste, le dimensioni dei lotti e le destinazioni d'uso previste, non si prevedono incrementi di entità rilevante per le emissioni di inquinanti atmosferici, rumore, inquinamento luminoso.
- Nessuno degli interventi, valutati tramite apposita scheda, determina impatti ambientali di tipo significativo;
- Le modifiche normative introdotte non determinano impatti ambientali di tipo significativo;
- Con l'attuazione degli interventi del PI 10 è previsto l'utilizzo di idonee misure di attenzione ambientale volte alla tutela del territorio e del paesaggio (int. n.5 e n.7).

Visti gli esiti dei dati ambientali ed i possibili effetti ed impatti derivanti dall'attuazione del PI n. 10, si ritiene che:

- non ci si debbano attendere impatti ambientali significativi;
- la proposta di Piano sia coerente con gli indirizzi amministrativi comunali, i criteri direttivi e tutele urbanistico-ambientali-paesistiche di carattere provinciale, regionale e comunitario;

Si ritiene che il nuovo Piano degli Interventi n. 10 del Comune di Roverchiara sia da escludere dal campo di applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.